

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABBRUZZESE: Situazione ospedale Cotugno di Napoli. (12957)	6601	AMENDOLA PIETRO: Situazione finanziaria degli ospedali riuniti di Salerno. (14475)	6610
ABBRUZZESE: Assunzione di personale presso gli ospedali riuniti di Napoli. (13857)	6602	ARMATO: Risanamento della città di Teano (Caserta). (9959)	6610
ABBRUZZESE: Farmacia in Melito (Napoli). (13931)	6603	BARBI: Risanamento della città di Teano (Caserta). (10405)	6611
ABBRUZZESE: Assegnazione borse di studio per la scuola dell'obbligo e secondaria. (14094)	6603	BARTOLE: Attuazione disciplina sulla produzione e vendita degli alimenti. (13344)	6612
ABENANTE: Congedo straordinario retribuito ai sindacalisti dell'I. N. P. S.-C. G. I. L. di Napoli. (13879)	6604	BASILE GIUSEPPE: Assegnazione provvisoria di sede a maestre per esigenze di allattamento. (14205)	6612
ABENANTE: Orario di lavoro del personale della Casa della madre e del bambino dell'O. N. M. I. di Avellino. (13881)	6604	BASILE GIUSEPPE: Trattenimento in servizio di ufficiali di complemento dell'aeronautica richiamati negli anni 1954-1957. (14664)	6612
ALATRI: Orario di apertura della biblioteca di storia moderna e contemporanea di Roma. (11118)	6605	BASSI: Opere portuali in Marsala, Pantelleria, Trapani, Mazara del Vallo, Favignana (Trapani). (13616, 13617, 13618, 13619 e 13620)	6613
ALESI: Contributi ai patronati scolastici. (14526)	6605	BERLINGUER MARIO: Trasferimento all'« Enel » del personale della Carbosarda. (13022)	6614
ALESI: Sgravi fiscali nel settore commerciale della provincia di Belluno. (14535)	6606	BERLINGUER MARIO: Democratizzazione delle forze armate. (14548)	6614
ALESI: Registro di carico e scarico per la vendita di vini imbottigliati. (14536)	6607	BERRETTA: Trasferimento all'« Enel » del personale della Carbosarda. (13119)	6614
ALMIRANTE: Mancato intervento di amministratori comunali alla cerimonia del 4 novembre 1965 a Bisignano (Cosenza). (13926)	6607	BERTÈ: Ammissione alle università dei licenziati dalla scuola A. Manzoni di Milano. (6901)	6614
ALPINO: Contributo per restauro torre medievale di Pecetto (Torino). (14557)	6608	BERTÈ: Immissione in ruolo transitorio degli insegnanti di stenodattilografia. (12968)	6615
AMENDOLA PIETRO: Completamento strada Cicerale-Trentinara (Salerno). (12130)	6608	BIAGINI: Trattenute a braccianti agricoli pensionati I. N. P. S. (10898)	6615
AMENDOLA PIETRO: Incarico d'insegnamento al farmacista Donato Capuano in Roccadaspide (Salerno). (13275)	6608	BIGNARDI: Immissione in ruolo speciale transitorio di insegnanti di economia domestica. (10802)	6616
AMENDOLA PIETRO: Ricostruzione di un'ala dello stabilimento A. T. I. in Pontecagnano (Salerno). (13846)	6609	BIGNARDI: Sistemazione strada Pian di Macina-Pieve del Pino-Rocca di Badolo (Bologna). (12653)	6616
AMENDOLA PIETRO: Prosciugamento piana di Maurino in agro di Montesano sulla Marcellana (Salerno). (13848)	6609	BISANTIS: Concorso a bidello negli istituti professionali. (13274)	6616
		BONEA: Assegnazione di alloggi « Gescal ». (12308)	6617

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

	PAG.		PAG.
BONEA: Trasmissione televisiva <i>I giovani e l'Europa</i> . (13397)	6617	CRUCIANI: Situazione del policlinico di Perugia. (13143 e 13806)	6630
BOVA: Costruzione strada Galatro-Mantegna (Reggio Calabria). (14754)	6618	CRUCIANI: Ente zolfi italiani. (14110)	6631
BOVA: Corsi televisivi di scuola popolare in Calabria. (14856)	6618	CRUCIANI: Pensione di guerra a Chiucchini Luigina. (14597)	6632
BOZZI: Norme d'attuazione sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno. (14742)	6619	CRUCIANI: Imposta annua sulle bollette telefoniche. (14647)	6632
BRANDI: Utilizzazione dell'ex abbazia di San Benedetto in Salerno. (11384)	6619	CRUCIANI: Cenacolo di studi francescani nella Rocca Maggiore di Assisi (Perugia). (14709)	6632
BRANDI: Disciplina dell'apprendistato nel salernitano. (14246)	6620	CUTTITTA: Ufficiali di complemento per i servizi tecnici dell'esercito. (14539)	6633
BRANDI: Situazione finanziaria degli ospedali riuniti di Salerno. (14485)	6622	D'ALESSIO: Espropri per costruzione condotte idriche a Latina. (14598)	6633
BRONZUTO: Patronato scolastico in Acerra (Napoli). (14498)	6622	DE CAPUA: Istituto tecnico femminile in Acquaviva delle Fonti (Bari). (4868)	6633
BUFFONE: Ammodernamento strada Paola-Cosenza-Crotone. (13999)	6622	DEGAN: Contributi ai patronati scolastici. (14336)	6634
BUFFONE: Utilizzazione insegnanti di economia domestica. (14000)	6622	DE LORENZO: Sistemazione torrente scarpati-Mastro (Caserta). (11817)	6634
BUFFONE: Insegnamento dell'agraria negli istituti magistrali. (14862)	6623	DE MARCHI: Trattamento tributario dei concorsi a premio nel settore del commercio (14802)	6634
BUSETTO: Prezzo delle bietole. (12554)	6623	DE MARIA: Continuità didattica nella Scuola media. (14306)	6635
BUSETTO: Ordine di servizio sui doveri del lavoratore ai dipendenti dell'« Enel » di Venezia. (13871)	6624	DE MARZI: Importazione di bovini da macello dalla Francia. (13520)	6635
CALABRÒ: Ritrovamenti archeologici in Randazzo (Catania). (13147)	6625	DE PASCALIS: Premio per rinvenimento di monete rinascimentali a Milano Gianfranco. (12336)	6636
CALABRÒ: « Premi della cultura » assegnati dalla Presidenza del Consiglio. (13707)	6625	DE PASCALIS: Costruzione edificio scolastico in Ponte Nizza (Pavia). (14315)	6636
CANNIZZO: Proseguimento volontaria assicurazione I. N. P.S. (13711)	6626	DE PASCALIS: Dichiarazioni del presidente dell'A. N. C. I. sulle mostre calzaturiere. (14884)	6636
CARCATERRA: Sistemazione del personale delle cessate scuole E.N.E.M. (14402)	6626	DURAND DE LA PENNE: Cessione in proprietà di alloggi « Incis » al personale delle forze armate e di polizia. (13956)	6637
CATELLA: Soppressione della scuola tecnica industriale Vigliardi-Paravia di Torino (14518)	6627	FASOLI: Scioperi nella cartiera Ceprat di Atina e Ceprano (Frosinone). (12856)	6637
CETRULLO: Benefici pensionistici a carabinieri e corpi di polizia in quiescenza ante 1° gennaio 1964. (13522)	6627	FASOLI: Licenziamenti nello stabilimento Ceramica ligure Vaccari di Ponzano Magra (La Spezia). (13111)	6638
CETRULLO: Valutazione del servizio militare ai fini dei trasferimenti magistrali e dei concorsi per merito distinto. (13833)	6627	FASOLI: Tracciato del metanodotto Larino (Campobasso) - Collesferro (Roma) (14144)	6638
CETRULLO: Trasferimenti di ispettori e direttori didattici. (14573)	6628	FASOLI: Rappresentazione de <i>Le notti dell'ira</i> presso il C. R. A. L. della marina militare di La Spezia. (14568)	6639
CETRULLO: Sistemazione strada Traversa di Giuliano Teatino-bivio Tollo Giuliano Teatino (Chieti). (14826)	6628	FINOCCHIARO: Validità dell'abilitazione in materie giuridiche per l'insegnamento dell'educazione civica. (9805)	6639
COCCIA: Assegno di incollocamento all'invalido di guerra Giraldo Angelo. (12678)	6628	FINOCCHIARO: Situazione dei maestri non di ruolo ex triennialisti. (13335)	6640
COVELLI: Sistemazione torrente Scarpati-Mastro (Caserta). (12275)	6629	FINOCCHIARO: Sezioni staccate di scuola media a Lamadacqua di Noi (Bari). (14349)	6640
COVELLI: Trattamento economico del personale del Ministero finanze. (15057)	6629		
CRUCIANI: Trattamento pensionistico dei minatori. (12749)	6630		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

	PAG.		PAG.
FINOCCHIARO: Disponibilità di posti di insegnante tecnico-pratico negli istituti tecnici e professionali. (14459 e 14627)	6640	GIUGNI LATTARI JOLE: Mancato intervento di amministratori comunali alla cerimonia del 4 novembre 1965 a Bisignano (Cosenza). (13755)	6652
FIUMANÒ: Acquedotto in Grotteria Mam-mola e San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria). (13437)	6641	GIUGNI LATTARI JOLE: Riduzioni d'orario e licenziamenti d'insegnanti tecnico-pratiche. (13758)	6652
FIUMANÒ: Nomina di Galluzzo Francesco a componente della giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria. (13961)	6641	GREGGI: Insegnamento del latino nella scuola media. (11530)	6652
FODERARO: Edificio scolastico a Caraffa del Bianco (Reggio Calabria). (8428)	6642	GREGGI: Situazione degli alunni licenziati dalle scuole medie sperimentali. (13248)	6653
FODERARO: Sezione staccata di scuola media in San Carlo di Condofuri (Reggio Calabria). (13953)	6642	GRILLI: Situazione insegnanti di disegno tecnico. (13543)	6654
FORTINI: Risanamento della città di Teano (Caserta). (10217)	6642	GUIDI: Demolizione della chiesa di San Tommaso di Terni. (14684)	6654
FORTINI: Ricezione telegrafica in provincia di Caserta. (14818)	6643	ISGRÒ: Trasferimento all'« Enel » del personale della Carbosarda. (12723 e 13475)	6654
FRACASSI: Bacino idroelettrico di Campotosto (L'Aquila). (14326)	6643	LAFORGIA: Rete idrica e fognante a Turi (Bari). (14457)	6655
FRANCHI: Situazione finanziaria dell'ufficio provinciale per la gioventù italiana di Gorizia. (13233)	6645	LAFORGIA: Assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro. (14501)	6655
FRANCHI: Difesa a mare di Marina di Pisa. (13249)	6645	LANDI: Licenziamenti nello stabilimento Ceramica Ligure Vaccari di Ponzano Magra (La Spezia). (13166)	6656
FRANCHI: Pensione di guerra ai superstiti di Sanfilippo Giuseppe. (14888)	6647	LEONARDI: Partecipazione di una commissione del C. N. E. N. alla riunione dell'A. T. E. A. a Tokio. (12910)	6656
FUSARO: Ripartizione fondi per i corsi di cultura popolare. (14480)	6647	LEONARDI: Licenza per ampliamento impianti della raffineria Nilo di Milano. (13191)	6657
FUSARO: Esportazioni di beni strumentali. (14858)	6648	LEOPARDI DITTAIUTI: Documentazioni richieste dagli uffici del genio civile per la costruzione di laghetti artificiali nelle province marchigiane. (7398)	6657
GAGLIARDI: Provvedimenti per i pubblici esercizi. (5732)	6649	LEVI ARIAN GIORGINA: Doposcuola nelle scuole medie statali. (12763)	6658
GAGLIARDI: Compenso per lavoro straordinario al personale non insegnante delle ex scuole di avviamento. (14424)	6649	LEVI ARIAN GIORGINA: Assegnazioni provvisorie di maestre alla sede di residenza della famiglia. (13891)	6658
GAGLIARDI: Contributi ai patronati scolastici. (14425)	6650	LEVI ARIAN GIORGINA: Soppressione della scuola tecnica industriale Vigliardi-Paravia di Torino. (14592)	6659
GAGLIARDI: Carica di amministratore delegato in società marittime di preminente interesse nazionale. (14615)	6650	LEZZI: Assistenza « Inam » ai lavoratori agricoli in provincia di Napoli iscritti negli elenchi nominativi in pendenza di ricorso. (11213)	6659
GAGLIARDI: Imposta di consumo sulle bevande gassate. (14892)	6650	LEZZI: Concorso per direttore generale dell'Istituto autonomo case popolari di Napoli. (13217)	6660
GHIO: Sistemazioni esterne al quartiere I. N. A.-Casa di Genova. (12405)	6651	LIZZERO: Situazione edificio scolastico in Pordenone (Udine). (14512)	6660
GIACHINI: Trasferimento dell'operaio Brinati Giuseppe dalla centrale « Enel » Marzocco di Livorno. (14087)	6651	LOPERFIDO: Salvaguardia della zona archeologica di Spina in relazione alla colonizzazione del delta padano. (13010)	6660
GIOIA: Befana ai figli del personale insegnante. (13941)	6651	MAGNO: Case coloniche nei comprensori di riforma in Puglia e Lucania. (12931)	6661
GIOMO: Immissione in ruolo transitorio degli insegnanti di stenodattilografia. (12839)	6651	MAGNO: Pesca nel golfo di Manfredonia (Foggia). (14295)	6661
GIRARDIN: Competenze ai guardiani del genio civile di Este (Padova). (14599)	6652		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

	PAG.		PAG.
MALFATTI FRANCESCO: Attività e trattamento di personale dell'U.M.A. (10632)	6662	PELLICANI: Sistemazione del personale delle cessate scuole E. N. E. M. (13609)	6682
MANCINI ANTONIO: Immissioni in ruolo speciale transitorio di insegnanti. (12584)	6666	PELLICANI: Sbarco dell'equipaggio italiano della nave panamense <i>Pedro Miguel</i> . (14530)	6682
MAROTTA MICHELE: Sovrintendenza alle gallerie in Potenza. (14803)	6667	PEZZINO: Integrazioni salariali agli operai dell'edilizia di Catania per sospensione di lavoro a causa di maltempo. (14104)	6683
MARRAS: Consorzio di bonifica di Santa Lucia di Bonorva (Sassari). (13539)	6667	PICCIOTTO: Assegnazione di sedi magistrali. (12996)	6683
MARRAS: Epidemia di carbonchio in Villanova Monteleone (Sassari). (13923)	6667	PUCCI EMILIO: Controllo sull'attività della « Gescal ». (14249)	6684
MARTINO GAETANO: Licenziamento del primario medico dell'ospedale Regina Margherita di Messina. (12896)	6668	QUARANTA: Movimento franoso in San Mauro La Bruca (Salerno). (3140)	6684
MARZOTTO: Amministratori provvisori delle imprese trasferite all'« Enel ». (13098)	6668	QUARANTA: Sistemazione strada Atena Lucano-San Rufo (Salerno). (14005)	6685
MARZOTTO: Assicurazione malattia per i figli oltre il 18° anno di età dei pensionati I. N. P. S. (14008)	6675	RAUCCI: Risanamento della città di Teano (Caserta). (10211)	6685
MATTARELLI: Assistenza « Inam » per il personale stagionale delle aziende di soggiorno. (12523)	6676	RE GIUSEPPINA: Canoni di locazione di alloggi I. A. C. P. di Milano. (12984)	6685
MENCHINELLI: Chiusura del centro del latte Roberto Din di Camezzano (Lucca). (13828)	6676	REALE GIUSEPPE: Edilizia popolare in Argusto (Reggio Calabria). (13819)	6685
MICELI: Fornitura di energia elettrica ai comuni del catanzarese da parte della S. I. C. (14333)	6677	RIGHETTI: Esami di scienza delle finanze e di istituzioni di diritto e di procedura penale nelle facoltà di scienze politiche. (14741)	6686
MINASI: Incarichi e supplenze nelle scuole secondarie in almeno due regioni. (5041)	6677	RIPAMONTI: Imposte sulle aree fabbricabili in provincia di Milano. (14065)	6686
MINASI: Operato del preside del liceo Olivetti di Locri (Reggio Calabria). (12967)	6678	ROSATI: Tutela paesistica della zona litoranea di Sessa Aurunca (Caserta) (4227)	6687
MINASI: « Premi della cultura » assegnati dalla Presidenza del Consiglio. (14126)	6678	ROSSI PAOLO: Radiofaro sul monte di Portofino (Genova). (11177)	6688
MORELLI: Ampliamento scuola di Donzella (Rovigo). (6720)	6679	ROSSI PAOLO MARIO: Costruzione di stabilimenti balneari in Marina di Massa (Massa Carrara). (8356)	6688
MORELLI: Agitazione di medici ospedalieri. (11972)	6679	SANNA: Consegna all'« Enel » degli impianti della Guisa-Gallisai di Nuoro. (13763)	6689
MUSSA IVALDI VERCELLI: Misure disciplinari adottate dai presidi dei licei Gioberti e D'Azeglio di Torino. (14177)	6680	SANTAGATI: Ordinanza ministeriale sugli incarichi e supplenze nelle scuole secondarie. (9193)	6690
NANNINI: Promozioni dei direttori didattici. (14282)	6680	SANTAGATI: Concorso magistrale 1963 (12592)	6690
NICOLETTO: Sistemazione insegnanti di applicazioni tecniche maschili nella scuola media in provincia di Brescia. (14435)	6681	SCALIA: Trasferimento all'« Enel » del personale della Carbosarda. (12823)	6691
PAGLIARANI: Assistenza « Inam » per il personale stagionale delle aziende di soggiorno. (11717)	6681	SCALIA: Prosecuzione volontaria assicurazione I. N. P. S. (13703)	6691
PALAZZOLO: Concorso per direttore didattico. (14616)	6681	SCALIA: Ammissione di tredicenni ai centri di addestramento professionale. (13712)	6691
PEDINI: Ripristino chiesa San Michele in Ome di Brescia. (14606)	6681	SCARASCIA MUGNOZZA: Incarichi nelle scuole medie agli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici agrari. (10144)	6692
PELLEGRINO: Comportamento del direttore dell'ufficio comunale del lavoro di Mazara del Vallo (Trapani). (13378)	6682	SCIONTI: Piano regolatore di Bari. (9220)	6692
		SCIONTI: Costruzione di un fabbricato adiacente alla cattedrale di Bari. (11173)	6694
		SERONI: Circolare ministeriale sui servizi dei convitti annessi ad istituti di istruzione tecnica e professionale. (10991)	6694

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

	PAG.
SERVADEI: Assistenza « Inam » al personale stagionale delle aziende di soggiorno di Forlì e Ravenna. (12092)	6695
SERVADEI: Accertamento redditi dei dipendenti da enti pubblici ai fini dell'imposta di famiglia. (14667)	6695
SERVADEI: Provvidenze per l'attività peschereccia del centro-nord d'Italia. (14703)	6696
SINESIO: Ricerche archeologiche in Siciliana Marina (Agrigento). (12549)	6696
SINESIO: Aumento classi differenziali in provincia di Agrigento. (13479)	6697
SINESIO: Consolidamento abitato di Porto Empedocle (Agrigento). (13481)	6697
SINESIO: Edilizia scolastica in provincia di Agrigento. (13482).	6698
SINESIO: Situazione degli alunni licenziati dalle scuole medie sperimentali (13527)	6698
SINESIO: Validità dell'abilitazione in materie giuridiche per l'insegnamento dell'educazione civica. (13905).	6699
SINESIO: Istituzione di corsi facoltativi di dattilografia e stenografia presso gli istituti tecnici commerciali, per periti aziendali e professionali. (13907)	6699
SORGI: Retribuzione al personale dei convitti nazionali durante le festività infrasettimanali. (14497)	6699
SPADOLA: Espletamento pratiche per l'espatrio di lavoratori all'estero. (14656)	6700
SPONZIELLO: Pensione di guerra a D'Ambrosio Vincenzo. (14695)	6700
SPONZIELLO: Recupero del sommergibile <i>Pietro Micca</i> presso la costa di Santa Maria di Leuca (Lecce). (14824)	6701
TITOMANLIO VITTORIA: Risanamento della città di Teano (Caserta). (9911)	6701
TOGNONI: Illuminazione nel centro abitato di Manciano (Grosseto). (14426)	6701
TOZZI CONDIVI: Situazione insegnanti di disegno tecnico. (13558)	6702
USVARDI: Certificati rilasciati da clinici ortopedici a ditte produttrici di calzature. (13317)	6702
VALITUTTI: Valutazione del servizio militare in sede di incarichi e supplenze nelle scuole elementari. (12742)	6702
VALITUTTI: Validità dell'abilitazione in materie giuridiche per l'insegnamento dell'educazione civica. (13964).	6702
VERONESI: Controversia tra la S. E. A. di Milano e l'Alitalia. (14194)	6703
ZINCONE: Installazione di totalizzatori elettronici in Italia da parte dell'U.N.I.R.E. (11489)	6703
ZUGNO: Mutui alle chiese per costruzione di case coloniche. (14870)	6704

ABBRUZZESE. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del caos regnante nel vecchio ospedale napoletano comunale per malattie infettive e contagiose Cotugno, dove si è costretti a trascurare le più elementari norme d'igiene e prevenzione, con gravissimo danno per gli infermi e per il personale dipendente.

Infatti, quanto si verifica in questo ospedale è veramente assurdo ed incredibile. Più volte è stato denunciato alle autorità, dal sindaco al medico provinciale di Napoli, che il personale è letteralmente insufficiente alle necessità, tanto che se le inservienti, che qui sono adibite ad infermieri, dovessero rifiutarsi di assumere responsabilità che loro non competono, come già minacciano di fare, il Cotugno resterebbe completamente paralizzato, poiché non sarebbe possibile ai sanitari far praticare la terapia da essi prescritta agli infermi.

I quali ultimi, poi, corrono sempre grave rischio, poiché queste stesse inservienti o addette alla pulizia, dovendo assistere, unitamente ai pochi infermieri rimasti, decine e decine di ammalati, sono costrette a spostarsi continuamente da un reparto all'altro con tutti i rischi che ciò comporta.

Basti pensare che un giorno una sola inserviente, sempre con le dette abusive funzioni imposte, dovette assistere 43 ammalati di epatite virale e 18 ammalati colpiti da tifo, passando dal sesto al quinto reparto continuamente.

Per sapere, inoltre, se siano a conoscenza che, malgrado tale situazione, l'amministrazione comunale di Napoli non ancora ha provveduto ad applicare una sua stessa delibera, approvata anche dal prefetto, di assunzione di tre infermieri da destinare appunto all'ospedale Cotugno.

Se ritengano, quindi, di dover energicamente intervenire per porre rimedio subito e per avviare a soluzione subito dopo questo gravissimo problema, che in tutta la grave situazione ospedaliera napoletana spicca per abbandono e incredibile superficialità da parte di chi dovrebbe garantire il perfetto funzionamento, a salvaguardia di quelle norme sanitarie per le quali migliaia di insigni studiosi hanno tanto lavorato e che pochi amministratori incuranti minacciano di distruggere. (12957)

RISPOSTA. — L'ospedale Cotugno per malattie infettive è classificato quale ospedale specializzato di seconda categoria.

In esso sono costantemente e rigorosamente osservate le norme igieniche e profilattiche in modo da prevenire qualsiasi pericolo di trasmissione di contagio sia nell'ambito del complesso ospedaliero sia all'esterno.

L'assegnazione del personale infermieristico ai vari reparti viene opportunamente predisposta, da parte della direzione dell'ospedale, in maniera da non incidere sul razionale isolamento dei degenti affetti da varie malattie contagiose i quali sono raggruppati secondo le infermità, in padiglioni distinti o, nel caso che siano ospitati in un unico padiglione, sono permanentemente isolati fra di loro in camere separate.

Ne consegue che in nessuna circostanza si è verificato che infermieri generici, infermiere generiche od inservienti siano stati destinati, durante lo stesso turno di servizio, contemporaneamente a più reparti, come si è potuto constatare dai registri in possesso della direzione, sui quali vengono annotati, giorno per giorno, i servizi cui viene destinato tutto il personale dipendente.

Per quanto concerne il personale infermieristico non può non rilevarsi che lo stesso risulta allo stato attuale insufficiente in relazione alle esigenze del Cotugno, tenuto conto altresì delle particolari caratteristiche del nosocomio in questione, presso il quale possono aversi notevoli variazioni nel numero delle degenze in rapporto all'andamento della morbosità per malattie infettive riguardanti la Campania e le regioni limitrofe.

Per ovviare a tali inconvenienti da parte dell'amministrazione comunale è stato assicurato che è in corso l'assunzione in servizio di tre infermiere straordinarie ed è stato deliberato anche l'assunzione di altre tre infermiere generiche, nonché di tre inservienti.

Inoltre per una migliore soluzione del problema, la direzione dell'ospedale in questione, a seguito della promulgazione della legge 21 luglio 1965, n. 913, ha raggiunto delle intese con la scuola per infermiere ed infermieri generici in funzione presso l'ospedale dei Pellegrini, al fine di far frequentare a circa 30 inservienti del Cotugno, particolarmente idonei per la lingua pratica nei reparti, un apposito corso per il conseguimento del diploma infermieristico.

Quindi il problema del settore infermieristico dell'ospedale di che trattasi è seguito con particolare attenzione da questo Ministero, il quale porrà ogni cura per arrivare ad una completa soluzione di esso.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

ABBRUZZESE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e dell'interno.* -- Per sapere se siano a conoscenza del fatto che l'amministrazione degli ospedali riuniti di Napoli ha di fatto assunto in servizio personale qualificato e patentato presso l'apposita scuola degli ospedali riuniti stessi, con le mansioni di loro professionale competenza, con una paga giornaliera di lire 500 (dico cinquecento), con un orario di servizio che va dalle 12 alle 36 ore consecutive, e senza riconoscimento di alcun altro diritto (come iscrizioni alla Cassa previdenza, « Inadel », quote complementari di famiglia); e che tutto ciò è avvenuto in violazione della graduatoria esistente e stabilita col recente concorso per infermieri diplomati.

Per sapere se il prefetto di Napoli fosse a conoscenza di tale situazione e quali passi abbia compiuto per proibire l'inqualificabile violazione della legge, posta in essere dall'amministrazione degli ospedali riuniti di Napoli, dove, è bene ricordarlo (ed una mia interrogazione in proposito aspetta ancora risposta), il consiglio di amministrazione agisce in perfetta illegalità.

Per sapere se ritengano, quindi, di dover immediatamente intervenire per ristabilire la legalità in favore dei lavoratori in oggetto e di quelli della graduatoria. (13857)

RISPOSTA. — L'amministrazione degli ospedali riuniti di Napoli, all'inizio del periodo estivo del corrente anno, ha richiesto alla scuola per infermiere ed infermieri generici, funzionante presso il dipendente ospedale Cardarelli, di interpellare un certo numero di elementi, abilitati nell'arte infermieristica al termine del corso annuale, per sapere se intendessero volontariamente compiere un ulteriore periodo di tirocinio pratico nei reparti di degenza degli ospedali del gruppo, con la corresponsione della somma di lire 577 per ciascun turno di otto ore di frequenza a titolo di rimborso spese.

Sia le infermiere sia gli infermieri generici non sono stati mai obbligati a permanere nei reparti oltre il termine del normale turno e soltanto in caso di offerta volontaria sono stati impiegati al massimo per un successivo turno di otto ore, ricevendo per altro un ulteriore rimborso spese.

La presenza nei reparti di tali tirocinanti qualificati, limitata al solo periodo estivo, ha permesso di sopperire, almeno in parte, alle notevoli esigenze che necessariamente si verificano, specie nei mesi di luglio e agosto, nel personale infermieristico di ruolo che deve

usufruire del normale congedo per ferie annuali.

Considerata la particolare natura dell'impiego di detti elementi, caratterizzato dalle volontarietà della frequenza dei reparti a scopo di perfezionamento professionale oltre che dalla precarietà, discontinuità e temporaneità della frequenza stessa, non è stato possibile riconoscere ad essi diritti quali la iscrizione alla cassa di previdenza, « Inadel » e quote complementari, perché dette indennità sono conseguenti soltanto alla esistenza di un rapporto di impiego regolarmente costituito.

Si fa inoltre presente che ai fini dell'assunzione del personale infermieristico che deve effettuare le sostituzioni giornaliere, è stato rispettato l'ordine di graduatoria. Infatti, gli elementi dichiarati idonei sono stati nominati giornalieri nell'ordine stabilito dalla graduatoria medesima ed immessi in servizio come tali, con decorrenza 1° novembre 1965, con il trattamento economico previsto per detta categoria di personale e con la relativa iscrizione alla cassa di previdenza e all'« Inadel ».

Quest'amministrazione sanitaria ha provveduto comunque a richiamare l'attenzione degli ospedali riuniti di Napoli, per tramite del medico provinciale, perché sia attribuito un trattamento economico più equo a favore degli infermieri e delle infermiere generiche che compiono un ulteriore periodo di tirocinio pratico nei reparti di degenza di quegli ospedali riuniti.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che nel comune di Melito (Napoli), con popolazione superiore agli 8.000 abitanti, esiste una sola farmacia e che recentemente la stessa è stata trasferita, aumentando il disagio dei cittadini di quel comune, tanto che il consiglio comunale all'unanimità emise una delibera contro il trasferimento stesso; che da vari anni questo stesso comune, per mezzo della giunta e del consiglio comunale, deliberò all'unanimità l'istituzione di un'altra farmacia, in considerazione delle accresciute esigenze dell'aumentata popolazione incontrando sempre il parere contrario dei competenti responsabili dell'autorità tutoria.

Viceversa nei comuni di Villaricca e Calvizzano (Napoli) esistono già da tempo due farmacie per parte, pur essendo per popolazione molto inferiori al comune di Melito.

Se ritenga, quindi, alla luce dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, dover inter-

venire perché anche il comune in oggetto abbia ad usufruire dei vantaggi, del resto imposti dalle necessità del luogo, di una seconda, indispensabile farmacia. (13931)

RISPOSTA. — In sede di revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Napoli, in corso di espletamento, il medico provinciale sta provvedendo alla istruttoria per la istituzione di una seconda sede farmaceutica nel comune di Melito.

Per quanto concerne il trasferimento dell'unica farmacia esistente in quel comune, si precisa che il provvedimento è stato adottato, su richiesta dell'amministrazione comunale, per raggiungere due scopi: una maggiore funzionalità del servizio ed una migliore idoneità dei locali. Difatti essendo questi locali posti nella parte centrale della città, i cittadini vi accedono con facilità e maggiore comodità. Per altro il trasferimento già avvenuto della farmacia non pregiudica affatto la possibilità della istituzione di un'altra sede farmaceutica.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

ABBRUZZESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in quali occasioni i candidati alla borsa di studio, istituita con decreto ministeriale del 20 marzo 1964, vengono sottoposti anche ad un esame orale. (14094)

RISPOSTA. — I candidati al concorso a borse di studio sono giudicati esclusivamente in base al voto riportato nella prova scritta, unica prova d'esame. Tuttavia, l'articolo 38 della legge istitutiva 24 luglio 1962, n. 1073, dispone che la prova scritta « eccezionalmente può essere integrata con verifica orale ».

Il decreto ministeriale 10 marzo 1964, regolamento esecutivo della citata norma, chiarisce quando possa essere disposta tale verifica. L'articolo 8, secondo comma, infatti, statuisce:

« La prova può essere eccezionalmente integrata con verifica orale. Di tale facoltà la commissione può avvalersi qualora, avvenuto il riconoscimento dell'elaborato, risulta una eccessiva discrepanza tra la valutazione di esso e le votazioni con cui la scuola ha giudicato il concorrente in sede di promozione per scrutinio o di esame nella sessione estiva; della facoltà la commissione può avvalersi anche quando abbia fondati dubbi sulla genuinità dell'elaborato ».

Il Ministero, con propria circolare, ha anche chiarito che in sede di verifica orale deve essere assegnato ai concorrenti nei cui con-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

fronti essa sia stata disposta un nuovo punteggiamento evitando, però, che questo sia la risultanza di media aritmetica tra il voto relativo alla prova scritta e quello della verifica orale.

Il Ministro: GUI.

ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto la direzione generale dell'I.N.P.S. a negare, il 1° giugno 1965, il congedo straordinario retribuito ai componenti del comitato direttivo del sindacato I.N.P.S.-C.G.I.L. di Napoli, per partecipare a una riunione indetta, presso la locale camera del lavoro, dalla segreteria nazionale dello stesso sindacato.

Per sapere come il ministro intenda intervenire presso la direzione generale dell'istituto per tutelare la libertà sindacale, anche in considerazione del fatto che, in occasioni analoghe, per altre organizzazioni dei lavoratori, non sono adottati gli stessi criteri restrittivi.

Per conoscere, infine, il numero di giornate di congedo straordinario chieste e concesse a ciascuna organizzazione sindacale della sede I.N.P.S. di Napoli, nel periodo 1° gennaio 1965-31 ottobre 1965, e se il ministro ritenga opportuno impartire disposizioni affinché i componenti del comitato direttivo innanzi citato siano considerati, il 1° giugno 1965, in congedo straordinario retribuito, anziché in licenza ordinaria. (13879)

RISPOSTA. — L'I.N.P.S. con propria circolare ha stabilito che è considerato in congedo straordinario retribuito il personale che, disimpegnando incarichi nelle associazioni sindacali dei dipendenti, partecipi a congressi o ad altre riunioni indette in località situate fuori della sede di servizio.

Nel caso dei dipendenti della sede di Napoli componenti del comitato direttivo provinciale del sindacato I.N.P.S.-C.G.I.L., l'assenza dagli stessi effettuata il 1° giugno 1965 per prendere parte ad una riunione indetta presso la locale camera del lavoro, fu inizialmente computata in conto ferie in quanto il congedo straordinario retribuito non è previsto, come risulta da detta circolare, per i dipendenti che risiedono nella località di riunione.

Tuttavia l'I.N.P.S., accogliendo la richiesta avanzata dalla Segreteria nazionale del sindacato nazionale unitario fra i lavoratori dell'I.N.P.S.-C.G.I.L., ha considerato — in via del tutto eccezionale — la assenza predetta come congedo straordinario retribuito ad altro ti-

to, e cioè ai sensi dell'articolo 70 del regolamento del personale.

Nell'applicazione della ripetuta circolare l'istituto si attiene rigorosamente alla lettera delle disposizioni in essa contenute, senza adottare discriminazioni nei confronti di alcuna organizzazione sindacale.

Risulta che ai dipendenti della sede di Napoli sono state concesse, per l'espletamento di mansioni sindacali nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 ottobre 1965: 31 giornate e mezzo di congedo straordinario retribuito a 9 rappresentanti del sindacato C.I.S.L., 22 giornate a 7 rappresentanti del sindacato unitario I.N.P.S.-C.G.I.L., 6 giornate e mezzo a 2 rappresentanti del sindacato autonomo, 2 giornate ad un solo rappresentante del sindacato U.I.L., e complessive 6 giornate ai 2 rappresentanti dei sindacati avvocati e medici.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ABENANTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere in base a quali motivi il personale salariato e impiegatizio in servizio presso la Casa della madre e del bambino dell'O.N.M.I., in Avellino, anziché prestare servizio, rispettivamente, per 46 e 42 settimanali, effettua 48 ore di lavoro settimanale, non considerando che, data la mole di lavoro, il più delle volte deve rinunciare al beneficio dell'ora di riposo giornaliera per consumare la refezione.

Per conoscere, infine, se, una volta accertato quanto fatto presente, il ministro ritenga opportuno impartire disposizioni affinché agli interessati venga pagato tutto il lavoro straordinario effettuato in soprannumero. (13881)

RISPOSTA. — La Casa della madre e del bambino di Avellino, istituita di recente, funziona dal 5 ottobre 1965 ancora a titolo sperimentale. Accoglie solo 3 lattanti e 24 divezzi contro una capacità ricettiva di 40 lattanti e 60 divezzi.

Gli orari ora in vigore sono ancora provvisori. In base ad essi l'economista presta 42 ore di servizio settimanale, mentre le puericultrici ed il personale operaio ne prestano 48.

Effettivamente una parte del personale esegue lavoro straordinario, ma già dal 18 ottobre 1965, il personale stesso è a conoscenza dell'avvio della pratica per la retribuzione di esso.

Sono state date disposizioni perché il pagamento delle ore straordinarie avvenga al più presto.

Il Ministro: MARIOTTI.

ALATRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come intenda ovviare al grave inconveniente che si è determinato con la riduzione dell'orario di apertura al pubblico della Biblioteca di storia moderna e contemporanea in Roma. Dal novembre 1961 al 17 aprile 1965 tale biblioteca ha osservato il seguente orario: dalle 9 alle 13,30 e dalle 16 alle 22,30, tranne il sabato in cui la chiusura avveniva alle ore 19,30. In seguito a recenti disposizioni del Ministero del tesoro che riducono del 25 per cento lo stanziamento per il compenso del lavoro straordinario, la direzione generale per le accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura ha disposto la limitazione dell'orario con chiusura alle ore 20 e il sabato alle ore 13,30. Il disagio per tale riduzione di orario è vivamente sentito e lamentato da numerosi studiosi, giornalisti, professionisti, i quali erano molto sodisfatti della funzionalità dell'orario serale. Si fa presente che la biblioteca, data la sua specializzazione, soddisfa esigenze particolarmente sentite ai nostri giorni in cui, anche in coincidenza con le celebrazioni ventennali della Liberazione e della fine della guerra, la storia contemporanea è oggetto di più frequenti ed intense ricerche; e che per assicurare l'orario di apertura della biblioteca più esteso, quale è stato in atto, fino al 17 aprile, è sufficiente una somma assai modesta, che si aggira sulle 400 mila lire annue. (11118)

RISPOSTA. — Nell'esercizio 1965 lo stanziamento relativo ai compensi per lavoro straordinario è stato ridotto, rispetto a quello del precedente esercizio, nei confronti del personale di tutte le branche dell'amministrazione statale, per motivi riguardanti la situazione economico-finanziaria generale del momento. Inoltre, nello stesso anno ha avuto la prima attuazione la norma, di cui all'articolo 4 della legge 5 dicembre 1965, n. 1268 concernente il conglobamento del trattamento economico, che ha stabilito la riduzione del 25 per cento della misura massima delle ore di lavoro straordinario effettuabili.

Da ciò, in generale, è derivata, per le biblioteche, la riduzione dell'orario di apertura.

Sugli inconvenienti di tale riduzione il Ministero non ha mancato di richiamare l'attenzione del Ministero del tesoro, affinché fossero adottati provvedimenti eccezionali che consentissero la spesa per lo svolgimento di un maggior numero di ore di lavoro straordinario; in particolare, sono state poste in rilievo le esigenze della Biblioteca di storia moderna e contemporanea.

Il predetto Ministero ha, però, fatto presente l'impossibilità di accogliere le richieste formulate, dato che la questione, che si poneva, si riferiva — come sopra è stato esposto — ad una situazione di carattere generale, determinata da motivi di ordine obiettivo.

Lo stato di previsione della spesa per il 1966 contempla un aumento dello stanziamento relativo al lavoro straordinario del personale delle biblioteche pari alla riduzione operata nello scorso esercizio. Per altro, l'incremento dei servizi delle biblioteche — e non solo di quelle di particolare importanza, come è la biblioteca predetta — in modo che essi rispondano maggiormente alle esigenze della collettività, potrà pienamente conseguirsi attraverso le provvidenze, riguardanti anche l'aumento degli organici del personale, previste nel quadro del piano di sviluppo della scuola.

Il Ministro: GUI.

ALESI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga necessario erogare un maggior volume di contributi in favore dei patronati scolastici delle province venete: in particolare, per conoscere i motivi che impediscono un'adeguata fornitura di viveri in natura da parte dell'A.A.I. e una modifica della legge 4 marzo 1958, n. 261, volta a concedere un'adeguata maggiorazione di stanziamenti dovuta alla graduale svalutazione della lira in questi ultimi anni. (14526)

RISPOSTA. — Un'adeguata soluzione del problema dell'assistenza scolastica, considerato nei suoi molteplici aspetti, potrà essere attuata non appena saranno operanti le nuove provvidenze previste dal disegno di legge sul finanziamento del piano di sviluppo della scuola già presentato al Parlamento.

Per il corrente anno scolastico, l'assegnazione dei contributi ministeriali ai patronati scolastici è stata effettuata mediante conferma dei contributi erogati nel precedente anno, in quanto i fondi disponibili sono rimasti pressoché invariati.

Si fa presente, infine, che l'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali si era trovata, all'inizio del corrente anno scolastico, nella necessità di limitare il suo programma d'intervento alle scuole materne, agli asili e agli istituti di ricovero con esclusione, quindi, dell'assistenza alle scuole dell'obbligo e agli istituti educativi.

Per altro, in seguito a trattative conclusesi con esito positivo, l'A.A.I. ha ottenuto dai competenti organi governativi degli Sta-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

ti Uniti d'America la cessione a prezzi agevolati di un certo quantitativo di prodotti alimentari ed ha ripreso, sia pure in misura lievemente ridotta, la fornitura di viveri ai patronati scolastici.

Il Ministro: GUI.

ALESI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, del turismo e spettacolo, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere se ritengano necessario — tenuto conto dello stato di grave disagio in cui versano le attività commerciali ed alberghiere della provincia di Belluno, stato aggravatosi per il ridotto movimento turistico e per il cattivo andamento meteorologico della scorsa stagione estiva — stabilire una tassazione fiscale più ridotta o quanto meno non superiore a quella dello scorso anno.

L'interrogante prega altresì di esaminare l'opportunità di un invito ai comuni delle province per voler esercitare una maggiore vigilanza sulle attività abusive extra commerciali ed extra alberghiere, tenendo presente la grave situazione del momento e la possibilità di applicare criteri più restrittivi nella concessione di nuove licenze di commercio e di pubblici esercizi. La richiesta di tali restrizioni è motivata dalla forte diminuzione dello sviluppo di vendita che si è riscontrata nella provincia e dalla notevole contrazione registrata nell'attività delle aziende alberghiere e dei pubblici esercenti.

L'interrogante rileva altresì che la provincia stessa, povera di risorse produttive, soffrirebbe un ulteriore calo nelle condizioni economico-sociali attraverso l'annullamento del reddito aziendale nel settore della distribuzione e nel settore turistico. (14535)

RISPOSTA. — 1) Il fenomeno delle attività extra commerciali ed extra alberghiere della provincia di Belluno non sembra rivestire carattere di particolare rilievo.

In materia di vendite extra commerciali questo Ministero ha svolto ripetuti interventi, sia mediante l'emanazione di apposite circolari, sia mediante comunicazioni dirette in epoca successiva ai prefetti delle varie province.

In particolare, è stato precisato che gli organismi di varia natura (enti assistenziali, associazioni varie, cooperative di consumo, aziende) i quali effettuino operazioni di vendita a favore dei propri membri, soci o dipendenti — e per tale fatto sono stati esentati dall'obbligo di munirsi di licenze di commercio — devono svolgere l'attività commerciale di che trattasi in spacci da loro stessi orga-

nizzati e gestiti, e in locali mai aperti al pubblico, affinché sia evitata ogni possibilità di vendite indiscriminate.

Al tempo stesso, gli organi periferici sono stati invitati ad intensificare i controlli sui predetti organismi al fine di evitare ogni abuso.

L'esercizio delle attività alberghiere è attentamente seguito dai competenti organi di polizia e dall'ente provinciale per il turismo.

2. - Allo stato attuale della legislazione, non sussiste la possibilità di adottare nella concessione di nuove licenze per negozi e per pubblici esercizi precisi criteri restrittivi, in quanto manca ogni riferimento di carattere legislativo o regolamentare a criteri limitativi, indicativi in modo tassativo, eccettuato il caso dei pubblici esercizi, di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, cioè dei pubblici esercizi che effettuano la vendita di bevande alcoliche o superalcoliche.

D'altra parte, alla luce dei principi ispiratori del presente ordinamento costituzionale e, in particolare, dell'articolo 41 della Costituzione, la vigente disciplina sull'esercizio delle attività di vendita deve essere interpretata nel senso che la concessione di nuove licenze di commercio rappresenta la regola, mentre il diniego costituisce l'eccezione e deve essere motivato da precise ragioni di carattere pubblico ostative al rilascio delle licenze stesse, non già dal solo eventuale danno dei commercianti concorrenti.

Da parte del Ministero delle finanze, premesso che non si ravvisa la possibilità di riconoscere agli esercizi di che trattasi della provincia di Belluno particolari agevolazioni in materia impositiva indiretta erariale o nel settore dei tributi locali, per la ben nota situazione deficitaria di bilancio, e per non costituire precedenti che potrebbero essere invocati su più vasta scala da operatori economici di altre province, si fa presente che, per quanto attiene al settore impositivo diretto, non si rendono necessari, ai fini delle imposte di ricchezza mobile e complementare dovute dai soggetti esercenti attività industriali e commerciali, particolari provvedimenti, atteso che, con il sistema di tassazione a consuntivo introdotto dal testo unico delle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, anche nei confronti delle persone fisiche, i contribuenti possono, in sede di dichiarazione annuale, mettere in evidenza i redditi effettivamente conseguiti, con ciò adeguandosi le tassazioni alla capacità contributiva più o meno ridotta di ciascuna azienda.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

Inoltre, è da tener presente che con decreto legge 14 dicembre 1965, n. 1333, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 dicembre 1965, n. 312, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1968 l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali per le imprese situate nelle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, esenzione che l'articolo 8 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dall'articolo 26 della legge 31 maggio 1964, n. 357, aveva fissato al 31 dicembre 1965.

Si fa presente, infine, che con l'articolo 4 di detto decreto n. 1333 è stato altresì prorogato al 31 dicembre 1969, com'è noto, il termine del 30 giugno 1967 previsto dall'articolo 28 della citata legge del 1964, n. 357, per l'installazione di nuove imprese nei territori dei comuni di cui all'articolo 3 della legge n. 357 stessa, ai fini della concessione della esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito.

Il Sottosegretario di Stato per l'Industria e il commercio: SCARLATO.

ALESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda restringere l'interpretazione data all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1965 secondo la quale sarebbero vincolati alla compilazione di un registro di carico e di scarico anche i grossisti che trattano vini confezionati in bottiglie sigillate.

Sembra infatti che, nell'intenzione del legislatore, tale articolo debba riferirsi soltanto ai commercianti che trattano vini sfusi e si desidera pertanto segnalare al ministro il disagio e l'onere che deriva alle aziende grossiste da un provvedimento applicato così estensivamente e impropriamente. (14536)

RISPOSTA. — Le nuove disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, oltre che assicurare la regolare percezione dell'I.G.E., hanno il precipuo scopo di garantire la genuinità dei prodotti vinosi e di controllare rigidamente i movimenti dei prodotti stessi.

Devesi di conseguenza dichiarare che il nuovo registro di carico e scarico di cui all'articolo 35 del citato decreto presidenziale n. 162, così come chiarito anche dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la circolare del 18 novembre 1965, n. 912, deve essere tenuto da tutte le aziende che svolgono un'attività vinicola all'ingrosso (commercianti, industriali, cantine sociali, enopoli, ecc.) sia di vini sfusi sia in recipienti, ivi comprese le bottiglie.

È bene precisare che tale obbligo sussisteva anche anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, come risulta chiaramente dal testo dell'articolo 5 del decreto ministeriale 23 settembre 1965, con il quale, fra l'altro, si chiarisce che per i prodotti indicati nell'articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 il nuovo registro di carico e scarico sostituisce quello previsto per i commercianti all'ingrosso dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315.

Il Ministro: TREMELLONI.

ALMIRANTE. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza dello scandaloso comportamento del sindaco e della giunta comunale del comune di Bisignano (Cosenza), in occasione della recente riconnrenza del 4 novembre 1965.

Il sindaco e la giunta hanno rifiutato di partecipare alla cerimonia celebrativa indetta dalla locale rappresentanza delle associazioni combattentistiche; hanno rifiutato di far deporre una corona d'alloro dinanzi al monumento ai caduti; hanno destinato a carta da imballaggio, sconciamente, i manifesti che per il 4 novembre erano stati inviati a cura del Ministero della difesa, curando, invece, proprio in quel giorno, l'affissione di manifesti per il tesseramento al partito comunista.

L'interrogante chiede di sapere che cosa ritenga di fare l'autorità tutoria, a seguito di simile incredibile vicenda. (13926)

RISPOSTA. — Nel comune di Bisignano, le manifestazioni celebrative del 4 novembre sono state sempre promosse, negli anni scorsi, dall'amministrazione comunale.

Alla celebrazione di quest'anno, della quale si è reso promotore un esponente del Movimento sociale italiano, la giunta municipale non ha inteso partecipare, sia per il carattere politico attribuito all'apposita cerimonia, sia perché, nell'elenco delle persone invitate, il sindaco era stato messo all'ultimo posto.

Al riguardo è da considerare che la partecipazione o meno del sindaco o dell'amministrazione comunale a cerimonie o funzioni promosse da iniziative locali discende da un apprezzamento discrezionale e autonomo dell'ente; ogni determinazione in proposito non può formare oggetto di sindacato amministrativo, restando agli amministrati e solo ad essi di valutarla nella sede appropriata.

Non sta al Ministero dell'interno imporre una siffatta partecipazione.

Quanto alla mancata affissione dei manifesti celebrativi dell'anniversario della Vittoria, editi dal Ministero della difesa, è risultato che i manifesti stessi non erano materialmente pervenuti al comune.

È vero che il giorno 3 novembre, a cura della sezione del P.C.I. di Bisignano, sono stati affissi i manifesti dello stesso partito per l'incremento del tesseramento e che dell'affissione è stato incaricato tale Camora Pasquale, netturbino salariato del comune di Bisignano, ma il Camora ha provveduto a tale incombenza fuori dell'orario di servizio e delle sue mansioni di dipendente comunale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
AMADEI.

ALPINO E DEMARCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ravvisi l'opportunità di accordare un ulteriore contributo finanziario nelle spese sostenute dal comune di Pecetto (Torino) per il restauro dell'importante e caratteristica torre medioevale. Per tali lavori il Ministero, con decreto in data 13 maggio 1965, n. 9228, aveva concesso un contributo finanziario di lire 1.800 mila, a condizione che fossero eseguiti tutti i lavori elencati nella perizia del genio civile di Torino e che detti lavori fossero ultimati e collaudati entro il decorso mese di settembre. Poiché la perizia in questione è ammontata a lire cinque milioni e il comune ha potuto stanziare allo scopo solo l'importo di lire 400 mila, date le precarie condizioni di bilancio, si rende indispensabile un ulteriore intervento del Ministero.

Si fa presente che restano da pagare, sui lavori eseguiti, circa lire 2.550.000, in quanto al resto si è potuto provvedere sia col contributo del comune e sia con offerte di privati cittadini. (14557)

RISPOSTA. — Il Ministero ha già liquidato il contributo di lire 1.800.000 in base alla documentazione consuntiva relativa ai lavori di restauro della torre medioevale di Pecetto, inviata dagli interessati tramite la soprintendenza competente.

Questa amministrazione si trova ora, per disposizione di legge, nell'impossibilità di erogare un ulteriore contributo sulla base della stessa documentazione consuntiva.

Il Ministro: GUI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando sarà ultimata la costruzione della strada Cicerale-Trentinara lunga chilometri 11,500 in pro-

vincia di Salerno, strada che per i mancati lavori di completamento (bitumatura, cunette, ecc.), da alcuni anni si è andata sempre più dissestando fino a divenire del tutto intransitabile per gli automezzi. (12130)

RISPOSTA. — L'amministrazione provinciale di Salerno, interessata all'esecuzione delle opere di completamento della strada Cicerale-Trentinara (ammesse ai benefici della legge 15 febbraio 1953, n. 184), procederà quanto prima ad indire la gara per l'appalto dei lavori, avendo di recente la Cassa depositi e prestiti portato a conoscenza della cennata amministrazione di aver già deliberato la concessione del mutuo, a suo tempo richiesto, per il finanziamento dei lavori.

Il Ministro: MANCINI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti nella materia che il dottor Donato Capuano farmacista titolare di farmacia non rurale abbia avuto l'incarico dell'insegnamento della matematica nella scuola media statale di Roccadaspide (Salerno). (13275)

RISPOSTA. — Premesso che la laurea in farmacia è titolo che ammette all'insegnamento della matematica ed osservazioni scientifiche nella scuola media, s'informa che il dottor Donato Capuano presentò domanda al provveditorato agli studi di Salerno per essere incluso nelle graduatorie provinciali degli aspiranti all'incarico d'insegnamento della matematica ed osservazioni scientifiche nella scuola media.

Maturato il diritto alla nomina nella scuola media di Roccadaspide, il dottor Capuano fu invitato dal provveditorato agli studi di Salerno ad optare per l'ufficio di insegnante o per l'attività esercitata quale titolare di farmacia, a norma delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale per gli incarichi e supplenze nelle scuole secondarie.

Il dottor Capuano optò per l'insegnamento con dichiarazione trasmessa al medico provinciale per i provvedimenti di competenza.

Il medico provinciale comunicò, quindi, che la dichiarazione prodotta dall'interessato era sufficiente a concretare l'ipotesi di decadenza dall'attività di farmacia prevista dall'articolo 113 lettera C del regio decreto 27 luglio 1943, n. 1265, e che il relativo decreto sarebbe stato emesso non appena sulla rinuncia si fosse pronunciato il consiglio provinciale di sanità.

Pertanto, nei confronti dell'autorità scolastica la posizione del dottor Capuano è stata giuridicamente regolarizzata.

Il Ministro: GUI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come mai l'« Anas » abbia autorizzato l'A.T.I. a ricostruire l'ala limitrofa alla statale n. 18 del suo stabilimento (Alfani) in Pontecagnano (Salerno) senza che fosse osservata la distanza prescritta dalla statale stessa, e ciò nel mentre tale distanza è rigorosamente fatta osservare a tutti gli altri proprietari frontisti. (13846)

RISPOSTA. — La ricostruzione di un'ala del fabbricato di proprietà del tabacchificio A.T.I. in Pontecagnano, avvenuta circa due anni fa nello stesso sito, nella traversa interna di quel comune, formalmente delimitata fra le progressiva chilometrica 63+630 e 64+810, non contrasta con le disposizioni in vigore.

Infatti l'articolo 1, punto 11, del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 — che detta norme per la tutela delle strade — prescrive la distanza di tre metri dal confine della strada, solo per le costruzioni « fuori degli abitati ».

Il Ministro: MANCINI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali interventi si intendano disporre perché sia realizzato il prosciugamento della piana di Maurno, in agro del comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno), attualmente soggetta durante la stagione delle piogge a continui ed estesi allagamenti in quanto priva di canali che consentano un adeguato smaltimento delle acque; e perché sia realizzata, utilizzando le sorgenti Fisciole, la costruzione di un acquedotto rurale per l'irrigazione della stessa piana di Maurno nonché delle contrade Valle, Ceraso, Tempa Carrozza, Tardiano, Valle Portone, Stritto e Cessuta. (13848)

RISPOSTA. — Il problema del prosciugamento della piana di Maurno, è stato da tempo esaminato dagli uffici periferici di questo Ministero e di quello dei lavori pubblici.

L'ufficio del genio civile di Salerno ha redatto, a tale scopo, un progetto di massima, dell'importo di circa 250 milioni di lire, comprendente i lavori di prosciugamento mediante una canalizzazione, in gran parte a cielo aperto e per un breve tratto in galleria, la riattazione di una stradina di bonifica e la pulizia degli inghiottitoi dei laghi di Maurno e Cessuto.

L'esecuzione di questi ultimi lavori, dell'importo di circa 5 milioni di lire, previsti in un'apposita perizia di stralcio, avrebbe procurato un sensibile sollievo alla zona, senza tuttavia risolvere il problema dello smaltimento delle acque.

L'ispettorato compartimentale agrario per la Campania, al quale il progetto di massima è stato trasmesso per il parere di competenza, ha ravvisato l'opportunità di perfezionare gli accertamenti, già esperiti in momenti diversi attraverso visite collegiali sopralluogo insieme con tecnici del genio civile, allo scopo di avere un quadro completo della situazione, sia in dipendenza dell'andamento stagionale, sia in riferimento alla possibilità di utilizzazione dei terreni per l'esercizio della attività agricola.

Tali accertamenti hanno consentito di stabilire quanto segue:

a) lago e piano di Maurno: si è constatato, dopo una stagione invernale con normali precipitazioni, che le zone sommerse dalle acque e quelle circostanti sortumose non eccedono complessivamente i 100 ettari di terreno, posti a quote variabili tra gli 800 e gli 850 metri di altitudine e ad agricoltura di tipo semi-estensivo.

Lo stesso ispettorato ritiene non economico affrontare un programma di opere per il prosciugamento dei terreni in questione con una spesa di oltre 200 milioni di lire, che potrebbe essere giustificata se riferita ad una estensione di almeno 800 ettari. Dato, però, che la superficie dei terreni interessati è di circa 100 ettari e che il preventivo di spesa è destinato ad inevitabili aumenti in sede esecutiva, anche per i costi della manodopera e dei materiali, si possono comprendere le perplessità del predetto ufficio di fronte ad oneri che, per la sola sistemazione idraulica, raggiungono una entità tale da superare di gran lunga il valore fondiario dei terreni da bonificare in una zona, per altro, ad agricoltura condizionata da fattori ambientali;

b) lago di Spigna: l'ispettorato compartimentale agrario concorda con l'ufficio del genio civile di Salerno sulla opportunità di non intervenire con lavori di sistemazione idraulica, per l'eccessivo costo delle opere.

In conclusione, gli uffici periferici hanno espresso parere che non sia economica l'esecuzione di opere dirette al prosciugamento dei citati laghi.

Questo Ministero, tuttavia, ha interessato il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania perché si dia corso al progetto relativo ai lavori di pulizia degli inghiottitoi del-

la zona di Maurno, tuttora inattivi perché ostruiti.

Quanto poi alla costruzione di un acquedotto rurale nella zona di che trattasi, si fa presente che il comune di Montesano approntò, nel 1954, un progetto di captazione delle sorgenti della contrada Fiscolo, in comune di Miluterno, e della relativa rete di adduzione, per uso potabile e irriguo, alle frazioni rurali di Spigno, Mazziotti, Tardiano, Vulcano, lago di Cessuta, contrada Cessuta, Strutto e piano Magorno, nonché al centro abitato di Montesano per l'integrazione del suo fabbisogno idrico.

Per la realizzazione di tali opere venne avanzata domanda di contributo, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, alla Cassa per il mezzogiorno per il tramite dell'ispettorato regionale delle foreste di Napoli.

A seguito dell'istruttoria disposta dalla Cassa emersero alcune deficienze di carattere tecnico, per cui il progetto venne restituito, con lettera del 26 marzo 1960, al comune di Montesano perché provvedesse alla rielaborazione del progetto stesso.

Non risulta, però, che il comune interessato abbia sinora provveduto agli adempimenti chiesti dalla Cassa.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — In merito alla drammatica situazione in cui versano gli ospedali riuniti di Salerno i quali non riescono ad esigere crediti per l'importo di oltre un miliardo di lire verso i comuni e gli altri enti mutualistici ed assicurativi e di conseguenza si trovano nella impossibilità di provvedere al pagamento degli stipendi al personale e, soprattutto, sotto la minaccia della sospensione delle forniture.

L'interrogante esprime la sua vivissima preoccupazione che un tale stato di cose possa pregiudicare il normale funzionamento del servizio ospedaliero con grave danno per gli infermi degenti. (14475)

RISPOSTA. — Effettivamente l'amministrazione degli ospedali riuniti di Salerno incontra delle difficoltà finanziarie a causa della mancata riscossione delle rette di degenza arretrate.

È stato provveduto ad interessare le direzioni provinciali degli enti mutualistici affinché, in considerazione delle effettive esigenze del predetto ospedale, disponessero almeno l'erogazione di un acconto, nella misura più larga possibile, sul credito maturato.

L'« Inam », l'« Inail », l'« Enpas », l'« Inadel », la Cassa mutua dei coltivatori diretti, la Cassa mutua degli artigiani, la Cassa mutua dei commercianti e la SO.ME.TRA., hanno già provveduto al parziale pagamento di quanto dovuto; è stato anche interessato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla loro situazione debitoria nei confronti dei summenzionati ospedali riuniti di Salerno.

Per quanto riguarda poi il mancato pagamento delle rette ospedaliere facenti carico ai comuni, i quali, come è noto, si avvalgono per tale pagamento delle anticipazioni dello Stato ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 70, si fa presente che esso è da attribuirsi alla carenza dei fondi assegnati alla provincia di Salerno, tuttavia sono stati invitati quei comuni che possono pagare direttamente le rette, a corrispondere al nosocomio in questione le rette afferenti al primo semestre 1965.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

ARMATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti siano allo studio per risanare, con l'urgenza che la situazione richiede, il dissestamento della città di Teano (Caserta) che subisce ancora le conseguenze del terremoto dell'agosto 1962 in misura irreparabile. Recentemente, infatti, a seguito del crollo di alcuni fabbricati, il comune ha dovuto emettere 91 ordinanze di evacuazione, per cui molti nuclei familiari sono rimasti senza tetto e il genio civile di Caserta ha suggerito l'abbandono di altri fabbricati pericolanti, per cui l'amministrazione cittadina non è in condizione di provvedere con misure adeguate ed invoca immediati interventi per il risanamento dell'edilizia popolare mediante l'erogazione straordinaria dei necessari contributi. (9959)

RISPOSTA. — Nel comune di Teano sono stati realizzati sei alloggi ai sensi della legge 26 ottobre 1960, n. 1327, e sono in corso di avanzata esecuzione i lavori di costruzione di quarantacinque alloggi, dei quali 33 in base alla legge 26 novembre 1955, n. 1148, e 12 in virtù della legge 21 ottobre 1962, n. 195.

Inoltre sono stati appaltati, a cura dell'ufficio del genio civile di Caserta, i lavori di costruzione di 18 alloggi, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Si aggiunge che, in sede di applicazione della legge 29 marzo 1965, n. 218 — che, in considerazione delle attuali difficoltà derivanti

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

dagli intervenuti aumenti dei costi nel settore edilizio, prevede precipuamente l'integrazione dei programmi costruttivi a suo tempo disposti — tra cui (articolo 1) quelli finanziati in base alla citata legge n. 640 nonché interventi a carattere straordinario in dipendenza di eventi calamitosi (articolo 3) — è stata riservata per il comune di Teano la somma di lire 150 milioni.

Nel comune di Teano dovranno essere realizzati ulteriori 23 alloggi, di cui quattordici in attuazione del primo piano triennale di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e nove ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Detto comune è stato ammesso ai benefici della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 e, pertanto, i privati proprietari di fabbricati urbani e rurali, rimasti distrutti o danneggiati, possono ottenere il contributo statale per la ricostruzione o la riparazione degli immobili stessi.

La misura massima di detto contributo è stata notevolmente aumentata con le successive leggi 4 novembre 1963, n. 1465, e 3 dicembre 1964, n. 1259, allo scopo precipuo di venire maggiormente incontro agli aventi titolo e di accelerare, conseguentemente, il ripristino del patrimonio edilizio colpito dal sisma.

Tuttavia, nonostante le provvidenze di eccezionale portata previste dalle suindicate leggi, le domande di contributo presentate dai danneggiati del comune di Teano all'ufficio del genio civile di Caserta sono, nel rilevante numero di 1.241, prive della prescritta documentazione, per cui è stato sinora possibile concedere, da parte del provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, soltanto 158 contributi per un importo complessivo di lire 464.200.000 e sono in corso di istruttoria altre 223 domande documentate.

Sembra superfluo a questo punto rilevare che, ove gli interessati avessero già prodotto gli indispensabili atti a corredo delle proprie istanze, il numero dei contributi concessi sarebbe stato di gran lunga superiore e si sarebbe potuto così ovviare, almeno in parte, alla precaria situazione segnalata dall'interrogante.

Quanto al ripristino degli edifici di pertinenza del comune, parimenti colpiti dal sisma dell'agosto 1962, la cui spesa è ora a totale carico dello Stato a norma della menzionata legge n. 1259 (mentre in precedenza era ammessa al contributo statale dell'80 per cento), s'informa che sono state presentate dal

comune di Teano le perizie relative alle seguenti opere:

riparazione della casa comunale	L. 40.944.000
riparazione pretura e consultorio materno infanzia »	28.884.000
riparazione cimitero frazione Versano	» 6.745.200
riparazione cimitero frazione Tuoro	» 2.289.775
riparazione ospedale civile	» 61.784.000
riparazione mattatoio	» 53.392.000

Dette perizie sono in corso d'istruttoria presso il provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

Circa l'attuazione del piano di zona, approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche di Napoli in data 26 maggio 1965, giova ricordare che l'articolo 12 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259, prevede la espropriazione — a totale carico dello Stato — delle aree edificabili e di quelle destinate alla viabilità pubblica, nonché la successiva cessione gratuita ai comuni terremotati. A tal fine questo Ministero ha impartito apposite disposizioni ai provveditorati alle opere pubbliche, intese ad acquisire al più presto i dati necessari per far fronte alle più immediate esigenze della ricostruzione nell'ambito dei piani in parola.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

BARBI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere con quali provvedimenti immediati intendano venire incontro alle esigenze di abitazioni della città di Teano (Caserta), determinate da un eccezionale indice di sovraffollamento della popolazione ed aggravate dal movimento sismico del 21 agosto 1962, che fece sgomberare 53 nuclei familiari pari a 204 persone.

Negli anni successivi, in seguito al crollo di altri edifici, l'amministrazione comunale a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ha dovuto provvedere allo sgombero di altri 110 nuclei familiari, pari a 300 persone, oltre agli edifici destinati a sedi di pretura, di scuole elementari, di scuola media e di istituto tecnico.

In merito il comune di Teano per il tramite della prefettura di Caserta, ha chiesto in data 3 febbraio 1964, l'assegnazione di contributi in virtù della legge 4 novembre 1963,

n. 1460, e già in precedenza in data 27 giugno 1962 aveva chiesto i benefici della legge 21 aprile 1962, n. 195.

Si fa presente che il comune di Teano dispone di aree sufficienti per la edilizia economica e popolare avendo quell'amministrazione adottato il piano di zona in virtù della legge 21 aprile 1962, n. 167, approvato dal provveditorato alle opere pubbliche di Napoli con decreto del 26 maggio 1964, n. 31675.

(10405)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 9959, del deputato Armato, pubblicata a pag. 6610).

BARTOLE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quanto potrà ancora tardare la pubblicazione — già ripetutamente data per imminente — del regolamento di attuazione della legge 30 aprile 1962, n. 283, « Disciplina igienica della produzione e della vendita degli alimenti e delle bevande », tuttora per carenza di norme regolamentari di incerta o contraddittoria applicazione. Non trascura, nella circostanza, di mettere in risalto che frequenti impugnative di fronte al magistrato sono addirittura riuscite a rendere detta legge inoperante, come di recente accaduto per parecchi casi di inosservanza delle prescrizioni relative all'impiego dei coloranti, dato che il decreto 19 gennaio 1963 riportante l'elenco ufficiale dei coloranti ammessi viene sovente ritenuto illegittimo per difetto di forma, essendo pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dopo trascorso il periodo massimo di sei mesi dalla promulgazione della citata legge 30 aprile 1962, n. 283 (articolo 10 della legge medesima). (13344)

RISPOSTA. — La legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441 concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande comprende un notevole numero di norme sulle quali non esistono dubbi interpretativi circa la loro applicabilità e le modalità di applicazione e che non sono perciò condizionate alla emanazione del regolamento.

Tali norme, fra cui quella dell'articolo 16, che precisa i compiti dell'autorità sanitaria quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, hanno formato oggetto di una apposita illustrazione diramata dal Ministero della sanità con la circolare in data 9 agosto 1962, n. 95 diretta a tutte le autorità periferiche provinciali e regionali.

Già da tempo, perciò, le norme attinenti alla vigilanza e al sequestro delle sostanze alimentari e delle bevande, non rispondenti ai requisiti prescritti, hanno effettiva applicazione in tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda l'emanazione del regolamento per la esecuzione della citata legge, si precisa che stante la complessità della materia da regolamentare, dei numerosi problemi che vi sono connessi, dei differenti avvisi e punti di vista dei Ministeri interessati, il regolamento non è stato emanato e che non è ancora possibile stabilire la data presumibile del suo perfezionamento, pur potendosi assicurare che i lavori della Commissione incaricata della stesura di esso procedono regolarmente.

Non appena la predetta Commissione avrà predisposto il testo del regolamento in parola, immediatamente sarà dato seguito all'iter per la sua approvazione.

Il Ministro: MARIOTTI.

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, ai fini didattici, ritenga opportuno di confermare, oltre il termine previsto, nell'assegnazione di sede per l'allattamento, le maestre i cui figli compiano l'anno di età a partire dall'inizio del terzo trimestre. (14205)

RISPOSTA. — L'amministrazione ha fissato la durata dell'assegnazione provvisoria concessa alle maestre per esigenze di allattamento in armonia con le vigenti norme sulla tutela fisica delle lavoratrici madri (legge 26 agosto 1950, n. 860).

Come è noto, infatti, i benefici spettanti ai sensi di legge alle lavoratrici madri e, in particolare, la concessione del periodo di riposo giornaliero occorrente per l'allattamento hanno come termine ultimo il compimento di un anno di età del figlio.

Per altro, l'amministrazione ha avuto cura di evitare che la cessazione dell'assegnazione provvisoria per allattamento nel corso dell'anno scolastico possa produrre inconvenienti d'ordine didattico. La circolare ministeriale che disciplina la materia ha previsto, infatti, che le insegnanti nutrici siano utilizzate esclusivamente in servizi di supplenza.

Il Ministro: GUI.

BASILE GIUSEPPE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che con la legge 26 giugno 1965, n. 808, fu concesso il trattenimento in servizio, fino al compimento del limite di età per il collocamento

in congedo assoluto, degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati perché residenti in territori considerati inaccessibili — il parere del ministro circa l'opportunità di analogo provvedimento a favore di un gruppo di 34 ufficiali inferiori di complemento dell'aeronautica militare, tutti combattenti e reduci, in gran parte piloti, richiamati in servizio negli anni 1954-57 per esigenze della difesa aerea e del traffico aereo ai sensi dell'articolo 59, lettera b) della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali delle forze armate. (14664)

RISPOSTA. — Il problema posto dall'interrogante è in corso di esame, anche in relazione alle proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate in argomento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BASSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere se, in relazione alla recente autorizzazione di spesa di 75 miliardi per l'esecuzione di opere portuali ed all'ordine del giorno a firma dell'interrogante, accolto in quella sede dal Governo, intendano inserire, nel programma delle opere da eseguirsi, la urgente escavazione straordinaria del porto di Marsala (Trapani), specie nella zona prospiciente la banchina Colombo, e la sistemazione anche di un breve tratto di tale banchina sui nuovi fondali, per creare un approdo sicuro ed un ricovero ai numerosi motopescherecci, che in atto intralciano le già insufficienti zone mercantili. I tecnici asseriscono che basterebbe una spesa di 100 milioni per rendere funzionale tale zona del porto di Marsala, che poi sarebbe quella più riparata dai venti di traversia. (13616)

BASSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere se, in relazione alla recente autorizzazione di spesa di 75 miliardi per la esecuzione di opere portuali ed all'ordine del giorno a firma dell'interrogante, accolto in quella sede dal Governo, intendano inserire, nel programma delle opere da eseguirsi, un primo lotto di lavori per la sistemazione del porto di Pantelleria (Trapani) in considerazione della vitale funzione che esso rappresenta in quella lontana isola e della modesta spesa con cui si potrebbe iniziare almeno a sgombrarlo dai residui dell'antico porto cartaginese, che ne intralciano e limitano l'agibilità. (13617)

BASSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere se, in relazione alla recente autorizzazione di spesa di 75 miliardi per la esecuzione di opere portuali ed all'ordine del giorno a firma dell'interrogante, accolto in quella sede dal Governo, intendano inserire, nel programma delle opere da eseguire, la urgente esecuzione di un primo tratto funzionale di almeno cento metri, per la spesa presunta di 200 milioni, della progettata banchina « sanità » nel porto di Trapani. (13618)

BASSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere se, in relazione alla recente autorizzazione di spesa di 75 miliardi per la esecuzione di opere portuali ed all'ordine del giorno a firma dell'interrogante, accolto in quella sede dal Governo, intendano inserire nel programma delle opere da eseguirsi, la urgente esecuzione del completamento dell'antemurale di protezione del porto-canale di Mazara del Vallo (Trapani), per una spesa presunta di circa 200 milioni.

Trattasi di opera di per sé completa e funzionale, a difesa del primo porto peschereccio d'Italia, che attende il suo completamento ormai da moltissimi anni. (13619)

BASSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere se, in relazione alla recente autorizzazione di spesa di 75 miliardi per la esecuzione di opere portuali ed all'ordine del giorno a firma dell'interrogante, accolto in quella sede dal Governo, intendano inserire, nel programma delle spese da eseguirsi, uno stralcio funzionale del piano regolatore del porto di Favignana (Trapani), la cui esecuzione condiziona ogni possibilità di sviluppo e di vita in quella isola. (13620)

RISPOSTA. — Nella ripartizione dello stanziamento di lire 75 miliardi, stralcio del programma quinquennale di attuazione del « piano azzurro », si sono dovuti seguire criteri di maggiore concentrazione per determinati porti (quali quelli di preminente interesse nazionale), al fine di assicurare la maggiore produttività ai singoli interventi ed evitare la polverizzazione degli investimenti così come del resto raccomandato dal Governo e dal Parlamento.

Correlativamente una aliquota dello stanziamento è stata riservata ad alcuni porti di carattere complementare che, pur non rive-

stendo rilevanza economica, risultano di grande interesse sia ai fini di assicurare, sia ai fini di facilitare speciali traffici di particolare importanza per la vita e lo sviluppo di aree ancora depresse.

Sotto tale profilo e in particolare sotto quello dell'attività peschereccia, nello stanziamento dei 75 miliardi è stato incluso il porto di Mazara del Vallo, per un importo di lavoro di lire 400 milioni.

Per gli altri porti segnalati dall'interrogante, e cioè per Marsala, Pantelleria, Trapani e Favignana, si assicura che sarà provveduto appena possibile, in relazione alle nuove assegnazioni di fondi che saranno necessarie per l'attuazione di tutto il piano azzurro.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

BERLINGUER MARIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se stiano predisponendo le deduzioni contro i motivi della Corte dei conti sul provvedimento che contestava la legittimità della deliberazione dell'« Enel », relativa a tutto il personale della Carbosarda; e se il Governo intenda col massimo impegno e con la giusta rapidità operare a favore di una esigenza fondamentale della rinascita sarda, già universalmente riconosciuta valida. (13022)

RISPOSTA. — Il problema del trasferimento all'« Enel » del personale della Società carbonifera sarda, in ottemperanza agli impegni assunti, è stato risolto con l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge recante l'interpretazione autentica dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: OLIVA.

BERLINGUER MARIO. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere se abbiano notizie che, malgrado le direttive sempre più democratiche nell'attuale condotta del Governo, si pratichino ancora sistemi di restrizioni, di divieti e talora, perfino di punizioni verso dipendenti nei vari corpi armati, secondo discriminazioni politiche, come, ad esempio, per la lettura o abbonamenti di giornali e riviste, conversazioni fra amici, ecc., senza neppure considerare che anche i militari hanno diritto e dovere di orientarsi liberamente nella scelta dei partiti, in quanto partecipano alle elezioni e possono

esprimere le loro opinioni come tutti gli altri cittadini. (14548)

RISPOSTA. — Salvo i limiti posti dal regolamento di disciplina che per i militari alle armi fa divieto di svolgere attività e propaganda a favore o contro partiti politici e candidati alle elezioni e prescrive un atteggiamento nelle manifestazioni politiche consono al carattere di apoliticità delle forze armate, i militari alle armi hanno piena libertà di accedere alle fonti di informazione e di discutere idee ed opinioni politiche né risulta che di fatto siano praticate restrizioni al loro libero orientamento in materia.

Si può anzi aggiungere che è cura costante di elevare, con ogni opportuna iniziativa, il livello culturale e la formazione civica dei militari delle forze armate.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

BERRETTA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere come intenda dar seguito alle assicurazioni, a suo tempo espresse alla regione sarda, ai parlamentari, ai rappresentanti del comune di Carbonia (Cagliari) ed ai sindacati in merito al passaggio di tutto il personale ex Carbosarda all'« Enel », la cui deliberazione è stata contestata dalla Corte dei conti con provvedimento del maggio 1965.

In particolare chiede, per tranquillizzare la popolazione e ridonare serenità nel lavoro a tutte le maestranze, agitate, dalla delusione delle aspettative che le autorità responsabili e lo stesso raggiunto accordo avevano in esse suscitato, di conoscere i tempi e la natura dei provvedimenti governativi intesi a rimuovere le cause della mancata regolarizzazione del problema. (13119)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13022, del deputato Berlinguer Mario, pubblicata a pag. 6614).

BERTÈ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intenda proporre provvedimenti al fine di ampliare l'accesso alle università per le allieve del corso quinquennale di lingue e letterature straniere presso la civica scuola A. Manzoni di Milano.

L'interrogante — tenuto presente che i programmi del corso, determinati dal Ministero nel 1935, hanno subito revisioni e aggiornamenti che li hanno resi sempre più simili ai programmi dei licei — ritiene non sia giusto

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

che le allieve della civica scuola A. Manzoni di Milano, ottenuta la maturità linguistica, possano accedere soltanto ai corsi superiori universitari di lingue e letterature straniere.

L'interrogante rileva che alle allieve di detta scuola non è consentito l'accesso al magistero di lettere e filosofia al quale possono accedere le diplomate dell'istituto magistrale; inoltre le università sono state aperte opportunamente agli studenti provenienti dagli istituti tecnici. (6901)

RISPOSTA. — Il problema dell'ammissione dei licenziati dalla scuola civica A. Manzoni di Milano ad altri corsi di laurea, oltre al corso di lingue e letterature straniere delle facoltà di economia e commercio delle università di Bari, Chieti, Pisa e Padova, dell'università commerciale Luigi Bocconi di Milano e dell'istituto universitario di economia e commercio di lingue e letterature straniere di Venezia, potrà essere esaminato, in sede di riforma degli studi universitari, dopo l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge recante modifiche all'ordinamento universitario.

Il Ministro: GUI.

BERTÈ, BIANCHI GERARDO E REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative si intendano prendere urgentemente al fine di rimediare allo stato di disagio nel quale si trovano gli insegnanti di stenodattilografia che, dopo quattro anni dall'istituzione del ruolo speciale transitorio, sono ancora in attesa di essere immessi in detto ruolo.

Gli interroganti fanno presente che — tra le materie le quali figuravano nei programmi delle sopresse scuole di avviamento professionale e non fanno parte dei programmi della nuova scuola media — la stenodattilografia permane tuttavia nell'istituto tecnico commerciale e in istituti professionali.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se sia vero che le cattedre di stenodattilografia attualmente scoperte siano in numero tale da poter consentire il collocamento nel ruolo di tutti coloro che ne hanno diritto. (12968)

RISPOSTA. — L'assunzione in ruolo della categoria di insegnanti cui si riferisce l'interrogante non poteva essere disposta sulla base delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064. Tale decreto, infatti, ha contemplato esclusivamen-

te il personale direttivo e docente già appartenente al ruolo della scuola media e della scuola di avviamento del preesistente ordinamento nonché i vincitori dei concorsi banditi anteriormente al 1° ottobre 1963.

Per altro, con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, le norme del richiamato decreto presidenziale n. 2063 sono state estese anche agli insegnanti di stenografia e dattilografia che, pur non appartenendo ai ruoli al 30 settembre 1963, avevano maturato il diritto al collocamento nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo 20 della legge 28 luglio 1921, n. 831.

Solo a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'8 novembre 1965, l'amministrazione ha avuto la possibilità di procedere alla nomina in ruolo degli insegnanti di che trattasi.

Il Ministro: GUI.

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire nei confronti dell'I.N.P.S. allo scopo di modificare la disposizione relativa alla trattenuta ai braccianti agricoli pensionati che continuano nell'attività lavorativa e ai quali detta trattenuta viene operata nell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la cessazione del lavoro; ciò in relazione al grave disagio per gli interessati che vengono a trovarsi nella condizione di dover rimborsare ingenti somme nel momento di maggior bisogno in quanto aventi come unico reddito la sola pensione I.N.P.S. nella quasi generalità di importo pari al trattamento minimo. (10898)

RISPOSTA. — Con effetto dal 1° gennaio 1965 sono state abrogate, con carattere di generalità, le disposizioni che stabilivano le trattenute sulle pensioni contributive e sui trattamenti minimi fruiti dai pensionati dell'I.N.P.S., i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi (articolo 37 della legge 21 luglio 1965, n. 903) e articolo unico della legge 27 ottobre 1965, n. 1199).

Le trattenute che tuttora vengono effettuate a carico dei pensionati occupati nell'agricoltura si riferiscono a periodi di lavoro prestati dai pensionati anteriormente al 1° gennaio 1965.

Infatti, a norma dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, esse vengono operate dall'I.N.P.S. in ragione

del numero delle giornate di lavoro prestato dai pensionati nel periodo anteriore al 1° gennaio 1965.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BIGNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda provvedere con urgenza ad effettuare le previste nomine in ruolo speciale transitorio delle insegnanti di economia domestica attualmente in servizio nelle scuole medie, le quali verrebbero ed essere gravemente danneggiate qualora ciò non avvenisse tempestivamente, in quanto, come è ovvio, i posti cui avrebbero dovuto essere destinate fin dal 1962 verrebbero ora quasi sicuramente occupati in sede di trasferimento dalle colleghe provenienti dagli avviamenti professionali.

L'interrogante rileva al riguardo:

1) che nel concorso di cui alla legge 27 luglio 1961 — tabella III Avv. — le insegnanti di economia domestica in servizio nelle scuole statali hanno avuto un punteggio con valutazione ridotta rispetto alle colleghe insegnanti nelle scuole di avviamento professionale, pur avendo il medesimo titolo di studio;

2) che dette insegnanti delle scuole di avviamento sono già state nominate in ruolo da oltre due anni in applicazione del predetto concorso;

3) che conseguentemente le insegnanti in servizio nelle scuole medie sono state incluse nella graduatoria ruoli speciali transitori (legge 28 luglio 1961, n. 831, articolo 20);

4) che i posti per quest'ultima categoria sono stati reperiti, in base al secondo comma dello stesso articolo 20, nel gennaio 1962;

5) che col 1° ottobre 1965 vengono a cessare le scuole di avviamento professionale in quanto incorporate nella scuola media unica e pertanto le relative insegnanti in ruolo passeranno nei ruoli della scuola media;

6) che sono di imminente pubblicazione i normali trasferimenti annuali degli insegnanti di ruolo ed ivi comprese le suddette insegnanti di economia domestica e le insegnanti tecnico-pratiche che potrebbero trasferirsi in scuole medie. (10802)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12968, del deputato Bertè, pubblicata a pag. 6615).

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda assumere per procurare il ripristino e la sistemazione della strada Pian di Macina-

Pieve del Pino-Rocca di Badolo (Bologna), strada che trovasi attualmente in pessime condizioni e addirittura interrotta da una grossa frana al bivio Pieve del Pino-Rocca di Badolo.

L'interrogante sottolinea l'importanza di detta strada sia per gli interessi agricoli della zona sia ai fini di una opportuna valorizzazione turistica della media collina bolognese. (12653)

RISPOSTA. — Effettivamente la strada Pian di Macina-Pieve del Pino-Rocca di Badolo, a causa delle avversità atmosferiche è stata interessata da un vasto movimento franoso. Infatti in località Callegarino del comune di Pianoro si è verificato il franamento a valle della sede stradale per una estesa di metri lineari 20 e, conseguentemente, la totale interruzione del transito.

A causa della mancanza di fondi non è stato possibile accogliere la richiesta avanzata dal competente provveditorato alle opere pubbliche per l'assegnazione della somma necessaria per l'esecuzione (a' termini del decreto legislativo 12 aprile 1949, n. 1010) dei lavori di ripristino; ma si assicura che non si mancherà appena possibile di esaminare con tutta benevolenza la possibilità di intervenire.

Il Ministro: MANCINI.

BISANTIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, nel decorso anno 1964, ovvero in precedenza, era stato predisposto un concorso a 472 posti di bidello negli istituti professionali di Stato, riservato agli interni che, da un certo periodo di tempo, prestavano ottimo servizio presso istituti anzidetti; per conoscere altresì i motivi per i quali tale concorso non fu bandito ed espletato; per sapere infine se e quando verrà bandito, e quanti saranno i posti messi a concorso, per poter dare una sistemazione a quei bidelli non di ruolo, che da anni svolgono il loro lavoro con puntualità e correttezza. (13274)

RISPOSTA. — Il concorso a 472 posti di bidello negli istituti tecnici e professionali, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1963, in applicazione dell'articolo 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, non fu a suo tempo espletato, perché, mentre erano ormai in corso le relative operazioni, le norme concernenti i requisiti di ammissione al concorso furono modificate con legge 22 maggio 1964, n. 379. Detta legge, in particolare, consentiva l'ammissione ai concorsi riservati, prescindendo

dal limite di età, a tutti i dipendenti di ruolo ordinario, di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo in servizio presso le scuole o gli istituti d'istruzione tecnica e professionale.

Si imponeva, dunque, una riapertura dei termini del concorso stesso, al fine di consentire la partecipazione al personale che ne aveva acquisito il diritto ai sensi della citata legge n. 379.

Nel frattempo, però, era in corso l'aggiornamento delle piante organiche del personale non insegnante degli istituti tecnici e professionali al 1° ottobre 1963; evidenti motivi di opportunità amministrativa consigliavano quindi di modificare il bando sulla base dei posti disponibili alla predetta data.

Per altro, il relativo decreto interministeriale di variazione delle piante organiche è stato registrato alla Corte dei conti solo il 24 ottobre 1965.

Sulla base della situazione così determinatasi, è stato già predisposto il nuovo bando, cui sarà dato corso con la massima urgenza.

Il Ministro: GIU.

BONEA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga di intervenire presso gli organi competenti della « Gescal » affinché questi adottino opportuni provvedimenti, idonei a comporre bonariamente le vertenze in atto in materia di preferenza nell'attribuzione di alloggi (numero di stanze in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare), considerato che la deliberazione del 12 dicembre 1957, n. 87, del comitato di attuazione gestione I.N.A.-Casa, in base alla quale la stessa gestione avrebbe operato al riguardo, è stata annullata dalla VI sezione del Consiglio di Stato, con decisione del 19 febbraio 1965, n. 105, pronunciandosi sul ricorso Delfini e Busico contro la ripetuta gestione, per violazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 1957, n. 1333.

Se ritenga, di conseguenza, di invitare la predetta gestione a disporre che gli alloggi rivendicati per tali motivi vengano assegnati ai legittimi aventi diritto, evitando la prosecuzione, indubbiamente oziosa, di giudizi che si rivelerebbero evidentemente controproducenti e per la pubblica amministrazione e per i lavoratori interessati, i quali sarebbero costretti a sopportare delle ingenti spese non compatibili con le proprie disponibilità.

(12308)

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso è già stato interessato per l'adozione dei provvedimenti di adeguamenti al giudicato del Consiglio di Stato emesso nei confronti dei lavoratori cui si riferisce l'interrogante

È stato poi interessato il comitato centrale della « Gescal » perché esamini la possibilità di modificare, in via generale, le norme della contestata delibera n. 87 dell'ex comitato di attuazione, in conformità a quanto deciso dal Consiglio di Stato.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BONEA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere per quali motivi la R.A.I.-TV, a conclusione dei lavori del seminario sulla unificazione europea organizzato in Roma tra l'11 e il 15 ottobre dal C.E.N.Y.C. e dal C.I.G.I., registrando sabato 16 ottobre 1965 una tavola rotonda messa in programma il mercoledì successivo, sui risultati del convegno, abbia escluso dalla stessa i rappresentanti giovanili liberali, mentre ha invitato rappresentanti di gruppi politici non intervenuti al seminario di studio.

L'interrogante chiede se quei motivi, quali che siano, possano considerarsi produttivi al consolidamento della idea unitaria d'Europa, che non potrà realizzarsi, evidentemente, col metodo della discriminazione. (13397)

RISPOSTA. — La trasmissione televisiva che forma oggetto dell'interrogazione, andata in onda con il titolo *I giovani e l'Europa*, non era dedicata ai risultati del seminario sull'unificazione europea, cui fa riferimento l'interrogante, ma da essa traeva semplicemente spunto per un dibattito a carattere generale: non sembra, pertanto, che possa avere rilievo il fatto che ad essa siano stati invitati rappresentanti di gruppi giovanili non intervenuti a quel seminario di studio.

I partecipanti alla trasmissione televisiva in parola non furono scelti, infatti, tra i rappresentanti dei partiti politici, bensì tra quelli delle principali organizzazioni giovanili europee operanti su scala nazionale, e precisamente:

a) Comitato giovanile della sinistra democratica europea (a cui aderiscono numerosi movimenti giovanili laici di centro-sinistra e che ha organizzato diversi convegni a carattere nazionale);

b) Centri universitari di iniziativa europea, C.U.D.I.E., collegati con il consiglio italiano del movimento europeo e organizzati in quasi tutti gli atenei d'Italia, cui aderì-

scono anche studenti universitari iscritti a partiti politici;

c) Centro di « Giovane Europa » cui aderiscono movimenti giovanili cattolici, oltre alla stessa Gioventù liberale italiana;

d) Gruppo studentesco europeo, organizzazione europeistica universitaria collegata all'Associazione dei comuni d'Europa;

e) Movimento giovanile dell'A.E.F. — *Action européenne fédéraliste* — che aderisce al Consiglio italiano del movimento europeo;

f) Gioventù federalista europea, che è il movimento giovanile del Movimento federalista europeo.

A questi sono stati aggiunti i rappresentanti dell'U.N.U.R.I. (Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana) e del C.I. G.I. (Comitato di intesa della gioventù italiana) che, pur non avendo carattere specificamente europeistico, sono i due massimi organismi rappresentativi giovanili italiani, cui aderiscono molti movimenti giovanili, compresa la Gioventù liberale italiana.

Il Ministro: Russo.

BOVA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se la Cassa per il mezzogiorno intenda realizzare, in sede di futuri programmi in intesa con gli organi di bonifica competenti, la strada Galatro-Mantegna (Reggio Calabria).

L'opera suddetta, più volte sollecitata dall'amministrazione comunale di Galatro, riveste carattere d'importanza economica per il territorio di detto comune in quanto collegherebbe il capoluogo alle borgate sparse.

L'utilità di detta arteria fu inoltre riconosciuta dalla stessa Cassa per il mezzogiorno che fin dal lontano 1950-51 diede, tramite la sezione staccata di Reggio Calabria, incarico a liberi professionisti per i rilievi di massima. (14754)

RISPOSTA. — Come è noto all'interrogante, questo comitato, nella riunione del 15 ottobre 1965, ha formulato alcune direttive per la predisposizione del primo piano pluriennale nel mezzogiorno, da sottoporre all'approvazione del C.I.R. ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717. Tali direttive costituiscono un complesso unitario di criteri e di priorità desunti dal programma economico nazionale e dalla stessa legge n. 717. Sulla base di esse è attualmente in corso di elaborazione il primo piano pluriennale, per cui è evidente come in questa fase preparatoria nessun affidamento possa essere dato in ordine alla esecuzione di singole opere.

Comunque, i criteri di selettività e di priorità che debbono presiedere agli interventi della Cassa per il mezzogiorno inducono ad escludere che nei programmi immediati di tale istituto possa essere compresa la costruzione dell'opera stradale cui si riferisce l'interrogante.

Infatti, l'articolo 7 della citata legge esclude che la Cassa possa intervenire per l'esecuzione di allacciamenti stradali di interesse puramente locale e riserva detto intervento alle opere di viabilità poste a servizio delle zone di sviluppo agricolo, industriale o turistico.

Si fa presente, per altro, che in favore del comune di Galatro la Cassa è già intervenuta con la costruzione della strada Galatro-Cantina Gordiano-strada provinciale Maropati-Giffone, recentemente ultimata con un impegno di spesa pari ad oltre 182 milioni.

Il Ministro: PASTORE.

BOVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando saranno assegnati ai provveditorati della Calabria i corsi popolari televisivi organizzati dagli enti a carico dello Stato.

I suddetti enti, che hanno già avuto assegnati i normali corsi popolari sono ancora in attesa del decreto ministeriale che stabilisce, come per gli anni precedenti, il numero dei corsi popolari televisivi ad essi destinati.

Viva è inoltre anche la legittima aspettativa dei docenti segnalati dagli enti ai provveditorati, che sono in attesa del conferimento del relativo incarico. (14856)

RISPOSTA. — Il numero dei corsi di scuola popolare da assegnare agli enti a carattere locale è stato comunicato ai competenti provveditori agli studi fin dal 14 settembre 1965.

Agli enti a carattere nazionale l'assegnazione dei corsi popolari è stata comunicata fin dal 30 ottobre 1965 e gli enti interessati hanno poi provveduto alla riparazione nelle varie province.

L'istituzione dei corsi è di competenza dei provveditori agli studi che, su proposta degli enti assegnatari e sentito il parere del comitato provinciale per l'educazione popolare, ne stabiliscono la sede ed il tipo (normale, speciale per famiglia, televisivo, ecc.).

Nelle province calabre, a tutt'oggi, risultano istituiti i seguenti corsi televisivi: nella provincia di Catanzaro: statali 15, organizzati da enti 2; nella provincia di Cosenza: statali 13, organizzati da enti 2; nella pro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

vincia di Reggio Calabria un solo corso organizzato da enti.

Nelle suddette province risultano accolte tutte le richieste di istituzione di corsi televisivi avanzate dagli enti che hanno ottenuto l'assegnazione dei corsi di scuola popolare.

Il limitato numero di richieste è da attribuirsi soprattutto ad indisponibilità di apparecchi televisivi

Il Ministero non potrebbe ora accogliere ulteriori richieste sia perché le disponibilità finanziarie sono esaurite sia perché i corsi sono da tempo iniziati.

Il Ministro: GUI.

BOZZI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se ritenga opportuno impartire disposizioni al competente ufficio affinché vengano emanate, con ogni sollecitudine, le norme di attuazione sulla disciplina degli interventi per lo sviluppo del mezzogiorno (legge 26 giugno 1965, n. 717), con particolare riferimento all'articolo 12 che prevede la possibilità della concessione dei contributi a fondo perduto sulla spesa per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti.

La mancanza di dette norme di attuazione reca grave nocimento alle aziende interessate in quanto sono state praticamente bloccate tutte le pratiche giacenti presso l'ufficio contributi industriali della Cassa per il mezzogiorno. La situazione si verifica non soltanto per le domande presentate dopo l'entrata in vigore della legge n. 717, ma anche e, soprattutto, per quelle inoltrate precedentemente, le cui pratiche sono state positivamente evase. (14742)

RISPOSTA. — La legge 26 giugno 1965, n. 717, non richiede, per la sua applicazione, specifiche norme di attuazione. È necessario invece, ai sensi dell'articolo 1, che vengano approvati dal C.I.R. appositi piani pluriennali che, coordinando gli interventi pubblici nel mezzogiorno, stabiliscano le modalità ed i criteri prioritari e selettivi per l'applicazione dei diversi strumenti di incentivazione delle attività economiche, previsti dalla legge medesima.

In particolare, per quanto attiene alle agevolazioni per le iniziative industriali, alle quali l'interrogante ha fatto specifico riferimento, l'articolo 12 della richiamata legge ne subordina la concessione al preventivo accertamento della conformità dei singoli progetti ai criteri fissati dal piano di coordinamento.

Attualmente tale piano è in fase di elaborazione, sulla base delle direttive generali deliberate da questo comitato nella seduta del 15 ottobre 1965.

Per quanto, invece, riguarda le richieste di contributo relative ad impianti entrati in funzione anteriormente alla data del 28 gennaio 1965 (articolo 28, quinto comma, della legge n. 717), si assicura che le stesse vengono esaminate a ritmo costante ed accolte secondo le modalità vigenti sino al momento della entrata in vigore della suddetta legge, senza alcun arresto nelle concessioni.

Il Ministro: PASTORE.

BRANDI. — *Ai Ministri delle finanze, della pubblica istruzione e della difesa.* — Per conoscere — in considerazione dell'importanza e della funzione storico-culturale non soltanto di Salerno e provincia, ma del mezzogiorno — la situazione attuale dell'annosa pratica relativa alla ex abbazia di San Benedetto, in parte destinata a distretto militare; e per conoscere, altresì, quali iniziative e provvedimenti intendano adottare per la risoluzione del problema, in modo da poter assicurare la naturale destinazione dello storico complesso, previa restaurazione adeguata, a sede del museo provinciale, ad ampliamento di quello esistente, e a sede della soprintendenza ai monumenti. (14384)

RISPOSTA. — Sulla base delle notizie fornite dal Ministero della difesa, si fa presente che l'immobile costituito dall'ex convento di San Benedetto in Salerno, parzialmente adibito quale sede del locale distretto militare, è stato richiesto sia dall'arcivescovo di Salerno a titolo di risarcimento per le opere di riparazione e restauro da eseguire nella adiacente chiesa del Santissimo Crocifisso, sia dall'amministrazione comunale che intenderebbe acquistarlo.

Mentre sulla richiesta dell'arcivescovo è stato sentito il parere dell'avvocatura dello Stato, la proposta avanzata dal comune di Salerno forma oggetto di esame da parte del Ministero della difesa, al fine di stabilire se la somma offerta per l'acquisto dell'immobile di che trattasi, da autorizzarsi eventualmente previa intese con il Ministero delle finanze e con quello del tesoro, sia sufficiente per la costruzione di un altro edificio destinato ad accogliere gli uffici militari ora esistenti nel predetto immobile.

Per quanto riguarda, poi, l'edificio esistente alla stessa sede, a valle della strada San Benedetto, di proprietà della curia arci-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

vescovile di Salerno e dato in enfiteusi alla amministrazione provinciale di Salerno, il Ministero della pubblica istruzione ha fatto presente che è stata approvata e finanziata una somma di lire 25 milioni, deliberata dal consiglio di amministrazione della Cassa per il mezzogiorno in data 14 settembre 1960, da destinarsi al restauro del complesso ed al suo adattamento a sede del museo provinciale di Salerno.

Più particolarmente, l'edificio di che trattasi costituisce il braccio meridionale del quadriportico dell'abbazia di San Benedetto da cui è stato staccato, nel secolo scorso, dalla creazione dell'attuale via San Benedetto, ed in esso sono stati già eseguiti lavori di ricerca e di indagine da parte della competente soprintendenza, avvalendosi di fondi anticipati dall'arcivescovo di Salerno, con ritrovamento di molti interessanti elementi dell'originaria costruzione.

Lo stesso Ministero della pubblica istruzione ha precisato che per il restauro della abbazia (escluso, cioè, il braccio adibito a museo di cui si è detto prima) non si sono ancora ottenuti finanziamenti, per cui la competente soprintendenza si propone di redigere un progetto al riguardo e di richiedere il relativo finanziamento alla Cassa per il mezzogiorno in sede di bilancio.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

BRANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che la disciplina dell'apprendistato, in particolare nel settore delle industrie conserviere del salernitano, non viene rispettata, in quanto l'addestramento pratico viene sostituito con lavori di manovalanza o di lavori qualificati senza alcun insegnamento complementare, per conoscere:

a) il numero degli apprendisti occupati, abitualmente, distinti per sesso, per ogni singola azienda conserviera del salernitano;

b) il numero degli apprendisti ai quali, negli ultimi cinque anni, è stata attribuita la qualifica, per ogni singola azienda;

c) i corsi di insegnamento complementare con rispettive sedi, ove attualmente, per ogni singola azienda, gli apprendisti occupati sono iscritti e se effettivamente vengono frequentati;

d) il rapporto fra apprendisti occupati e gli altri operai dipendenti per ogni singola azienda. (14246)

RISPOSTA. — Nell'intera zona di Salerno sono stati istituiti i seguenti corsi complementari per apprendisti:

ESERCIZIO	Corsi	Apprendisti frequentanti
1961-62	75	1.913
1962-63	119	2.516
1963-64	49	1.076
1964-65	35	802
1965-66	48	878

Durante tali periodi non sono stati autorizzati corsi complementari per apprendisti dell'industria conserviera, in quanto le aziende di detto settore, avendo carattere esclusivamente stagionale, non hanno mai avuto in forza dipendenti apprendisti perché le prestazioni di lavoro in tali industrie sono fine a se stesse e non tendono alla formazione professionale dei lavoratori.

Per quanto concerne, invece, le grandi aziende conserviere, dove le norme tecniche di lavoro (meccanizzazione ed automazione del ciclo produttivo) hanno consentito di prolungare le lavorazioni per quasi tutto l'anno, risulta che esse hanno proceduto all'assunzione di apprendisti per quelle attività nelle quali il particolare evolversi dell'industria del settore importa la necessità di una progressiva formazione professionale dei giovani lavoratori e, quindi, il conseguimento della capacità tecnica propria del lavoratore qualificato.

Questo fenomeno si è verificato, soprattutto, negli stabilimenti ausiliari delle aziende conserviere, come gli scatolifici, dove è stato rilevato il maggior numero di rapporti di apprendistato. Attraverso l'allegato prospetto, l'interrogante potrà avere ampia visione della situazione dell'apprendistato nella provincia di Salerno.

Si fa presente, per altro, che presso l'istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Lamia di Salerno è stata istituita una scuola di esperti conservieri.

Il Ministro: DELLE FAVE.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

BRANDI — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che l'amministrazione degli ospedali riuniti di Salerno ha denunciato all'opinione pubblica la drammatica situazione determinata dal mancato pagamento delle rette di degenza dovute dai comuni e dagli altri enti mutualistici ed assicurativi, che « i debiti di cui sopra superano l'importo di un miliardo » e, inoltre, « che tutte le azioni sinora esperite presso i competenti ministeri e gli organi locali sono rimaste infruttuose » in modo che attualmente vi è la minacciata sospensione delle forniture e del pagamento degli stipendi al personale — quali urgenti provvedimenti concreti intendano adottare per assicurare lo immediato normale funzionamento degli ospedali riuniti di Salerno, nonché quali iniziative intendano adottare per eliminare il « perdurare della insostenibile situazione denunciata, sempre, dal consiglio di amministrazione ». (14485)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14475, del deputato Amendola Pietro, pubblicata a pag. 6610).

BRONZUTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per normalizzare la situazione del patronato scolastico di Acerra (Napoli) che da mesi non può riunirsi a deliberare, con gravissimo danno della popolazione scolastica della città, perché il provveditore agli studi si rifiuta di riconoscere i rappresentanti del comune in seno al consiglio di amministrazione e, nonostante l'avvenuto rinnovamento dell'organico a norma di legge, pretende che resti in carica il consiglio di amministrazione scaduto. (14498)

RISPOSTA. — Si fa presente che è ormai prossimo il perfezionamento del decreto del Presidente della Repubblica abrogativo degli articoli 9 e 10 del regolamento sui patronati scolastici e del conseguente decreto del Ministero modificativo degli statuti-tipo degli stessi.

Pertanto, il Ministero ha ritenuto di dare disposizione al provveditore agli studi di Napoli di soprassedere, per il momento, alla ricostituzione dei consigli di amministrazione scaduti dei patronati scolastici, in attesa che entri in vigore la nuova normativa.

Il Ministro: GUI

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga necessario lo ammodernamento della strada statale 107 Pao-

la-Cosenza-Crotone per un più rapido congiungimento dei due mari Tirreno e Jonio e, conseguentemente, per lo sviluppo dei commerci nella zona interessata.

L'interrogante ritiene che il problema debba essere risolto al più presto possibile.

(13999)

RISPOSTA. — Attualmente lungo la strada statale n. 107 Silana Crotonese sono in corso notevoli lavori straordinari e precisamente:

1) raccordo autostradale Paola-Cosenza (primo lotto) lire 2.100.000.000;

2) raccordo autostradale Paola-Cosenza (secondo lotto) lire 3.280.000.000;

3) raccordo autostradale Paola-Cosenza (terzo lotto) lire 2.742.000.000;

4) costruzione in nuova sede del ponte sul torrente Tufiero per un importo di lire 150.000.000;

5) costruzione variante di Spezzano della Sila lire 510.000.000;

6) costruzione variante esterna all'abitato di San Giovanni in Fiore lire 300.000.000;

7) eliminazione di viziosità planimetriche tra i chilometri 160+200 e 107+200, lire 67.500.000.

Detti lavori comportano una spesa complessiva superiore ai 9 miliardi di lire.

Dal consistente impegno finanziario avanti considerato, si rileva come l'« Anas » tiene nella dovuta considerazione le esigenze della strada statale n. 107, anche se ad esse deve provvedere con la gradualità che la disponibilità di bilancio consentono.

La strada in parola è, comunque, in buono stato di manutenzione ed ha regolare andamento plano-altimetrico in riferimento al tipo di strada. Trattasi infatti di strada di montagna, che raggiunge, com'è noto, anche quote superiori ai 1.600 metri sul livello del mare.

Il Ministro: MANCINI.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in considerazione del fatto che i provveditorati agli studi non possono formulare graduatorie e quindi utilizzare gli insegnanti di economia domestica non di ruolo, e tenuto conto dello stato di disagio di molti appartenenti a detta categoria di insegnanti, ritenga dover disporre perché le nuove disposizioni preannunciate per la soluzione del problema, vengano studiate ed emanate con ogni possibile sollecitudine. (14000)

RISPOSTA. — Il Ministero ha emanato le disposizioni per la formazione e la pubblica-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

zione delle graduatorie relative all'insegnamento delle applicazioni tecniche femminili con ordinanza del 26 ottobre 1965. In dette graduatorie, come è noto, sono iscritte anche le insegnanti non di ruolo di economia domestica.

L'amministrazione, inoltre, per venire incontro alle particolari esigenze delle insegnanti di economia domestica con nomina triennale e per rendere possibile un'ulteriore disponibilità di ore a favore degli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo e delle altre categorie d'insegnanti delle cosiddette materie sacrificate, ha disposto con telegramma del 1° dicembre 1965 che, limitatamente all'anno scolastico 1965-66, agli insegnanti incaricati di applicazioni tecniche in servizio in scuole ove siano professori di ruolo della medesima disciplina, già utilizzati nel precedente anno scolastico, siano affidate le ore d'insegnamento disponibili fino alla concorrenza dell'orario di cattedra.

Le insegnanti di economia domestica non utilizzate nell'insegnamento hanno avuto la possibilità di essere nominate, ai sensi della legge 3 novembre 1964, n. 1122, in posti della carriera di concetto e esecutiva presso istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Ministro: GUI.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in conseguenza della soppressione delle scuole di avviamento agrario, ritenga debbasi mantenere l'insegnamento dell'agraria negli istituti magistrali, come materia obbligatoria, contrariamente a quanto pare si voglia disporre in sede di riforma di detti istituti. (14862)

RISPOSTA. — L'intera materia del nuovo ordinamento dell'istruzione secondaria di secondo grado costituisce attualmente oggetto di esame da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

In tale sede è considerata anche la particolare questione cui si riferisce l'interrogante.

Il Ministro: GUI.

BUSETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano informati del gravissimo stato di disagio in cui si trovano i bieticoltori i quali, tra pochi giorni, inizieranno l'annuale campagna di conferimento delle bietole alle

aziende industriali trasformatrici senza che il C.I.P. abbia ancora fissato il prezzo delle bietole che spetta ai produttori.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere:

1) se risponda a verità che il nuovo prezzo delle bietole per il 1965 verrebbe determinato prefissando un nuovo aumento dei ricavi a favore degli industriali saccariferi con un aumento del prezzo dello zucchero, e quali siano gli intendimenti del Governo perché questo fatto non si verifichi ferma restando la necessità di salvaguardare gli interessi dei coltivatori di bietole operando unicamente delle riduzioni dei profitti percepiti dal monopolio saccarifero;

2) quali provvedimenti il Governo intenda promuovere e adottare con urgenza nei confronti del gruppo saccarifero Montesi che, in aperto dispregio della Costituzione e delle precarie condizioni in cui versano i coltivatori diretti, non solo rifiuta qualsiasi trattativa con il libero consorzio nazionale bieticolo (O.N.B.) per il conferimento ai propri zuccherifici delle bietole di proprietà dei coltivatori aderenti al detto consorzio e appartenenti alle province di Padova, Venezia, Vicenza e Treviso, ma minaccia di non ricevere nemmeno le bietole dei coltivatori, appartenenti a diverse organizzazioni, che non abbiano prelevato il seme da bietole presso lo stesso gruppo monopolistico. (12554)

RISPOSTA. — Il Comitato interministeriale dei prezzi ha già determinato, con il provvedimento del 6 agosto 1965, n. 1118, il prezzo e le condizioni di cessione delle barbabietole da zucchero di raccolta 1965.

Con tale provvedimento il prezzo a quintale grado, per una polarizzazione media generale di tutte le fabbriche del 15 per cento, è stato elevato a lire 77,7151 con un aumento, rispetto a quello fissato per le campagne 1962, 1963 e 1964 rispettivamente del 35,9 per cento, del 16,9 per cento e del 3,6 per cento.

Il predetto provvedimento dispone anche in merito alla consegna, ai ricevimenti e alle altre condizioni di cessione del prodotto, confermando la disciplina in vigore nella precedente campagna provvedimenti C.I.P. del 6 febbraio e del 10 agosto 1964, n. 1056 e n. 1081).

È da ricordare in particolare che con il citato provvedimento 1056 il C.I.P. ha revisionato la tabella dei compensi chilometrici da corrispondersi ai bieticoltori per il trasporto delle bietole agli zuccherifici accordando un aumento medio del 68 per cento sui

compensi precedenti, con una incidenza a favore dei bieticoltori pari a lire 3,50 per chilo zucchero.

Per quanto concerne la rappresentanza dei bieticoltori nei confronti dell'industria saccarifera, si ritiene opportuno premettere che, come è altresì noto, i provvedimenti che il Comitato interministeriale dei prezzi adotta ogni anno in ordine ai prezzi e alle condizioni di cessione delle barbabietole, prevedono che la percentuale di saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnata per le lavorazioni a zucchero, come pure il peso, il campionamento e la percentuale di base delle stesse partite, debbono essere accertati in contraddittorio. Tali accertamenti venivano effettuati, nel passato, in contraddittorio con le fabbriche esclusivamente dall'Associazione nazionale bieticoltori per esplicita regolare delega alla stessa conferita dai singoli interessati.

Successivamente, con la costituzione del Consorzio nazionale bieticoltori e di altri consorzi a carattere locale, tale compito, oltre che dall'Associazione nazionale bieticoltori è stato assolto, sia pure in modesta parte, anche dai suddetti consorzi di nuova costituzione.

Con la disposizione sopra citata si rileva che il diritto dei bieticoltori a farsi assistere e rappresentare dall'associazione o dal consorzio di loro fiducia possa ritenersi assicurato.

Circa la segnalazione concernente, in particolare, il rifiuto del gruppo saccarifero Montesi a trattare con il consorzio nazionale bieticoltori, si informa l'interrogante che detto gruppo, alle contestazioni rivoltegli da questo Ministero e dal Comitato interministeriale prezzi, ha fatto presente che nelle fabbriche dove il predetto consorzio può rappresentare un minimo di consegne adeguate, è stato istituito un servizio controllo ricevimento bietole nonché uno speciale separato servizio analisi.

Nessun rifiuto è stato opposto all'accettazione delle bietole consegnate direttamente da mezzadri o fittavoli non appartenenti ad alcuna organizzazione e ciò con il superamento di non lievi difficoltà.

In merito al ricevimento delle bietole soltanto nel caso di consegne effettuate da coltivatori che abbiano ricevuto il seme dalle fabbriche del gruppo stesso, è stato precisato che ciò è stato posto in essere allo scopo di evitare un impiego incontrollato delle varietà di seme da bietola che possono dare una polarizzazione ed una purezza inaccettabili e

seguito una prassi che trova riscontro nelle disposizioni concernenti le condizioni di cessione delle barbabietole da zuccheri.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio: SCARLATO.

BUSETTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio* — Per sapere le ragioni che hanno indotto la direzione del compartimento di Venezia dell'« Enel » ad emanare il 30 settembre 1965 l'ordine di servizio n. 117 (la cui copia è stata fatta pervenire ad ogni dipendente) con il quale si ricordano le sanzioni penali e disciplinari in cui incorrerebbero i dipendenti nel caso di violazioni di segreto di ufficio e di inosservanza dei propri doveri professionali.

Poiché tale iniziativa ha avuto il carattere oggettivo di una azione di intimidazione preventiva anche verso lavoratori dell'« Enel » le cui mansioni non hanno nulla a che vedere con il segreto d'ufficio, l'interrogante chiede di sapere se l'ordine di servizio compartimentale n. 117 sia stato ispirato e voluto dalla direzione generale dell'« Enel » anche in relazione alla vasta agitazione sindacale in corso per il rinnovo del contratto di lavoro.

(13871)

RISPOSTA. — L'ordine di servizio emanato il 30 settembre 1965 dalla direzione del compartimento « Enel » di Venezia riproduce il testo di una comunicazione che la direzione generale dell'ente ha ritenuto di fare al personale senza alcuna finalità intimidatoria, ma unicamente per ricordare al personale stesso, nel suo interesse, che la rivelazione spontanea o procurata — tranne che al giudice o all'autorità di polizia giudiziaria che in tale veste agisca — di notizie coperte dal segreto di ufficio, oltre ad esporre il dipendente alle sanzioni previste dal codice penale (articolo 326), costituisce una violazione del dovere di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile ed all'articolo 27 del vigente contratto collettivo di lavoro concernente i « doveri del lavoratore ». Essa potrebbe quindi comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari ed anche, eventualmente, l'esperimento di azioni civili e penali per risarcimento danni.

Nessuna relazione sussiste tra detto ordine di servizio e l'agitazione sindacale in corso per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per impiegati ed operai dell'« Enel », essendo del tutto diversi i moventi della comunicazione della direzione generale dell'ente e quelli dell'accennata agitazione sindacale.

Il Sottosegretario di Stato: OLIVA.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

CALABRÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponda al vero che in territorio del comune di Randazzo (Catania) siano stati effettuati dei ritrovamenti archeologici; per essere informato sulla importanza di tali ritrovamenti e sugli intendimenti della sovrintendenza alle antichità e belle arti. (13147)

RISPOSTA. — Sulla base delle notizie fornite dalla competente soprintendenza alle antichità s'informa che, ad eccezione di scarsi frammenti ceramici, affiorati sempre durante l'esecuzione di lavori agricoli, nessun ritrovamento di qualche interesse è avvenuto nel territorio di Randazzo negli ultimi tempi.

Il Ministro: GUI.

CALABRÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere informato sui « premi della cultura » assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 1964-65 e per avere l'elenco degli autori e delle case editrici premiati, con a fianco segnato l'ammontare effettivo dei premi ricevuti. (13707)

RISPOSTA. — I « premi della cultura » si possono identificare nelle erogazioni previste nello stanziamento regolarmente iscritto in bilancio nella rubrica relativa ai servizi informazioni e proprietà intellettuale della Presidenza del consiglio, e precisamente nel capitolo (n. 2592 nell'esercizio 1965) intitolato « premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, associazioni culturali e mostre del libro italiano all'estero e del libro straniero in Italia ».

I premi e le sovvenzioni non riguardano, quindi, soltanto gli autori e le case editrici ma anche, in base alla dettagliata indicazione contenuta nella legge di bilancio, gli stampatori, i librai e le associazioni culturali.

Le erogazioni sono state effettivamente distribuite tra le varie categorie, come segue:

Nell'esercizio luglio 1963-giugno 1964

Associazioni .	premi n. 122	per L. 101.300.000
Editori . . .	» » 60	» » 59.910.000
Stampatori .	» » 3	» » 1.600.000
Librai . . .	» » 8	» » 8.050.000
Scrittori . .	» » 247	» » 95.341.000

Nel secondo semestre del 1964

Associazioni .	premi n. 52	per L. 65.100.000
Editori . . .	» » 26	» » 24.400.000
Stampatori .	» » 2	» » 1.000.000
Librai . . .	» » 5	» » 2.100.000
Scrittori . .	» » 73	» » 27.250.000

Nel 1965

Associazioni .	premi n. 98	per L. 103.150.000
Editori . . .	» » 69	» » 70.100.000
Stampatori .	» » 6	» » 4.100.000
Librai . . .	» » 7	» » 3.250.000
Scrittori . .	» » 191	» » 66.850.000

I premi vengono annualmente conferiti, a seguito di accurata istruttoria svolta dai servizi informazioni e proprietà intellettuale, a scrittori, editori, tipografi, librai e associazioni culturali che abbiano acquisito a mezzo del libro e della stampa, benemerenze per il contributo apportato allo sviluppo di attività intellettuali e scientifiche atte ad incrementare e diffondere la cultura, avendo speciale riguardo per la tradizione culturale italiana.

Per quanto concerne la categoria degli editori e degli stampatori si tiene conto, altresì, nel concedere le sovvenzioni, della opportunità di incoraggiare la pubblicazione di opere che, per la loro alta specializzazione o per lo elevato valore letterario e scientifico, difficilmente, a causa del selezionato pubblico al quale sono dirette, ottengono diffusione tale da coprire sufficientemente i costi per la loro produzione.

Agli scrittori i premi vengono assegnati, in primo luogo, in base alla valutazione sotto l'aspetto tecnico-culturale dei titoli presentati e in considerazione delle loro benemerenze nel campo culturale. In secondo luogo si tiene anche conto, in certa misura, della particolare situazione personale degli autori, i quali, per varie circostanze, incontrano talvolta, nella vita, momenti difficil o di carattere materiale o per incomprendimento del grosso pubblico.

Ai premi (che vengono concessi su istanza degli interessati) non viene data pubblicità — in conformità del desiderio manifestato, anche a mezzo delle loro associazioni, dagli stessi scrittori ed autori — oltre che per il riguardo dovuto ad eventuali situazioni personali di difficoltà, al fine di evitare che dalla diversità dell'importo del premio, si deduca una comparazione qualitativa, assolutamente non voluta, fra la produzione letteraria o scientifica di un autore e quella di un altro o, peggio, che dalla mancata concessione si possa pervenire ad un giudizio negativo sull'opera stessa.

La erogazione dei premi non ha, per altro, carattere riservato (essa viene effettuata mediante regolari mandati soggetti alla registrazione della Corte dei conti) e ciò men che mai nei riguardi dei rappresentanti del Parlamento, per i quali i competenti uffici dei

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

servizi informazioni e proprietà letteraria sono a disposizione per fornire, nel modo più esauriente, tutte le opportune notizie.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

CANNIZZO. *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre la riapertura dei termini per dare modo a quegli assicurati dell'I.N.P.S. che, pur essendo disoccupati, non poterono — per diversi motivi — nel periodo post-bellico (1944-46) chiedere il proseguimento volontario dell'assicurazione allora in corso.

In atto i detti assicurati non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 31 luglio 1965, n. 190.

L'articolo 39 della legge, delega il Governo entro due anni dalla data di entrata in vigore della ripetuta legge ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese a riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia ecc.

Sembra equo che possano beneficiare del provvedimento anche coloro che, pur trovandosi nelle condizioni di aver maturato i 35 anni di assicurazione, non possono far valere i 1.820 contributi necessari, in quanto, per motivi anche non dipendenti dalla loro volontà, non poterono ottemperare alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione entro i termini e per poche rate. (13711)

RISPOSTA. — La fattispecie prospettata non sembra possa rientrare nella delega concessa al Governo con la legge 21 luglio 1965, n. 903 (articolo 39, lettera b), in materia di prosecuzione volontaria dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti.

Indipendentemente da ciò, un provvedimento nel senso indicato, il quale più di riapertura di termini, rivestirebbe il carattere di riscatto di periodi pregressi, non può trovare possibilità di accoglimento, data la natura dell'istituto della prosecuzione volontaria e considerato anche il lungo tempo trascorso dal momento in cui poteva essere eseguito il versamento dei contributi volontari.

Infatti, qualora si dovesse concedere la possibilità del versamento dei contributi relativi a periodi remoti, che potevano essere versati durante i periodi stessi, sarebbe frustrato il principio della corrispondenza fra contributi e prestazioni e, quindi, si graverebbe la gestione di nuovi oneri a danno degli assicurati che hanno regolarmente contribuito nelle epoche stabilite. Comunque, si assicura

che il problema sarà ulteriormente approfondito curando anche di sottoporlo al parere della Commissione consultiva parlamentare di cui al citato articolo 39.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CARCATERRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, in riferimento al disegno preannunciato nella risposta alla interrogazione n. 11091 (allegato al resoconto della seduta del 5 luglio 1965) e relativo alla sistemazione dell'E.N.E.M.:

1) se effettivamente detto disegno di legge preveda la istituzione di un ruolo transitorio per gli ex insegnanti e dipendenti dell'ente (che, poi, si sottolinea, sono appena 160);

2) se intenda il ministro presentare al più presto il disegno di legge stesso, affrettando se del caso, i ministeri concertanti;

3) se il ministro ritenga opportuno, e con quali criteri ove la sistemazione dell'ente richiede ancora, altro tempo, adottare, intanto, provvedimenti in favore dei predetti insegnanti e dipendenti, tenuto conto che le esigenze di vita di esseri umani non possono venire procrastinate e condizionate a quelle, di ben diversa natura, di un ente. (14402)

RISPOSTA. — Il Ministero del tesoro ha di recente comunicato la propria adesione allo schema di disegno di legge contenente norme dirette a consentire — in deroga alla disciplina vigente in materia di assunzione del personale insegnante e non insegnante non di ruolo — il reimpiego, negli istituti professionali di Stato, del personale delle cessate scuole professionali marittime gestite dall'E.N.E.M.

Detto schema di disegno di legge prevede il reimpiego in qualità di insegnante non di ruolo del personale proveniente dall'E.N.E.M. e non la iscrizione del personale stesso in un ruolo transitorio, la cui istituzione, allo stato attuale, non appare opportuna.

Per altro, nello schema di disegno di legge relativo al riordinamento dell'istruzione professionale già predisposto, è contemplata la possibilità per il personale in parola di partecipare a speciali concorsi riservati, per l'ammissione nei ruoli degli istituti professionali.

Per quanto riguarda i provvedimenti chiesti dall'interrogante in favore del personale proveniente dall'E.N.E.M., in attesa dell'approvazione del disegno di legge, si fa presente che sia per l'anno 1964-65 sia per l'anno 1965-1966 sono state emanate disposizioni per effetto delle quali il personale in argomento viene utilizzato, con diritto di precedenza ri-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

spetto agli altri aspiranti, nelle sezioni di qualifica ad indirizzo marinaro degli istituti professionali di Stato.

Il Ministro: GUI.

CATELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda riesaminare attentamente la situazione che ha determinato l'emissione del provvedimento ministeriale diretto a sopprimere la scuola tecnica industriale Vigliardi Paravia di Torino, sostituendola con una scuola professionale coordinata con l'istituto professionale di Stato Galileo Galilei.

Tale decisione ha sollevato le accese rimostranze dei datori di lavoro e dei lavoratori grafici torinesi i quali avevano una forte ipoteca morale sul prestigio nazionale e sulla indiscussa utilità dell'istituto soppresso.

L'interrogante domanda pertanto se il ministro ritenga che, per il prossimo anno scolastico, l'attuale scuola coordinata dell'istituto Galileo Galilei verrà trasformata in istituto professionale Vigliardi-Paravia. (14518)

RISPOSTA. — La trasformazione della scuola tecnica industriale Vigliardi-Paravia di Torino in scuola professionale coordinata con l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato Galileo Galilei è stata determinata da motivi economici, in quanto i fondi a disposizione non erano sufficienti per la sua elevazione a istituto autonomo. D'altra parte, il Ministero ha anche considerato l'opportunità di consentire l'inquadramento in un ruolo superiore del personale insegnante in servizio presso la predetta scuola tecnica, inquadramento che, se non fosse intervenuta neppure la trasformazione in scuola coordinata, avrebbe dovuto essere ancora procrastinato.

Si assicura, per altro, l'interrogante che il Ministero non mancherà di esaminare, con la più attenta considerazione, la possibilità di includere nel programma di nuove istituzioni, per il prossimo anno scolastico, l'elevazione ad istituto autonomo della ex scuola tecnica Vigliardi-Paravia, la cui specializzazione nel campo delle arti grafiche è particolarmente apprezzata nella provincia di Torino.

Il Ministro: GUI.

CETRULLO. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore degli appuntati e carabinieri e di altre forze di polizia di gradi similari, posti in pensione prima del gennaio 1964,

che non hanno usufruito dei benefici della variazione del coefficiente con la legge n. 1543.

Inoltre per conoscere quali siano i motivi che hanno impedito che ai medesimi fosse corrisposto l'aumento del 30 per cento previsto per il 1° luglio 1965 (13522)

RISPOSTA. — Il problema dell'estensione ai graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei corpi di polizia, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1964, dei benefici pensionistici derivanti dall'applicazione dei nuovi coefficienti di retribuzione previsti per il personale in servizio alla data predetta forma oggetto, come è noto, di varie iniziative parlamentari (disegno di legge d'iniziativa del senatore Picardi — atto del Senato n. 280 —; proposte di legge degli onorevoli Romeo e Cattella — atti della Camera n. 1243 e n. 2523) — per altro non ancora portate in discussione.

Il problema, alla cui attenzione è connesso un notevole onere finanziario, è comunque presente anche all'attenzione del Governo che, compatibilmente alle concrete disponibilità di bilancio, conta di poterlo esaminare nel quadro generale dell'adeguamento dei trattamenti di quiescenza del personale statale.

Quanto all'integrazione temporanea spettante ai graduati e militari di truppa in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 734, i competenti uffici del tesoro hanno già impartito disposizioni nel senso di corrispondere detto emolumento nella misura intera (60 per cento) con decorrenza 1° luglio 1965.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

CETRULLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in relazione al riconoscimento e alla valutazione del servizio militare in atto al Consiglio superiore della pubblica istruzione per il parere previsto, se ravvisi l'opportunità di estendere i benefici previsti dal provvedimento anche agli insegnanti elementari di ruolo ai fini dei trasferimenti magistrali e del concorso per merito distinto.

Tale provvedimento si rende necessario in conseguenza della eliminazione della distinzione fra posti maschili e femminili nella scuola elementare (legge 30 maggio 1965, n. 580), al fine di porre i maestri in condizioni di parità rispetto ai colleghi esonerati dal servizio militare e delle maestre, che, in modo particolare, durante l'ultimo conflitto hanno avuto la possibilità di ottenere incarichi d'insegnamento e di cumulare titoli di servizio valutabili nei trasferimenti e nei con-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

corsi per merito distinto, mentre i maestri erano alle armi o nei campi di concentrazione.

È da notare, inoltre, che molti insegnanti con qualifica di ex combattenti sono rimasti esclusi dal beneficio della retrodatazione di nomina al 1942, prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 165, e che all'esame della VIII Commissione (istruzione) della Camera vi è la proposta di legge n. 808, di iniziativa parlamentare, presentata con l'intento di colmare le lacune riscontrate in seguito all'applicazione della summenzionata legge.

Il servizio militare da riconoscere, pertanto, non può essere limitato soltanto a quello di leva o di richiamo d'ufficio, bensì esteso anche a quello combattentistico, di prigionia, ecc. cioè al servizio militare in genere. (13833)

RISPOSTA. — Non si ritiene opportuno assecondare la richiesta dell'interrogante, prima che sia definita la questione del riconoscimento del servizio militare di leva ai fini dei concorsi magistrali e degli incarichi d'insegnamento e siano, in conseguenza, introdotte le relative modifiche al regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297.

Il Ministro: GUI.

CETRULLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga doveroso di sopprimere, dalle disposizioni sul movimento degli ispettori scolastici e dei direttori didattici, la norma posta nella ordinanza 25 gennaio 1965, n. 730/23/3, secondo la quale coloro che sono stati trasferiti a domanda per l'anno scolastico 1965-66 non possono rinnovare domanda di trasferimento per l'anno scolastico 1966-67, per adeguare maggiormente il complesso delle disposizioni del movimento alla effettiva volontà del legislatore espressa con l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal momento che l'amministrazione scolastica effettua il movimento stesso annualmente, e non periodicamente ed incoraggia, altresì, con altra norma, la permanenza ultrabiennale nell'attuale sede di titolarità.

Questo soprattutto ai fini della riunione al coniuge ed ai familiari degli aspiranti al trasferimento, le cui condizioni, pur non mutando annualmente, per gravi ed imprevedibili ragioni, possono mutare per due anni consecutivi (14573)

RISPOSTA. — La nuova ordinanza del 20 gennaio 1966, n. 703/2, ha stabilito che non

possono chiedere il trasferimento, per l'anno scolastico 1966-67, soltanto gli ispettori e i direttori che nello scorso anno hanno ottenuto la prima delle sedi richieste.

È da presumere, infatti, che con tale sede gli interessati abbiano già soddisfatto l'esigenza della riunione al nucleo familiare.

Il Ministro: GUI.

CETRULLO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quale provvedimento intenda prendere per la sistemazione della strada provinciale Traversa di Giuliano Teatino-bivio Tollo Giuliano Teatino (Chieti) L'opera in oggetto fu inclusa nel precedente piano quindicennale della Cassa con una previsione di spesa di lire 120 milioni.

Il successivo esaurimento delle disponibilità non ha permesso, però, che la sistemazione stessa venisse realizzata, mentre per quanto concerne le possibilità future occorre che il ministro esamini l'opportunità di reinserire l'opera in programma compatibilmente con le nuove disposizioni in tema di infrastrutture emanate con la legge del 26 giugno 1965, n. 717. (14826)

RISPOSTA. — Allo stato attuale, la sistemazione della strada suddetta, posta al servizio del comune di Giuliano Teatino, che conta circa 2 mila abitanti, e delle sue frazioni, comporterebbe una spesa pari a circa 200 milioni.

Tale alto costo, per la sistemazione di una strada di interesse prevalentemente locale, non ha consentito che l'opera potesse essere compresa nel programma di completamento del piano quindicennale della Cassa per il mezzogiorno, predisposto ai sensi dell'articolo 27 dell'alegge 26 giugno 1965, n. 717.

L'opera di che trattasi è tenuta in evidenza per il caso che possa addivenirsi al finanziamento di un nuovo programma di completamento.

Il Ministro: PASTORE.

COCCIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi sia stata sospesa l'erogazione dell'assegno di incollocamento all'invalido di guerra Giraldi Angelo da Antrodoco (Rieti), libretto di pensione n. 5115389, malgrado la commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, avesse accolto la richiesta dell'invalido per il cambio di classe dalla quinta alla seconda; e quando si esaurirà l'esame della posizione del Giraldi preannun-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

ciato da parte della direzione delle pensioni di guerra con lettera del 2 settembre 1964. (12678)

RISPOSTA. — Nell'assicurare che, in ordine a quanto prospettato con l'interrogazione suddetta, già sono stati interessati i competenti uffici centrali e periferici di questo Ministero, nonché la direzione provinciale di Rieti dell'Opera nazionale invalidi di guerra, si fa riserva, appena in possesso dei necessari elementi, di fornire definitive notizie.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

COVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza del fatto che in agro di Riardo (Caserta) il torrente demaniale Scarpati-Mastro, classificato tale con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1958 ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sia da oltre cinque anni del tutto interrato sicché ad ogni pioggia i terreni ad intensa coltura, che il torrente attraversa, vengono allagati con gravissimo danno alle piantagioni (già quasi del tutto marcite) ed ai coloni, i quali nell'impianto dei frutteti hanno impegnato tutti i loro risparmi e contratto pesanti obbligazioni;

b) e se ritengano di sollecitare il provveditorato alle opere pubbliche della Campania ed il genio civile di Caserta affinché provvedano con ogni possibile urgenza alle opere di sistemazione del torrente, per venire incontro alle numerose istanze degli interessati ed evitare così ulteriori irreparabili danni alle coltivazioni della zona. (12275)

RISPOSTA. — Per la sistemazione idraulica generale del bacino di Monte Maggiore, in cui ricade il rio Mastro, la spesa necessaria ammonta a circa 2 miliardi di lire; l'esecuzione di un primo lotto di opere funzionali per la sistemazione del solo sottobacino del rio Mastro-Scarpati comporta la spesa di lire 500 milioni. Tali necessità saranno tenute presenti in relazione alle disponibilità di fondi ed alle altre numerose analoghe esigenze.

Il Ministro: MANCINI.

COVELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di far cessare il grave malcontento che da tempo serpeggia tra il personale (3 mila unità circa) dell'amministrazione centrale di detto Ministero a causa

dello sfavorevole trattamento economico che ad esso viene fatto rispetto a quello ben più elevato di cui gode il restante personale (50 mila unità circa) suddivisi in numerosi ruoli e carriere dipendenti dalle varie direzioni generali del Ministero stesso.

Il malcontento si è acuito ancor più per il fatto che i dipendenti dell'amministrazione centrale, affiancati nei servizi ministeriali da numerosi impiegati delle carriere periferiche, pur lavorando a stretto contatto con questi ultimi e svolgendo funzioni di preminente responsabilità, percepiscono un complesso di retribuzioni sensibilmente inferiori a quelle attribuite all'anzidetto personale distaccato presso le direzioni generali.

Evidente è lo stato di disagio divenuto ormai insopportabile in quanto neppure fra i 3 mila dipendenti dell'amministrazione centrale esiste uniformità di trattamento economico, che, infatti, si differenzia non poco a secondo che essi prestino servizio in una od altra direzione generale; basti dire che per l'anno 1965 i compensi corrisposti a detti dipendenti hanno oscillato tra le 180 mila lire a trimestre per un archivista in servizio presso la direzione generale per i servizi della finanza locale e 9 mila lire a semestre per un impiegato di pari qualifica in servizio presso altre direzioni generali, come quelle delle dogane, imposte dirette, tasse e imposte indirette sugli affari, degli affari generali e del personale, ecc.

Altra ingiustizia è costituita dal fatto che ai dipendenti (2 mila unità circa) dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, impiegati presso queste ultime direzioni generali, non vengono corrisposti quei compensi speciali che, sotto forma di premi o di straordinario eccedente i limiti massimi consentiti, ricevono tutti gli impiegati delle amministrazioni centrali degli altri ministeri (tesoro, bilancio, agricoltura, trasporti, lavori pubblici, poste e telecomunicazioni, partecipazioni statali, commercio con l'estero). (15057)

RISPOSTA. — Si comunica di aver già affidato ad un ristretto gruppo di lavoro il compito di approfondire il problema nei suoi vari aspetti. I lavori del gruppo sono ormai nella fase conclusiva e le risultanze che si otterranno dallo studio in corso serviranno a suggerire le misure, eventualmente anche di ordine legislativo, atte a risolvere la dibattuta questione in maniera radicale.

Il Ministro: TREMELLONI.

CRUCIANI, ROBERTI E FRANCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali, nonostante gli impegni assunti in sede di dibattito parlamentare ed i chiarimenti forniti a minatori pensionati, non è stata estesa la mensilità *una tantum* e l'aumento previsto dalla recente legge sulle pensioni. (12749)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda l'aumento delle pensioni, stabilito dall'articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903 tutti i minatori, senza alcuna distinzione, ne beneficiano.

La questione sorge per l'assegno straordinario di cui al decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, convertito in legge 19 febbraio 1965, n. 33, per il quale assegno si vorrebbe distinguere fra quei lavoratori, dipendenti dalle miniere, cave e torbiere, che hanno chiesto la liquidazione anticipata della pensione in virtù della legge 3 gennaio 1960, n. 5, e quei minatori che non si sono avvalsi delle disposizioni della citata legge n. 5.

In proposito è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato al fine di stabilire se il contenuto del decreto di cui sopra abbia o meno effetto anche in favore dei minatori pensionati in età inferiore ai 60 anni che usufruiscono della pensione erogata dalla gestione speciale per i minatori.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CRUCIANI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione del policlinico di Perugia soprattutto per quanto riguarda:

1) la scarsità dei posti-letto, facilmente confermabile attraverso le statistiche, per la quale la stessa amministrazione ha presentato un progetto da includersi nel piano per gli ospedali. A tale proposito l'interrogante sollecita il ministro della sanità a precisare che detti fondi del piano, eventualmente concessi, debbono essere usati esclusivamente per reparti ospedalieri e non per cliniche universitarie, rientrando queste ultime nei piani che potrà predisporre il Ministero della pubblica istruzione;

2) la mancanza di reparti ospedalieri, di un laboratorio di analisi centralizzato, di una stazione di disinfezione, di una astanteria. In particolare, per la mancanza di un laboratorio di analisi centralizzato, in tutto il policlinico di Perugia esiste la assoluta impossibilità di eseguire le comuni indagini microbiologiche, anche quelle che le leggi sanitarie del paese renderebbero obbligatorie;

3) l'errata interpretazione dei rapporti università-ospedale per cui l'amministrazione del policlinico è nella impossibilità di creare, senza il nulla osta dell'università, primariati ospedalieri e finanche posti di aiuto ospedaliero come una recente vicenda, che l'interrogante ha riferito al ministro della sanità in una ulteriore interpellanza, ha dimostrato. Una simile situazione nega ai medici ospedalieri di Perugia la possibilità di una qualsiasi carriera.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se intenda disporre affinché eventuali padiglioni, come quello della attuale clinica chirurgica che l'università di Perugia si appresta a restituire all'amministrazione ospedaliera, vengano da quest'ultima conservati per la creazione di reparti ospedalieri.

L'interrogante fa presente che di questa situazione risentono maggiormente le classi meno abbienti che, comunque, debbono essere tutelate nel loro diritto ad una assistenza decorosa nel rispetto delle più elementari norme igieniche, ed i medici ospedalieri che per la loro opera altamente umanitaria sono mal retribuiti e vedono negarsi la possibilità di una qualsiasi carriera nell'interno di quello ospedale nel quale trascorrono gli anni migliori della loro esistenza. (13143)

CRUCIANI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza della scarsità di posti nel policlinico di Perugia. Tale policlinico, creato per circa 700 posti-letto, talora ha presenze giornaliera che superano le mille unità; in simili occasioni i malati vengono stipati nelle sale di degenza e non è raro il caso che vengano disposti su lettighe e lungo i corridoi.

L'interrogante chiede pertanto se il ministro intenda studiare la situazione del policlinico di Perugia e decidere quali iniziative vadano prese, nell'ambito dei piani predisposti per l'adeguamento delle attrezzature ospedaliere. (13806)

RISPOSTA. — L'ospedale policlinico di Perugia ha attualmente una disponibilità di 1.200 posti-letto e ha registrato nel triennio 1962-64 una media giornaliera di 815 degenze, con punte massime non superiori a 1.100 degenze. Nei rari casi in cui si è verificato, in qualche reparto clinico specializzato, un aumento eccezionale di degenti, si è provveduto a disporre i degenti stessi nelle apposite sale che possono contenere anche a 1.300 posti.

La situazione del policlinico di Perugia, quindi, viene seguita con particolare attenzione da parte del Ministero della sanità, specialmente in sede di proposte concernenti il piano nazionale per l'edilizia ospedaliera.

Sono anche in via di esecuzione i lavori di costruzione della nuova clinica chirurgica e della clinica odontoiatrica, mentre sono in corso di progettazione ed approvazione i lavori di ampliamento e sistemazione della clinica oculistica e sono già iniziati i lavori di ampliamento della clinica pediatrica.

Con il completamento di detti lavori, si avranno di conseguenza, altri posti-letto e servizi clinici che consentiranno una maggiore ricettività degli infermi.

Il Ministro: MARIOTTI.

CRUCIANI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.* — Per conoscere i motivi in base ai quali è stata concessa all'Ente zolfi italiani, il quale esercita già di fatto il monopolio degli zolfi grezzi italiani, anche l'esclusività della importazione di zolfi grezzi dall'estero, vietata a tutti secondo le vigenti disposizioni.

Se gli risulti anche che detto ente, mentre ha un costo di lire 35 mila per tonnellata sia per gli zolfi italiani, sia per quelli importati, li ricede poi alle industrie ed alle raffinerie a lire 48 mila, lucrando così lire 13 mila per tonnellata, pari al 40 per cento del costo; se, infine, credano di intervenire per evitare che si continui a far sopportare un aggravio insostenibile a tutti i viticoltori italiani, costretti a pagare gli zolfi ventilati e raffinati ad un prezzo doppio di quello corrente su tutti gli altri mercati del mondo. (14110)

RISPOSTA. — In base alle vigenti disposizioni doganali, l'importazione di zolfo in Italia è vietata salvo deroghe autorizzate dal Ministero delle finanze di concerto con i ministeri del commercio estero e dell'industria e commercio. In effetti negli ultimi due anni sono state concesse deroghe per l'importazione di alcune partite di zolfo per sopperire ad urgenti necessità delle industrie nazionali consumatrici.

L'importazione della merce è stata effettuata per il tramite dell'Ente zolfi italiani, cui è riservata per legge, la vendita degli zolfi grezzi prodotti nel territorio nazionale, e ciò precipuamente per attuare il necessario coordinamento tra le vendite degli zolfi di diversa provenienza, in modo da garantire, da un lato, il collocamento della produzione nazionale e da evitare, d'altro lato, discriminazione o si-

tuazioni di vantaggio tra i consumatori, dato lo scarto esistente tra il prezzo internazionale dello zolfo e quello nazionale.

Comunque, in base alle intese intercorse tra il Governo italiano e la Commissione della C.E.E., il sistema dovrà essere modificato nel 1966 nel senso che le licenze di importazione potranno essere concesse direttamente agli utilizzatori, garantendo il collocamento della produzione nazionale attraverso un congegno di abbinamento degli acquisti e di perequazione dei prezzi. Questo Ministero ha predisposto all'uopo un apposito disegno di legge.

Il sovrapprezzo pagato dai consumatori nazionali sullo zolfo importato viene accantonato in un apposito fondo vincolato a disposizione del Ministero del tesoro.

Secondo gli accordi intercorsi tra il Governo italiano e la C.E.E., il fondo sarà destinato a parziale copertura degli oneri di carattere sociale derivanti dalla ristrutturazione delle miniere di zolfo. Nessun utile, pertanto, deriva all'Ente zolfi italiani dalle operazioni di importazione.

La stessa cosa può dirsi per gli zolfi di produzione nazionale, che l'Ente zolfi vende in nome e per conto dei produttori, ripartendo tra gli stessi il ricavo delle vendite al netto delle spese commerciali e di gestione. Il divario tra il ricavo medio dei produttori ed il prezzo ufficiale di vendita dello zolfo dipende dal fatto che, nell'attuale sistema, gravano sul ricavo stesso, oltre alle spese commerciali e di gestione dell'Ente zolfi italiani, taluni oneri e ritenute di legge (spese di magazzino, contributo per opere di assistenza sociale, premio per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ecc.), nonché una quota-parte dei ristorni di prezzo concessi sugli zolfi esportati sotto forma di prodotti lavorati.

Il prezzo di vendita degli zolfi raffinati e ventilati è libero. Evidentemente esso risente del costo della materia prima, che nel nostro paese è tuttora superiore al prezzo internazionale, ma non in misura tale da giustificare la dilazione di prezzo degli zolfi raffinati denunciata dall'interrogante.

Comunque per il 1966, grazie al congegno di perequazione dei prezzi già accennato, è prevista una riduzione del costo della materia prima, di cui dovrebbero trarre vantaggio anche i consumatori di zolfi raffinati e ventilati.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: SCARLATO.

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Trasciatti Luigi (posizione n. 1494804) — deceduto — a favore di sua moglie Chiucchini Luigina (stesso numero di posizione) residente a Vescia di Foligno (Perugia). (14597)

RISPOSTA. — Con istanza del 1° giugno 1962, il signor Luigi Trasciatti ebbe a chiedere trattamento pensionistico di guerra assumendo di aver riportato una ferita d'arma da fuoco alla gamba destra a Cassino nel 1944 e, successivamente, nel 1945, altra ferita al piede sinistro a Filottrano (Ancona).

Tali circostanze, però, non emergono dalla documentazione qui trasmessa dalle competenti autorità militari e, pertanto, allo stato attuale degli atti, non si rende possibile lo accoglimento della succitata domanda che, a seguito della morte del richiedente, è stata riassunta dalla vedova signora Chiucchini Luigina.

Tuttavia, prima di emettere pronuncia formale in tal senso, si è ritenuto opportuno disporre ulteriori ricerche presso il distretto militare di Perugia e presso il Ministero della difesa-esercito al fine di reperire eventuali documenti che comprovino quanto dichiarato dall'istante.

Nel contempo è stata interessata la commissione per l'esame dei casi di diserzione per conoscere, a termini dell'articolo 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, se l'assenza arbitraria commessa dal signor Trasciatti durante il servizio militare prestato in tempo di guerra costituisca o meno lesione dell'onore militare.

Si assicura che non appena in possesso di tutti gli elementi di giudizio verranno adottati i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

CRUCIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali l'imposta speciale annua del 5,50 per cento cui saranno soggetti dall'1 gennaio 1966 tutti gli importi delle bollette telefoniche, sarà fatta gravare sugli utenti stante già l'alto costo del servizio. (14647)

RISPOSTA. — La legge 6 dicembre 1965, n. 1379, che ha modificato il regime tributario delle società concessionarie telefoniche, non ha istituito una nuova imposta in aggiunta a quelle già esistenti, ma si è limitata a dare una diversa struttura tributaria alla materia in questione, al fine di uniformare l'accertamento e la riscossione di tutte le imposte in-

dirette sugli affari inerenti agli atti, ai contratti ed ai corrispettivi delle utenze telefoniche e delle prestazioni accessorie, semplificando i molteplici adempimenti cui erano tenuti la società telefonica e gli uffici del registro, con la introduzione di un'unica denuncia e di un unico accertamento ai fini delle imposte di bollo e di registro, nonché della imposta generale sull'entrata.

La nuova aliquota concentrata del 5,50 rappresenta il consolidamento della precedente imposizione che prevedeva l'applicazione di un'imposta generale sull'entrata del 4 per cento, di un'imposta di registro del 2,50 per cento e di un'imposta di bollo dello 0,20 per cento circa.

Anche sotto l'impero delle precedenti disposizioni legislative i tributi facevano in definitiva carico ai privati in quanto l'articolo 7 del regio decreto-legge 8 dicembre 1938, numero 1915 e l'articolo 6 della legge 19 giugno 1940, n. 762 ammettevano la rivalsa delle imposte pagate dalle società concessionarie verso gli utenti.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

CRUCIANI, NICOSIA E SANTAGATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda esaminare l'opportunità di creare nella Rocca Maggiore di Assisi (Perugia) un cenacolo internazionale di studi francescani, per la diffusione nel mondo della cultura e dello spirito del santo di Assisi. (14709)

RISPOSTA. — Gli istituti e i centri culturali sorgono normalmente, per un processo spontaneo, ad iniziativa di studiosi o enti, che degli istituti e centri medesimi prevedono gli scopi e le forme e i mezzi di attività. L'amministrazione, in tali casi, può intervenire per procedere al riconoscimento giuridico, eventualmente richiesto.

Qualora, poi, lo Stato intenda assumere l'iniziativa o intervenire direttamente per la creazione di tali organismi — sempre che sussistano nella realtà i presupposti di tale istituzione e siano, quindi, riconosciute l'esigenza e la possibilità di perseguire determinati scopi — occorre, tra l'altro, prevedere, in sede di emanazione del provvedimento istitutivo dei nuovi enti, lo stanziamento dei fondi necessari ad assicurarne il funzionamento.

Ciò premesso, si fa presente che, ai fini dell'eventuale istituzione del centro di studi auspicato dagli interroganti, non sussisterebbe per il Ministero, nonostante ogni sua favorevole predisposizione, alcuna possibilità di

reperire i mezzi finanziari occorrenti, data la necessità di far fronte a pressanti e vitali esigenze degli enti culturali già esistenti.

Il Ministro: GUI.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora data attuazione al disposto di cui all'articolo 27 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, che prevede, per i servizi tecnici dell'esercito, il reclutamento di ufficiali di complemento dai giovani laureati in ingegneria, previa la frequenza di corsi speciali di breve durata, analogamente a quanto si pratica presso la marina e presso l'aeronautica, che da tale reclutamento traggono ottimi ufficiali in grado di sopperire, almeno in parte, alla deficienza numerica che si verifica nei quadri del personale tecnico in servizio permanente effettivo. (14539)

RISPOSTA. — L'articolo 27 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, relativa al reclutamento dei sottotenenti di complemento per i servizi tecnici dell'esercito ha già trovato applicazione.

In ogni corso allievi ufficiali di complemento, infatti, un certo numero di allievi, scelti tra quelli in possesso dei titoli di studio e dei requisiti prescritti dalla legge sopraccitata sono designati per i servizi tecnici ed ammessi a frequentare l'apposito corso formativo della durata di quattro mesi.

Il Ministro: ANDREOTTI.

D'ALESSIO E CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere i criteri seguiti nella determinazione degli indennizzi per espropri effettuati in relazione alla costruzione della condotta idrica che alimenta l'istituto professionale di Stato situato a Latina sulla strada statale 148 Pontina; in particolare per conoscere in base a quali differenti valutazioni il terreno del podere numero 278 sia stato indennizzato al prezzo di lire 800 al metro quadrato (compreso il valore delle piante) mentre il terreno adiacente al suddetto, non soggetto tra l'altro a coltura agraria, di proprietà della società Immobiliare generale, sarebbe stato indennizzato al prezzo medio di lire 1.200 al metro quadrato. (14598)

RISPOSTA. — I criteri seguiti nella determinazione degli indennizzi per espropri, effettuati in relazione alla costruzione dell'acque-

dotto Borgo Piave di Latina, non si discostano da quelli generali osservati dalla Cassa per il mezzogiorno per l'acquisizione di aree destinate ad opere di pubblico interesse. Detti criteri, infatti, si basano sulle valutazioni fatte, per conto della Cassa stessa, dai competenti uffici tecnici erariali. Sul fondamento di tali valutazioni viene poi determinata, con riferimento alle attuali caratteristiche e destinazioni dei singoli appezzamenti, la entità dei vari indennizzi.

Nei due casi segnalati dall'interrogante, è stato tenuto presente che l'immobile della Opera nazionale combattenti, podere n. 278 (assegnatario signor Cesare Turato), è classificato terreno agricolo, mentre l'immobile della società fondiaria industriale Latina fa parte di una lottizzazione con destinazione a suolo edificatorio.

Per il primo appezzamento è stata calcolata e accettata dall'O.N.C., e dallo stesso assegnatario signor Cesare Turato, una indennità totale di lire 480 mila per 615 metri quadrati di terreno (lire 430.500 per esproprio e lire 49.500 per indennità accessori); per il secondo appezzamento è stata analogamente calcolata e accettata dalla società F.I.L.A. la somma di lire 614.340 per 480 metri quadrati per solo esproprio.

La procedura sopra cennata è perfettamente aderente a quanto dispone la legge sulle espropriazioni del 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni, la quale dà la possibilità, come noto, al singolo proprietario, di ottenere una stima giudiziaria dell'immobile soggetto ad esproprio, qualora non si ritenga congrua l'indennità offerta; il che non è avvenuto per i due casi in questione.

Il Ministro: PASTORE.

DE CAPUA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per avere notizie circa la richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Acquaviva delle Fonti (Bari) per la istituzione, nel predetto comune, di una sezione distaccata dell'istituto tecnico femminile per lo svolgimento di corsi di segretarie di azienda e di maglieriste.

L'interrogante è edotto che quell'amministrazione ha già opportunamente assunto a suo carico le prime spese per l'impianto della sezione staccata stessa. (4868)

RISPOSTA. — L'istituto professionale femminile di Bari ha fatto, a suo tempo, la richiesta di istituzione di una sezione per maglierista nel comune di Acquaviva delle Fonti.

Il Ministero in sede di esame del piano di attività, a causa della insufficienza dei fondi disponibili, non ha potuto accogliere la richiesta.

Si fa presente che la richiesta in questione potrà essere attentamente valutata per il prossimo anno scolastico 1966-67, qualora la stessa sarà nuovamente avanzata.

Il Ministro: GUI.

DEGAN. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti si propongano di attuare per assicurare che l'assistenza svolta dai patronati scolastici possa essere adeguata alle necessità degli alunni, soprattutto tenendo conto dell'aumento della popolazione scolastica assistibile a seguito della istituzione della scuola media unica, della sempre maggiore diffusione del sistema del trasporto gratuito degli alunni con automezzi dai luoghi più lontani dall'edificio scolastico, della necessità di mantenere l'attuale livello nella prestazione delle refezioni scolastiche anche con il mantenimento della fornitura di viveri da parte della A.A.I. (14336)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14526, del deputato Alesi, pubblicata a pag. 6605).

DE LORENZO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza che in agro di Riardo (Caserta) il torrente demaniale Scarpati Mastro, classificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1958, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267, è da anni del tutto interrato sicché ad ogni pioggia tutti i terreni ad intensa coltivazione che esso attraversa vengono allagati, con gravissimo danno alle piantagioni, già quasi del tutto marce ed ai coloni, che nell'impianto dei frutteti hanno impegnato tutti i loro risparmi, contraendo numerose obbligazioni.

Per sapere, inoltre se ritengano ammissibile che il provveditorato alle opere pubbliche della Campania ed il genio civile di Caserta, ai quali competono le opere di sistemazione del torrente, si rifiutano da oltre cinque anni di intervenire e non curino neanche di riscontrare i giusti reclami degli interessati, i quali si vedranno costretti a chiedere in via legale il dovuto risarcimento del danno sofferto per l'incuria degli organi responsabili. (11817)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12275, del deputato Covelli, pubblicata a pag. 6629).

DEMARCHI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga legittimo l'operato della direzione generale delle imposte dirette, che sul finire dell'anno 1965 ha impartito improvvisamente istruzioni agli uffici periferici per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile categoria A a carico delle associazioni dei commercianti, che, allo scopo di incrementare il commercio locale, hanno patrocinato lo svolgimento di concorsi a premio, senza senza assumere la veste di enti promotori.

Le istruzioni ministeriali si sono basate su di una circolare del 3 marzo 1941, n. 370, fino ad oggi inapplicata, colla quale sono stati arbitrariamente assimilati i concorsi a premio alle lotterie, per il quale particolare tipo di gioco solo, ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è disposta a carico degli enti promotori la responsabilità del pagamento diretto dell'imposta di ricchezza mobile, salvo rivalsa sui beneficiari dei premi.

Le disposizioni ministeriali succitate, che verrebbero ad introdurre nel nostro ordinamento tributario una vera e propria innovazione, costituiscono una riprova della tendenza dell'amministrazione di volersi sostituire al Parlamento, legiferando attraverso circolari. (14802)

RISPOSTA. — La direzione generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze non ha impartito nel 1965 nuove istruzioni ai dipendenti uffici in ordine all'accertamento dei redditi di ricchezza mobile di categoria A a carico dei commercianti patrocinatori di concorsi a premio: essa si è limitata a chiarire, risolvendo un quesito posto da singoli ispettorati, che la circolare del 3 marzo 1941, n.370, deve ritenersi tuttora efficace per l'individuazione dei soggetti tenuti, salvo rivalsa, al pagamento della imposta di ricchezza mobile categoria A sulle somme da essi dovute ai vincitori di lotterie di ogni genere.

La circolare in parola, infatti, a commento dell'articolo 23 delle legge 8 giugno 1936, n. 1231, che introdusse l'istituto della rivalsa per « i premi di lotterie di ogni genere », chiarisce che, nella fattispecie prevista dal citato articolo 23, dovessero rientrare anche le vincite dei concorsi a premio, data l'assenza di elementi sostanziali, sotto il profilo economico e giuridico, validi a discriminare dette vincite da quelle delle lotterie.

Poiché la situazione è rimasta immutata anche con la legislazione vigente, in quanto l'articolo 127 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, dispone, alla lettera a), del terzo comma, il pagamento dell'imposta salvo rivalsa, a carico degli « organizzatori di lotterie di ogni genere » ripetendo, per questa parte, la formulazione dell'articolo 23 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, non sembra dubbio che le vincite dei concorsi a premio debbano ritenersi comprese nella previsione legislativa.

Il Ministro: TREMELLONI.

DE MARIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se *ad libitum* del capo di istituto e con la connivenza del provveditore agli studi — come è avvenuto recentemente in certe scuole — possa spezzarsi la continuità didattica di insegnamento, spostando nell'assegnazione delle classi e dei corsi da un anno all'altro insegnanti titolari ed incaricati, venendo così ad infrangere quella indispensabile continuità dell'insegnamento e di metodo nell'intero ciclo triennale, della scuola media dell'obbligo che leggi, ordinanze e circolari cercano di assicurare sempre più nella più larga misura possibile, anche in base al nuovo ordinamento della scuola media, che fra l'altro richiede l'insegnamento individualizzato, e di porre alla base di esso una conoscenza approfondita degli alunni e della loro psicologia.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti intenda prendere contro coloro che illegalmente operano gli spostamenti sopra citati e che esprimono tutta una mentalità che l'interrogante solo per rispetto alla scuola non vuole classificare.

Per sapere, infine, se ritenga urgente e necessario disporre che ai professori siano mantenute le classi ed i corsi avuti nel decorso anno scolastico 1964-65, in specie quando trattasi di insegnanti titolari. (14306)

RISPOSTA. — Le disposizioni impartite dal Ministero hanno sempre mirato a soddisfare, nei limiti del possibile, la esigenza di salvaguardare la continuità didattica nel settore di competenza.

Si assicura che, nel corso delle frequenti visite ispettive disposte nelle scuole medie, particolare rilievo viene dato al rispetto da parte dei capi d'istituto delle disposizioni sopra accennate, in considerazione della importanza che la continuità nell'insegnamento ha per il raggiungimento dei fini pedagogici e didattici della scuola media.

Il Ministro: GUI.

DE MARZI, FRANZO, BALDI, PREARO, FORNALE e VIALE. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la concessione, con l'ordinanza del 7 agosto 1965, della deroga che ammette la importazione dalla Francia dei bovini da macello che hanno reagito positivamente al siero-diagnosi, quando, con l'ordinanza ministeriale del 1° giugno 1965, all'articolo 7, si erano opportunamente stabilite le norme di carattere sanitario alle quali dovevano sottostare le importazioni di bovini da macello dagli Stati membri della Comunità europea.

Fanno presente al riguardo che l'articolo 7 dell'ordinanza del 1° giugno 1965 non prevedeva deroghe di nessuna specie e verso nessun paese, e che la formulazione dell'articolo 1 dell'ordinanza del 7 agosto 1965 lascia la più ampia libertà di importare in Italia bovini che, per avere risposto alla siero-agglutinazione con titolo superiore a 30 U.I. agglutinanti per millimetro, sono da considerarsi sicuramente brucellotici; pertanto debbono rilevare ancora che la deroga è in contrasto con quanto si stabilisce all'articolo 9 dell'ordinanza del 1° giugno 1965, in quanto in Francia, come in tutti i paesi della Comunità europea, è in atto il piano di eradicazione della brucellosi.

Tale deroga poteva essere concessa solo per i giovani bovini, con esclusione quindi delle vacche, sui quali fosse stato accertato un tasso brucellare di non molto superiore alle 30 U.I. agglutinanti per millimetro.

Interrogano, infine per conoscere se la concessione può essere fatta anche ad altri paesi comunitari, nel qual caso l'accordo sanitario non avrebbe alcun valore e diverrebbe un documento senza efficacia con danno della produzione nazionale. (13520)

RISPOSTA. — L'ordinanza del 7 agosto 1965, concernente la deroga temporanea in favore della Francia per l'esportazione di bovini da macello, è stata emanata da quest'amministrazione sanitaria. Tale deroga è prevista dall'articolo 7 paragrafo 1 lettera c), della direttiva del consiglio C.E.E. del 26 giugno 1964, n. 64/432, e fu concessa in considerazione del fatto che in Francia la profilassi della brucellosi è stata basata essenzialmente sull'applicazione sistematica della vaccinazione con il « ceppo (Buck) 19 » per cui i soggetti vaccinati presentano, come di regola, 30 o più U.I. agglutinanti per millimetro.

La deroga non è in contrasto con il disposto dell'articolo 9 della citata ordinanza mi-

nisteriale 1° giugno 1965, che, sempre in applicazione della direttiva comunitaria, vieta l'interscambio degli animali eliminati dalle aziende nel quadro di programmi di eradicazione delle malattie contagiose. Pertanto la deroga è applicabile soltanto per gli animali vaccinati.

Tuttavia, tenuto conto del carattere clinicamente non apparente della malattia e della impossibilità di differenziare con il ricorso alla prova della siero-agglutinazione gli animali vaccinati da quelli infetti, la deroga è stata limitata alla importazione dei bovini destinati direttamente al macello senza sostare nel mercato eventualmente annesso.

La deroga in parola potrà, all'occorrenza, essere revocata, come per altro potrebbe essere estesa, qualora particolari esigenze lo richiedano, ad altri paesi comunitari.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

DE PASCALIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi in forza dei quali l'amministrazione della pubblica istruzione non ha ancora provveduto al pagamento del premio di lire 4.641.500 spettante al signor Gianfranco Milani di Alagna Lomellina (Pavia), per avere rinvenuto 542 monete d'oro tardo-mediovali e rinascimentali, scoperte nell'aprile del 1961 in un fondo sito a Vigevano, in via Marsala 6, e consegnate tempestivamente al sovrintendente alle antichità di Milano.

Il diritto al premio del signor Gianfranco Milani è stato riconosciuto anche con sentenza pronunciata il 6 dicembre 1963 e depositata il 20 marzo 1964 dal tribunale di Milano su richiesta del Ministero della pubblica istruzione.

Tale sentenza è ormai passata in giudicato eppure, senza ufficialmente motivare i motivi del ritardo, l'amministrazione della pubblica istruzione non ha ancora provveduto ad emettere il mandato di pagamento della somma attribuita a titolo di premio a favore del signor Milani. (12336)

RISPOSTA. — Il Ministero depositò, presso la Cassa depositi e prestiti di Pavia, la somma di lire 4.641.500 a favore del rinventore di 542 monete d'oro del rinascimento avente diritto al premio, in attesa della conclusione della vertenza giudiziaria promossa dal signor Milani Gianfranco e dalla impresa Santagostino di Alagna per la attribuzione del premio in questione.

La causa fu vinta dal Milani ed il tribunale accertò (con sentenza ritenuta di natura

meramente dichiarativa) che tra i due conducenti il premio spettasse al Milani. Sennonché, in seguito, ulteriori indagini svolte dalla questura di Pavia, conclusesi con il sequestro presso il Milani ed altri di sette monete d'oro facenti parte del ripostiglio a suo tempo rinvenuto, hanno fornito la prova che né il Milani né alcun altro avevano adempiuto scrupolosamente alle incombenze di legge; per cui anche la parziale omissione di denuncia e la contravvenzione all'obbligo di conservazione (giunta fino al parziale impossessamento del bene) comportano preclusione al diritto di ricevere il premio anche per la parte denunciata.

Sulla base di tale valutazione, l'Avvocatura generale dello Stato ha espresso il parere che debba essere annullato il provvedimento con il quale venne costituito il menzionato deposito presso la Cassa depositi e prestiti di Pavia.

Pertanto il Ministero, uniformandosi al parere di cui innanzi, non ha ritenuto di dover autorizzare lo svincolo della citata somma a favore del signor Gianfranco Milani.

Il Ministro: GUI.

DE PASCALIS. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia suo intendimento concedere al comune di Ponte Nizza (Pavia) il contributo sulla spesa di 50.300.000 per la costruzione dell'edificio scolastico per la scuola media unica.

La richiesta del comune è stata inoltrata al Ministero, tramite il provveditorato agli studi di Pavia, nell'agosto 1965. (14315)

RISPOSTA. — La domanda del comune di Ponte Nizza intesa ad ottenere la concessione del contributo statale per la costruzione dell'edificio della scuola media non è stata accolta per la limitata disponibilità di fondi stanziati con la legge 13 luglio 1965, n. 874.

Si assicura però che la stessa sarà tenuta in particolare evidenza in sede di futura programmazione di opere di edilizia scolastica.

Il Ministro: GUI.

DE PASCALIS. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se condivide o meno le affermazioni del ragioniere Marco Trolli, attuale presidente dell'A.N.C.I. e perciò stesso presidente di diritto della mostra mercato delle calzature di Vigevano (Pavia), riportate nel numero del gennaio 1966 della rivista *Export made in Italy* e con le quali, contestando l'acquisito diritto della cit-

tà di Vigevano ad organizzare, con l'appoggio del Governo, una mostra calzaturiera di carattere nazionale ed internazionale, si prende posizione, a nome dell'A.N.C.I., a favore delle mostre calzaturiere di Firenze e di Bologna.

Per conoscere se il mutato e improvviso atteggiamento della presidenza dell'A.N.C.I. nei confronti della mostra mercato delle calzature di Vigevano possa avere influenza sulle decisioni che, per quanto attiene la disciplina e la regolamentazione delle mostre e fiere della calzatura italiana, possano essere adottate dal Ministero. (14884)

RISPOSTA. — Nel settore delle manifestazioni fieristiche calzaturiere è ancora operante un accordo che, per iniziativa di questo Ministero, fu raggiunto alcuni anni fa fra tutti gli operatori economici interessati alla produzione ed al commercio delle calzature.

In base a tale accordo si convenne che nel settore merceologico di che trattasi vi sarebbe stata una sola manifestazione a carattere internazionale (mostra di Vigevano) ed altre due a carattere nazionale (Mostra delle calzature di Civitanova Marche e presentazione nazionale della moda della calzatura di Bologna riservata, quest'ultima, alla presentazione dei modelli), mentre tutte le altre manifestazioni avrebbero assunto carattere provinciale.

L'accordo è stato fino ad oggi scrupolosamente rispettato da parte degli interessati e ad esso continuerà ad attenersi questo dicastero fino a quando sussisteranno le condizioni che lo hanno indotto a farsene promotore.

Il Sottosegretario di Stato: SCARLATO.

DURAND DE LA PENNE. — *Ai Ministri della difesa, dell'interno, delle finanze, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritengano necessario ed urgente promuovere iniziative intese a prevedere la cessione in proprietà, al personale militare delle forze armate ed al personale delle forze di polizia, degli alloggi « Incis » costruiti e da costruire a norma dell'articolo 343, secondo comma, del testo unico sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 180, e della legge 18 marzo 1959, n. 134, e successive integrazioni.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti intenda promuovere il Governo, analogamente a quanto proposto per gli altri dipendenti dello Stato, al fine di concedere al suddetto personale militare e delle

forze di polizia concrete possibilità per beneficiare dei contributi elargiti dallo Stato in favore dell'edilizia popolare ed economica di cui le suddette categorie di personale, a differenza della totalità dei cittadini, difficilmente possono avvalersi a causa dei frequenti trasferimenti di sede.

L'interrogante all'uopo ricorda gli impegni assunti dal Governo nella seduta del Senato del 12 marzo 1958, in sede di discussione della legge 21 marzo 1958, n. 447, impegni che il personale interessato attende con fiducia siano sollecitamente soddisfatti. (13956)

RISPOSTA. — Il problema del riscatto degli alloggi costruiti dall'« Incis » con leggi speciali per gli ufficiali ed i sottufficiali forma oggetto di studio da parte di apposito gruppo di lavoro, il quale è anche incaricato di esaminare la possibilità di concedere al personale militare particolari provvidenze in materia di edilizia popolare ed economica.

Il personale militare partecipa intanto, a pari titolo con il personale civile, ai concorsi banditi per l'assegnazione degli alloggi che l'« Incis » costruisce per la generalità dei dipendenti statali.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

FASOLI, PIETROBONO E D'ALESSIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'azione sindacale — per altro ferma ed unitaria — cui hanno dovuto ricorrere le maestranze della cartiera Ceprat per stroncare il tentativo di violazione grave del vigente contratto di lavoro e per respingere i raggiri, gli abusi e persino le intimidazioni ed i ricatti ai quali hanno fatto ricorso le direzioni degli stabilimenti di Atina e di Ceprano (Frosinone) per imporre ad un notevole numero di dipendenti la declassazione di categoria e la conseguente decurtazione del trattamento salariale.

Gli interroganti chiedono di conoscere quali misure si intenda adottare perché possano essere tutelati appieno i diritti acquisiti, la dignità ed il posto di lavoro a dipendenti di industrie operanti in una area definita di sviluppo economico e sociale o addirittura, come quella della Valle di Comino, in cui la cartiera di Atina costituisce l'unico apparato industriale di rilievo esistente. (12856)

RISPOSTA. — La società per azioni Cartiere Ceprat di Napoli ha proposto a 28 dipendenti dello stabilimento di Atina ed a 7 dipendenti

dello stabilimento di Ceprano la consensuale riduzione del rapporto di lavoro, previa la corresponsione della intera indennità di anzianità maturata e la successiva riassunzione con nuovo contratto ed assegnazione ad altra categoria.

Tale iniziativa, secondo le affermazioni dell'azienda, è stata determinata dalla necessità di ridurre i costi della manodopera, costi che sarebbero sperequati nei confronti delle altre imprese del settore in quanto retribuzioni e qualifiche di molti dipendenti non sarebbero corrispondenti alle mansioni svolte.

Dopo lunghe trattative in sede sindacale, durante le quali hanno avuto luogo anche alcune azioni di sciopero, i lavoratori convocati in assemblea dai dirigenti sindacali provinciali hanno aderito in linea di massima alla proposta aziendale ed hanno cessato ogni agitazione, riprendendo il lavoro il 25 novembre 1965.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

FASOLI. — *Ai Ministri del bilancio, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intendano assumere sia in difesa della economia della bassa Valle della Magra (La Spezia), la quale presenta allarmanti segni di depressione; sia — in particolare — per la tutela della sicurezza del posto di lavoro dei lavoratori dello stabilimento Ceramica Vaccari di Ponzano Magra perché non siano esposti all'arbitrio dell'imprenditore e non siano sottoposti a forme e ritmi di sfruttamento che per lui risultano più profittevoli.

Su detto stabilimento — che è determinante per l'economia della intera bassa Valle della Magra — grava infatti la minaccia di licenziamento per altri 110 dipendenti (in aggiunta ai 40 che sono usciti dalla fabbrica dall'agosto 1965 ad oggi); minaccia di licenziamento che è stata rinnovata benché i lavoratori, nel volgere di pochi mesi, con il solo loro lavoro, abbiano determinato un rilevante aumento della produttività aziendale e che pertanto, alla vigilia della ripresa delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di categoria, assume obiettivamente carattere e contenuto di persistente, illecita e perciò inammissibile pressione sui lavoratori. (13111)

RISPOSTA. — La Società ceramica ligure Vaccari, con stabilimento in località Ponzano Magra, produce piastrelle di gres ceramico, mosaici di gres, porcellanati opachi e smal-

tati, isolatori di porcellana per alta e bassa tensione.

Nel luglio 1965 perdurando la sfavorevole situazione di mercato, connessa soprattutto con la crisi del settore edilizio, la società è stata costretta a decidere la sospensione dal lavoro di 150 operai a decorrere dal 2 agosto.

Nei confronti dei sindacati dei lavoratori fu assunto l'impegno di aprire immediatamente le dimissioni a premio e, al termine di due mesi, di riesaminare la situazione con la commissione interna per effettuare le possibili sostituzioni dei lavoratori, che nel frattempo si fossero dimessi, con i lavoratori sospesi.

I primi di ottobre 1965 essendosi invece accentuata la situazione di carenza di lavoro, la direzione dell'azienda ha intrapreso la procedura prevista dai recenti accordi interconfederali per il licenziamento di 110 unità lavorative. Successivamente, non avendo le associazioni sindacali aderito alla predetta procedura, ha inviato 90 lettere di licenziamento con effetto dal 15 dello stesso mese. Tale decisione ha comportato una serie di scioperi per la durata di sette giornate lavorative.

Secondo quanto riferisce il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la controversia insorta è stata conciliata in sede aziendale mediante un accordo concluso tra le parti (con l'esclusione dei rappresentanti della locale unione provinciale sindacale della C.I. S.L.) in data 12 novembre 1965 che prevede la riapertura delle dimissioni volontarie a premio.

La situazione dello stabilimento sembra, pertanto, avviata alla normalità.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: SCARLATO.

FASOLI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere:

a) il tracciato del metanodotto che sarà costruito dalla società Ausonia Mineraria per collegare il giacimento rinvenuto in Larino (Campobasso) con Colferro (Roma);

b) quali siano i 24 comuni della provincia di Frosinone che si afferma saranno serviti da detto metanodotto;

c) nel caso in cui dal tracciato risultassero esclusi i comuni della Valle di Comino (Frosinone) — già oggi largamente privati di infrastrutture economiche e sociali — quali ne siano le ragioni. (14144)

RISPOSTA. — I comuni attraversati dal metanodotto Piane di Larino-Colleferro della società Ausonia mineraria, in provincia di Frosinone sono i seguenti: San Vittore del Lazio, Cervaro, Cassino, Villa Santa Lucia, Piedimonte, Aquino, Castrocielo, Roccasecca, Colfelice, Arcoe, Ceprano, Pofi, Arnara, Ceccano, Frosinone, Ferentino, Morolo, Anagni, Paliano, Sora, Isola Liri, Castel Liri, San Giovanni Campano, Strangolagalli.

Nell'area servita dal metanodotto non è stato compreso il territorio dei comuni di Val di Comino in quanto riconosciuto, almeno per il momento, privo di utenze che possano giustificare l'adduzione del gas naturale nel territorio stesso.

Il Sottosegretario di Stato per l'Industria ed il commercio: OLIVA.

FASOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il comando in capo dell'arsenale di La Spezia ha posto il divieto a che il teatro del C.R.A.L. dipendenti arsenale marina militare il giorno 16 dicembre 1965 fosse rappresentato il dramma *Notti dell'ira* di Salacrou, ispirato alla eroica lotta del popolo francese per la sua libertà e indipendenza.

Tanto più inspiegabilmente grave appare l'episodio, quando si considera che la rappresentazione intendeva costituire nobile e qualificato omaggio alla Resistenza, unanimemente celebrata quest'anno nell'intera nazione e che ha trovato quindi il suo dovuto risalto storico in più di una manifestazione delle forze armate.

L'interrogante chiede perciò di conoscere quali urgenti provvedimenti intenda assumere affinché, quanto meno, siano revocate disposizioni tanto viziate e carenti dello spirito e degli ideali democratici e civili cui si dichiara di voler improntare la vita delle nostre forze armate. (14568)

RISPOSTA. — Non risponde a verità che il comando dell'arsenale marina militare di La Spezia abbia posto divieto al locale C.R.A.L. della marina per la rappresentazione nel suo teatro del dramma di Salacrou *Le notti dell'ira*.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di dover disporre nella prossima ordinanza per gli incarichi e supplenze nelle scuole medie: che l'abilitazione in materie giuridiche sia considerata pienamente valida come titolo per l'insegnamento dell'educazione civica ne-

gli istituti professionali; che agli abilitati in materie giuridiche, i quali già insegnano con incarico triennale negli istituti professionali, sia riconosciuto analogo trattamento a quello riservato agli abilitati in altre discipline, che prestino servizio nelle scuole di Stato.

Le disposizioni in oggetto non dovrebbero ledere gli interessi di altri laureati ed abilitati, data la penuria di docenti di materie letterarie nelle scuole italiane. (9805)

RISPOSTA. — In ordine alla prima questione, si osserva che l'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, attribuisce ai consigli di amministrazione degli istituti professionali la competenza di determinare, in rapporto alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti, i titoli ritenuti idonei ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti medesimi, e di riconoscere, in particolare, la corrispondenza o l'affinità tra i titoli di abilitazione e gli insegnamenti. Risulta, per altro, che i consigli d'amministrazione di diversi istituti professionali hanno ritenuto valida per l'insegnamento della cultura generale e dell'educazione civica l'abilitazione in materie giuridiche ed economiche.

Per quanto riguarda la seconda questione, si fa presente che le nomine d'incarico negli istituti professionali sono conferite ai sensi e per gli effetti delle norme, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 831, che regolano l'assunzione e il trattamento economico e di quiescenza degli insegnanti delle scuole secondarie (articolo 1, legge n. 354 citata). Pertanto, gli insegnanti, ai quali sulla base del possesso dell'abilitazione richiesta e delle graduatorie d'istituto, sono conferiti incarichi negli istituti professionali, hanno lo stesso trattamento che la legge n. 831 prevede per gli incaricati di tutte le altre scuole d'istruzione secondaria.

Si precisa, in particolare, che l'incarico ha durata triennale indistintamente in tutte le scuole secondarie, compresi gli istituti professionali. Scaduto il triennio, un nuovo incarico presso una scuola dello stesso tipo o di altro ordine o grado è conferibile sulla base delle apposite graduatorie, nelle quali, per gli istituti d'istruzione secondaria in generale, possono essere inclusi coloro che siano in possesso dei titoli previsti dall'ordinanza ministeriale annuale, e per gli istituti professionali in particolare, coloro che siano in possesso dei titoli determinati dai consigli d'amministrazione con le deliberazioni annuali: differenza, questa, che, come sopra è stato precisato, discende dalla citata legge n. 354.

Il Ministro: GUI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale provvedimento intenda prendere per sanare la anomala situazione creatasi in danno dei maestri non di ruolo i quali, già triennialisti, per l'anno scolastico 1965-66 hanno ottenuto solo una supplenza annuale.

Non solo essi hanno visto ridotto il margine di sicurezza del loro impiego, ma anche sul piano assicurativo essi sono tornati ad essere assicurati presso l'I.N.P.S., laddove in precedenza erano assicurati presso lo Stato. (13335)

RISPOSTA. — I casi di cessazione, per cause obiettive e soggettive, degli effetti della nomina ad incarico triennale degli insegnanti elementari sono disciplinati dall'articolo 7 dell'ordinanza ministeriale del 22 febbraio 1965, n. 1870/14, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Per quanto attiene alla diversa posizione assicurativa che viene a verificarsi per i maestri già triennialisti, in conseguenza della decadenza dell'incarico triennale e della loro eventuale prestazione di servizio in qualità di supplenti annuali o temporanei, si fa presente che il passaggio al sistema dell'assicurazione I.N.P.S. è in tal caso previsto dalle vigenti disposizioni.

Pertanto, l'amministrazione non ha facoltà di disciplinare diversamente la materia.

Il Ministro: GUI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se si ravveda la necessità da parte del Ministero di disporre con maggior senso degli interessi collettivi e minore comprensione degli interessi localistici, clientelari ed elettoralistici, la creazione e la soppressione di sezioni staccate di scuole medie.

Esemplare può essere considerato il mantenimento della sezione di Lamadacqua di Noci (Bari) già proposta per la soppressione dal preside della scuola media di Noci e dal provveditore agli studi di Bari — e considerata sopprimibile dalla stessa direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado — inspiegabilmente conservata in esercizio.

Naturalmente la decisione ministeriale sovrappostasi ai pareri dei responsabili scolastici locali e alle stesse previsioni della direzione generale non ha impedito che per difetto di scolari una delle classi non possa attualmente funzionare. (14349)

RISPOSTA. — Il Ministero, nel predisporre il piano di nuove istituzioni, ha sempre valutato le effettive esigenze locali con criteri di assoluta obiettività intesi esclusivamente al conseguimento del pubblico interesse.

Nel caso prospettato dall'interrogante, il Ministero, in sede di elaborazione del piano di riassetto della scuola media, ravvisò, in un primo momento, l'opportunità di sopprimere la sezione staccata di Lamadacqua, in relazione al numero degli alunni frequentanti.

Successivamente, però, il provveditore agli studi di Bari ripropose la questione all'attenzione del Ministero, prospettando una pluralità di condizioni che, a suo avviso, giustificavano il mantenimento della sezione. Ed invero intorno alla contrada Lamadacqua gravitano numerose località a struttura eminentemente agricola (Cancello, Dongianvito, Gorghe, Monache, Murgia Albanese, Murgetta, Sarmenzano), ad essa collegate da strade in buono stato di manutenzione e transitabili.

La possibilità di convogliare alla sezione staccata gli alunni delle diverse zone agricole, e, per converso, la notevole distanza fra le varie località gravitanti intorno a Lamadacqua e il comune di Noci (circa 26 chilometri), facevano preferire il mantenimento della sezione, come la soluzione meno onerosa. Aggiungasi che le avviate iniziative per la ruralizzazione della intera zona — fra l'altro, è stato istituito un « Centro di servizio sociale » — intese a favorire un autonomo assetto sociale consigliavano di non privare la contrada Lamadacqua della sezione staccata e, quanto meno, di riconsiderare la questione sulla base dell'esperienza di un nuovo anno scolastico.

Alla luce delle esposte considerazioni, prospettate dal provveditore agli studi di Bari, il Ministero con lettera del 20 settembre 1965 comunicava allo stesso provveditore di aver deciso di soprassedere, per l'anno scolastico in corso, alla soppressione della sezione.

Il provveditore di Bari ha fatto, infine, presente che nel corrente anno le iscrizioni, seguite dall'effettiva frequenza, hanno raggiunto per la prima classe della sezione staccata di Lamadacqua il numero di 13 alunni, confermando, quindi, l'opportunità del provvedimento adottato.

Il Ministro: GUI.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se il ministro intenda estendere l'indisponibilità, prevista dall'articolo 1, ultimo comma, della circolare ministeriale del 25 ottobre 1965 per i posti conferiti ai sensi dell'articolo 3 della

legge 15 febbraio 1963, n. 354, agli insegnanti tecnico-pratici che, attualmente, abbiano maturato i titoli necessari per usufruire dei benefici, di cui alla citata legge 354, in attesa che il Parlamento voglia sollecitamente discutere la proposta tendente a trasformare in norma permanente quelli che furono i benefici occasionalmente concessi dalla legge n. 354.

Non è inopportuno far presente che il numero di insegnanti tecnico-pratici che si gioverebbe di detta estensione è piuttosto limitato e, comunque, non tale da invalidare le finalità della citata circolare ministeriale.

(14459)

FINOCCHIARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sonoscere se intenda estendere l'indisponibilità, prevista dall'articolo 1, ultimo comma, della circolare ministeriale del 25 ottobre 1965, per i posti conferiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, agli insegnanti tecnico-pratici, che attualmente abbiano maturato i titoli necessari per usufruire dei benefici, di cui alla citata legge n. 354.

(14627)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza ministeriale 25 ottobre 1965, i presidi degli istituti tecnici e professionali dovevano segnalare, entro il 10 novembre 1965, ai provveditori agli studi tutti i posti di insegnante tecnico-pratico non occupati da personale di ruolo o con nomina a tempo indeterminato, indicando per ognuno la relativa specializzazione.

Non andavano segnalati i posti conferiti ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, i quali erano da considerare indisponibili ai fini delle nomine degli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo delle ex scuole di avviamento professionale.

Premesso quanto sopra, si fa presente che manca all'amministrazione la possibilità di assecondare la richiesta dell'interrogante. Infatti, l'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, prevedeva il conferimento della nomina a tempo indeterminato soltanto a favore del personale insegnante tecnico-pratico che, pur essendo sprovvisto del prescritto titolo di studio, avesse compiuto almeno un triennio di ininterrotto servizio negli istituti professionali e dimostrato competenza e perizia nella attività svolta alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Allo stato attuale, quindi, la norma di che trattasi ha esaurito ogni possibilità di applicazione.

Per altro, un eventuale provvedimento legislativo, che trasformi in norma permanente la disposizione transitoria di cui all'articolo 6 della legge n. 354, verrebbe a danneggiare il personale che, in possesso del prescritto titolo di studio, aspira all'insegnamento tecnico-pratico.

Il Ministro: GUI.

FIUMANÒ. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se il voto espresso dalle amministrazioni comunali di Grotteria, Mammola e San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria), il giorno 20 luglio 1965, e la vivissima agitazione esistente tra gli abitanti dei suddetti centri abbiano suggerito al consiglio di amministrazione della Cassa di finanziare il progetto, già perfezionato prima dell'approvazione della legge 26 giugno 1965, n. 717, e relativo alla realizzazione dell'acquedotto consortile fra i comuni suddetti.

(13437)

RISPOSTA. — Il progetto dell'acquedotto per i comuni di che trattasi potrà essere preso in considerazione nel quadro degli interventi da inserire nel piano di coordinamento, da approvarsi da parte del Comitato interministeriale per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, soltanto dopo che sarà definita la necessaria istruttoria, tuttora in corso, in ordine ai problemi, invero complessi, concernenti la captazione delle sorgenti.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: PASTORE.

FIUMANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se ritengano per lo meno contraddittorio l'atteggiamento ministeriale e prefettizio quando, non tenendo conto dei precedenti che avevano portato, nel 1963, al rinnovo della giunta della camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria, approfittando delle recenti dimissioni dell'ingegner Zehender, ha nuovamente nominato, in sua sostituzione, l'impresario edile Francesco Galluzzo, già estromesso, appunto, nel 1963, se ritengano, altresì, inopportuna la suddetta nomina anche in considerazione della circostanza che lo stesso Galluzzo risulta coprire altro importante incarico quale consigliere di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania.

L'interrogante fa presente che la suddetta nomina è stata appresa con disappunto da

una parte dell'opinione pubblica e della stampa; come sta, fra l'altro, in proposito a dimostrare l'articolo apparso sul giornale *Gazzetta dello Jonio* del 30 ottobre 1965. (13961)

RISPOSTA. — La riammissione del commendatore Francesco Galluzzo nella giunta camerale della quale aveva fatto parte fino al 1963 — epoca in cui venne disposto lo scioglimento di detto organo per un normale avvicendamento nelle cariche — non riveste carattere di eccezionalità né di contraddittorietà ove si consideri che, in relazione alle particolari situazioni locali ed agli ampi poteri discrezionali previsti dalla legge, nulla vieta ai prefetti di confermare nella carica o di conferire successivamente detta carica a persone che, in passato, ne erano state investite.

Né la circostanza che il Galluzzo rivesta altro incarico sembra possa assumere, nel caso in esame, valore negativo ai fini della riassunzione della carica camerale.

Pertanto, in merito alla nomina del predetto Galluzzo a componente la giunta della camera di commercio di Reggio Calabria, in rappresentanza degli industriali ed in sostituzione del dimissionario ingegner Zehender, non si è ritenuto di dover muovere alcuna eccezione avendo il prefetto operato la scelta e la conseguente nomina con i poteri discrezionali conferitigli dalla vigente legislazione sulle camere di commercio e tenendo soprattutto conto dei requisiti morali e di idoneità all'espletamento della carica della persona chiamata nuovamente a far parte dell'istituto camerale.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: OLIVA.

FODERARO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se nel programma delle opere di edilizia scolastica da realizzare nel prossimo esercizio finanziario si intenda includere la costruzione dell'edificio della scuola media e la costruzione e l'arredamento delle palestre delle scuole elementari di Caraffa del Bianco (Reggio Calabria). (8428)

RISPOSTA. — S'informa che con il recente programma di finanziamento approvato a norma della legge 13 luglio 1965, n. 874, è stato promesso per la costruzione del primo lotto della scuola media consorzata dei comuni di Caraffa del Bianco, Sant'Agata e Cosignana il contributo dello Stato sulla spesa di 40 milioni di lire.

L'edificio sorgerà nel capoluogo del comune di Caraffa del Bianco.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali si è ritenuto di negare alla frazione San Carlo di Condofuri (Reggio Calabria) la istituzione di una sezione della scuola media, pur presentando la richiesta all'uopo formulata dalle competenti autorità i requisiti previsti dalla legge per soddisfare le esigenze imposte dalla scuola obbligatoria per una popolazione scolastica superiore a quella minima prevista, e ciò nella considerazione che tale sezione dovrebbe accogliere anche studenti di altre frazioni dello stesso comune. (13953)

RISPOSTA. — La sede per l'istituzione di una sezione staccata di scuola media viene indicata nella richiesta di istituzione avanzata dall'amministrazione comunale interessata, che è tenuta ad assumersi gli oneri relativi e a porre a disposizione idonei locali.

Per l'accogliibilità della domanda si richiede la presenza di un numero minimo di alunni che potrebbero frequentare la nuova sezione e si tiene conto — come fattore negativo — della possibilità di assicurare un loro agevole trasporto, in orario scolastico e in ogni periodo dell'anno, in scuole di centri vicini.

Ciò precisato, in via generale, per quanto riguarda la possibilità di istituire una sezione staccata in una determinata sede, si fa presente che il comune di Condofuri ha avanzato domanda per l'istituzione di una sezione staccata nella frazione di San Carlo.

Per altro, non si è ritenuto di poter far luogo a tale istituzione a decorrere dall'anno scolastico 1965-66, dato lo scarso numero, in quella frazione, di licenziati dalla scuola elementare.

Il Ministro: GUI.

FORTINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere con quali provvedimenti intenda venire incontro alle esigenze della città di Teano (Caserta) derivanti dalla carenza di alloggi in proporzione all'indice di sovraffollamento della popolazione, secondo le recenti statistiche, ed aggravate dal movimento sismico del 21 agosto 1962, che fu causa di sgombero di 53 nuclei familiari pari a 204 persone.

In seguito al crollo di altri edifici l'amministrazione comunale, a salvaguardia della pubblica incolumità, ha dovuto provvedere

allo sgombero di altri 110 nuclei familiari, pari a 300 persone, dichiarando impraticabili e quindi da abbandonare anche gli edifici destinati a sedi di pretura, di scuole elementari, di scuola media e di istituto tecnico.

In merito il comune di Teano, pel tramite della prefettura, ha chiesto in data 3 febbraio 1964 l'assegnazione di contributi in virtù della legge 4 novembre 1963, n. 1460, e già in precedenza in data 27 giugno 1962 aveva chiesto i benefici della legge 21 aprile 1962, n. 195.

Si fa presente che il comune di Teano dispone di aree sufficienti per l'edilizia economica e popolare, avendo quell'amministrazione adottato il piano di zona in virtù della legge 21 aprile 1962, n. 167, approvato dal provveditorato alle opere pubbliche di Napoli con decreto del 26 maggio 1964, n. 31675.

(10217)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 9959, del deputato Armato, pubblicata a pag. 6610).

FORTINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che nei comuni di Letino, Gallo, Fontegrega, Giorlano (Caserta), la ricezione telegrafica presso i locali uffici delle poste e telecomunicazioni avviene in condizioni particolarmente difficili a causa anche dell'attuale stato della linea telegrafica che attraversa vaste zone boschive — quando potranno essere realizzate le iniziative destinate ad eliminare gli inconvenienti lamentati, che sarebbero state già esaminate ed approvate dalla direzione delle poste e telecomunicazioni di Caserta.

(14818)

RISPOSTA. — Durante lo scorso anno si sono verificati alcuni guasti sul circuito telegrafico n. 3236 Caserta-Letino, comprendente gli uffici postali di Letino, Gallo, Fontegrega e Giorlano.

Nell'intento di eliminare tali inconvenienti, questo Ministero ha chiesto alla società concessionaria telefonica S.I.P. di trasformare il servizio telegrafico in fono-telegrafico negli uffici postali anzidetti ed in quelli di Capriati e Pratella.

La S.I.P. ha, però, fatto presente che, stante il forte traffico telefonico che grava sulla tratta Prata Sannita-Piedimonte d'Alife, la richiesta stessa non può, almeno per ora, essere accolta, per non peggiorare ulteriormente il servizio.

Questa amministrazione comunque interverrà nuovamente presso la S.I.P. affinché

esamini la possibilità di anticipare il più possibile la trasformazione della rete, con la cui automazione — programmata tra la fine del 1966 e l'inizio del 1967 — il problema verrà integralmente risolto.

Per altro, in attesa di tale trasformazione e allo scopo di evitare al massimo il ripetersi di detti disservizi, sono state impartite disposizioni per una accurata revisione e manutenzione dell'attuale circuito telegrafico *morse*.

Il Ministro: RUSSO.

FRACASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia noto al Governo che la costruzione del bacino idroelettrico nel territorio del comune di Campotosto (L'Aquila) ha causato alla popolazione del capoluogo ed a quella delle frazioni Mascioni e Poggio Cancelli ingenti danni che rendono precarie e impossibili le condizioni di vita nella zona, depauperata in maniera sensibilissima delle sue risorse naturali. Infatti, la costruzione del lago artificiale ha sconvolto l'economia locale, tanto che la popolazione raggiunge oggi poco meno di 2.000 abitanti in confronto dei 3.042 prima residenti; molti sono infatti quei cittadini che tendono a lasciare il comune per trasferirsi in altri luoghi alla ricerca di lavoro. Ciò è dimostrato ampiamente dall'intenso movimento migratorio.

Il benessere in precedenza trovava la sua fonte nell'estensione del territorio, di oltre 5.000 ettari di cui circa 2.000 costituiti da seminativi e pascoli pregiati che alimentavano ben 40.000 ovini ridotti oggi ad appena 10.000. Infatti la sommersione della vastissima prateria ha determinato la quasi totale distruzione del patrimonio zootecnico, specialmente per quanto si riferisce agli animali grossi: bovini ed equini che hanno risentito la mancanza di pascolo e di foraggio.

Oggi il preesistente benessere è scomparso ed il bisogno è in tutti.

Causa di questo stato di cose è unicamente la costruzione del lago che ha occupato ben 1.100 ettari di terreno fertile, il migliore del territorio, ed altri 300 ne assorbirà prossimamente con l'ampliamento del bacino.

La disoccupazione, che prima della costruzione del lago non esisteva in quel comune, assilla molte famiglie che non trovano *in loco* possibilità di lavoro, poiché l'agricoltura e l'industria armentizia — che occupavano tutta la manodopera disponibile — costituendo la fonte base di ricchezza, sono ridotte quasi a nulla.

Va inoltre messo in evidenza che la popolazione di Campotosto, oltre ad essere stata privata dei terreni, è rimasta tagliata fuori da vaste zone di terreni coltivabili situati nella località di « Capellini » per costruzione delle strade comunali di accesso anch'esse sommerse dalle acque.

In considerazione di tutti i lamentati inconvenienti, quella amministrazione comunale si è vista costretta a rivolgere all'« Enel » le seguenti richieste:

1) assorbimento di manodopera locale con creazione di posti di lavoro nell'ambito territoriale; assunzione di cittadini di Campotosto per essere adibiti a servizi di sorveglianza, riserva a favore dei cittadini idonei di una equa percentuale di posti di impiego messi a concorso del suddetto ente;

2) concessione anticipata della pesca e della navigabilità nel lago;

3) costruzione di opere per lo sviluppo turistico della zona quali quella di una strada di circonvallazione del lago, di villaggi per il soggiorno estivo ed invernale dei dipendenti dell'« Enel » e loro familiari, di acquedotti che sopperiscano alle vecchie sorgenti sommerse, della linea elettrica di illuminazione per gli abitanti della località « Ponte delle Stecche », rimasti sprovvisti di tale servizio a causa della sommersione della preesistente linea, di infrastrutture tendenti allo sviluppo ed alla realizzazione del piano di fabbricazione comunale;

4) fornitura gratuita di energia per riscaldamento;

5) determinazione dell'indennità, da corrispondere per i futuri espropri, sulla base del costo di mercato ed in relazione al potenziale sviluppo turistico della zona.

Premesso tutto questo, l'interrogante chiede se si ritenga opportuno intervenire sull'« Enel » per fare in modo che le richieste del comune di Campotosto, derivanti dallo stato di particolare bisogno nel quale versa quella popolazione, vengano accolte. (14326)

RISPOSTA. — Il bacino idroelettrico in comune di Campotosto con un invaso di 1.350 ettari, fu costruito dalla società Terni ed è entrato in esercizio nel 1949.

Tutte le questioni inerenti alle espropriazioni ed agli oneri incombenti sulla società concessionaria furono definite con dichiarata piena soddisfazione dei proprietari e dell'amministrazione comunale.

L'esodo della popolazione e le ridotte risorse locali prospettate non sembra possano attribuirsi alla costruzione della menzionata

opera idroelettrica. Infatti per le zone montane, l'esodo della popolazione è fenomeno comune dovuto soprattutto al basso rendimento dell'agricoltura sulla quale è fondata tutta l'economia locale. Nei vicini comuni di Barette, Amatrice e Crognaleto, che sono completamente estranei ad ogni influenza del bacino, si è riscontrato approssimativamente lo stesso indice di decremento della popolazione.

Anzi, è da ritenere che della costruzione del bacino si sia notevolmente avvantaggiato il comune di Campotosto, migliorando il proprio bilancio con i contributi stabiliti dalla legislazione in materia; tra questi, i sovraccanoni annui di cui alla legge 27 febbraio 1953, n. 959, ed alla legge 21 dicembre 1961, n. 1501, rispettivamente di lire 1.300 e di lire 800 per chilowatt di concessione, dei quali largamente beneficia.

Attualmente sono in corso i lavori per l'ampliamento dell'invaso di altri 170 ettari ma tali lavori non modificano sensibilmente la situazione preesistente.

Per quanto riguarda in particolare le richieste fatte all'« Enel » dall'amministrazione comunale di che trattasi, deve farsi presente quanto segue:

1) costruzione di una strada di circonvallazione del lago anche per l'accesso alla località Campellino.

Si precisa innanzi tutto che la concessionaria della utilizzazione idroelettrica non ha alcun obbligo di costruire una strada di circonvallazione intorno al bacino. Comunque, l'arteria di circonvallazione già esiste per circa i 2 terzi del perimetro del lago. La concessionaria Terni ha provveduto scrupolosamente a suo tempo alla costruzione di nuove varianti stradali aventi le stesse caratteristiche delle strade vicinali sommerse, ed ha, inoltre, provveduto alla costruzione della carrareccia per raggiungere da Poggio Cancelli la località Campellino.

In occasione dei nuovi lavori dovrà essere effettuata una variante e l'« Enel » sta esaminando con il comune la possibilità di apportare, al restante tratto della carrareccia, divenuto inefficiente per mancanza di manutenzione, alcune migliorie per renderlo transitabile con veicoli a motore;

2) costruzione di acquedotti. La inefficienza delle attuali condutture non è da ascrivere all'« Enel ». Per altro, sono in corso le necessarie trattative per concordare la misura di un intervento dell'ente stesso al riguardo, anche se non risulta completamente giustificato dagli attuali lavori;

3) linee elettriche di illuminazione. Sono egualmente in corso le trattative per stabilire le modalità dell'intervento dell'« Enel » per l'allacciamento delle case esistenti nella vicinanza di Ponte delle Stecche;

4) concessione della navigabilità del lago. La libera circolazione nel lago di natanti di qualsiasi tipo non è conciliabile con l'esercizio della utilizzazione idroelettrica, che richiede spesso notevoli e sollecite variazioni del livello idrico. La presenza di natanti porterebbe, oltre all'assunzione di gravi responsabilità, a subordinare l'esercizio di tutti gli impianti all'attività turistica e nautica;

5) rinuncia anticipata dei diritti di pesca. Per le ragioni esposte al punto 4, l'« Enel » esclude di poter rinunciare anticipatamente a favore degli abitanti del comune ai diritti di piscicoltura.

Comunque, la popolazione del comune come, del resto, anche i pescatori sportivi, da molti anni fruiscono della piena libertà di pesca dalle rive del bacino senza alcuna limitazione. Inoltre, la società mandataria dei diritti di pesca procede per obblighi assunti nei confronti dell'« Enel » alla vendita mensile di vari quintali di pesce a prezzo di favore;

6) fornitura di energia elettrica. La legge 27 dicembre 1953, n. 959, lascia ai comuni la facoltà di richiedere, in sostituzione del sovraccanone, la fornitura diretta di energia elettrica; ove una tale richiesta fosse avanzata sarebbe dall'« Enel » senz'altro presa nella dovuta considerazione;

7) prezzo di acquisto dei terreni che dovranno essere ulteriormente sommersi. Lo « Enel », come previsto dalla legge, sta avviando amichevoli accordi, dei quali alcuni già conclusi, per l'esproprio dei terreni in base a prezzi desunti dalla documentazione di aggiornamento. Le valutazioni basate sul valore commerciale determinato dal mercato locale sono state ritenute anche in passato pienamente accettabili.

L'ente non può ricomprendere, però, tra i criteri di valutazione un plusvalore basato su un eventuale ipotetico sviluppo turistico della zona;

8) posti di lavoro da riservare agli abitanti della zona. Per quanto concerne le opere in corso, per le quali è in atto la normale chiusura invernale dei cantieri, tutta la locale manodopera idonea è stata assorbita dalle imprese alle quali l'« Enel » ha appaltato i lavori.

La natura pubblica dell'ente anzidetto esclude che possano riconoscersi dei criteri preferenziali nei confronti di alcune categorie

o degli abitanti di una determinata zona a meno che ciò non sia previsto in espresse disposizioni legislative.

Le altre richieste, quali la costruzione dei villaggi per il soggiorno estivo ed invernale e la costruzione di infrastrutture per lo sviluppo urbanistico del comune, esulano dalle funzioni dell'« Enel » e non hanno, del resto, alcuna attinenza con l'esercizio del bacino idroelettrico.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: OLIVA.

FRANCHI. — *Al Governo.* — Per conoscere quale urgente interessamento intenda esplicare in favore dei creditori (dei quali alcuni per somme ingenti) della Gioventù italiana della provincia di Gorizia per forniture effettuate negli ultimi anni. (13233)

RISPOSTA. — Il commissariato nazionale della Gioventù italiana, opportunamente interessato, ha fatto conoscere che l'ufficio provinciale di Gorizia si è trovato in difficoltà finanziarie particolarmente a causa della gestione deficitaria del dipendente collegio arti e mestieri con sede a Gradisca.

In seguito, il collegio arti e mestieri è stato trasferito a Gorizia, dove per la maggior popolazione scolastica, potrà funzionare più economicamente; inoltre, la stessa sede di Gorizia della Gioventù italiana è stata soppressa e incorporata in quella di Udine.

Con la conseguente riduzione delle spese di gestione derivanti da tali provvedimenti, con l'intervento finanziario della sede centrale, con l'effettuazione di un piano predisposto per il risanamento delle passività e con una più intensa azione per il recupero dei crediti, si confida che possa gradualmente effettuarsi il pagamento di quanto dovuto ai creditori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SALIZZONI.

FRANCHI, GUARRA E CALABRÒ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere i motivi per i quali, mentre si sta costruendo e potenziando una diga di protezione davanti alla pineta del Gombo con un notevole impegno finanziario, nulla si fa per l'abitato di Marina di Pisa esposto alla furia dei venti, delle acque e ad una lenta inesorabile erosione.

Per sapere se i ministri interessati siano a conoscenza che la spiaggia di questa cittadina balneare, un tempo floridissima, stia a poco a poco scomparendo e la minaccia si stia addensando sull'arenile di Tirrenia.

Se siano, altresì, a conoscenza che, sopra la ferrovia che congiungeva Pisa a Marina di Pisa, e avendo l'« Anas » espresso parere favorevole alla costruzione del raddoppio della strada che congiunge Pisa a Marina di Pisa purché venga messo a disposizione il vecchio tracciato della ferrovia, tale iniziativa (che, fra l'altro, risolverebbe l'angoscioso problema di far cessare i continui incidenti che fanno di questa strada una tra le più pericolose d'Italia) venga bloccata dall'amministrazione provinciale di Pisa che, contro il volere di tutta la popolazione, si oppone, quale membro del consorzio A.C.I.T. a dare il nulla osta perché l'« Anas » costruisca il raddoppio della strada, raddoppio che costituirebbe anche la condizione per uno sviluppo razionale del litorale pisano.

Per conoscere — infine — quali provvedimenti intendano adottare i ministri ed eventualmente se siano del parere di predisporre un programma graduale di opere per salvare prima l'abitato di Marina di Pisa e potenziare poi le attività turistiche e climatiche. (13249)

RISPOSTA. — Per la difesa dell'abitato di Marina di Pisa questo Ministero ha provveduto, con i fondi dei decorsi esercizi finanziari, alla costruzione delle dighe nn. 5, 6 e 7, per una spesa di lire 210 milioni circa, nonché al ripristino delle dighe esistenti per l'importo di lire 100 milioni ed a lavori di manutenzione per lire 90 milioni.

Inoltre, con i fondi del decorso esercizio finanziario, sono state approvate, per la esecuzione di ulteriori opere di difesa, tre distinte perizie per un importo complessivo di lire 48 milioni ed ancora altra perizia di lire 20 milioni concernente la chiusura del varco tra le dighe frangiflutti n. 6 e n. 7.

Durante il corrente esercizio finanziario sarà provveduto alla esecuzione di ulteriori opere per una spesa di lire 28 milioni.

Come si vede si tratta di uno sforzo considerevole in ispecie se rapportato alla esiguità dei fondi a disposizione per la realizzazione di opere del genere; e si può assicurare che questo Ministero non mancherà anche per l'avvenire di disporre quegli altri interventi necessari per il completamento della difesa dell'anzidetto abitato, in relazione alle disponibilità di bilancio.

S'informa, inoltre, che da tempo l'« Anas » aveva studiato il problema del raddoppio della statale n. 224, di Marina di Pisa, che congiunge Pisa con Marina di Pisa.

Il raddoppio previsto avrebbe avuto inizio dal costruendo ponte di Barbaricina, svolgendosi per un primo tratto adiacente all'attuale statale n. 224, tagliando poi nell'entroterra sino alla stazione ferrotramviaria di Marina di Pisa.

Per la realizzazione di tale raddoppio si era pensato all'utilizzazione della sede della dimessa linea ferrotramviaria Pisa-Marina di Pisa, dato che inizialmente l'amministrazione provinciale di Pisa aveva proposto di usufruire della predetta sede ferrotramviaria dismessa; ma non fu possibile raggiungere un accordo per le difficoltà frapposte dalla società che gestiva la ferrotramvia stessa, dall'ispettorato della motorizzazione civile (concessionario) e dall'amministrazione demaniale (proprietaria).

D'altro canto la costruzione del raddoppio con tracciato su terreni privati risulterebbe notevolmente onerosa, per cui la realizzazione dell'opera dovrebbe essere dilazionata al momento in cui lo consentiranno le disponibilità finanziarie.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo da parte sua, ha comunicato quanto segue:

1) per quanto riguarda la soppressione della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Tirrenia-Livorno e l'eventuale costruzione di una nuova strada, che congiunga Pisa e Marina di Pisa e Tirrenia, cosa ritenuta opportuna anche dal comune di Pisa, non sembra esatta l'affermazione secondo la quale l'amministrazione provinciale di Pisa avrebbe bloccato il progetto di tale raddoppio, utilizzando la sede della ricordata ferrovia. La situazione attuale risulta la seguente: il terreno costituente il tracciato della vecchia ferrovia è di proprietà dello Stato per il 45,24 per cento e del consorzio tramviario interprovinciale Pisa-Livorno per il residuo 55,76 per cento. Lo Stato si è dichiarato disposto a consentire in accordo con il consorzio al riscatto del terreno da parte di quest'ultimo. Iniziate le pratiche in tal senso, la situazione è stata bloccata da una improvvisa presa di posizione di due degli enti facenti parte del consorzio stesso; il comune e la provincia di Livorno. Questi enti a suo tempo si dichiararono contrari alla ferrovia Pisa-Livorno, corrente su detto tracciato, e assolutamente decisi alla trasformazione del servizio su rotaie in servizio su strada. Dato che anche il comune di Pisa era favorevole a ciò, si procedette alla trasformazione del servizio ferroviario in servizio a mezzo autobus. Conseguentemente lo Stato, proprietario per il 45,24 per cento delle attrezzature, si è dichiarato contrario a qualsiasi ripristino del-

la ferrovia ed ha disposto l'alienazione del materiale. Dato tale alienazione e, quindi, dopo lo smantellamento della ferrovia, si sarebbe reso disponibile il terreno sul quale dovrebbe essere tracciata la nuova strada. A questo punto la provincia e il comune di Livorno si sono dichiarati contrari al servizio automobilistico ed hanno richiesto che il consorzio ferrotramviario Pisa-Livorno soprasseda a qualsiasi demolizione degli impianti ferroviari e proceda al ripristino della ferrovia. Il 22 ottobre 1965 si sono riuniti gli enti costituenti il consorzio, nelle persone dei presidenti delle due province, dei sindaci delle due città e del presidente del consorzio stesso. Gli enti di Livorno hanno insistito perché non venga smantellata la ferrovia e quindi non sia reso disponibile il terreno. Il comune di Pisa si è dichiarato favorevole allo smantellamento della ferrovia, riservandosi ogni decisione sulla destinazione del terreno stesso dopo lo smantellamento, lasciando quindi impregiudicata la questione se si debba ripristinare la ferrovia con mezzi ed attrezzature tecnicamente più perfette o si debba procedere invece alla costruzione della strada.

Il consorzio ha recentemente scritto ai quattro enti perché si pronuncino in primo luogo sul riscatto del terreno, in secondo luogo sullo smantellamento delle attrezzature, in terzo luogo sulla destinazione del terreno.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

FRANCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali difficoltà ancora si oppongono alla definizione della pratica di pensione di guerra del defunto Sanfilippo Giuseppe (posizione n. 1624520). (14888)

RISPOSTA. — La pratica di pensione n. 1624520 relativa a Giuseppe Sanfilippo venne definita negativamente, con decreto ministeriale del 5 ottobre 1964, n. 2079081, ai sensi dell'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240. Ciò in quanto non risultò che le infermità denunciate dall'istante, ai fini di conseguire trattamento pensionistico di guerra, fossero state debitamente constatate, dagli enti sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, nel termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra.

Il succitato provvedimento di diniego venne notificato, in data 31 dicembre 1964, a cura del comune di Enna, nelle mani della signora Lo Giudice Teresa, cognata del ri-

chiedente, deceduto il 12 novembre 1964 per « fibrillazione atriale ed embolia polmonare ».

Si ritiene utile aggiungere che, a seguito dell'istanza di pensione prodotta dalla signora Castagna Luigia, quale vedova del predetto ex militare Sanfilippo Giuseppe, alla medesima è stato negato, con decreto ministeriale del 19 luglio 1965, n. 2133379, diritto a trattamento pensionistico indiretto per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle infermità che trassero a morte il marito e per non applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di reversibilità.

Non risulta che, successivamente all'anzidetto decreto ministeriale notificato il 26 ottobre 1965, n. 2133379, nelle mani di Sanfilippo Paola, figlia dell'istante, gli interessati abbiano prodotto una qualsiasi altra domanda e, pertanto allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento deve essere adottato da parte di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

FUSARO E FORNALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali criteri abbiano determinato la ripartizione dei fondi per i corsi di cultura popolare per lo anno scolastico in corso. In particolare gli interroganti chiedono di conoscere i motivi per i quali nessun corso è stato assegnato all'associazione nazionale ex internati, eretta in ente morale ed i cui statuari prevedono tale attività. (14480)

RISPOSTA. — Le disponibilità di bilancio non consentono di accogliere, ogni anno, tutte le richieste di istituzione di corsi di scuola popolare che pervengono al Ministero sia da parte dei provveditori agli studi — per i corsi statali e degli enti locali — sia da parte di numerosissimi enti ed associazioni a carattere nazionale.

Inoltre, è da tener presente che le vigenti disposizioni legislative consentono di assegnare ad enti ed associazioni non più del 40 per cento del totale dei corsi che, in ciascun anno scolastico, possono essere istituiti.

Pertanto, delle circa 30 mila domande pervenute al Ministero, per l'anno 1965-66, da parte dei soli enti a carattere nazionale, è stato possibile accoglierne soltanto 4 mila circa.

Nel procedere alle assegnazioni, dato che non si ha modo di accogliere tutte le richieste, si tiene conto della necessità di ripartire i corsi tra un numero limitato di enti ed associazioni, al fine di evitare la polverizzazione delle istituzioni nonché dell'esperienza acquisita dagli enti (alcuni operano nel set-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

tore della scuola popolare fin dal 1948) e dei favorevoli risultati conseguiti.

In base a tali criteri, nel passato, non è stato possibile assegnare alcun corso di scuola popolare all'Associazione nazionale ex internati.

Per il corrente anno scolastico, invece, alla predetta associazione sono stati assegnati due corsi per la provincia di Frosinone e uno per quella di Roma.

Il Ministro: GUI.

FUSARO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e del tesoro.* — Per conoscere se il Governo, nelle more della pur imminente approvazione di una nuova legge, sull'assicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione, pensi di attuare misure che, nel frattempo, servano a migliorare la situazione della nostra esportazione di beni strumentali, attualmente sfavorita dai limitati mezzi finanziari del Mediocredito.

In particolare, chiede di sapere se il Governo reputi opportuno destinare al finanziamento di dette esportazioni di beni strumentali una parte dei fondi a suo tempo stanziati con le leggi n. 1834 e n. 1532.

Queste leggi, infatti, dispongono uno stanziamento complessivo annuo di circa 3 miliardi di lire, per la concessione di contributi sugli interessi di crediti finanziari ai paesi in via di sviluppo. Al riguardo, è da notare che questi mutui non impegnano i paesi che li ricevono ad effettuare acquisti in Italia e che dette somme non sono state finora completamente utilizzate. (14858)

RISPOSTA. — Nel periodo gennaio-ottobre 1965 sono stati esportati beni strumentali e di investimento per un valore di 1.005 miliardi di lire con un incremento del 19,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 41,1 per cento rispetto ai primi dieci mesi del 1963.

In merito, poi, alla richiesta di destinare al finanziamento delle esportazioni dei beni strumentali in argomento una parte dei fondi di cui alle leggi n. 1834 e n. 1532, si ritiene opportuno precisare che i fondi in parola sono esplicitamente destinati alla corresponsione dei contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di crediti finanziari ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635, cioè di crediti a stati in via di sviluppo o a loro banche centrali, per il risanamento economico di detti stati o di loro aree depresse.

Ovviamente, la chiara indicazione dell'utilizzo di detti fondi esclude la possibilità di distoglierli per altre finalità. Inoltre dette somme sono assolutamente irrilevanti se rapportate al fabbisogno delle nostre esportazioni complessive.

Va rilevato, poi, che i contributi sugli interessi possono essere corrisposti — e questa è la prassi normale — anche in relazione a crediti finanziari legati ad esportazioni di prodotti nazionali verso i predetti paesi, spiegando così effetti positivi su tale nostra corrente di traffico.

Quanto, poi, al rilievo che « dette somme non sono state finora completamente utilizzate », si informa che gli stanziamenti di cui alle richiamate leggi sono i seguenti: legge n. 1834 lire 925 milioni annui a partire dall'esercizio 1962-63 e fino all'esercizio 1977; legge n. 1532 lire 2 miliardi annui a partire dall'esercizio 1963-64 e fino all'esercizio 1978.

Pertanto a tutto il 31 dicembre 1965 gli stanziamenti complessivi sono stati pari a lire 8.237.500.000 come si rileva dal seguente prospetto:

Stanziamenti	
Legge 31 dicembre 1962, n. 1834:	
Esercizio 1962-63	L. 925.000.000
Esercizio 1963-64	» 925.000.000
Esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964	» 462.500.000
Esercizio 1965	» 925.000.000
Totale	L. <u>3.237.500.000</u>
Legge 10 novembre 1963, n. 1532:	
Esercizio 1963-64	L. 2.000.000.000
Esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964	» 1.000.000.000
Esercizio 1965	» 2.000.000.000
Totale complessivo	L. <u>8.237.500.000</u>
Tenuto conto degli importi già corrisposti e degli impegni assunti, risultano del tutto esauriti i fondi stanziati in base alle citate leggi, per gli anni 1963, 1964, 1965, ciò che si rileva dai dati numerici di seguito indicati:	
Importi stanziati	L. 8.237.500.000
Importi corrisposti al 31 dicembre 1965	» <u>3.114.957.351</u>
Importo residuo disponibile al 31 dicembre 1965	L. 5.122.542.649
Sono da pagare per impegni già presi	» <u>14.236.634.240</u>

Perciò l'importo totale già impegnato o pagato al 31 dicembre 1965 sugli stanziamenti già effettuati o da effettuare è di lire 17.351.591.591.

Il Ministro del commercio con l'estero:
MATTARELLA.

GAGLIARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere in che misura intendano venire incontro alle richieste dei pubblici esercenti i quali, negli scorsi giorni, hanno ripetutamente manifestato il desiderio di vedere accolte le seguenti rivendicazioni: adozione dell'equo affitto; abolizione dell'imposta di licenza (e relativa integrazione dei bilanci comunali); riordino del sistema di concessione delle licenze.

L'interrogante fa presente la necessità di un attento esame di tutti i problemi del settore commerciale la cui importanza — sia per i consumatori sia per gli operatori del settore ed i loro dipendenti (complessivamente circa 1 milione) — appare quanto mai evidente per tutta l'economia nazionale. (5732)

RISPOSTA. — 1) È allo studio del Governo una nuova disciplina organica e completa della materia relativa alla locazione di immobili urbani in una razionale visione di insieme dei vari problemi concreti.

In attesa del perfezionamento della prospettata regolamentazione con decreto-legge 17 dicembre 1965, n. 1395 è stata prorogata al 30 giugno 1966 la scadenza dei regimi vincolistici da ultimo prorogati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356 e dall'articolo 1 della legge 1° ottobre 1965 in tema di locazioni di immobili adibiti ad abitazioni non di lusso o di attività professionale o commerciale di limitata dimensione.

2) L'abolizione dell'imposta di licenza auspicata dalle categorie interessate ha costituito motivo di lungo ed attento esame da parte del competente Ministero delle finanze.

Tenuto conto, anche, dei pareri espressi al riguardo dalle amministrazioni locali delle sedi più importanti, il predetto Ministero ha manifestato l'avviso di rinviare ogni decisione circa l'eventuale abolizione dell'imposta di licenza in sede di riforma del testo unico per la finanza locale, per consentire di prendere in esame la questione nel modo più completo ed organico.

3) In base alla vigente legislazione non sussistono possibilità di adottare nella concessione di nuove licenze per pubblici esercizi precisi criteri restrittivi, a meno che non si tratti di esercizi che effettuino la vendita di

bevande alcoliche o superalcoliche, per le quali il testo unico 18 giugno 1931 subordina il rilascio ad una valutazione di mercato nel rispetto di criteri di carattere numerico-demografico tassativamente indicati (uno spaccio per ogni 400 o per ogni 1000 abitanti secondo il minore o maggiore tasso di gradazione alcolica delle bevande).

Mancando, pertanto, per la maggior parte dei pubblici esercizi ogni riferimento a caratteri limitativi di natura numerica, precisati in modo tassativo cioè analogamente a quelli sopra indicati, il problema del riordino del sistema della concessione delle licenze non può trovare soluzione che nel quadro di una generale revisione delle norme sull'attività commerciale.

Uno schema di disegno di legge predisposto al riguardo dall'apposita commissione è attualmente all'esame per la necessaria armonizzazione con le linee direttive esposte nel programma quinquennale di sviluppo.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: SCARLATO.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali il personale amministrativo ed ausiliario in servizio presso le ex scuole di avviamento sia rimasto escluso dalla corresponsione dell'assegno relativo al lavoro straordinario pur appartenendo, di fatto, all'amministrazione dello Stato, in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

L'interrogante fa presente il grave stato di disagio di tutta la numerosa categoria che chiede, giustamente, un'equa ripartizione dei fondi stanziati per il lavoro espletato oltre l'orario d'obbligo. (14424)

RISPOSTA. — Il personale già in servizio nelle ex scuole di avviamento, alla data di erogazione del compenso per lavoro straordinario, per l'anno 1965, non si trovava ancora collocato nei corrispondenti ruoli statali, ai sensi dell'articolo 19 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e ciò anche se le apposite istanze erano state presentate entro il 28 dicembre 1964, nel termine, quindi, e secondo le istruzioni, di cui alla circolare del 29 settembre 1964, n. 353.

Non è stato, quindi, possibile comprendere il suddetto personale nella ripartizione dei fondi, a titolo del compenso in parola, in quanto l'attribuzione di un qualsiasi beneficio, sia giuridico sia economico non può essere disposta se non a seguito del provvedi-

mento per effetto del quale viene ad instaurarsi un rapporto d'impiego con l'amministrazione statale.

Si assicura, comunque, che la distribuzione delle somme stanziare in bilancio per compenso lavoro straordinario, per l'anno 1966, sarà effettuata in misura e con criteri uniformi sia a favore del personale già in servizio nelle preesistenti scuole medie, sia a favore di quello proveniente dalle cessate scuole di avviamento, collocato nei ruoli della scuola media, a norma dell'articolo 19 della precitata legge n. 1859 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784.

Il Ministro: GUI.

GAGLIARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in relazione ai voti espressi dal IV convegno veneto dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, se ritenga di affrontare con sollecitudine:

1) l'annoso e preoccupante problema della fornitura dei viveri in natura da parte dell'Associazione aiuti internazionali;

2) l'erogazione di contributi sufficienti a mantenere in vita i refettori scolastici;

3) l'adeguamento dei contributi degli enti locali e, soprattutto, del Ministero, alle aumentate esigenze.

L'interrogante fa presente l'urgenza delle minime richieste più sopra formulate, indispensabili a configurare un'assistenza moderna ed efficiente. (14425)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 14526, del deputato Alesi, pubblicata a pag. 6605).

GAGLIARDI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per conoscere a quali criteri si siano ispirati l'I.R.I. e la Finmare nel decidere di istituire, per la prima volta, la carica di consigliere delegato in tre società di preminente interesse nazionale.

L'interrogante chiede, in particolare, come si giustificano le decisioni sopraindicate, ove si consideri:

1) che, per esempio, la Società adriatica di navigazione negli anni della sua massima espansione (48 navi) non ha mai avuto un consigliere delegato;

2) che da tempo l'indirizzo dell'I.R.I. e della Finmare pare essere quello di tendere alla riduzione delle spese, quindi, di disavanzi.

A quest'ultimo proposito si chiede di conoscere:

1) quale emolumento annuo verrà destinato ai neo consiglieri delegati;

2) quali spese aggiuntive di segreteria, rappresentanza, ecc., verranno imputate nei rispettivi bilanci delle tre società interessate.

L'interrogante infine domanda se le nomine di consiglieri delegati pongano, di fatto, in atto uno svuotamento degli incarichi dei rispettivi presidenti. (14615)

RISPOSTA. — Proprio in funzione dell'indirizzo, cui si ispirano l'I.R.I. e la Finmare, inteso a raggiungere un contenimento dei disavanzi mediante il massimo impulso all'incremento degli introiti, è stato ritenuto opportuno adottare provvedimenti atti a potenziare il livello direzionale massimo delle società, mediante l'inserimento, nelle cariche di amministratore delegato, di elementi giudicati particolarmente idonei alla complessità del compito.

Si sottolinea, inoltre, che l'emolumento annuo corrisponderà, secondo le norme del codice civile, a quello stabilito dall'assemblea per quanto attiene alla carica di consigliere e dal consiglio di amministrazione per quanto si riferisce alle funzioni delegate.

In relazione, infine, all'ultimo quesito contenuto nell'interrogazione, si comunica che la diversità fra le funzioni del presidente e dell'amministratore delegato implica ovviamente anche una differenziazione dei relativi poteri.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BO.

GAGLIARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se intenda rivedere la ventilata possibilità di istituire un'imposta erariale di consumo sulle acque e bevande gassate, imposta che verrebbe a colpire un grandissimo numero di aziende di minime proporzioni, nonché i consumi delle classi meno abbienti.

L'interrogante, nella ipotesi in cui la decisione non venga modificata, fa presente la assoluta necessità che, almeno, venga adottato il sistema della « capsula fiscale », e ciò, sia per facilitare i controlli, sia per evitare macchinose pratiche burocratiche con conseguenti gravi danni all'economia del settore. (14892)

RISPOSTA. — Lo schema di disegno di legge concernente l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sulle acque minerali, sulle ac-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

que gassate e sulle bevande analcoliche, com'è noto all'interrogante, è stato già presentato al Parlamento (atto del Senato n. 1537).

Solo in tale sede, pertanto, potranno essere presentate eventuali proposte di emendamenti al provvedimento in questione.

Il Ministro: TREMELLONI.

GHIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano gli attuali intendimenti della « Gescal » per la esecuzione degli accordi e degli impegni presi, fin dal 1959, dall'I.N.A.-Casa (ora « Gescal ») con il comune di Genova, per la sistemazione delle strade interne, i giardini e le aree verdi nel quartiere di San Gaetano in Genova-Quarto, via Sirmine Schiaffino, quartiere costruito dall'I.N.A.-Casa stessa. (12405)

RISPOSTA. — La « Gescal » non ha potuto finora interessare i propri organi deliberanti per l'adozione del provvedimento di autorizzazione della spesa occorrente per le sistemazioni esterne del quartiere San Gaetano in Genova-Quarto poiché, in sede di esame, da parte degli uffici tecnici dell'ente, della perizia predisposta dalla stazione appaltante, si è reso necessario aggiornare la perizia stessa, anche in base alle nuove direttive ultimamente impartite dai predetti organi deliberanti in materia di lavori successivi al collaudo.

Poiché detta perizia trovasi ora in avanzata fase di rielaborazione, si ha ragione di ritenere che quanto prima sarà possibile ottenere la necessaria approvazione e quindi autorizzare la predetta stazione appaltante ad eseguire le citate opere per le sistemazioni esterne in parola.

Il Ministro: MANCINI.

GIACHINI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, dopo lo sciopero nazionale dei lavoratori elettrici, l'operaio Brinati Giuseppe è stato trasferito dalla centrale Marzocco a zona Livorno, senza che gli siano state rese note le « motivate ragioni di servizio » così come indica il contratto nazionale di lavoro della categoria, rilevando che il lavoratore colpito dal provvedimento è un dirigente sindacale e constatando che il trasferimento deciso dalla direzione compartimentale dell'« Enel » ottiene il risultato di isolarlo dai lavoratori; chiede al ministro se ravvisi nell'episodio un atto antisindacale e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda prendere per far recedere i dirigenti

compartimentali dell'« Enel », tutelando così i diritti delle organizzazioni sindacali.

(14087)

RISPOSTA. — L'« Enel » ha precisato che il trasferimento dell'operaio Brinati Giuseppe dalla centrale termica Marzocco di Livorno alla zona distribuzione della stessa città è avvenuto esclusivamente per ragioni di servizio ed è stato effettuato con l'accettazione dell'interessato assistito, ai sensi del contratto collettivo di lavoro vigente, dalla commissione interna.

È da escludere, pertanto, che in detto trasferimento possano ravvisarsi gli estremi di un atto di natura antisindacale.

Il Sottosegretario di Stato: OLIVA.

GIOIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno ed equo disporre che, in occasione della prossima Befana, anche ai figli del personale insegnante venga assegnato un pacco-dono così come si provvede per i figli dei dipendenti dei provveditorati agli studi, del Ministero della pubblica istruzione e delle altre amministrazioni statali. (13941)

RISPOSTA. — I pacchi-dono che vengono concessi ai figli dei dipendenti del Ministero e dei provveditorati agli studi, in occasione della Befana, sono distribuiti dal C.R.A.L. ai propri iscritti, che abbiano figli dai 3 ai 10 anni.

Per altro, come è noto, gli stanziamenti del bilancio del Ministero non consentono lo accoglimento della proposta dell'interrogante.

Si fa presente, al riguardo, che una proposta di legge di iniziativa parlamentare, recentemente presentata alla Camera dei deputati, prevede l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'attuazione delle iniziative di che trattasi nei confronti di tutti i dipendenti dello Stato.

Il Ministro: GUI.

GIOMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il motivo per il quale non sia stato dato corso per gli insegnamenti di stenodattilografia alle nomine di cui al concorso bandito in forza della legge n. 831. (12839)

(La risposta è identica a quella data alla intere rogazione n. 12968, del deputato Bertè, pubblicata a pag. 6615).

GIRARDIN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che un gruppo di lavoratori della provincia di Padova assunti in qualità di guardiani occasionali del genio civile di Este (Padova), per sorvegliare la piena dell'Adige verificatasi nello scorso settembre 1965, a tutt'oggi non hanno percepito la retribuzione dovuta e per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per far avere dopo tanto tempo il salario a detti lavoratori. (14599)

RISPOSTA. — L'ufficio del genio civile di Este ha provveduto al pagamento delle competenze spettanti agli operai assunti in occasione della piena del fiume Adige, verificatasi nel mese di settembre 1965.

Il Ministro: MANCINI

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza del deplorabile comportamento del sindaco e della giunta comunale di Bisignano (Cosenza) che, in occasione del 47° annuale della vittoria, non solo hanno rifiutato di intervenire alle cerimonie indette dalle associazioni combattentistiche, ma hanno altresì disposto di non affiggere i manifesti commemorativi inviati dal Ministero della difesa nel mentre, lo stesso giorno, personale dell'amministrazione comunale veniva impiegato per l'affissione dei manifesti per il tesseramento del partito comunista.

Per sapere quali provvedimenti intendano adottare nei confronti dei responsabili di siffatta plateale offesa alla memoria dei caduti ed alla cittadinanza di Bisignano. (13755)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13926, del deputato Almirante, pubblicata a pag. 6607).

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno precisare ai capi di istituto quali norme devono essere applicate, qualora si verifichi la necessità di privare del posto, per riduzione di orario, insegnanti tecnico-pratiche non di ruolo che insegnino, con incarico a tempo indeterminato, negli istituti tecnici femminili.

Per sapere, altresì, se ritenga legittimo che, in caso di soppressione di classi, l'amministrazione proceda alla riduzione dell'orario di insegnamento delle insegnanti tecnico-pratiche non di ruolo tenendo conto della loro anzianità di servizio. (13758)

RISPOSTA. — S'informa che con circolare ministeriale del 20 novembre 1965, n. 500 sono state impartite ai presidi degli istituti tecnici femminili opportune istruzioni circa le norme da applicare ove si renda necessario provvedere al licenziamento di insegnanti tecnico-pratiche a tempo indeterminato. Le norme richiamate, già contenute nella circolare ministeriale del 10 febbraio 1958, n. 1, dispongono che nei casi in cui si debba procedere alla soppressione di classi o di corsi, ovvero sia assegnato ad un istituto personale titolare, si deve considerare personale esuberante e quindi licenziare l'insegnante tecnico-pratico a tempo indeterminato con minore anzianità nella stessa specializzazione.

In particolare nella suddetta circolare n. 500 è stato precisato che per le insegnanti tecnico-pratiche fornite del diploma di istituto tecnico femminile si deve tener conto del servizio comunque prestato, senza riferimento ad alcuna specializzazione; mentre per le insegnanti fornite del diploma rilasciato dalla scuola di magistero professionale per la donna le specializzazioni di cui alla circolare n. 1 del 10 febbraio 1958 debbono essere individuate nell'insegnamento di esercitazioni di economia domestica e in quello di lavori femminili, senza tener conto delle varie suddivisioni in cui quest'ultimo insegnamento si articola.

Le disposizioni suesposte sono applicate anche nei casi in cui, senza far luogo a licenziamento, si debba procedere a riduzioni di orario dei suddetti insegnamenti tecnico-pratici.

Il Ministro: GUI.

GREGGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — in relazione alla circolare di cui ha dato notizia in questi giorni la stampa, concernente disposizioni per l'approntamento dei nuovi libri di testo necessari per l'insegnamento, in condizioni completamente diverse ed in misura ridottissima, della lingua latina nelle scuole medie superiori, a causa del ridottissimo studio della lingua stessa nella nuova scuola media unificata — se il Ministero della pubblica istruzione abbia valutato fino a qual punto le nuove condizioni create per la generalità degli alunni nella scuola media unica inferiore danneggeranno lo studio e la conoscenza della lingua latina e la stessa formazione umanistica e critica degli alunni nei corsi liceali, ripercuotendosi poi fatalmente nel livello stesso dei corsi universitari.

In ogni caso, l'interrogante gradirebbe anche conoscere se il Ministero abbia opportunamente seguito, nell'attuale scuola media unica, lo svolgimento dell'insegnamento del latino, sia per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento stesso, sia per quanto riguarda l'utilizzazione del personale insegnante.

L'interrogante, infine, perché sia possibile valutare se la nuova organizzazione della scuola media inferiore abbia in qualche modo contribuito, sia pure in quantità ridottissime, alla diffusione di un interessamento per la lingua latina e quindi per gli studi umanistici, oppure non abbia determinato o stia determinando una grave flessione di un interessamento degli alunni e delle famiglie per detti studi (che avrebbe a breve scadenza sicure gravissime ripercussioni su tutta la cultura italiana non soltanto nei suoi contenuti umanistici, ma anche in generale nei suoi aspetti e livelli di capacità logiche e critiche), gradirebbe conoscere quale sia il numero o, almeno di massima, quale sia la percentuale degli alunni che richiedono o si preveda richiederanno l'insegnamento del latino.

Con l'occasione l'interrogante gradirebbe anche conoscere se il Ministero della pubblica istruzione sia informato e segua il fenomeno, che appare sempre più diffuso e consistente, ad esempio, nelle scuole e nella cultura statunitensi, di una più intensa ricerca di cultura e di studi umanistici, fondati in particolare sulla lingua e sulla cultura latina.

(11530)

RISPOSTA. — L'ordinanza ministeriale in data 2 maggio 1965 è stata emanata in attuazione dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che autorizza il ministro della pubblica istruzione a modificare i programmi d'insegnamento del latino nei licei e negli istituti magistrali, in conseguenza del nuovo ordinamento della scuola media.

Con tale ordinanza, emanata su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stati modificati i programmi di latino per il ginnasio e per le prime classi del liceo scientifico e dell'istituto magistrale: ad una compiuta revisione dei programmi in tutto l'arco della scuola secondaria superiore si perverrà in sede di riforma di tale ordine di studi.

Pertanto, l'attuale ridimensionamento dei programmi d'insegnamento del latino nella scuola secondaria discende, quale conseguenza necessaria, dall'attuazione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per altro, non si ritiene possa derivare da tale ridimensionamento una flessione nell'interesse degli alunni e delle rispettive famiglie verso gli studi classici. Non può, al riguardo, sfuggire che, nel precedente ordinamento, la scelta fra gli studi umanistici e gli altri tipi di scuole era in prevalenza fondata sulla situazione economico-sociale delle famiglie interessate.

Il Ministero, comunque, per l'anno scolastico in corso — che è il primo in cui funzioni in tutto il suo ciclo triennale la nuova scuola media — ha diramato agli uffici scolastici provinciali una richiesta analitica di dati relativi alle scelte operate dagli alunni nei confronti delle materie facoltative delle seconde e terze classi.

Il Ministro: GUI.

GREGGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti si intendano prendere per ovviare alla gravissima e assurda situazione nella quale sono venuti quest'anno a trovarsi i ragazzi che hanno frequentato le tre classi sperimentali istituite con un anno di anticipo rispetto alla nuova scuola media, e in particolare i migliori di questi ragazzi che, essendosi orientati verso studi di carattere superiore, hanno ora fatto richiesta di ammissione ai corsi ginnasiali, nei quali però verranno a trovarsi a contatto con ragazzi che hanno avuto la fortuna di studiare regolarmente la lingua latina per tre anni, mentre essi — nelle classi sperimentali della nuova scuola media unificata — hanno potuto avere soltanto scarsissime nozioni di latino e nozioni anche esse inadeguate di analisi logica e grammaticale. (13248)

RISPOSTA. — Si fa presente, innanzi tutto, che gli alunni che hanno frequentato le classi sperimentali di scuola media hanno, di norma affrontato lo studio del latino come materia opzionale, fin dalla seconda classe, e, quindi, per due anni.

Inoltre, com'è noto ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono stati organizzati nelle scuole interessate corsi di latino per porre gli alunni delle terze classi sperimentali in condizione di poter proseguire con maggior profitto gli studi.

Per altro, per l'iscrizione al liceo ginnasio gli alunni delle classi sperimentali hanno dovuto superare lo speciale esame di latino di cui all'ordinanza dell'8 febbraio 1963 e non risulta, al riguardo, che l'inserimento di tali alunni abbia dato luogo a particolari difficoltà.

Per quanto attiene, invece, all'iscrizione di alunni provenienti dalla terza classe spe-

rimentale al liceo scientifico e all'istituto magistrale, si fa presente che, sin dal 1963, furono diramate dal Ministero le opportune istruzioni intese a suggerire gli idonei accorgimenti per il proficuo interessamento di tali alunni nel corso di studi prescelto.

Sulla base di tali istruzioni, sono stati organizzati speciali corsi integrativi o appositi doposcuola; si è anche cercato di raggruppare gli alunni in apposite classi affidate a docenti particolarmente versati.

Il comune impegno dei capi di istituto, degli insegnanti e degli alunni ha consentito di conseguire risultati positivi.

Il Ministro: GUI.

GRILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se, dinanzi al grave stato di disagio dei diplomati del liceo artistico e dell'istituto superiore d'arte che nel passato hanno insegnato disegno tecnico nella prima e seconda classe degli istituti tecnici industriali, ritenga necessario disporre l'inclusione nella graduatoria provinciale per il disegno tecnico di tutti coloro che, avendo insegnato tale disciplina per almeno un triennio, abbiano prestato servizio nel corso dell'anno scolastico 1964-65 considerando validi, ai fini della determinazione della graduatoria, i soli anni di servizio prestati per l'insegnamento del disegno tecnico. (13543)

RISPOSTA. — L'insegnamento del disegno nel biennio degli istituti tecnici industriali è stato introdotto solo recentemente con i nuovi programmi approvati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, ed attualmente, per detta disciplina, non esiste una apposita classe di abilitazione.

Nell'ordinanza ministeriale per gli incarichi e supplenze nelle scuole secondarie del 25 febbraio 1965, sono state considerate valide — per l'inclusione nella graduatoria degli abilitati relativa all'insegnamento in argomento — le abilitazioni di disegno tecnico (classe di esame di concorso E VI e classe di esame di abilitazione XXVIII), nonché le abilitazioni di disegno di proiezione e forme architettoniche (classe di esame di concorso E XVI e classe di esame di abilitazione L).

Per l'inclusione nelle graduatorie dei non abilitati è richiesto il possesso dei titoli di studio validi per l'ammissione ai corrispondenti esami di abilitazione che nella specie, sono la laurea in ingegneria o in architettura, o il diploma di architetto civile, o la laurea rilasciata dalle scuole superiori di architettura.

I diplomati del liceo artistico e dell'istituto superiore d'arte non sono in possesso di alcuno dei titoli suddetti e quindi non possono essere inclusi nelle predette graduatorie.

Tuttavia detti insegnanti possono essere nominati dai presidi come supplenti sorniti di titolo di studio, ove ricorrano le condizioni di necessità previste dalla legge 27 dicembre 1963, n. 1878, e dell'articolo 27 della vigente ordinanza ministeriale.

Il Ministro: GUI.

GUIDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come possa giustificare il sovrintendente alle belle arti per l'Umbria, la concessione del nulla osta alla demolizione della storica chiesa di San Tommaso di Terni, che fu fra l'altro il primo parlamento ternano, e che è stata alienata ad un privato. L'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga urgente intervenire per promuovere la revoca del provvedimento tenuto conto anche dell'atteggiamento dell'amministrazione comunale di Terni contraria all'utilizzazione dell'area per costruzione edilizia. (14684)

RISPOSTA. — Il nulla osta alla demolizione della chiesetta di San Tommaso è stato concesso dalla competente soprintendenza a seguito di un accurato sopralluogo nel corso del quale è stato constatato che il piccolo edificio non presentava elementi di importanza artistica, per essere anodina espressione architettonica della metà dell'ottocento, con arredo interno privo di interesse.

I soli elementi di valore risultano essere due piccoli e preziosi bassorilievi romanici *Incredulità di San Tommaso* e *San Silvestro che ammonisce il Drago*, provenienti dalla scomparsa e antica chiesa di San Tommaso e che si trovano, il primo in un arco adiacente alla chiesa attuale ed il secondo nella sacrestia.

Al riguardo, la soprintendenza ha segnalato l'assoluta necessità che i suddetti bassorilievi fossero accuratamente preservati ed in seguito conservati in una raccolta locale.

Pertanto il Ministero non ritiene di dovere adottare il provvedimento di revoca richiesto dall'interrogante.

Il Ministro: GUI.

ISGRÒ. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quale azione urgente intendano svolgere di fronte allo stato di agitazione delle maestranze e della popolazione del Sulcis per le notizie diffuse in Sardegna circa even-

tuali difficoltà per il trasferimento integrale della Carbosarda all'« Enel », come da precedenti impegni di Governo. (12723).

ISGRÒ. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per superare i problemi posti dalla recente risoluzione della Corte dei conti sul passaggio di tutti i dipendenti della Carbosarda all'« Enel » — come dalle dichiarazioni rese al Senato nella seduta del 22 ottobre 1965 e facendo riferimento alla interrogazione già presentata nel settembre dall'interrogante — tenendo presente la situazione di gravissimo disagio e la vivissima attesa dei lavoratori del Sulcis, per una favorevole e sollecita definizione, come da precedenti e ripetuti impegni assunti dal Governo. (13475)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13022, del deputato Berlinguer Mario, pubblicata a pag. 6614).

LAFORGIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali determinazioni intenda adottare affinché l'istanza presentata sin dal 1962 dall'amministrazione comunale di Turi (Bari) al fine di ottenere, in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa occorrente per la esecuzione della rete idrica e fognante nel rione Frascinale, sia sollecitamente presa in esame e favorevolmente definita trattandosi di opere di particolare importanza non ulteriormente procrastinabili in quanto dirette ad assicurare l'alimentazione idrica ed a risolvere i problemi igienici di un popoloso quartiere in piena fase di espansione. (14457)

RISPOSTA. — La domanda con la quale il comune di Turi ha chiesto il contributo statale, nella spesa di lire 96 milioni, prevista per la costruzione del secondo ed ultimo lotto della rete idrica e fognante, è stata inclusa nella graduatoria compilata per l'esercizio 1966, dall'ufficio del genio civile di Bari, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Tale domanda, sarà presa in esame in sede di formulazione dei programmi di opere del genere da ammettere ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Ministro: MANCINI.

LAFORGIA, TAMBRONI, URSO, CAIATI, DEL CASTILLO, SAMMARTINO E SGARLATA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in

relazione al fatto che il nuovo testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro non ha riprodotto la norma dell'articolo 15 del regio-decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che dava facoltà al comitato esecutivo dell'« Inail » di ridurre in determinati casi e circostanze le penalità stabilite in caso di inadempienze; tenuto conto che dette penalità sono fissate nella misura del 100 per cento dell'ammontare dei premi dovuti, da applicarsi sia nei casi di inadempienze lievi (ritardi nella presentazione della denuncia di esercizio, contestazione delle tariffe, ecc.) sia nei casi di inadempienze gravi (omesse registrazioni dei salari, ecc.) e che graveranno con conseguenze disastrose per l'equilibrio aziendale delle piccole imprese, fra le quali quelle artigiane i cui titolari, nei settori di attività previste, sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a decorrere dal 1° gennaio 1966 anche se non hanno dipendenti, se ritenga doveroso intervenire per disporre:

1) che da parte del consiglio di amministrazione dell'« Inail » siano sollecitamente emanate le opportune norme per l'applicazione delle penalità secondo quanto già disposto dal citato articolo 15 del regio decreto del 17 agosto 1935, n. 1765, in base cioè a criteri di gradualità e di valutazione della gravità delle inadempienze;

2) la sospensione immediata delle azioni legali promosse dall'« Inail » nei confronti di coloro che avendo chiesto la riduzione delle penalità hanno ricevuto esito negativo in base alle nuove disposizioni del testo unico;

3) una proroga di sei mesi per la presentazione delle denunce di esercizio da parte degli artigiani soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a decorrere dal 1° gennaio 1966. (14501)

RISPOSTA. — L'articolo 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 14, nel conferire al Governo la delega ad emanare il testo unico delle disposizioni relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ha dettato, fra gli altri, criteri direttivi cui il Governo, nell'esercizio della delega, doveva attenersi, anche quelli relativi al « conseguimento di più idonei controlli sugli obblighi assicurativi dei datori di lavoro, nonché di più efficienti sanzioni nei confronti degli inadempienti ».

In presenza di tale preciso dettato del legislatore delegante, sia il Ministero, nel predisporre il testo unico, sia la Commissione parlamentare, cui dalla legge di delega era stato demandato il compito di esaminare il

provvedimento delegato, ritennero illegittima la trasposizione del citato articolo 15 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nelle norme del testo unico, in quanto incompatibile con i criteri direttivi fissati nella legge delegante.

Comunque, questo Ministero ritiene che, in assenza di una esplicita norma della legislazione infortunistica che limiti o escluda per gli istituti assicurativi la potestà di ridurre le penali in essa legislazione previste, possa ammettersi la facoltà, per gli istituti medesimi e nell'ambito generale dei poteri di disposizione, propri degli enti pubblici in questione, di applicare, secondo opportunità da valutarsi in base ai principi che debbono presiedere al merito dell'azione amministrativa, le sanzioni con criteri di carattere generale, armonizzati alle finalità che, con tali sanzioni, si intendono perseguire. Questo Ministero ha, tuttavia, sottoposto la questione all'esame del Consiglio di Stato.

Relativamente alla richiesta di una proroga di sei mesi per la presentazione delle denunce di esercizio da parte degli artigiani soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a decorrere dal 1° gennaio 1966, si fa presente che il 20 gennaio 1966 le parti interessate hanno concordato sulla necessità di predisporre un provvedimento di legge che stabilisca tale proroga, attraverso iniziative parlamentari.

Il Ministro: DELLE FAVE.

LANDI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano al corrente della situazione che si è venuta a determinare nello stabilimento Ceramica Ligure Vaccari di Ponzano Magra (La Spezia) a seguito dell'annuncio, da parte della direzione dello stabilimento, di voler procedere al licenziamento di 110 operai precedentemente posti in cassa integrazione.

Il preannunciato provvedimento ha provocato uno stato di grave tensione all'interno della fabbrica, sia per il fatto che esso verrebbe adottato in dispregio dell'accordo sottoscritto il 3 agosto 1965 fra la direzione dello stabilimento e le organizzazioni dei lavoratori, sia per le conseguenze che i minacciati licenziamenti provocherebbero nella economia della vallata del Magra, già gravemente depauperata da analoghi provvedimenti adottati in numerose altre aziende della zona.

L'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per richiamare la direzione della Ceramica Ligure al rispetto degli accordi stipulati con

i rappresentanti dei lavoratori e per impedire che una nuova ondata di licenziamenti venga a compromettere irrimediabilmente la già precaria situazione economica della zona.

(13166)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13111, del deputato Fasoli, pubblicata a pag. 6638).

LEONARDI E BERLINGUER LUIGI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e per la ricerca scientifica.* — Per sapere se sia vero che una nutrita commissione del C.N.E.N. si è recata a Tokio per partecipare ad una riunione della agenzia nucleare; per conoscere il costo di questa partecipazione che sarà assai notevole data la numerosità della delegazione italiana, e per conoscere inoltre le ragioni del viaggio, i compiti assegnati e svolti dai singoli componenti e quanto altro riterranno opportuno comunicare per illustrare le ragioni e la validità di questa iniziativa. (12910)

RISPOSTA. — Lo statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.T.E.A.) prevede che annualmente si riunisca nella sede dell'agenzia (Vienna) la conferenza generale, composta dai rappresentanti degli Stati aderenti per l'approvazione dei bilanci e l'esame dei programmi di attività tecnico scientifica nel settore della energia nucleare.

Quest'anno, a seguito della decisione adottata nel 1964, la conferenza annuale si è riunita eccezionalmente a Tokio.

Oltre i lavori della conferenza erano previsti incontri con le autorità giapponesi per l'esame di un progetto d'accordo italo-nipponico di collaborazione nel settore degli impieghi pacifici della energia nucleare.

La composizione della delegazione italiana è stata stabilita dal Ministero affari esteri il quale richiese al C.N.E.N. ed al Ministero dell'industria la designazione di rappresentanti ed esperti qualificati.

Come per gli anni precedenti, capo della delegazione, è stato nominato il ministro dell'industria, il quale ha delegato il sottosegretario di Stato Scarlato.

Il C.N.E.N. ha inviato quali rappresentanti il suo vicepresidente, un componente tecnico della commissione direttiva ed il capo dell'ufficio rapporti internazionali; il Ministero dell'industria è stato rappresentato dal direttore generale delle fonti di energia e da due esperti, l'uno giuridico e l'altro tecnico.

L'ammontare della spesa è dato dalle indennità di missione che vengono corrisposte ai funzionari incaricati, secondo le norme di legge vigenti in materia, la diaria relativa è

determinata, di volta in volta, dal competente Ministero del tesoro.

Tale trattamento è parimenti corrisposto ai funzionari del C.N.E.N. a carico del bilancio dello stesso ente.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio: SCARLATO.

LEONARDI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se corrisponda al vero che alla Nuova raffineria Nilo società per azioni di Milano è stata negata la licenza di ampliamento degli attuali impianti nella presente localizzazione, o in altra, con conseguente minaccia da parte della summenzionata società di chiudere gli impianti e di licenziare le maestranze.

L'interrogante chiede quali iniziative il Ministero intenda prendere in queste circostanze. (13191)

RISPOSTA. — La Società Nuova Nilo è autorizzata, in forza del decreto interministeriale del 1° settembre 1960, n. 4585, ad esercire in territorio del comune di Milano uno stabilimento per il trattamento industriale di 400 mila tonnellate annue di petrolio grezzo.

L'azienda stessa in data 24 febbraio 1965 ha presentato al Ministero una domanda intesa ad ottenere la concessione di trasferire lo stabilimento in territorio del comune di Cerro al Lambro (Milano) e di ampliare la capacità lavorativa annua dello stesso a tonnellate 2 milioni di petrolio grezzo, oltre al 30 per cento di capacità di riserva.

La domanda è stata sottoposta, unitamente ad altre del genere, all'esame della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, la quale, nella riunione del 1° luglio 1965, ha espresso il parere di sospendere il rilascio di concessioni per nuove raffinerie di petrolio grezzo e per ampliamento di quelle esistenti, tenuto conto che la capacità di lavorazione degli stabilimenti del genere già autorizzati è largamente sufficiente a coprire le possibilità di collocamento dei prodotti finiti che da essi possono essere ottenuti.

La richiesta della società Nilo, e quelle analoghe presentate da altre società, potranno essere riprese in esame dalla commissione dopo accertati gli incrementi nei consumi interni e nelle esportazioni degli oli minerali, l'andamento dello sviluppo industriale del paese, il rapporto tra consumi e produzione negli altri paesi europei, in modo da venire in possesso dei necessari elementi, atti a formulare fondate previsioni di sviluppo del settore petrolifero italiano nei prossimi anni.

Il Sottosegretario di Stato: OLIVA.

LEOPARDI DITTAIUTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che gli uffici del genio civile delle province marchigiane da qualche tempo pretendono, dagli agricoltori che richiedono l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di laghetti artificiali a scopo irrigazione, una documentazione il cui costo e la cui complessità non soltanto appaiono sproporzionate alla importanza delle opere da eseguire, ma, in molti casi, ne ostacolano e impediscono la stessa realizzazione.

Oltre a quanto sopra esposto, l'interrogante domanda se i ministri ritengano ingiustificato ed assurdo che i suddetti uffici richiedano agli agricoltori marchigiani un'analoga documentazione, anche per opere già eseguite nel passato in base a precedenti disposizioni di legge e che già ottennero tutte le richieste autorizzazioni dei competenti ispettorati dell'agricoltura, dopo scrupolosi sopralluoghi e collaudi che ne accertarono la sicurezza e la funzionalità anche al fine della utilizzazione dei contributi statali.

In particolare l'interrogante chiede di sapere se, in conseguenza di tutto quanto sopra, i ministri competenti ritengano in primo luogo di impartire opportune disposizioni per rendere meno complesse e onerose, in ogni senso, le documentazioni richieste dagli uffici del genio civile per il rilascio della prescritta autorizzazione; secondariamente se ritengano urgente e necessario disporre affinché i laghetti artificiali già autorizzati, costruiti e debitamente collaudati siano esonerati dall'adempimento di ulteriori, inutili e costose pratiche burocratiche. (7398)

RISPOSTA. — In merito alla richiesta di snellimenti della documentazione e delle procedure relative ai laghi collinari, è da tenere presente, in linea generale, che al riguardo vige il nuovo regolamento sulle dighe di ritenuta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, che, nelle premesse e all'articolo 44, stabilisce quali siano le possibilità di deroga in via amministrativa e in campo tecnico e le rispettive competenze in ordine all'attuazione degli sbarramenti per laghi artificiali.

Ciò premesso si informa che la documentazione tecnica che viene richiesta a corredo dei progetti per le nuove costruzioni di laghi collinari a scopo irriguo nelle Marche è la seguente:

a) domanda in cui è richiesta l'autorizzazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363,

di costruire, invadere e mettere in esercizio lo sbarramento che s'intende realizzare;

b) 3 copie del progetto, comprendente:

1) relazione illustrata nella quale deve essere indicato:

a) caratteristiche del terreno nei riguardi della tenuta dell'invaso, stabilità delle sponde, portata dei terreni di fondazione;

b) tipo di sbarramento da realizzare;

c) caratteristiche dei materiali impiegati per il corpo dello sbarramento e delle opere di smaltimento con indicazioni anche del materiale impiegato negli eventuali rivestimenti;

d) superficie del bacino imbrifero;

e) calcolo delle portate di massima piena e relativa verifica dello sfioratore e del canale di scarico;

2) corografia 1:25.000 del bacino imbrifero con indicata la posizione del serbatoio e l'evidenziazione delle abitazioni e delle strade esistenti a valle dello sbarramento;

3) planimetria scala 1:500 od 1:2.000 (a seconda dell'ampiezza dell'opera) della superficie d'invaso e dello sbarramento con curve di livello equidistanti un metro;

4) particolari costruttivi: sezione maestra dello sbarramento scala 1:50 od 1:100 e sezioni, piante e particolari delle opere di scarico e di presa.

Per quanto riguarda invece gli invasi costruiti in passato, gli uffici del genio civile effettuano sopralluoghi al fine di accertare se le condizioni statiche dei manufatti forniscono le necessarie garanzie di sicurezza, agli effetti della tutela della pubblica incolumità.

Qualora, però, da detti sopralluoghi, emergano deficienze pregiudizievoli alla incolumità pubblica, detti uffici, tramite l'ispettorato agrario compartimentale per le Marche, prescrivono ai proprietari interessati la effettuazione delle necessarie riparazioni ed i controlli da parte di tecnici qualificati.

Gli accertamenti suddetti, al fine di contenere il più possibile la spesa a carico degli interessati, vengono espletati richiedendo soltanto quei documenti indispensabili atti ad accertare l'opera già eseguita.

È nota in materia la grave responsabilità del genio civile e del servizio dighe, per cui non può essere consentito di trascurare le misure di sicurezza richieste in apposite disposizioni di legge.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

LEVI ARIAN GIORGINA, BRONZUTO E ILLUMINATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza

del fatto che in molte scuole medie statali non è stato possibile far funzionare il doposcuola, pur verificandosi le condizioni previste nei punti a) e b) dell'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale 10 settembre 1963 (locali e numero di domande), a causa del contenuto restrittivo del punto c), per altro non previsto dalla legge istitutiva della scuola media 31 dicembre 1962, n. 1959, il quale prescrive che il doposcuola sia affidato esclusivamente a insegnanti della stessa scuola.

E se intenda, ai fini della diffusione del doposcuola e del suo effettivo inserimento organico nel quadro dell'attività scolastica — come è raccomandato anche nella circolare ministeriale 10 settembre 1963, n. 283, — dare disposizioni affinché, qualora nessun insegnante della scuola possa o voglia dedicarsi al doposcuola, siano incaricati del doposcuola anche insegnanti non appartenenti allo stesso istituto. (12763)

RISPOSTA. — La disposizione di cui al punto c) dell'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale 10 settembre 1963 appare giustificata da considerazioni di ordine didattico.

Sembra opportuno, infatti, che l'impostazione dell'attività di doposcuola sia armonicamente coordinata con quella dell'insegnamento: ciò che è più agevolmente realizzabile se i docenti che prestano servizio nel doposcuola sono gli stessi che insegnano nella scuola medesima.

Le esperienze compiute in tale settore saranno, per altro, oggetto di discussione in un convegno che verrà prossimamente indetto dal Ministero per valutare i diversi aspetti della problematica connessa alla riforma del settore della istruzione secondaria di primo grado: in tale sede si potranno esaminare eventuali opportune proposte di modifica della regolamentazione vigente per il doposcuola, per permettere una maggiore estensione e una migliore efficienza di detto istituto.

Il Ministro: GUI.

LEVI ARIAN GIORGINA E PICCIOTTO.

— *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che circa 1.500 insegnanti elementari di ruolo vincitrici, alcune da oltre 10-15 anni, di concorsi fuori provincia in ogni parte d'Italia, risiedono a Roma, perché in questa città per motivi di lavoro è stato trasferito il loro marito e qui vivono i loro figli. Ogni anno tali insegnanti, per poter convivere con il marito, come è prescritto dal codice, hanno chiesto ed ottenuto l'assegnazione provvisoria disposte a

svolgere qualsiasi attività, come accompagnamento di alunni sui pullman, corsi A.I.S., lavori d'ufficio e di segreteria. Quest'anno 500 di tali maestre, per la soppressione dei corsi A.I.S., sono rimaste senza assegnazione ed hanno chiesto due mesi di congedo pesando così sull'erario pubblico, e infine, cosa assai preoccupante, la tabella di valutazione del punteggio per il conseguimento dell'assegnazione provvisoria è basata su criteri ingiusti, incoerenti e inspiegabili, in quanto, ad esempio, valuta 8 punti un figlio iscritto alle scuole medie, 6 punti un figlio al di sotto dei tre anni, 4 punti un figlio di altra età, oppure valuta 25 punti un marito parastatale, 29 punti un marito dipendente statale e ben 32 punti un marito dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

Per sapere quindi quali provvedimenti intenda prendere, in primo luogo per modificare con criteri di equità la citata tabella di valutazione, ed infine per permettere alle suddette insegnanti elementari di convivere con i loro mariti e con i loro figli, senza con ciò ledere interessi altrui. (13891)

RISPOSTA. — Il numero dei posti disponibili per le assegnazioni provvisorie di insegnanti elementari titolari in provincia diversa da quella richiesta è necessariamente limitata in relazione alle obiettive esigenze scolastiche. Ne consegue che non tutte le domande presentate, specie per le province più ambite, possono essere accolte.

Circa i criteri stabiliti dal Ministero per la formazione della graduatoria degli aspiranti all'assegnazione provvisoria, si osserva che la tabella di valutazione per l'anno 1965-66 riproduce sostanzialmente quella applicata da vari anni.

I coefficienti di valutazione — che, per altro, sono stati stabiliti sentite le organizzazioni sindacali — tendono a contemperare le varie esigenze familiari in rapporto alle situazioni di disagio, astrattivamente prefigurate connesse alla residenza dell'insegnante in comune diverso da quello del nucleo familiare.

Non si possono, pertanto, condividere i rilievi dell'interrogante, che, per altro, assume, a sostegno della sua tesi, ipotesi di valutazione che non trovano riscontro nella effettiva normativa posta in essere dal Ministero.

Così, ad esempio, è vero che per ogni figlio che non abbia compiuto tre anni di età (ossia che non può ancora essere affidato alla scuola materna) viene attribuito un punteggio superiore rispetto a quello attribuito per i figli che abbiano superata tale età: né si vede come un simile criterio possa essere giudi-

cato « ingiusto, incoerente e inspiegabile ». Non è vero, invece, che sia assegnato un punteggio superiore per ogni figlio « iscritto alle scuole medie »: la tabella di valutazione, infatti, assegna otto punti soltanto per l'ipotesi in cui l'insegnante abbia figli che frequentino istituti scolastici nel comune richiesto e non in quello di titolarità, e con ciò tutela una obiettiva situazione di disagio che si pone per l'insegnante che aspira all'assegnazione provvisoria.

Il Ministro: GUI.

LEVI ARIAN GIORGINA E SULOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quali motivi la scuola tecnica industriale di arti grafiche e fotografiche Vigliardi Paravia di Torino sia stata soppressa e sostituita con una scuola professionale coordinata con l'istituto professionale per meccanici G. Galilei; e se ritenga opportuno provvedere che nell'anno scolastico 1966-67 sia restituita alla scuola Vigliardi Paravia la sua autonomia e sia trasformata in istituto professionale, tenendo conto dell'importanza dell'arte grafica a Torino e del numero considerevole di studenti iscritti nei corsi pre-serali e serali. (14592)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 14518, del deputato Catella, pubblicata a pag. 6627).

LEZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Perché dia immediate disposizioni alla direzione generale dell'« Inam » ed a quella provinciale di Napoli per l'immediato ripristino dell'assistenza ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici, anche se contro la loro iscrizione pendesse ricorso innanzi al prefetto, e nel contempo faccia rilevare quanto sia arbitrario sospendere l'assistenza con l'assurdo motivo che gli assistibili abbiano superato i limiti di età per la iscrizione negli elenchi anagrafici. (11213)

RISPOSTA. — L'« Inam » ha fatto presente che, soltanto per mero errore, era stato sospeso, presso la dipendente sede provinciale di Napoli, il rilascio dei certificati di protezione assicurativa ad un gruppo di lavoratori agricoli nei confronti del quale era pendente un ricorso per indebita iscrizione negli elenchi nominativi.

La predetta sede di Napoli ha impartito al riguardo precise istruzioni affinché, indipendentemente dall'esito del ricorso, fosse provveduto immediatamente al rilascio dei libretti di iscrizione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

LEZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il suo giudizio sui criteri adottati dall'Istituto autonomo case popolari di Napoli nella formulazione del bando di concorso per direttore dell'istituto stesso e sulla commissione esaminatrice.

Si desidera, altresì, conoscere i provvedimenti che intenda adottare per assicurare la più larga partecipazione di concorrenti e la serena obiettiva valutazione dei titoli richiesti. (13217)

RISPOSTA. — Al fine di assicurare imparzialità ed indipendenza di giudizio nel vaglio dei requisiti e delle capacità dei concorrenti ai posti di funzionari negli istituti autonomi per case popolari, con circolare in data 24 novembre 1965 sono stati invitati i presidenti di detti istituti a nominare commissioni giudicatrici composte da elementi estranei agli istituti stessi.

Al presidente dell'I.A.C.P. di Napoli è stato fatto presente che la commissione giudicatrice del concorso per direttore generale dell'istituto dovrà essere composta secondo tali direttive, concordando quindi con quanto rappresentato dall'interrogante.

Il Ministro: MANCINI.

LIZZERO. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere se intendano adottare urgenti provvedimenti al fine di salvaguardare la salute degli alunni e degli insegnanti delle tre classi elementari che l'amministrazione comunale di Pordenone (Udine) ha ubicato nello scantinato di una chiesa di via dei Cappuccini in Pordenone stessa.

L'interrogante fa presente che l'amministrazione comunale di Pordenone ha provveduto ad alloggiare le classi terza, quarta e quinta elementare in tre aule dello scantinato della chiesa di San Francesco, ubicata in terreno accentuatamente acquitrinoso, e che tale malsana sistemazione permane tuttora malgrado alcuni insegnanti abbiano richiamato l'attenzione dell'autorità scolastica facendo le opportune segnalazioni sia in ordine alla pessima ubicazione, sia al grado di umidità delle aule stesse che risultava, in seguito a successive misurazioni, pur dopo l'entrata in funzione dell'impianto di riscaldamento fin dalle prime ore dell'alba, da un minimo del 75 per cento ad un massimo del 95 per cento.

L'interrogante fa presente altresì che, essendo apparsa in seguito alla misurazione dell'umidità di dette aule la urgente necessità di abbandonare i locali di cui si parla e

che uno degli alunni della quarta classe è stato ricoverato all'ospedale, sembra proprio per una forma reumatica, molti sono i passi e le proteste che sono stati fatti presso l'amministrazione comunale di Pordenone al fine di ottenere una diversa sistemazione delle tre classi elementari.

L'interrogante, premesso che non appare di difficile soluzione una sistemazione provvisoria del problema di cui si parla in attesa della realizzazione di un vero e proprio piano comunale per l'edilizia scolastica, chiede di conoscere quali iniziative urgenti intendano prendere i ministri per salvaguardare la salute degli alunni e degli insegnanti delle tre classi elementari di cui sopra. (14512)

RISPOSTA. — L'edificio scolastico di Pordenone presenta una disponibilità di otto aule, che non soddisfano interamente le esigenze della locale popolazione scolastica. Pertanto, allo scopo di evitare l'inconveniente del turno pomeridiano di lezioni, alcune classi sono state sistemate in locali siti presso l'edificio parrocchiale.

Tali locali sono ubicati a piano-terra, ampi, ben aereati e muniti di efficiente impianto di riscaldamento. Tuttavia, a seguito di ispezione effettuata da questa amministrazione, è stata riscontrata una elevata percentuale di umidità (circa il 75 per cento), la quale non è stata eliminata neanche con il prolungamento dell'orario di funzionamento dei termosifoni. Pertanto l'amministrazione comunale di Pordenone è stata invitata a reperire altri locali più idonei.

Questo Ministero, per quanto di sua competenza, assicura il proprio intervento per eliminare l'inconveniente lamentato, e le esigenze edilizie della scuola di che trattasi saranno oggetto di particolare considerazione in sede di una futura programmazione di opere di edilizia scolastica.

Infine si fa presente che da indagini esperite risulta che lo scolaro che è stato ricoverato presso l'ospedale civile di Pordenone, è stato affetto da forma di adenite suppurativa non di natura reumatica.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

LOPERFIDO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intendano disporre a proposito della continuazione degli scavi archeologici del delta padano, con particolare riguardo al centro di Spina, la cui scoperta è stata uno dei risultati di maggiore risonanza internazionale nel campo degli stu-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

di archeologici dell'Italia settentrionale preromana.

La presente richiesta ha luogo mentre, da tempo, gli scavi sono abbandonati quasi totalmente, se non fosse per una piccola *équipe* di volontari che, diretta dal professor Alfieri in accordo con la soprintendenza alle antichità, ma con mezzi del tutto inadeguati, cerca di contrastare l'azione distruttiva che invece, con dovizia di mezzi, viene proseguita dall'Ente colonizzazione delta padano.

Non si intende, con la presente interrogazione, porre in contrasto le esigenze della bonifica e quelle della ricerca e della tutela archeologica ma, se mai, di accorciare le distanze, oggi grottescamente lontane, tra i mezzi a disposizione della distruzione — avvenuta in passato in forme gravissime e tuttora incalzante — e quelli per la ricerca e la conservazione *in loco* di resti dell'antica città in un parco archeologico, opportunamente collegato con un museo etnografico che sarebbe naturale complemento del museo nazionale di Ferrara che raccoglie la documentazione prevalentemente artistica della ricca necropoli di Spina con la più completa collezione di vasi attici a figure rosse oggi esistente nel mondo. (13010)

RISPOSTA. — La zona archeologica di Spina ha avuto ed ha tuttora un suo degno posto nel quadro del programma generale dei lavori archeologici di tutta Italia.

Dal 1954 ad oggi per detta zona si sono avuti interventi per un importo complessivo di 48 milioni, somma, non certo cospicua in senso assoluto, ma notevole in rapporto alle disponibilità annuali destinati all'archeologia.

Per quanto riguarda l'azione dell'Ente per la colonizzazione del delta padano, s'informa che detto ente, per gli interventi di bonifica e colonizzazione in corso di attuazione, si attiene alla scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite di volta in volta dalla competente sovrintendenza alle antichità e belle arti.

Inoltre, ogni qualvolta, nel corso degli interventi sono emersi reperti, anche modesti, di qualche interesse archeologico, l'ente ha disposto l'immediata sospensione dei lavori per non alterare la situazione archeologica, informandone tempestivamente la sovrintendenza e restando in attesa di disposizioni da parte della stessa.

Si fa presente, infine, che il problema della creazione di un parco archeologico è subordinato alla ulteriore attività di scavi e potrà in futuro essere esaminato nel quadro generale

degli interventi da attuare per la valorizzazione degli ambienti antichi più cospicui del nostro paese.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

MAGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere come si intenda venire incontro ai numerosi contadini delle zone di riforma in Puglia e in Lucania le cui case coloniche, malamente costruite, già sono pericolanti e perciò richiedono urgenti lavori di restauro. (12931)

RISPOSTA. — Nei comprensori di riforma fondiaria in Puglia e Lucania sono state, finora, costruite, oltre ai fabbricati su quote integrative, 13 mila case coloniche residenziali, delle quali 8.500 negli anni dal 1952 al 1959 e 4.500 negli anni successivi.

Un così notevole complesso di opere ha comportato, necessariamente, difficili problemi di impegni di spesa, risolti sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie, che hanno conseguentemente imposto l'esigenza di un basso costo unitario dei fabbricati colonici.

Tuttavia, il fatto che vi siano ora fabbricati che hanno bisogno di interventi non è da considerarsi straordinario, in relazione al numero ed all'epoca delle costruzioni.

Si tratta, infatti, di lavori di manutenzione ordinaria, interessanti, per la maggior parte, i fabbricati costruiti nel primo periodo. Per altro, non si può non rilevare che l'attuale situazione è stata determinata, talora in forma predominante, dalla inerzia di assegnatari che, sebbene invitati e sollecitati, non hanno mai provveduto ad effettuare quei piccoli lavori o riparazioni che, se eseguiti tempestivamente, avrebbero evitato la necessità di maggiori interventi.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MAGNO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, nelle acque del golfo di Manfredonia (Foggia) la pesca volante viene effettuata anche con reti non regolamentari, munite di corona di piombo del peso di circa un quintale e mezzo e di contrappesi di mezzo quintale, il che provoca la distruzione del novellame e riduce alla miseria i numerosi piccoli pescatori, i quali sono perciò in agitazione.

L'interrogante chiede di sapere se ritenga il ministro interrogato di dover intervenire per assicurare un'adeguata azione di vigi-

lanza e di repressione, sia potenziando ed intensificando l'azione della capitaneria di porto, sia affiancandola con utilizzazione di uomini e mezzi del locale comando della guardia di finanza. (14295)

RISPOSTA. — La capitaneria di porto di Manfredonia ha accertato, nelle acque di quel compartimento marittimo, quattro casi di esercizio della cosiddetta pesca volante senza la prescritta autorizzazione, ed ha provveduto, di conseguenza a diffidare gli armatori ed i comandanti delle relative unità invitando gli stessi ad esercitare soltanto quella attività menzionata nel permesso di pesca.

In proposito, mentre da un lato va precisato che l'inconveniente non presenta la gravità segnalata dall'interrogante, conviene, d'altra parte, osservare che la sussistenza ed il perdurare delle infrazioni lamentate sono favorite dalla mancanza di norme regolamentari per la disciplina della cosiddetta pesca volante.

Questa è esercitata, come è noto, mediante reti speciali — conosciute col nome di reti Larsen — le quali, se artificiosamente appesantite o comunque adoperate in modo da strisciare sul fondo, diventano vere e proprie reti a strascico (per le quali ultime, contrariamente a quanto avviene per le prime, esistono norme regolamentari che ne disciplinano l'impiego attraverso precise limitazioni).

È, invero, accaduto che taluni responsabili, sorpresi dalle autorità di polizia che collaborano con l'autorità marittima al servizio di vigilanza, restavano impuniti perché assicuravano di esercitare la pesca volante e non quella a strascico.

Tuttavia le anzidette lacune, che attualmente si ravvisano nel quadro della vigente normativa sulla pesca marittima, saranno eliminate con l'imminente emanazione del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, che disciplinerà compiutamente la materia.

Intanto la capitaneria di porto di Manfredonia ha provveduto ad informare le locali autorità di polizia non solo sul nuovo tipo di pesca, detta volante, ma anche sulla natura giuridica del permesso di pesca che, in effetti, è una vera e propria autorizzazione amministrativa, significando che ciascun natante può esercitare soltanto il tipo di pesca per il quale l'armatore è stato autorizzato.

Questo Ministero, inoltre, ha ritenuto opportuno che nei permessi di pesca per l'esercizio della stessa con le reti del tipo Larsen vengano fissati gli stessi limiti e condizioni

previsti per l'esercizio della pesca a strascico: in tal senso ha provveduto a interessare la autorità marittima di Manfredonia, competente per la concessione dei permessi di pesca nell'ambito del proprio compartimento marittimo.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) quali precisi periodi di servizio siano stati considerati ed a quale titolo, per il riconoscimento, al dottore Vasco Ferrari, direttore dell'U.M.A. (Ente di assistenza utenti motori agricoli), di un'anzianità convenzionale (28 anni e 7 mesi) dal momento che il dottore Vasco Ferrari, prima di essere assunto dall'U.M.A. non solo era un dipendente della confederazione fascista degli agricoltori e successivamente della Federconsorzi, ma al momento del licenziamento dalle anzidette organizzazioni (rispettivamente nel 1944 e nel 1949) ha ricevuto somme di denaro a titolo di regolare liquidazione e, pertanto, nient'altro gli era dovuto;

2) se sia vero che diversi impiegati dell'U.M.A. i quali si trovavano nelle stesse o analoghe condizioni del dottor Ferrari (dipendenti della Federconsorzi, della Confagricoltura, ecc.) e che avevano saputo del riconoscimento dell'anzianità convenzionale concessa a quest'ultimo, hanno chiesto uguale o analogo trattamento ed è stato loro rifiutato;

3) dove e che tipo di servizio abbia svolto il dottor Ferrari dal 1° agosto 1954 al 19 settembre 1955;

4) se sia vero che il dottor Ferrari con delibera interna dell'U.M.A. ha ottenuto, in aggiunta alle 90 ore fisse « straordinarie », altre 10 ore mensili « straordinarie » e 100 mila lire mensili da conglobarsi con lo stipendio a titolo di rimborso spese;

5) quale retribuzione complessiva percepisce il dottor Ferrari, per la sua attività di direttore dell'U.M.A. tenuto conto che parlare, fra l'altro, di « gratifiche e premi commisurati all'attività svolta nel corso dell'anno » equivale a meno che niente se non viene precisato l'ammontare, prendendo magari in esame l'anno precedente;

6) se ritenga che i funzionari rappresentanti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al consiglio di amministrazione dell'U.M.A. e l'ispettore Domenico Pannielli ed il direttore Silvio Bonessi, ambedue rappresentanti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno al collegio sindacale del medesimo ente, abbiano violato l'articolo 28

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

ed il primo comma dell'articolo 98 della Costituzione della Repubblica italiana;

7) se ritenga incompatibile la duplice carica del dottor Ferrari di direttore dell'U.M.A. e di consigliere reggente del M.A.P. (molino agro pontino di Latina scalo), tenuto conto che:

a) l'U.M.A. è un ente pubblico mentre il M.A.P. è un'azienda privata (di proprietà della Federconsorzi);

b) il M.A.P. fornisce la pasta che l'U.M.A. invia in « omaggio » in occasione delle feste ed anche la pasta che gli impiegati dell'U.M.A. acquistano con trattenuta sullo stipendio;

c) il dottor Ferrari riceve un emolumento da quella Federconsorzi che, per conto dell'U.M.A., distribuisce, ogni anno, miliardi di lire di carburante « agevolato » (esente dall'imposta di fabbricazione) agli agricoltori, alle condizioni concordate dal dottor Ferrari e sotto il controllo del medesimo;

8) quanto abbia percepito complessivamente il dottor Ferrari dal M.A.P. dal 1951 ad oggi;

9) se sia vero che il dottor Ferrari utilizza il lavoro degli impiegati dell'U.M.A. per il M.A.P.;

10) se sia compatibile che il dottor Ferrari, direttore dell'U.M.A. e consigliere reggente del M.A.P. sia anche esperto nel comitato per l'esame di questioni attinenti ai costi ed alla gestione dell'ammasso del grano (gestione svolta, per conto dello Stato, da quella Federconsorzi che paga un emolumento al dottor Ferrari);

11) se sia esatto che i membri del collegio dei sindaci dell'U.M.A. percepiscono anche la tredicesima mensilità e periodiche gratifiche e come si giustifica il fatto che gli stessi membri, incaricati di controllare l'U.M.A. siano stipendiati da quest'ultimo;

12) se sia vero che il signor Claudio Guerzoni fu « distaccato » presso la direzione della democrazia cristiana e che l'U.M.A. lo ha ora, licenziato;

13) se sia vero che il personale dirigente dell'U.M.A. compresi i capiservizio, fruisce di 70 ore « straordinarie » forfettizzate;

14) se sia vero che il dottor Luigi Zito ed il signor Trubbiani sono stati promossi con effetto retrodatato;

15) se sia vero che l'ingegnere Magnani, epurato dall'A.C.I. venne, a suo tempo, assunto dall'U.M.A. come capo servizio superiore, mentre si avevano non pochi ingegneri già in servizio, che sono rimasti al grado inferiore:

16) se sia vero che l'ex squadrista signor Ferruzzi, già consulente dell'U.M.A., è stato assunto, da quest'ultimo ente, come capo servizio;

17) se sia vero che l'impiegato Italo Ballan ha ottenuto cinque promozioni in cinque anni;

18) se sia vero che il dottor Mario Tasinato, cognato del ministro Gui e comandato a prestare la sua attività presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Padova, non si è mai presentato presso tale ispettorato;

19) se sia vero che l'ingegnere Lieto ha ripreso il regolare servizio da più di un anno, mentre l'ingegnere Magnani è stato confermato « consulente » anche per il 1965;

20) se sia vero che figurano, quali « consulenti » dell'ente, l'avvocato Chilanti, il giornalista Martirano e l'avvocato Pentinaca dell'Avvocatura erariale dello Stato.

21) l'elenco esatto di tutti i « consulenti » dell'ente con il compenso complessivo annuo da ognuno percepito;

22) a chi e quali somme siano state pagate negli ultimi tre anni, a qualsiasi titolo (stipendi, onorari, rimborsi, ecc.), dalle organizzazioni finanziate dall'U.M.A. (C.O.N.S. M.E.A., ecc.), (10632)

RISPOSTA. — In merito alle specifiche richieste dell'interrogante, si precisa:

1) e 2) la delibera del 24 giugno 1965, n. 4/55, (la terza in ordine di tempo) con la quale il dottor Vasco Ferrari veniva assunto, a decorrere dal 1° agosto 1954, in qualità di direttore generale dell'ente assistenziale « Utenti motori agricoli » (U.M.A.), per quanto attiene al trattamento di quiescenza, dispone testualmente: « considerata la opportunità di assicurare all'ente la collaborazione di un elemento particolarmente preparato, il quale ha prestato per lunghi anni la propria opera presso enti ed organizzazioni agricole, al dottor Ferrari viene riconosciuta un'anzianità convenzionale corrispondente agli anni di effettivo servizio prestato presso gli enti pubblici ».

Detta delibera venne approvata da questo Ministero in data 19 settembre 1955.

La cennata anzianità convenzionale venne riconosciuta non in applicazione di disposizioni statutarie o regolamentari, bensì a seguito di trattative intercorse ed in base a un accordo di natura contrattuale intervenuto, in sede di assunzione, tra l'ente U.M.A. e il dottor Ferrari. Ciò spiega come l'ente non abbia potuto, né possa riservare analogo trattamento ai dipendenti che, pur trovandosi in

condizioni simili a quelle del dottor Ferrari, non hanno chiesto ed ottenuto, all'atto dell'assunzione il riconoscimento della particolare concessione.

Ovviamente, l'anzianità convenzionale accordata al dottor Ferrari è destinata a spiegare efficacia all'atto del suo collocamento a riposo.

Tuttavia, l'ente, che ha stipulato con l'Istituto nazionale delle assicurazioni apposita convenzione per il trattamento di quiescenza del dipendente personale, ha provveduto a versare all'istituto stesso, per il dottor Ferrari, i contributi corrispondenti a una anzianità convenzionale di anni 28 e mesi 7, determinata con deliberazione presidenziale del 12 settembre 1957, a seguito di comunicazione fatta dal dottor Ferrari dei servizi prestati anteriormente alla sua nomina a direttore generale dell'U.M.A.

In proposito, seri dubbi sulla legittimità della determinazione come sopra adottata sono stati tempestivamente prospettati dal collegio sindacale, essendo compresi, fra i servizi utili, taluni prestati dal dottor Ferrari presso enti ed organizzazioni di categoria, che non sembra possano essere annoverati tra gli enti di diritto pubblico.

La questione è stata attentamente esaminata da questo Ministero, che ha impartito disposizioni perché essa venga sottoposta al consiglio di amministrazione dell'ente, per cui il medesimo, sulla base della documentazione prodotta dall'interessato e tenuto conto della specie dei servizi prestati e dalla natura giuridica delle istituzioni presso le quali i servizi stessi sono stati resi, provveda a determinare, in relazione a quanto previsto nella delibera di assunzione, l'anzianità convenzionale da riconoscersi al dottor Ferrari.

È stato altresì disposto che la delibera consiliare venga poi trasmessa a questo Ministero per l'approvazione;

3) a quanto risulta, dal 1° agosto 1954 al 19 settembre 1955, il dottor Ferrari ha prestato regolarmente servizio in qualità di direttore generale dell'U.M.A., presso la sede centrale di allora in via Barberini, n. 86, Roma;

4) come risulta dalla delibera di assunzione, al dottor Ferrari è stato riconosciuto, tenuto conto delle prestazioni straordinarie che comporta l'assolvimento delle molteplici e complesse funzioni di direttore generale dell'ente, un compenso mensile ragguagliato a 90 ore di lavoro straordinario.

Tale compenso venne, fino a qualche anno fa, considerato quale corrispettivo forfetta-

rio per il lavoro straordinario prestato dal dottor Ferrari.

Sucessivamente, però, l'ente ha ritenuto che il compenso in parola dovesse essere considerato non come forfettazione del lavoro straordinario prestato dal direttore, bensì quale emolumento integrativo dello stipendio, da commisurarsi a 90 ore di lavoro straordinario.

Benché il collegio sindacale abbia espresso il proprio dissenso su tale interpretazione, l'ente ha provveduto alla riliquidazione, dal 1954 in poi, delle tredicesime mensilità corrisposte al dottor Ferrari, tenendo conto dell'accennato assegno mensile. L'ente ha inoltre provveduto a versare all'Istituto nazionale delle assicurazioni le somme dovute per la quiescibilità dell'assegno stesso.

In rapporto alla mutata interpretazione della natura del compenso mensile di che trattasi va considerata la circostanza che, a partire da una certa epoca, è stato liquidato al dottor Ferrari il compenso di 10 ore di lavoro straordinario.

Del compenso a titolo di rimborso spese di rappresentanza e di carica si fa cenno nella delibera del 30 giugno 1962, n. 350, con la quale il presidente dell'ente, dopo aver considerato risolto alla data anzidetta, per raggiunti limiti di età, il rapporto d'impiego fra l'U.M.A. e il dottor Ferrari, provvedeva a riassumere quest'ultimo, sempre in qualità di direttore generale, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1962, integrandone il trattamento economico con un assegno mensile di lire centomila, a titolo di rimborso spese di rappresentanza e di carica.

A seguito, però, del rilievo del collegio sindacale e dell'intervento di questo Ministero, l'accennata deliberazione veniva revocata, di guisa che la concessione del compenso in parola è divenuta inoperante;

5) considerata la difficoltà di riportare esattamente la remunerazione per singole voci (stipendio, lavoro straordinario, assegni o compensi vari non conglobati o non conglobabili, gratifiche) soprattutto per i ricorrenti adeguamenti arretrati, ecc., e poiché l'interrogante chiede di conoscere l'ammontare della retribuzione complessiva annua, si riproducono, qui di seguito, i dati relativi alla denuncia annuale dei redditi, comunicati regolarmente dall'U.M.A. al competente ufficio delle imposte dirette e comprensivi di tutte le competenze nette (diminuite del 60 per cento delle diarie, delle quote di aggiunta di famiglia e della indennità integrativa speciale) percepite dal dottor Ferrari a qualsiasi titolo:

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

anno 1955 - lire 3.806.826; 1956 - lire 4.167.238; 1957 - lire 6.300.765; 1958 - lire 6.704.577; 1959 - lire 6.172.683; 1960 - lire 6.787.736; 1961 - lire 6.974.188; 1962 - lire 13.099.535; 1963 - lire 9.248.300; 1964 - lire 11.606.487.

Nel totale dell'anno 1962 è compresa la somma di lire 4 milioni, concessa al dottor Ferrari, a transazione, per l'accennata diversa interpretazione ed applicazione, in ordine al lavoro straordinario, della delibera 4/55 riguardante il periodo 1954-1962. L'entità della somma arretrata in contestazione, rivendicata dal dottor Ferrari, era di circa 10 milioni.

Quanto all'accenno alle gratifiche, deve essere precisato che l'ente si è dimostrato sempre molto sensibile alle esigenze del dipendente personale, deliberando, a favore del medesimo, la corresponsione di premi in deroga e di rendimento, nonché di gratifiche di bilancio, la cui entità viene commisurata alla qualifica rivestita, all'attività svolta e alle responsabilità connesse alle funzioni da ciascun dipendente espletate;

6) i rappresentanti di questo Ministero in seno al collegio sindacale, come risulta anche da quanto accennato ai precedenti nn. 1, 2 e 4, hanno sempre svolto il loro compito con senso di responsabilità e zelo e, pertanto, non si vede in qual modo essi abbiano violato le disposizioni della Costituzione citate dall'interrogante;

7) il regolamento provvisorio del personale dell'U.M.A. all'articolo 18, dispone: « Qualsiasi attività extra ufficio dell'impiegato dev'essere preventivamente autorizzata dalla direzione dell'ente. Comunque, è incompatibile ogni altra attività che non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro dell'ente ».

In proposito, si fa osservare che il presidente dell'U.M.A. non solo non ha mai mosso obiezioni circa l'incarico di consigliere incaricato della direzione della società Molini Agro pontino (M.A.P.) svolto dal dottor Ferrari, ma ha anche escluso che detto incarico abbia comunque inciso sfavorevolmente sul regolare espletamento, da parte dello stesso dottor Ferrari, delle sue funzioni di direttore dell'U.M.A.

Né sembra rilevare, ai fini dell'asserita incompatibilità tra i due incarichi, che l'U.M.A. è solito approvvigionarsi dalla società M.A.P. di pasta alimentare, che in effetti acquista per la confezione dei pacchi natalizi per i propri dipendenti.

Inoltre, il fatto che molti di detti dipendenti si approvvigionano volontariamente presso la società M.A.P. della pasta occorrente

per le esigenze delle proprie famiglie sta, tutt'al più, a dimostrare che i prezzi praticati dalla società stessa non sono certamente superiori a quelle di altre ditte similari.

Premesso, poi, che non risulta che il dottor Ferrari percepisca emolumenti dalla Federconsorzi, si precisa che egli non ha mai, né lo avrebbe comunque potuto, concordato, discusso o controllato la distribuzione di carburante agevolato da parte della stessa Federconsorzi, o di qualsiasi altro distributore.

Infatti, per i prelievi di carburante agevolato sui buoni rilasciati dall'U.M.A., è l'utente, e soltanto lui, che designa provincialmente il distributore sul quale vuole eseguire il prelievo, e l'U.M.A. non fa che trascrivere sul buono stesso il nome del distributore prescelto;

8) a quanto risulta, il dottor Ferrari, dal 1951 al 1964, per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione del M.A.P., ha percepito complessivamente la somma di 130 mila lire, al lordo delle ritenute di legge. Trattandosi di un'azienda privata, non si ha la possibilità di accertare se abbia percepito altri emolumenti;

9) il funzionamento del M.A.P. è assicurato dal proprio personale dirigente ed esecutivo, sia a Latina scalo sia a Roma, senza utilizzare in alcun modo il personale dell'U.M.A.;

10) nel settore operativo e direzionale degli ammassi dei cereali, il dottor Ferrari è considerato elemento competente e preparato. Perciò, insieme con il dottor Luigi Folena, egli è stato chiamato a far parte, in qualità di esperto, del comitato - istituito con decreto interministeriale 9 agosto 1961 - per le questioni concernenti la gestione dell'ammasso volontario del grano di produzione 1961, assistito dai contributi dello Stato.

Questo comitato, a carattere esclusivamente consultivo e che ha cessato la sua attività il 30 giugno 1962, era presieduto da un consigliere di Stato ed era composto, oltre che dai due predetti esperti, da un avvocato generale dello Stato e da funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate.

Questo Ministero non ravvisa nessuna incompatibilità tra la funzione di esperto e quella di consigliere nel M.A.P.;

11) i componenti il collegio dei sindaci dell'U.M.A. non percepiscono, né lo potrebbero, stipendi, gratifiche o 13^a mensilità, bensì, in base alle vigenti disposizioni, un compenso annuo, che viene corrisposto in dodicesimi.

Per il 1964, inoltre, il consiglio di amministrazione dell'U.M.A. ha deliberato, in sede

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

di approvazione del bilancio di corrispondere ai sindaci una indennità integrativa del compenso predetto, in relazione alle maggiori prestazioni ed all'attività svolta dal collegio stesso;

12) in aggiunta alle notizie già fornite in risposta alla precedente interrogazione n. 7428 dell'interrogante, si informa che il signor Claudio Guerzoni, in data 1° ottobre 1964, si è dimesso dall'impiego presso l'U.M.A.;

13) ai capi-servizio ed ai dirigenti dell'U.M.A. — con effetto dal 1° maggio 1964 — viene corrisposto, in analogia a quanto stabilito per i dipendenti civili dello Stato, un compenso forfettario per lavoro straordinario, nella misura di 46 ore mensili;

14) la decorrenza delle promozioni del personale è, di norma, fissata al 1° gennaio o al 1° luglio di ogni anno.

Il dottor Zito è stato promosso il 1° gennaio 1963 ed il signor Trubbiani il 1° gennaio 1962. Nel caso specifico non si tratta di retrodatazione delle promozioni, ma di notifica delle stesse, effettuate, rispettivamente, il 4 dicembre 1963 e l'11 aprile 1962;

15) l'ingegnere Magnani venne assunto il 7 marzo 1949, con l'incarico di reggente il servizio sviluppo.

Il 7 marzo 1951 venne confermato quale capo-servizio superiore.

Non risulta che, a quei tempi, vi fossero all'U.M.A. numerosi o pochi ingegneri, preparati e competenti per quel settore specifico, rimasti al grado inferiore;

16) il dottor Achille Ferruzzi, nato nel 1912, alla data della marcia su Roma aveva 10 anni e non poteva, quindi, essere squadrista come lo qualifica l'interrogante. Egli, dopo un periodo di prova di oltre sei mesi in qualità di consulente, è stato assunto dall'U.M.A. come capo-ufficio, grado iniziale della carriera direttiva;

17) il funzionario Italo Ballan, assunto il 1° gennaio 1954, si è dimesso il 16 febbraio 1962. Negli otto anni di servizio egli ha conseguito, non cinque, ma tre promozioni, ben meritate per aver provveduto al riordinamento più funzionale delle attività dell'U.M.A. nelle province di Pistoia, Lecce, Lucca, Grosseto e Bologna.

18) il dottor Mario Tasinato, segretario provinciale dell'U.M.A. di Udine, venne distaccato nel 1961 presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Padova.

Quest'ultimo ufficio non ha mai lamentato la carenza segnalata dall'interrogante.

19) effettivamente all'ingegner Magnani — che per altro è deceduto il 31 marzo 1965

— è stato confermato per il 1965 l'incarico di consulenza, nonostante che l'ingegner Lieto avesse ripreso servizio. Ciò si è reso necessario perché quest'ultimo, a causa dei postumi di un gravissimo intervento chirurgico non era in grado di assolvere pienamente, almeno per un certo tempo, le funzioni precedentemente affidategli;

20) l'avvocato Chilanti non risulta aver mai avuto rapporti di consulenza, lavoro o collaborazione con l'U.M.A.

L'avvocato Pentinaca ha cessato nel giugno 1964 la consulenza svolta presso l'ente dal 12 ottobre 1956.

Nessuna consulenza risulta conferita al giornalista Martirano, il quale è stato compensato soltanto per le sue prestazioni professionali svolte nell'interesse dell'U.M.A.

21) l'U.M.A. non ha attualmente alcun consulente.

Per le altre consulenze, durante determinati periodi di tempo, si è già riferito nella risposta alla presente ed alla precedente, analoga interrogazione n. 7428;

22) non si è in grado di accertare a chi e quali somme siano state eventualmente pagate, negli ultimi tre anni, ai titoli indicati dall'interrogante dalle organizzazioni finanziate dall'U.M.A. e, in particolare, dal Comitato nazionale sviluppo meccanizzazione agricola (CO.N.S.M.E.A.).

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MANCINI ANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi del ritardo delle nomine in ruolo dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo 20 della legge 831 del 1961 dopo vari mesi del parere favorevole del Consiglio di Stato.

Chiede inoltre se sia a conoscenza del ministro lo stato di allarme, preoccupazione e trepidante attesa in cui si trovano i 3 mila interessati, padri di famiglia con 15, 20 e più anni di servizio non di ruolo e dei gravi danni morali e materiali che subiranno nel caso che le nomine stesse non pervengano entro il 1° ottobre 1965.

Per molti, infatti, ciò potrà significare disoccupazione, per tanti altri occupazione parziale, incerta e disagiata.

Il problema è grave ed urgente da risolvere, come più volte fatto presente personalmente al ministro dalle massime organizzazioni delle varie categorie di insegnanti.

(12584)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 12968, del deputato Berté, pubblicata a pag. 6615).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

MAROTTA MICHELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di accogliere i voti da più parti espressi per la istituzione a Potenza di un'autonoma sovrintendenza alle gallerie, che assicuri una più assidua vigilanza ed una più attiva difesa del notevole patrimonio artistico lucano.

(14803)

RISPOSTA. — L'aspirazione degli ambienti locali per l'istituzione in Potenza di una sovrintendenza alle gallerie sarà esaminata dai competenti organi nel quadro comparativo delle altre analoghe richieste che sono state prospettate per le altre province.

Il Ministro: GUI.

MARRAS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) il testo del nuovo statuto del consorzio di bonifica di Santa Lucia di Bonorva (Sassari) approvato con decreto 17 settembre 1965, n. 4704, dell'assessore all'agricoltura e foreste della Regione sarda;

2) la composizione attuale degli organi amministrativi del predetto consorzio. (13539)

RISPOSTA. — Come è noto, ai termini dell'articolo 6 del decreto presidenziale 19 maggio 1950, n. 327, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, la vigilanza sui consorzi di bonifica operanti nel territorio dell'isola viene esercitata dall'amministrazione regionale.

Proprio per tale motivo, lo statuto del consorzio di bonifica di Santa Lucia di Bonorva è stato approvato con atto amministrativo del competente assessorato regionale.

Spiace, pertanto, per un doveroso rispetto dell'autonomia amministrativa della regione, di non poter evadere le richieste.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MARRAS. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia informato della grave epidemia di carbonchio sintomatico che ha colpito il patrimonio bovino del comune di Villanova Monteleone (Sassari) e se ritenga di disporre misure straordinarie al fine di bloccare l'epidemia con un rapido intervento per la vaccinazione completa di tutti i capi, assicurandone il successo con l'ausilio di un sufficiente numero di veterinari e con l'assunzione a carico della spesa pubblica degli oneri per la vaccinazione, che i coltivatori e allevatori locali non sarebbero oggi in grado di affrontare anche per le gravi perdite di bestiame già subite e per i danni provocati

alle abitazioni e alle campagne dal nubifragio abbattutosi recentemente sul territorio di Villanova Monteleone. (13923)

RISPOSTA. — Nei primi giorni dell'ottobre 1965 è comparsa in diversi comuni della provincia di Sassari una grave forma di carbonchio sintomatico che ha infierito in modo particolare, ed infierisce tuttora, sugli allevamenti bovini del comune di Villanova Monteleone.

La malattia decorre con un alto grado di diffusibilità ed in forma setticemica. Colpisce anche gli animali di età inferiore ai quattro mesi e di oltre sei anni. Nei numerosi bovini colpiti sono stati riscontrati tumori crepitanti.

Nel solo comune di Villanova Monteleone, risultavano finora denunciati 31 focolai; i bovini presenti in esso sono 504; sono morti circa 150 bovini.

Da oltre quindici anni non si manifestava alcun caso di carbonchio sintomatico, né gli allevamenti erano stati mai sottoposti ad alcun trattamento preventivo mediante vaccinazione specifica.

Non appena si manifestarono i primi casi di morte improvvisa e si diagnosticò la malattia, il veterinario comunale ha praticato i trattamenti immunizzanti degli animali sani presenti nei focolai, inoculando la normale dose di 4 cc. di vaccino contro il carbonchio sintomatico. Poiché tale dose normale non riusciva a dare la necessaria immunità, il locale istituto zooprofilattico ha suggerito di praticare tre interventi vaccinali a distanza di otto-dieci giorni, con dosi crescenti di cc. 8, 14 e 20 di vaccino negli allevamenti ove si erano manifestati casi di morte, due interventi vaccinali con dosi di cc. 10 e 20 negli altri casi.

Il sindaco del comune di Villanova Monteleone, a seguito del suggerimento del veterinario provinciale, con ordinanza del 28 ottobre 1955, n. 6, rendeva obbligatoria la vaccinazione di tutti i bovini da tre mesi a sei anni di età a norma degli articoli 114 e 120 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Fino a questo momento, su di un patrimonio bovino di 3.457 capi, sono stati sottoposti al primo intervento vaccinale 2.758 capi, vale a dire la totalità degli animali compresi fra i tre mesi ed i sei anni di età; sono stati sottoposti al secondo intervento 842 capi e 387 al terzo.

Quest'amministrazione sanitaria, allo scopo di rendere meno gravosa la spesa che gli

allevatori debbano sostenere nella sfavorevole circostanza, ha interessato il medico provinciale di Sassari perché faccia pervenire la prescritta documentazione per la concessione di un adeguato contributo a quell'amministrazione provinciale.

Il Ministro: MARIOTTI.

MARTINO GAETANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se, a suo avviso, risponda a norme di correttezza amministrativa, in uno Stato di diritto, il provvedimento del commissario degli ospedali riuniti di Messina, il quale ha disposto, sulla base di una decisione del consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, il licenziamento con effetto immediato del primario medico professor Sebastiano Famulari prima ancora che la decisione del Consiglio di Stato, presso cui il Famulari aveva proposto ricorso, fosse depositata e notificata; e ciò sulla base di un quesito rivolto allo stesso ministro della sanità. (12896)

RISPOSTA. — Il posto di primario medico presso l'ospedale Regina Margherita di Messina fu conferito, per incarico, nel 1948 al professor Sebastiano Famulari.

Successivamente il posto stesso venne messo a concorso e risultò vincitore il predetto professor Famulari, il quale con deliberazione del commissario prefettizio del 28 gennaio 1964, n. 128, venne nominato primario medico di ruolo.

Contro gli atti del concorso e contro tale provvedimento di nomina, il professor Francesco Andrini produsse ricorso al consiglio di giustizia amministrativa, della Regione siciliana, che annullò il concorso in questione. Avverso detta decisione il professor Famulari ricorse al Consiglio di Stato. Nel contempo il professor Andrini, con atto di messa in mora, invitava l'amministrazione ospedaliera ad emettere, entro il termine di giorni trenta, i provvedimenti di competenza connessi e conseguenti all'esecuzione della decisione del consiglio di giustizia amministrativa.

Di fronte alla summenzionata situazione, questo Ministero, interpellato dall'amministrazione ospedaliera, è stato dell'avviso che il ricorso in appello al Consiglio di Stato av-

verso la decisione del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana non ha effetto sospensivo nei confronti della decisione impugnata.

Pertanto, a seguito di tale parere, il commissario prefettizio dell'ospedale Regina Margherita ha adottato il provvedimento con il quale, nel prendere atto della decisione del consiglio di giustizia amministrativa, ha dichiarato cessato il rapporto d'impiego del professor Famulari dal 28 gennaio 1964 agli effetti giuridici e dal 1° maggio 1965 agli effetti economici.

Il Ministro: MARIOTTI.

MARZOTTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere in base a quali criteri viene operata la scelta degli amministratori straordinari, previsti dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per la gestione degli enti di energia elettrica trasferiti all'« Enel ».

L'interrogante chiede inoltre di conoscere i nominativi, le qualifiche professionali e le eventuali cariche pubbliche ricoperte dagli amministratori straordinari nominati sino ad oggi nonché gli emolumenti corrispondenti agli stessi. (13098)

RISPOSTA. — Gli amministratori provvisori delle imprese trasferite all'« Enel » vengono prescelti dal consiglio di amministrazione dell'ente con criteri obiettivi avuto riguardo alle loro capacità professionali ed all'esperienza acquisita.

Per le minori imprese non viene nominato un amministratore provvisorio per ciascuna di esse, bensì più imprese vengono affidate ad un unico amministratore.

Dall'unito elenco risultano i nominativi, le qualifiche professionali degli amministratori nominati sino al 31 dicembre 1965, nonché gli emolumenti corrisposti per gli incarichi già cessati.

Il compenso è forfettario e graduato in relazione alla importanza dell'impresa affidata in amministrazione, alla complessità del lavoro svolto, alla durata dell'incarico, ecc.

Non risulta all'« Enel » che detti amministratori ricoprano cariche pubbliche.

Il Sottosegretario di Stato: OLIVA.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

AMMINISTRATORI PROVVISORI « Enel »

Situazione al 31 dicembre 1965

AMMINISTRATORI PROVVISORI			IMPRESE			
Nominativi	Ancora in carica N.	Cessati dall'in- carico N.	Affidate in ammini- strazione provvi- soria N.	Cessate		Rima- nenti
				N.	Compenso corrisposto lire	
1. — ALBINI prof. Aldo.	—	1	5	5	1.800.000	—
2. — ALDROVANDI rag. Eugenio	—	1	1	1	1.500.000	—
3. — ALONGI avv. Vincenzo.	1	—	9	—	—	9
4. — AMADEI dott. Federico	1	—	11	—	—	11
5. — ANDREON ing. Giorgio.	1	—	2	—	—	2
6. — ANDRIOLI avv. Danilo	1	—	1	—	—	1
7. — BAFFONI sig. Mario	1	—	1	—	—	1
8. — BARRA avv. Francesco.	—	1	7	7	—	—
9. — BARTOLOMEO avv. Luigi.	1	—	1	—	—	1
10. — BATTISTINI prof. Giulio	1	—	1	—	—	1
11. — BELLELLI avv. Giuseppe.	—	1	1	1	—	—
12. — BENINI rag. Danilo	1	—	6	3 (a)	1.800.000	3
13. — BENNARDO ing. Giuseppe	—	1	2	2 (b)	700.000	—
14. — BENVENUTI prof. Feliciano.	—	1	11	11	40.000.000	—
15. — BERBENNI dott. Francesco.	1	—	9	5 2	1.500.000 —	2
16. — BERTAGNOLLI dott. Luigi	1	—	1	—	—	1
17. — BETTINI dott. Carlo	—	1	9	9	2.700.000	—
18. — BEVILACQUA prof. avv. Claudio.	1	—	1	—	—	1
19. — BIANCHI prof. Tancredi	—	1	1	1	1.000.000	—
20. — BOFONDI ing. Mario	1	—	7	6 (c)	2.600.000	1
21. — BOLDRIN avv. Anselmo	1	—	6	—	—	6
22. — BOLOGNA comm. Vincenzo	1	—	2	—	—	2
23. — BONAFONI geom. Aldo.	1	—	2	—	—	2
24. — BONOMI rag. Virgilio	—	1	6	6	1.800.000	—
25. — BORGHESE ing. Gianguido	1	—	2	—	—	2

(a) Comprensivo anche del compenso dovuto per le imprese che figurano ancora tra le « Imprese rimanenti », ma delle quali è prossima la cessazione dell'amministrazione provvisoria.

(b) Ha rifiutato il compenso e chiede lire 7.500.000.

(c) Comprensivo anche del compenso dovuto per l'impresa che figura ancora tra le « Imprese rimanenti », ma della quale è prossima la cessazione dell'amministrazione provvisoria.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

AMMINISTRATORI PROVVISORI			IMPRESE			
Nominativi	Ancora in carica N.	Cessati dall'in- carico N.	Affidate in ammini- strazione provvi- soria N.	Cessate		Rima- nenti
				N.	Compenso corrisposto lire	
26. - BOSCHETTI ing. Massimino	—	1	1	1	8.500.000	—
27. - BOTTO cav. Roberto	1	—	2	1	—	1
28. - BRENTI ing. Arturo	—	1	25	1 24	8.500.000 —	—
29. - BRUNO avv. Siro	1	—	1	—	—	1
30. - BUCCA dott. Francesco Paolo	1	—	7	5	1.500.000	2
31. - BUFFA ing. Mario	—	1	12	12	9.500.000	—
32. - BUSTAFFA geom. Venceslao	—	1	2	2	700.000	—
33. - CAMIA dott. Andrea	1	—	15	14	—	1
34. - CAMPAGNA ing. Angelo	1	—	2	—	—	2
35. - CAMPI avv. Giorgio	—	1	3	3	900.000	—
36. - CANFORA avv. Antonio	1	—	2	—	—	2
37. - CANGIANO ing. Mario	1	—	1	—	—	1
38. - CARDONA avv. Mario	1	—	3	—	—	3
39. - CAROPRESO dott. Giovanni	1	—	2	—	—	2
40. - CARRIERO avv. Salvatore	1	—	3	—	(d) 500.000	3
41. - CARUCCI dott. Walter	—	1	6	6	9.000.000	—
42. - CESAREO avv. Enrico	1	—	3	—	—	3
43. - CHIMENTI prof. Osvaldo	1	—	1	—	—	1
44. - CIRILLO ing. Giuseppe	—	1	5	5	2.000.000	—
45. - CIVITA avv. Emilio	—	1	9	9	3.500.000	—
46. - COGLIOLO avv. Mario	1	—	3	—	—	3
47. - COLONNELLO avv. Angelo	1	—	2	1	300.000	1
48. - COMITE avv. Ermanno	1	—	3	—	—	3
49. - CONCAS avv. Corrado	1	—	3	—	—	3
50. - CONSOLI dott. Elio	1	—	1	—	—	1
51. - CORRADINI dott. Silvio	1	—	4	2	6.500.000	2
52. - CORREALE avv. Paolo	—	1	1	1	500.000	—
53. - CORTINI ing. Publio	1	—	5	4	1.400.000	1

(d) Il compenso si riferisce a 2 delle 3 imprese che figurano ancora tra le « Imprese rimanenti » ma per le quali è prossima la cessazione dell'amministrazione provvisoria.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

AMMINISTRATORI PROVVISORI			IMPRESE			
Nominativi	Ancora in carica N.	Cessati dall'in- carico N.	Affidate in ammini- strazione provvi- soria N.	Cessate		Rima- nenti
				N.	Compenso corrisposto lire	
54. - CRISCI avv. Nicola	—	1	2	2	600.000	—
55. - DAL DAN prof. Mario	1	—	6	5	4.200.000	1
56. - DE ANGELIS M. ing. Marino	1	—	10	8	2.700.000	2
57. - D'ELIA dott. Giuseppe	—	1	5	5	2.200.000	—
58. - DE LUCA avv. Amelio	1	—	2	—	—	2
59. - DE LUCA avv. Florindo	1	—	1	—	—	1
60. - DE LUCA ing. Piero	1	—	4	4	—	—
61. - DE MUNNO avv. Francesco	—	1	1	1	600.000	—
62. - DE PILATI avv. Giorgio	1	—	1	—	—	1
63. - DE SIMONE avv. Francesco	1	—	4	2	700.000	2
64. - DE VITTO avv. Lorenzo	—	1	6	6	—	—
65. - DI COSTANZO gr. uff. Giuseppe	—	1	1	1	6.000.000	—
66. - DI GENIO avv. Antonio	—	1	3	3	1.200.000	—
67. - DI GREGORIO avv. Pasquale	1	—	1	—	—	1
68. - DINDO avv. Dino	1	—	1	—	—	1
69. - DI RAIMONDO ing. Giovanni	—	1	1	1	8.500.000	—
70. - DONATI ing. Francesco	—	1	3	3	17.000.000	—
71. - EINAUDI dott. Rodolfo	1	—	3	—	—	3
72. - ERRICO avv. Pietro	1	—	1	—	—	1
73. - FASCIANO dott. Mario	1	—	14	12	4.300.000	2
74. - FELICETTI prof. Mario	—	1	9	9	6.500.000	—
75. - FEOLA prof. Nicola	—	1	1	1	500.000	—
76. - FEROLDI prof. Franco	—	1	1	1	7.000.000	—
77. - FERRARI ing. Camillo	—	1	1	1	6.000.000	—
78. - FERRARI TONIOLO prof. Andrea	—	1	2	2	9.000.000	—
79. - FODDIS ing. Giuseppe	—	1	6	6	10.000.000	—
80. - FOSCHI ing. Eugenio	1	—	4	1 2	3.000.000 —	1
81. - FROSINI prof. Pietro	—	1	1	1	6.000.000	—
82. - FUMAROLA dott. Beniamino	1	—	4	3	—	1
83. - GAGLIARDO ing. Gaspare	—	1	9	9	5.000.000	—

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

AMMINISTRATORI PROVVISORI			IMPRESE			
Nominativi	Ancora in carica N.	Cessati dall'in- carico N.	Affidate in ammini- strazione provvi- soria N.	Cessate		Rima- nenti
				N.	Compenso corrisposto lire	
84. - GALLO ing. Bruno	—	1	1	1	7.000.000	—
85. - GARAVELLI dott. Walter	1	—	5	4	1.500.000	1
86. - GASTALDETTI dott. Giuseppe	—	1	4	4	5.000.000	—
87. - GIACALONE avv. Pietro	1	—	1	—	—	1
88. - GIACOMONI ing. Aldo	1	—	11	11	4.500.000	—
89. - GIANMARCO avv. Serafino	—	1	1	1	6.500.000	—
90. - GIORDANA avv. Giuseppe	1	—	3	—	—	3
91. - GIOVANNINI avv. Giovanni	1	—	12	10 (e)	3.600.000	2
92. - GIULIANO dott. Bernardo	1	—	1	—	—	1
93. - GOTTARDI ing. Nello	—	1	1	1	3.000.000	—
94. - LALLI avv. Emilio	—	1	3	3	1.000.000	—
95. - LANDI dott. Vincenzo	—	1	4	4	20.000.000	—
96. - LEVI ing. Riccardo	—	1	2	2	12.000.000	—
97. - LODI ing. Ferruccio	1	—	4	1	2.500.000	3
98. - LO RE avv. Giuseppe	1	—	1	—	—	1
99. - LORENZATI geom. Giuseppe	1	—	3	—	—	3
100. - MACEDONIO avv. Nicola	1	—	16	9	—	7
101. - MANCINI avv. Luciano	1	—	2	—	—	2
102. - MANDRIOLI prof. Crisanto	—	1	1	1	2.000.000	—
103. - MANISCALCO B. avv. Francesco	—	1	3	3 (f)	12.000.000	—
104. - MARIANGELONI avv. Mario	1	—	5	3	—	2
105. - MARTINENGO avv. Benedetto	—	1	3	3	—	—
106. - MARTINO avv. Giuseppe	1	—	7	—	—	7
107. - MASTURSI avv. Fernando	1	—	1	—	—	1
108. - MAZZA avv. Bonaventura	1	—	1	—	—	1
109. - MEALLI dott. Remo	1	—	4	3 (g)	1.500.000	1
110. - MESTICHELLI ing. Giovanni	1	—	3	1	—	2

(e) Comprensivo anche del compenso dovuto per le imprese che figurano ancora tra le « Imprese rimanenti », ma delle quali è prossima la cessazione dell'amministrazione provvisoria.

(f) Ha rifiutato il compenso e chiede lire 145 milioni.

(g) Comprensivo anche del compenso dovuto per l'impresa che figura ancora tra le « Imprese rimanenti » ma della quale è prossima la cessazione dell'amministrazione provvisoria.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

AMMINISTRATORI PROVVISORI			IMPRESE			
Nominativi	Ancora in carica N.	Cessati dall'in- carico N.	Affidate in ammini- strazione provvi- soria N.	Cessate		Rima- nenti
				N.	Compenso corrisposto lire	
111. — MOMOLI on. dott. Ottorino	1	—	15	10 2	3.000.000 —	3
112. — MONCELSI ing. Fausto	1	—	1	—	—	1
113. — MONTEDORO ing. Carlo	1	—	11	7	(h) 5.000.000	4
114. — MORI rag. Bruno	1	—	2	—	—	2
115. — MORINI dott. Armando	—	1	1	1	3.000.000	—
116. — MUNAFÒ dott. Giuseppe	—	1	2	2	700.000	—
117. — MUSCO dott. Franco	1	—	2	—	—	2
118. — NAPOLI ing. Paolo	—	1	8	8	2.700.000	—
119. — NICODANO dott. Giorgio	1	—	2	—	—	2
120. — OTTOLENGHI avv. Achille	—	1	13	9 3	4.000.000 —	1
121. — PAGLIUCA avv. Salvatore	—	1	1	1	400.000	—
122. — PALERMO PATERA dott. Giuseppe	1	—	1	—	—	1
123. — PALLECCHI prof. Giorgio	1	—	1	—	—	1
124. — PALUMBO ing. Vincenzo	1	—	7	3	—	4
125. — PANACCIONE ing. Mario	—	1	3	3	6.000.000	—
126. — PARIS prof. Armando	1	—	1	—	—	1
127. — PELLEGRINO ing. Vincenzo	—	1	1	1	1.600.000	—
128. — PERSICO avv. Giovanni	—	1	8	8	2.500.000	—
129. — PESAVENTO avv. Arturo	1	—	1	—	—	1
130. — PIERRO ing. Simone	—	1	12	12	3.600.000	—
131. — PIERUCCI p. i. Guido	1	—	19	15 3	4.500.000 —	1
132. — PINTO avv. Vittorio	1	—	9	8	(i) 3.000.000	1
133. — PISCIONE prof. Piergiovanni	1	—	1	—	—	1
134. — PLASTINA avv. Silvano	1	—	1	—	—	1
135. — PODINI dott. Giancarlo	1	—	10	—	—	10
136. — PONZIO ing. Rodolfo	1	—	13	—	—	13

(h) Comprensivo anche del compenso dovuto per 1 delle 4 imprese che figurano ancora tra le « Imprese rimanenti » ma della quale è prossima la cessazione della amministrazione provvisoria.

(i) Comprensivo anche del compenso dovuto per l'impresa che figura ancora tra le « Imprese rimanenti », ma della quale è prossima la cessazione dell'amministrazione provvisoria.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

AMMINISTRATORI PROVVISORI			IMPRESE			
Nominativi	Ancora in carica N.	Cessati dall'in- carico N.	Affidate in ammini- strazione provvi- soria N.	Cessate		Rima- nenti
				N.	Compenso corrisposto lire	
137. - PUPPI geom. Martino	1	—	8	2 1	600.000	5
138. - RAMANZINI avv. Leopoldo	—	1	13	13	4.000.000	—
139. - RASCHI ing. Romolo	—	1	8	8	—	—
140. - REBECCHINI prof. Salvatore	1	—	2	—	—	2
141. - RENNA prof. Salvatore	1	—	3	2	(l) 2.000.000	1
142. - REPETTO geom. Aspromonte	1	—	1	—	—	1
143. - RINALDI avv. Gaetano	1	—	1	—	—	1
144. - RISSONE ing. Severo	—	1	1	1	6.000.000	—
145. - RODRIGUEZ ing. Paolo	—	1	10	10	3.000.000	—
146. - RUSSO avv. Gaspare	—	1	4	4	1.200.000	—
147. - SABBADIN ing. Giordano	1	—	12	1	—	11
148. - SALERNI avv. Mario	1	—	1	—	—	1
149. - SALVO ing. Andrea	1	—	1	—	—	1
150. - SASSI prof. Salvatore	1	—	8	7	20.000.000	1
151. - SAVORANA avv. Lorenzo	—	1	10	10	3.000.000	—
152. - SCALZO ing. Luigi	1	—	8	6	1.800.000	2
153. - SCHIAVO avv. Giuseppe	—	1	1	1	3.000.000	—
154. - SCLERANDI cav. Antonio	—	1	3	2 1	600.000	—
155. - SCOCOZZA avv. Riccardo	—	1	1	1	300.000	—
156. - SERRATO ing. Virgilio	—	1	6	6	2.000.000	—
157. - SIGNORILE avv. Tito	1	—	2	—	—	2
158. - SILVIS avv. Antonio	1	—	5	4	(m) 2.000.000	1
159. - SMURRA dott. Renato	1	—	3	2	—	1
160. - SPOSARO dott. Gregorio	—	1	5	5	1.500.000	—
161. - STOPPELLI avv. Vincenzo	1	—	1	—	—	1
162. - SULLAM avv. Renzo	—	1	1	1	6.500.000	—
163. - TALONE dott. Gabriele	1	—	2	—	—	2

(l) Comprensivo anche del compenso dovuto per l'impresa che figura ancora tra le « Imprese rimanenti », ma della quale è prossima la cessazione dell'amministrazione provvisoria.

(m) Comprensivo anche del compenso dovuto per l'impresa che figura ancora tra le « Imprese rimanenti », ma della quale è prossima la cessazione dell'amministrazione provvisoria.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

AMMINISTRATORI PROVVISORI			IMPRESE			
Nominativi	Ancora in carica N.	Cessati dall'in- carico N.	Affidate in ammini- strazione provvi- soria N.	Cessate		Rima- nenti
				N.	Compenso corrisposto lire	
164. — TANINI dott. Mario	—	1	4	4	13.500.000	—
165. — TELARO rag. Antonio	1	—	1	—	—	1
166. — TENAGLIA avv. Domenico T.	1	—	1	—	—	1
167. — TIBALDI avv. Antonio	—	1	4	4	1.300.000	—
168. — TRAVAGLINI dott. Carlo	1	—	3	1	—	2
169. — TREVISOI dott. Luigi	1	—	1	—	—	1
170. — VASTA ing. Mariano	1	—	2	—	—	2
171. — VELLA dott. Nicola	1	—	1	—	—	1
172. — VENARUCCI avv. Patrizio	1	—	2	1	—	1
173. — VIALE ing. Giovanni.	1	—	2	—	—	2
174. — VIGNUZZI ing. Guido	—	1	3	3	12.000.000	—
175. — VINEIS avv. Manlio	1	—	2	1	—	1
176. — VIVIRITO avv. Gaetano	1	—	1	—	—	1
177. — ZANETTI avv. Pietro.	—	1	15	7 8	6.800.000 —	—
178. — ZOPPI rag. Italo	—	1	2	2	8.000.000	—
TOTALI	108	70	754	519	430.900.000	235

N. B. — Sono stati inoltre corrisposti i seguenti compensi agli aventi diritto dei sottoelen-
cati amministratori provvisori deceduti *prima* della conclusione della gestione provvisoria delle
imprese ad essi affidate:

D'AIUTO Dott. Federico L. 1.000.000
MARCHIANDO Dott. Michele » 1.800.000

MARZOTTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, in considerazione del fatto che con la legge 4 luglio 1965, n. 903, si è elevato al 21° e al 26° anno di età il diritto al supplemento pensione per i figli a carico del pensionato dell'I.N.P.S. che frequentino, rispettivamente, una scuola media statale oppure l'università, si ritenga opportuno adeguare a consimili criteri anche l'assistenza per malattia.

Questa è ancora regolata dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, che limita il diritto a tale assistenza fino al compimento del 18° anno di età.

Tale limitazione appare ancora più stridente, se si considera che i figli di lavoratori in attività di servizio godono dell'assistenza malattia fino al 21° o 26° anno di età. (14008)

RISPOSTA. — Il problema in oggetto potrà essere risolto soltanto mediante un provvedimento legislativo che modifichi le vigenti norme in materia.

Tuttavia, anche in sede legislativa la soluzione del problema è condizionata soprattutto dai riflessi finanziari, di notevole entità, considerato il numero di coloro che ne sarebbero i beneficiari.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

È nota, infatti, la situazione economica in cui versa la gestione dell'assicurazione di malattia, per cui non sembra possibile appor- tare ulteriori oneri, né, data la situazione eco- nomica del paese, aggravare ulteriormente la contribuzione a carico della produzione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

MATTARELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in ordine al ripristino dell'assistenza « Inam » in favore del personale stagionale dipendente delle aziende di soggiorno, attualmente iscritte all'E.N.P.D.E.D.P., richiesto dalle varie orga- nizzazioni sindacali.

Al riguardo l'interrogante fa presente co- me non possa trascurarsi il fatto che detto personale, in quanto iscritto all'E.N.P.D.E.- D.P., all'atto della cessazione del servizio presso l'azienda di soggiorno viene ad es- sere sprovvisto di ogni forma di assistenza medica, farmaceutica, ospedaliera, che dal- l'« Inam » viene invece assicurata per ulteriori 6 mesi e pertanto, nel deprecabile caso di una forzata disoccupazione, verrebbe a trovarsi in una situazione veramente precaria.

Né deve dimenticare, infine, che, prima delle recenti disposizioni emanate al riguardo dall'« Inam », il personale in argomento è sempre stato assicurato da anni a detto isti- tuto, anche in considerazione che, nel caso di disoccupazione nelle industrie, esso viene as- sicurato per i restanti 8 mesi dell'anno dal- l'« Inam ».

(12523)

RISPOSTA. — Premesso che le aziende di cura e di soggiorno sono enti di diritto pub- blico e come tali hanno l'obbligo di iscrivere all'E.N.P.D.E.D.P. il personale dipendente, comunque denominato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, si infor- ma che l'ente per venire incontro alle richie- ste della categoria, nel modo più tempestivo e con i mezzi consentiti dalla sua autonomia amministrativa, ha deliberato la possibilità di stipulare convenzioni con le singole azien- de interessate per assicurare sostanzialmente il trattamento previdenziale richiesto dai rap- presentanti dei lavoratori.

Con tali convenzioni, soddisfacendo le ri- chieste dei lavoratori, viene erogata l'assi- stenza che l'ente deve corrispondere istitu- zionalmente, integrata dalle seguenti presta- zioni:

1) protezione assicurativa dopo la so- spensione o interruzione del rapporto di la-

voro nei limiti previsti dalla legislazione « Inam ».

2) corresponsione della indennità econo- mica;

3) tutela economica per le lavoratrici madri.

Non è stato possibile accogliere, a causa del limitato numero degli assicurati, la richiesta di poter fruire dell'assistenza nella forma diretta.

Naturalmente, l'allineamento delle pre- stazioni dell'E.N.P.D.E.D.P. a quelle del- l'« Inam », nei punti sopra menzionati, ha comportato un corrispondente necessario allineamento degli oneri: talché il contributo del 4,7 per cento, in sede di convenzione, sarà portato al 12,03 per cento della retribuzione per gli operai ed al 10,03 per cento per gli impiegati, in misura pari, cioè, a quella pre- vista per il settore industria dell'« Inam ».

Il Ministro: DELLE FAVE.

MENCHINELLI. — *Al Ministro della sa- nità.* — Per conoscere se ritenga stranamente il provvedimento di chiusura per cinque giorni, decretato dal medico provinciale di Lucca, contro il centro latte Roberto Dini di Capezzano in occasione di ben cinque denun- ce per altrettante sofisticazioni rilevate dalla autorità giudiziaria; e ciò mentre risultano a carico della gestione del citato centro latte ben venticinque condanne; e per conoscere se ritenga di intervenire per assumere sul caso ben più energici provvedimenti, atti a scorag- giare la continuazione delle frodi. (13828)

RISPOSTA. — Il provvedimento di chiusura è stato disposto dal medico provinciale di Lucca nei riguardi dello stabilimento per la lavorazione del latte della ditta Roberto Dini di Capezzano di Camaiore per una durata non superiore a cinque giorni, in quanto l'infra- zione commessa non è stata di tale gravità da giustificare un provvedimento più severo: si tratta, infatti, di aggiunta di sostanze con- servative che il predetto Dini, il quale è stato anche denunciato all'autorità giuridiziar- ia, attribuisce ai conferitori del latte.

Una chiusura dello stabilimento di mag- gior durata avrebbe potuto danneggiare i produttori di latte della zona che avrebbero incontrato difficoltà non notevoli a smerciare il proprio prodotto.

Del resto la ditta in questione ha provve- duto a migliorare le attrezzature dello stabi- limento, uniformandosi alle prescrizioni im- partite dall'ufficio sanitario del comune di Camaiore.

Il Ministro: MARIOTTI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

MICELI E POERIO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Sulla situazione di insostenibile disagio delle popolazioni dei comuni che come quello di Guardavalle, in provincia di Catanzaro, non sono riforniti di energia elettrica da parte della società S.I.C.

Questo comune, di oltre 7 mila abitanti, è vittima del continuato disservizio di questa società, ed in particolare nei mesi di giugno-luglio-agosto è condannato, costantemente, a rimanere senza energia elettrica per diverse ore del giorno.

Proprio nel settembre scorso una protesta ed una richiesta di intervento è stata avanzata al sindaco del comune ed al prefetto della provincia da numerosi cittadini di Guardavalle.

Unica soluzione per tale continuata inservanza degli obblighi contrattuali e per i conseguenti disagi inflitti alla popolazione è il passaggio all'« Enel » degli impianti di produzione e delle reti di distribuzione della S.I.C.

Tale soluzione è consentita dalle leggi vigenti e rientra nei poteri del ministro interrogato.

Infatti se è vero che il punto 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 643, non consente la nazionalizzazione delle imprese, che come la S.I.C. producono meno di 15 milioni di chilowattora annuali, è del pari vero che l'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, integrativa di quella precedentemente citata, fa eccezione a detta deroga cioè consente la nazionalizzazione, per le imprese che distribuiscono energia elettrica acquistata da terzi per motivi non occasionali e non ricorrenti.

Ora in modo inoppugnabile risulta che la S.I.C. nel periodo estivo costantemente ha distribuito agli utenti anche energia elettrica acquistata dalla società S.E.C. (oggi trasferita all'« Enel ») e precisamente nel 1960 62 mila chilowattora, nel 1961 500.300 chilowattora, nel 1962 370 mila chilowattora, nel 1963 178 mila chilowattora.

I dati numerici e le epoche di erogazione sopra citate mostrano che la distribuzione di energia acquistata da terzi da parte della S.I.C. ha carattere non occasionale (dipende infatti dalla permanente insufficienza della produzione di energia da parte della società nei confronti dei bisogni del consumo) ed avviene in periodi puntualmente ricorrenti (la stagione estiva di ogni annata). Ricorrono pertanto i motivi voluti dalla legge per la nazionalizzazione.

In tale situazione gli interroganti chiedono se, per venire incontro ai bisogni delle popolazioni ed alle esigenze di sviluppo dei consumi elettrici specie nelle zone rurali, il ministro intenda avvalersi dei poteri conferitigli dalla legge provvedendo ai preliminari accertamenti ed al conseguente trasferimento all'« Enel » della impresa elettrica S.I.C. in provincia di Catanzaro. (14333).

RISPOSTA. — Nei confronti della S.I.C. non è stato applicato il disposto dell'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, perché gli acquisti di energia effettuati da quella società nel biennio 1959-60 — periodo considerato dalla norma ai fini del trasferimento all'« Enel » di imprese elettriche a questo titolo — sono risultati connessi al funzionamento in parallelo degli impianti della società con quelli di altra impresa elettrica operante nella zona.

La S.I.C., pertanto, è stata esonerata dal trasferimento all'« Enel » con ministeriale in data 7 maggio 1965, n. 691803.

Attualmente il trasferimento di imprese distributrici di energia acquistata per motivi non occasionali e ricorrenti è disciplinato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342. La norma prevede la nazionalizzazione delle imprese che, per un biennio ed a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 452 citata, abbiano distribuito anche energia di acquisto.

La posizione della S.I.C., pertanto, potrà essere riesaminata alla scadenza del biennio 1965-66.

Il Sottosegretario di Stato: OLIVA.

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno autorizzare gli insegnanti delle materie sacrificate con la istituzione della scuola dell'obbligo, a presentare domanda per incarichi e supplenze in almeno due regioni, per ridurre il rischio e la percentuale degli insegnanti che resteranno senza posto, specie nelle regioni, come la Calabria, alquanto sature ed ove la percentuale degli insegnanti destinati a restare disoccupati raggiungerebbe il 50 per cento. (5041)

RISPOSTA. — Il primo comma dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831, dispone che la domanda per gli incarichi d'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria deve essere presentata ad un solo provveditorato agli studi.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

Pertanto, in sede amministrativa, non si ha modo di disporre il provvedimento auspicato dall'interrogante.

Per altro il sistema previsto dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze nelle scuole medie, in attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 831, concede agli interessati la facoltà di chiedere, con separate schede, la nomina in altre province della regione cui appartiene il provveditorato agli studi al quale è diretta la domanda principale.

Inoltre il ministero con ordinanza del 25 ottobre 1965 ha disposto che i provveditorati agli studi di ciascuna regione si comunichino reciprocamente gli elenchi degli aspiranti inclusi nella graduatoria per l'insegnamento delle applicazioni tecniche maschili e femminili non ancora nominati alla data del 20 dicembre 1965, allo scopo di consentire agli insegnanti che non trovino impiego nella propria provincia, di essere nominati, ove possibile, in altre province della medesima regione.

Il Ministro: GUI.

MINASI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere l'esito dell'inchiesta amministrativa disposta, a seguito di segnalazioni sulla stampa locale, sull'operato del preside del liceo classico Olivetti di Locri (Reggio Calabria) e data la gravità dei fatti denunciati, quali provvedimenti ritenga di adottare, anche per dare all'autorità giudiziaria, che a seguito delle segnalazioni della stampa, ha dato corso all'istruttoria giudiziaria, la possibilità di procedere senza intralci o eventuali pressioni, ad opera di un preside, che restando in carica, per sua difesa, influenzerebbe il testimoniale. (12967)

RISPOSTA. — Il Ministero, attese le risultanze delle inchieste disposte sul funzionamento del liceo classico di Locri e tenuto presente che a carico del preside, professor Giuseppe Calogero, pende procedimento penale per i reati di calunnia e peculato, ha adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 1966.

Il Ministro: GUI.

MINASI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere i criteri adottati nell'assegnazione del « premio della cultura ».

Per sapere se si ritenga, precisati i criteri, formulare una graduatoria dei concorrenti.

Per conoscere i nominativi di coloro cui venne assegnato il predetto premio negli ultimi cinque anni. (14126)

RISPOSTA. — Il « Premio della cultura », viene erogato in base a stanziamento iscritto regolarmente in bilancio nella rubrica relativa ai servizi informazioni e proprietà intellettuale della Presidenza del Consiglio e precisamente nel capitolo (n. 2592 nell'esercizio 1965) intitolato « premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, associazioni culturali e mostre del libro italiano all'estero e del libro straniero in Italia ».

I premi vengono annualmente conferiti, a seguito di accurata istruttoria svolta dai servizi informazioni e proprietà intellettuale, a scrittori, editori, tipografi, librai e associazioni culturali che abbiano acquisito a mezzo del libro e della stampa benemeritenze per il contributo apportato allo sviluppo di attività intellettuali e scientifiche atte ad incrementare e diffondere la cultura, avendo speciale riguardo per la tradizione culturale italiana.

Per quanto concerne la categoria degli editori e degli stampatori si tiene conto, altresì, nel concedere le sovvenzioni, della opportunità di incoraggiare la pubblicazione di opere che, per la loro alta specializzazione e per l'elevato valore letterario o scientifico, difficilmente, a causa del selezionato pubblico al quale sono dirette, ottengono diffusione tale da coprire i costi per la loro produzione.

Agli scrittori i premi vengono assegnati, in primo luogo, in base alla valutazione sotto l'aspetto tecnico-culturale dei titoli presentati e in considerazione delle loro benemeritenze nel campo culturale. In secondo luogo si tiene anche conto, in certa misura, della particolare situazione personale degli autori, i quali, per varie circostanze, incontrano talvolta, nella vita, momenti difficili o di carattere materiale o per incomprendimento del grosso pubblico. Per tale ragione l'importo del premio non è necessariamente rapportato alla valutazione dell'opera premiata e, pertanto, non sarebbe possibile formare una graduatoria, come proposto dall'interrogante.

Inoltre, alla formazione di una graduatoria si oppone, dal punto di vista tecnico, il fatto che la concessione dei premi non è né contestuale né contemporanea perché i premi (così denominati anche quando contengono elementi che attengono piuttosto alla natura della sovvenzione) non vengono attribuiti in seguito a concorsi, ma concessi, nel corso dell'anno, su istanza degli interessati. In relazione a ciò, ogni premio ha, in genere una

sua propria individuazione ed è concesso con una deliberazione e motivazione singola.

Si aggiunge che la formulazione di una graduatoria non sarebbe in ogni caso gradita dagli stessi scrittori ed autori — come è stato da essi più volte fatto presente anche a mezzo delle loro associazioni —, oltretutto per il riguardo dovuto ad eventuali situazioni personali di difficoltà, proprio al fine di evitare raffronti di valore che non solo potrebbero determinare risentimenti o, peggio ancora, potrebbero accreditare giudizi negativi sull'opera di alcuni autori, ma che appaiono altresì poco pertinenti data l'eterogeneità della produzione letteraria e scientifica che viene in considerazione agli effetti della concessione dei premi.

La erogazione dei premi non ha, per altro, carattere riservato (essa viene effettuata con regolari mandati soggetti alla registrazione della Corte dei conti) e ciò meno che mai nei riguardi dei rappresentanti del Parlamento, per i quali i competenti uffici dei servizi informazioni e proprietà letteraria sono a disposizione per fornire, nel modo più esauriente, tutte le opportune notizie.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

MORELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere la situazione della pratica circa l'ampliamento della scuola di Donzella nel comune di Porto Tolle (Rovigo) per una spesa di lire 8 milioni cui si provvede con utilizzo di lire 5.500.000 con il contributo della scuola Molo Coe e per le rimanenti si conta sulla promessa di contributo e perfezionamento della pratica del mutuo per lire 2.500.000 (6720)

RISPOSTA. — Il decreto 28 marzo 1965, n. 2732, con il quale è stato concesso al comune di Porto Tolle il contributo statale per l'ampliamento dell'edificio scolastico elementare della frazione Donzella, ha dovuto essere sottoposto al riesame degli organi di controllo in quanto solo nel decorso ottobre 1965 il precitato comune provvede a perfezionare la documentazione occorrente.

Si assicura, comunque, che il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia ha autorizzato l'appalto dei lavori fin dal 30 novembre 1965.

Il Ministro: MANCINI.

MORELLI, ALBONI, BIAGINI, PASQUALICCHIO, SCARPA, MESSINETTI, MONASTERIO, BALCONI MARCELLA E ZANTI TONDI CARMEN. — *Al Ministro della sanità.*

— Per sapere se sia a conoscenza del fallimento delle trattative promosse dall'A.N.A. A.O. per ottenere la riqualificazione economica dei medici ospedalieri, l'adeguamento degli organici alle reali necessità degli ospedali, l'inquadramento dei medici straordinari incaricati e della decisione della stessa A.N.A.A.O. di indire uno sciopero nazionale dei medici ospedalieri aiuti e assistenti della durata di 8 giorni a cominciare dal 1° luglio e per conoscere le iniziative che intenda adottare per favorire, con la ripresa delle trattative, l'accoglimento delle legittime richieste della categoria scongiurando in tal modo le inevitabili conseguenze che dall'agitazione dei medici ospedalieri deriverebbero per i pazienti e per le popolazioni. (11972)

RISPOSTA. — A seguito dell'azione svolta dal Ministero della sanità, le amministrazioni ospedaliere hanno apportato modifiche alle piante organiche, istituendo 547 nuovi posti così suddivisi: 103 di primario, 140 di aiuto, 1.304 di assistente.

Si comunica che le antiquate strutture ospedaliere e le difficoltà finanziarie, in cui si dibattono molte amministrazioni non consentono, il più delle volte, l'adeguamento degli organici alle effettive esigenze sanitarie.

Per quanto concerne il trattamento economico, si precisa che questo Ministero, allo stato attuale della legislazione, non dispone di idonei strumenti per la risoluzione del problema che dipende sia dalle capacità finanziarie degli enti ospedalieri, sia dalle disponibilità di bilancio delle mutue, che, come è noto, ancora sfuggono al controllo dell'amministrazione sanitaria.

Quest'amministrazione sanitaria, tuttavia, da tempo va svolgendo e continua a svolgere un'intensa azione per l'adeguamento delle retribuzioni dei sanitari ospedalieri. Significativo, a tal fine, è il decreto ministeriale dell'8 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 25 gennaio 1965, che eleva la misura dei compensi fissi erogati dalle mutue e stabilisce la corresponsione dei compensi anche per i sanitari addetti ai servizi, e l'intenso lavoro di consultazioni e riunioni, che ha già dato positivi risultati e che ha impegnato e continua a impegnare l'azione di questo Ministero per poter concordare con i dicasteri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno provvedimenti di miglioramento a favore della categoria.

Circa l'inquadramento dei medici straordinari, questo Ministero tiene nel massimo conto le aspirazioni di questi sanitari e nella

sede opportuna proporrà le soluzioni atte a soddisfarle in armonia con la salvaguardia delle esigenze di qualificazione del personale sanitario e dei diritti di tutti i sanitari operanti nell'ambito ospedaliero.

Si fa, infine, presente che il disegno di legge per la riforma ospedaliera, in caso di approvazione, risolve in modo soddisfacente tutte le questioni prospettate.

Il Ministro: MARIOTTI.

MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti si intendano prendere per garantire le libertà costituzionali e assicurare la formazione nei giovani di una meditata coscienza civica, anche attraverso la spontanea attività dei circoli studenteschi.

Si chiede inoltre se si ravvisi una lesione a tali libertà, ed una mentalità contraria all'intento di assicurare una libera formazione di coscienze, nei noti provvedimenti disciplinari presi dai presidi dei licei Gioberti e D'Azeglio in Torino. (14177)

RISPOSTA. — La scuola, che dalla viva realtà della attuale società libera e democratica, assume il suo carattere e i suoi fini, assolve, con gli adeguati strumenti didattici e organizzativi, il suo preminente compito di concorrere a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi costituzionali.

Tale compito, infatti, non è solo riflesso nelle norme, ma trova effettiva attuazione sul piano dell'attività scolastica. L'educazione civica, oltre che autonomo insegnamento e tessuto connettivo che lega tutte le discipline, è esercizio concreto, attraverso il quale gli studenti acquistano, come primo connotato di una personalità libera, la consapevolezza della loro appartenenza ad una comunità e del rispetto delle leggi che la regolano. In tale direzione operano i moderni metodi didattici, che promuovono negli studenti, con l'espansione della personalità, il senso della socialità e della responsabilità.

D'altro canto, le attività collaterali a quelle strettamente scolastiche, attraverso le quali gli studenti esercitano le loro facoltà espressive e il loro spirito critico, possono porsi quale strumento integrativo del processo educativo e formativo di cui la scuola è responsabile. Consapevole di ciò, l'amministrazione consente la sperimentazione delle iniziative associazionistiche studentesche, sperimentazione che segue con la più vigile attenzione.

Per altro, come già si è avuto occasione di precisare nella risposta all'interrogazione n. 10650, l'amministrazione ritiene che sia carattere indefettibile dei circoli d'istituto quello di porsi e mantenersi come espressione genuina della comunità scolastica, nella quale operano. Pertanto, le attività dei circoli, che dalle esperienze di questa comunità traggono alimento, non possono non armonizzarsi con le esigenze dell'attività scolastica, tra le quali assume notevole rilievo quella di un suo sereno e normale svolgimento, e non possono non svolgersi sul piano della spontaneità e della concreta autonomia e indipendenza rispetto ad interferenze estranee alla scuola.

Le misure adottate dai presidi dei licei Gioberti e D'Azeglio di Torino — alle quali l'interrogante si riferisce — riflettono, appunto, la vigile cura con cui la scuola preserva gelosamente le sue caratteristiche e le sue finalità, che non sopportano, in particolare, forme di propaganda politica, di cui gli studenti si rendano strumento negli istituti scolastici.

La punizione disciplinare a carico di una alunna del liceo Gioberti è stata inflitta dal preside a norma dell'articolo 20, secondo comma, del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, che prevede la fattispecie nella quale le mancanze commesse ricadevano. La stessa alunna, si precisa, era stata sorpresa mentre distribuiva, sulla soglia del liceo, volantini di carattere politico e non aveva aderito all'invito di desistere, rivoltole dal preside.

Nessuna punizione disciplinare è stata inflitta dal preside del liceo D'Azeglio. Egli, considerato che davanti all'istituto venivano distribuiti volantini, ha ritenuto opportuno aggiungere, in una delle periodiche circolari alle scolaresche, che stava per essere diramata, l'invito agli studenti a non rendersi promotori né strumento di iniziative propagandistiche di carattere politico né all'interno né davanti all'istituto.

Il Ministro: GUI.

NANNINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga che l'eventuale iniziativa di riformare il sistema di promozione dei direttori didattici a ispettore possa ritenersi tempestiva ed opportuna e se ritenga, invece, che tale iniziativa debba considerarsi in contrasto con le linee generali contenute nei provvedimenti riguardanti l'ordinamento dei Ministeri e l'aggiornamento dello stato giuridico dei dipendenti statali, approvati dal Consiglio dei ministri e preparati per la riforma della pubblica amministrazione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

In particolare se debba considerarsi in contrasto con la preparazione del nuovo statuto del personale dirigente e docente della scuola, statuto che deve provvedere sul reclutamento del personale dirigente, sul passaggio a qualifica superiore, sulla riorganizzazione e soppressione della attuale circoscrizione didattica. (14282)

RISPOSTA. — Lo schema di disegno di legge recante norme sulla promozione dei direttori didattici ad ispettori scolastici è stato dettato dalla necessità di modificare le promozioni sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni.

Si fa presente che sul citato disegno di legge la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione si è espressa, all'unanimità e senza riserve, per il nuovo criterio dell'esame in luogo dello scrutinio per merito comparativo.

Il Ministro: GUI.

NICOLETTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che in provincia di Brescia ben 112 insegnanti tecnici - utilizzati negli anni precedenti sia presso le scuole di avviamento sia presso le scuole medie - sono rimasti senza posto.

Per sapere quali provvedimenti intenda prendere affinché questi insegnanti tecnici - altamente qualificati - vengano impegnati nell'insegnamento. (14435)

RISPOSTA. — I 112 insegnanti rimasti senza posto sono compresi nella graduatoria degli incarichi e supplenze per l'insegnamento di applicazioni tecniche nella scuola media. In detta graduatoria erano iscritti 211 aspiranti dei quali 97 già nominati e 2 con probabilità di nomina.

Trattasi pertanto non di insegnanti tecnico-pratici, ma di aspiranti all'insegnamento delle applicazioni tecniche maschili nella scuola media.

Si fa presente, infine, che nessuno degli aspiranti non nominati ha iniziato a prestare servizio anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1963, n. 1859.

Il Ministro: GUI.

PAGLIARANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dell'obbligo fatto alle aziende di cura, soggiorno e turismo, di assicurare tutti i dipendenti, compresi gli stagionali, dell'E.N.P.D.E.D.P.;

2) se in caso affermativo, ritenga che, almeno per i dipendenti stagionali, detto obbligo venga a creare una situazione quanto meno anomala, derivante dal fatto che detti dipendenti per nove mesi dell'anno si trovano assicurati presso l'« Inam » e che il restante periodo dell'anno, quali dipendenti delle aziende di soggiorno, si trovano coperti da un'altra assicurazione e precisamente dell'E.N.P.D.E.D.P., le cui prestazioni fra l'altro non danno diritto alla cessione del rapporto di lavoro, dell'assistenza medica, farmaceutica e ospedaliera;

3) se tenuto conto di questi motivi intenda intervenire perché il provvedimento preso venga revocato, così come la categoria e le stesse organizzazioni sindacali richiedono. (11717)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 12523, del deputato Mattarelli, pubblicata a pag. 6676).

PALAZZOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in considerazione del fatto che nel concorso bandito dal Ministero della pubblica istruzione a 550 posti di direttori in prova, sono stati ammessi uno scarso numero di concorrenti che non potranno coprire tutti i posti disponibili, ritenga necessario, in vista della carenza dei titolari direttori didattici, di ammettere agli esami orali i candidati che nelle due prove di esami abbiano riportato sufficiente. (14616)

RISPOSTA. — I concorsi a posti per direttore didattico sono regolati da norme dalle quali il Ministero non può derogare. In particolare la votazione per l'ammissione alle prove orali è fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Pertanto, il Ministero non ha la possibilità di assecondare la richiesta dell'interrogante.

Per altro, si fa presente che una carenza di direttori didattici non potrà verificarsi in quanto con l'espletamento del concorso a 202 posti la situazione delle direzioni didattiche risulterà del tutto normalizzata.

D'altra parte, per quanto riguarda l'utilizzazione dei posti (5) non assegnati con il concorso a 550 posti, la materia è già regolata con la legge 23 maggio 1964, n. 380.

Il Ministro: GUI.

PEDINI, SALVI E ZUGNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali restauri verranno promossi dalla sovrintendenza ai monumenti competente per salva-

re dall'imminente rovina la pregevole chiesa di San Michele in Ome di Brescia. (14606)

RISPOSTA. — Per i lavori di restauro della chiesa di San Michele in Ome di Brescia, il Ministero è disposto a concedere un contributo sulla spesa sostenuta, dal proprietario dell'immobile, per i lavori di stretto carattere monumentale in base alla documentazione consuntiva.

Detto contributo, ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, può essere erogato solo a lavori eseguiti e collaudati.

Il Ministro: GUI.

PELLEGRINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se siano a conoscenza del deprecabile comportamento del direttore dell'ufficio comunale del lavoro di Mazara del Vallo (Trapani), dottor Andrea Cullè, e conseguentemente del procedimento penale a suo carico esperito.

Se ritengano d'intervenire per un pronto allontanamento del Cullè dall'ufficio suddetto e per una definizione del suo processo penale, per ristabilire normalità e legalità nell'ufficio del lavoro di Mazara del Vallo.

(13378)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati nel corso di una ispezione disposta dallo scrivente a carico della sezione zonale di Mazara del Vallo, non è emerso alcun elemento da cui risultino irregolarità del dirigente la sezione nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Ministero di grazia e giustizia ha poi comunicato che in ordine ai fatti penali cui ci si riferisce, sono in corso da parte della procura della Repubblica di Trapani e del pretore di Mazara del Vallo i necessari accertamenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

PELLICANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — in merito al perdurante stato di disagio del personale insegnante delle sopresse scuole marine gestite dall'E.N.E.M., ed in particolare sul fatto che i predetti docenti, pur essendo stati in larga misura immessi negli istituti professionali di Stato per le attività marine, non sono ancora tutelati da un adeguato statuto giuridico, né, dopo circa due anni dalla cessazione del loro servizio all'E.N.E.M., hanno conseguito le indennità di liquidazione loro spettanti e non controverse — quali mi-

sure intendano adottare allo scopo di favorire il processo di stabilizzazione e di definizione del rapporto di servizio per i predetti insegnanti e per indurre l'E.N.E.M. a far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti del personale dimesso dell'impiego. (13609)

RISPOSTA. — Il Ministero già da tempo predispose uno schema di disegno di legge diretto a consentire il reimpiego negli istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante proveniente dalle scuole professionali marittime gestite dall'E.N.E.M.

Di recente, su tale schema è stata anche raggiunta la necessaria intesa con il Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda la richiesta che al personale dipendente dall'E.N.E.M. siano corrisposte le indennità di liquidazione maturate per il servizio prestato alle dipendenze dello stesso E.N.E.M., si fa presente che a tale liquidazione dovrà provvedere direttamente l'E.N.E.M.

Tuttavia, questa amministrazione, per consentire l'accantonamento dei fondi necessari, ha rappresentato al Ministero del tesoro la necessità che almeno per altri due esercizi finanziari sia iscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero della pubblica istruzione il contributo a favore dell'E.N.E.M. previsto dalla legge 5 marzo 1961, n. 200.

Il Ministro: GUI.

PELLICANI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per conoscere le misure che sono state adottate o quelle in corso di adozione a salvaguardia degli interessi dell'equipaggio (tutto italiano) della nave panamense *Pedro Miguel*, costretto, con sistemi coercitivi, da parte della società armatoriale Compagnia naviera panamena, ad un avventuroso abbandono della nave nel porto di Le Havre in Francia ed alla rinuncia forzosa dei propri diritti.

È accaduto, difatti, che, in notevole anticipo sulla scadenza del contratto d'ingaggio, e mentre la nave era in viaggio, la predetta compagna abbia inopinatamente posto l'equipaggio di fronte all'alternativa di accettare un rinnovo del contratto a condizioni peggiorative rispetto al precedente e del tutto inaccettabili oppure di subire lo sbarco forzoso al primo scalo, pur vigendo la originaria convenzione.

L'interrogante desidera sapere quale sia stato il comportamento delle nostre autorità consolari e marittime nello svolgimento dell'infelice e grave episodio. (14530)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

RISPOSTA. — La vertenza cui si riferisce l'interrogante è sorta — secondo quanto riferito dal viceconsolato di Le Havre — durante la navigazione tra Napoli e Le Havre ove la *Pedro Miguel* giunse il 25 ottobre 1965 e da dove ripartì il 27 dello stesso mese diretta a Corynton (Inghilterra).

I 26 membri dell'equipaggio avrebbero deciso di sbarcare in seguito alle proposte loro fatte di rinnovare a condizioni meno favorevoli il contratto di arruolamento che stava per scadere. L'armatore della nave, informato della vertenza, provvedeva a far convenire a Le Havre 26 nuovi membri d'equipaggio, tutti italiani.

Tra i marittimi sbarcati nessuno risulta essersi rivolto alla nostra rappresentanza consolare di Le Havre per chiedere assistenza: non si è perciò in grado di esprimere alcun giudizio in merito alla vertenza tra la compagnia armatrice ed i 26 marittimi sbarcati in quel porto.

Va per altro rilevato che nella specie non sarebbe stato possibile alcuna azione da parte italiana trattandosi di marittimi imbarcati su nave battente bandiera straniera e posta sotto la giurisdizione di uno Stato estero.

In tali casi le vertenze sono sottratte alla competenza delle nostre autorità consolari le quali, solo se espressamente richieste, possono svolgere interventi in via amichevole presso il locale console dello Stato della bandiera della nave ovvero presso le autorità del luogo.

Il Ministro della marina mercantile:
SPAGNOLLI.

PEZZINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intenda adottare per indurre gli industriali dell'edilizia ed affini di Catania a non violare la legge 3 febbraio 1963, n. 77 (e successive modificazioni) il cui articolo 1 prescrive che è dovuta la integrazione salariale agli operai che siano costretti a sospendere il lavoro o a lavorare a orario ridotto per effetto delle intemperie stagionali, mentre tali industriali si rifiutano di richiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni abbandonando così gli operai (come sta accadendo nel corso di questo autunno, che a Catania è stato particolarmente piovoso) alla disoccupazione e alla miseria, contro le quali la cassa integrazione costituisce un sia pur limitato riparo. (14104)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro di Catania è risultato che le condizioni climatiche della provin-

cia consentono, in linea di massima, un regolare continuo svolgimento dell'attività edilizia, salvo brevissimi periodi che, ovviamente, influiscono negativamente sull'attività del settore.

Poiché in detti casi il ricorso alla cassa integrazione guadagni risulta assai esiguo, l'ispettorato del lavoro ha interessato più volte l'associazione degli industriali perché svolga opera di persuasione nei confronti delle aziende edili associate, affinché le stesse, ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni, richiedano l'intervento della cassa stessa a beneficio dei propri dipendenti sospesi o costretti a lavorare a orario ridotto.

Tuttavia si ritiene opportuno far presente che le disposizioni legislative vigenti — legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modificazioni, decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 778 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 12 agosto 1947, n. 869 — mentre riconoscono al lavoratore il diritto a percepire l'integrazione salariale ove ne ricorrano le condizioni previste, si limitano ad imporre ai datori di lavoro l'obbligo di versare i contributi alla cassa, ma non quello di richiederne l'intervento.

Pertanto, non essendo previsti interventi diretti, l'ispettorato del lavoro può agire nei confronti delle predette aziende soltanto con opera di persuasione, come ha fatto nel caso particolare su indicato.

Il Ministro: DELLE FAVE.

PICCIOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come mai gli insegnanti elementari convocati per la scelta delle sedi non possano scegliere fra tutte le sedi disponibili e siano costretti invece a scegliere tra alcune decine di sedi arbitrariamente fissate dai provveditorati agli studi. Per sapere se intenda impartire immediate direttive per eliminare il suddetto inconveniente gravemente lesivo dei diritti dei maestri. (12996)

RISPOSTA. — Si ritiene che la categoria di insegnanti cui si riferisce l'interrogante sia quella dei maestri appartenenti al ruolo in soprannumero. Ai predetti maestri, a norma delle vigenti disposizioni sono assegnate le sedi corrispondenti ai posti che si siano resi disponibili dopo che sono state effettuate le assegnazioni provvisorie di sede per i maestri ordinari di ruolo normale della stessa provincia e provenienti da altra provincia.

Tale assegnazione è fatta, di regola, invitando gli insegnanti soprannumerari a sce-

gliere la sede, in base al posto occupato dagli stessi nella relativa graduatoria.

Pertanto, l'assegnazione della sede non è arbitraria, ma è disposta sulla base delle norme ministeriali impartite in tal senso ai provveditorati agli studi.

Il Ministro: GUI.

PUCCI EMILIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intenda adottare per esercitare un controllo più accurato sull'attività della « Gescal ».

In particolare, se rispondano al vero le notizie pubblicate recentemente dalla stampa in merito alle oscure operazioni finanziarie condotte da tale istituto in un settore del tutto estraneo al programma fissato nell'atto costitutivo.

L'interrogante desidera altresì conoscere se il ministro ritenga opportuno, nell'attuale particolare situazione del mercato edilizio, studiare adeguate iniziative, anche legislative, per impiegare una parte maggiore di quella attualmente prevista dalla legge delle somme messe a disposizione della « Gescal » per lo acquisto di alloggi già costruiti.

Un tale provvedimento consentirebbe da una parte, di mettere immediatamente a disposizione dei lavoratori alloggi adeguati alle loro necessità con tutte le agevolazioni economiche previste dalla legge, dall'altra, con l'assorbimento di un buon numero degli alloggi rimasti per note e molteplici ragioni invenduti consentirebbe di alleviare la critica situazione del settore edilizio. (14249)

RISPOSTA. — La vigilanza sulla « Gescal » è esercitata, conformemente ai criteri indicati dalla legge istitutiva, attraverso l'esame e l'approvazione di tutte le deliberazioni ed atti che eccedano l'ordinaria amministrazione, e che la legittimità di questi atti è anche assicurata dal collegio sindacale e dal rappresentante della Corte dei conti, che partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione.

In particolare, per quanto concerne le asserite « operazioni finanziarie condotte in un settore estraneo al programma fissato nell'atto costitutivo », qualora l'interrogante intenda riferirsi al vincolo di una parte dei fondi disponibili ed all'investimento in titoli obbligazionari dell'istituto immobiliare italiano della somma di 20 miliardi, si fa presente che al fine di evitare la completa improduttività di somme temporaneamente giacenti, il consiglio di amministrazione, sulla base di accu-

rate e prudenti previsioni dell'andamento degli impegni e quindi delle spese per la realizzazione dei piani di costruzione deliberati, ha deciso di aprire conti vincolati presso l'Istituto nazionale assicurazione, tesoriere della « Gescal » che fruttano ovviamente un tasso di interesse superiore a quello corrisposto per i conti liberi) e, successivamente, di investire un importo nominale di 40 miliardi, per la durata di un anno, in obbligazioni I.M.I.

Tale operazione, sia per la durata sia per la entità, non ostacola in alcun modo la realizzazione dei programmi costruttivi; realizzazione che viene anzi incrementata nella più larga misura possibile, compatibilmente con gli adempimenti ed i tempi tecnici necessari.

Per quanto concerne la possibilità di studiare iniziative, anche legislative, per consentire l'acquisto di alloggi già costruiti, si fa presente che a questo scopo la legge 14 febbraio 1963, n. 60, prevede, attraverso il fondo di rotazione, un investimento di 26 miliardi (pari al 25 per cento del totale delle assegnazioni). I bandi per la raccolta delle prenotazioni sono già stati pubblicati in quasi tutte le province e si prevede prossima la concreta erogazione dei mutui.

Il Ministro: DELLE FAVE.

QUARANTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore del comune di San Mauro La Bruca (Salerno), colpito da una lenta, ma inesorabile frana; numerose case sono già crollate e fra la popolazione regna vivo fermento per il timore di ulteriori improvvisi cedimenti delle abitazioni. (3140)

RISPOSTA. — Per il consolidamento dell'abitato di San Mauro La Bruca, il provveditorato regionale delle opere pubbliche di Napoli ha disposto l'esecuzione di lavori per l'importo di lire 10 milioni.

Tali lavori concernono l'imbrigliamento del vallone Perato, per arginare il movimento franoso interessante l'abitato predetto, nonché la costruzione di un canale intercettatore delle acque provenienti dai monti, che dovrà convogliare le acque stesse, defluenti a valle e non regimate.

Le opere necessarie per completare il consolidamento dell'abitato in parola saranno tenute presenti compatibilmente con le scarse disponibilità di fondi ed in relazione alle altre numerose analoghe richieste.

Il Ministro: MANCINI.

QUARANTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga di impartire le necessarie disposizioni perché l'« Anas » provveda alla ripavimentazione della strada statale n. 166 che, dal bivio di Atena Lucano a quello di San Rufo (Salerno), presenta tali e tanti avvallamenti che ne rendono pericolosa la circolazione.

L'interrogante tiene a precisare che, a seguito di analoga interrogazione presentata circa un anno addietro, la stessa azienda, pur avendo assicurato che avrebbe urgentemente eliminato gli inconvenienti lamentati, ha soltanto provveduto ad installare dei cartelli indicatori del limite di velocità. (14005)

RISPOSTA. — La strada statale n. 166 degli Alburni, nel tratto compreso tra il bivio per Atena Lucano e quello di San Rufo, attraversa un terreno paludoso, per cui, data la natura del terreno stesso e le oscillazioni della falda freatica, si verificano periodicamente deformazioni o cedimenti del corpo stradale, che per altro vengono eliminati con frequenti interventi manutentori.

Allo stato gli anzidetti inconvenienti non costituiscono pericolo per il traffico e le adeguate segnalazioni sono state apposte a solo scopo precauzionale.

Per avviare in modo definitivo alla particolare situazione di quel tratto, sono in corso di studio i necessari interventi da parte del competente compartimento della viabilità di Napoli.

Il Ministro: MANCINI.

RAUCCI E JACAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per affrontare il problema di circa 100 famiglie del comune di Teano (Caserta) sfrattate, con ordinanza del sindaco dalle loro abitazioni, rese pericolanti da una serie di crolli e cedimenti di strutture che si sono verificati in alcune zone della città. (10211)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 9959, del deputato Armato, pubblicata a pag. 6610).

RE GIUSEPPINA, SACCHI, LAJOLO, OLMINI E ROSSINOVICH. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sulla grave decisione presa dall'Istituto autonomo case popolari di Milano (è annunciata dalla stampa cittadina) di procedere ad un considerevole aumento dei canoni di locazione per una parte considerevole degli alloggi di sua proprietà; aumenti che

toccherebbero punte del 30 per cento di maggiorazione sugli attuali fitti.

Gli interroganti, mentre invitano il ministro a voler considerare l'inopportunità di un simile provvedimento, destinato ad aggravare ulteriormente le già pesanti condizioni di vita di inquilini lavoratori in maggioranza duramente provati dalle massicce riduzioni dell'orario di lavoro e dal licenziamento, segnalano la dannosità di un aumento dei fitti nel settore pubblico che assumerebbe il carattere di un vero e proprio incentivo all'attuale tendenza verso un aumento generale delle locazioni e chiedono se intenda accogliere la richiesta degli inquilini che in numerose manifestazioni hanno espresso la decisa volontà di respingere ogni aumento e se intenda negare l'autorizzazione al provvedimento in attesa di una più approfondita riconsiderazione di tutta la materia anche in applicazione delle norme previste dalla legge delegata n. 655 del 1964 che ha inteso mettere gli inquilini al riparo da ricorrenti maggiorazioni di affitto esose e ingiustificate. (12984)

RISPOSTA. — Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1965 è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677, il piano finanziario predisposto dall'Istituto autonomo per le case popolari di Milano per l'adeguamento dei canoni di fitto degli alloggi di proprietà.

In cifra assoluta gli aumenti incidono per circa lire 250-500 a vano mese ed i nuovi canoni oscillano mediamente da lire 900 a lire 2.800 a vano mese.

Con gli introiti derivanti da detto piano l'Istituto provvederà a far fronte a maggiori spese dovute all'imposta fabbricati (lire 100 milioni annue) e ad opere indifferibili di manutenzione straordinaria dei fabbricati, particolarmente per il vecchio patrimonio, che ha subito la mancata manutenzione del periodo bellico e postbellico.

Per i pensionati è stata prevista una riduzione sui nuovi affitti.

Il Ministro: MANCINI.

REALE GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando anche il comune di Argusto (Catanzaro) possa essere incluso in uno dei tanti programmi edilizi che si annunziano per la costruzione di appartamenti popolari, in modo che possa trovarvi sistemazione una parte delle 125 famiglie sulle 250 del comune che ancora vivono in ambienti angusti e antigienici, ritenuti dalle autorità sanitarie assolutamente malsane. (13819)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

RISPOSTA. — I recenti stanziamenti in base alla legge 29 marzo 1965, n. 218, sono stati, com'è noto, assegnati per assicurare la completa attuazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari in corso di realizzazione. Pertanto non è stato possibile disporre nuovi interventi nel comune di Argusto.

Poiché sono venuti a cessare gli stanziamenti ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, relativa alla eliminazione delle abitazioni malsane, si è presa nota della particolare necessità di alloggi nel comune di Argusto affinché, nell'eventualità di stanziamenti in base ad apposito provvedimento legislativo che possa dare attuazione ad ulteriori interventi a norma della suindicata legge, ne sia tenuto conto in sede di formulazione di programmi costruttivi.

Il Ministro: MANCINI.

RIGHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, premesso che la legge 18 dicembre 1962, n. 1741 istituisce fra gli insegnamenti fondamentali della facoltà di scienze politiche quelli di scienze delle finanze e istituzioni di diritto e di procedura penale facendo carico dell'obbligo di sostenere i relativi esami agli studenti che si siano iscritti alla predetta facoltà a far tempo dall'anno accademico 1962-63; premesso ancora che alcune facoltà (ad esempio quella di Roma e quella di Perugia) darebbero applicazione difforme a questa norma nei confronti degli studenti iscritti a far tempo dall'anno accademico 1962-63 ma provenienti da altre facoltà (ad esempio giurisprudenza), se il ministro ritenga necessario fornire con apposita circolare ministeriale la interpretazione della legge riferita ai casi illustrati nella presente interrogazione in modo da uniformare il comportamento a riguardo delle varie facoltà di scienze politiche. (14741)

RISPOSTA. — In relazione ad alcuni quesiti, il Ministero ha espresso l'avviso che l'obbligo di superare, ai fini del conseguimento della laurea in scienze politiche, gli esami relativi agli insegnamenti di scienza delle finanze e di istituzioni di diritto e di procedura penale — previsto dalla legge 18 dicembre 1962, n. 1741, per gli studenti iscritti alla facoltà di scienze politiche a far tempo dall'anno accademico 1962-63 — riguarda anche gli studenti provenienti da altre facoltà. Ed ha, per altro, richiamato, in ordine al soddisfacimento del predetto obbligo, la particolare ipotesi che, in tali casi di passaggio, può verificarsi, quella, cioè, in cui, in applicazione

della norma di carattere generale contenuta nell'articolo 10 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269, siano ritenuti utili e convalidati, come esami relativi ai due predetti insegnamenti, quelli, riguardanti insegnamenti affini, superati nel corso di laurea di provenienza.

Ciò precisato, si fa presente che il Ministero viene raccogliendo gli opportuni elementi informativi, al fine di assicurare, nella fattispecie cui l'interrogante si riferisce, l'uniforme applicazione della citata legge n. 1741 da parte delle università.

Il Ministro: GUI.

RIPAMONTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere sulla base di quali criteri di interpretazione della legge 5 marzo 1963, n. 246, e di altre vigenti disposizioni di legge, sono stati invitati alcuni comuni compresi nel comprensorio intercomunale di Milano, delimitato sulla base di criteri tecnico-urbanistici quale area ottimale di espansione e di riqualificazione delle funzioni del grande centro, ad annullare con propria deliberazione l'applicazione dell'imposta sulle aree fabbricabili con retroattività decennale della data di riferimento, già approvata dalla G.P.A.

L'interrogante non ritiene che per le deliberazioni istitutive dell'imposta sulle aree fabbricabili, le cui aliquote sono tassativamente stabilite dalla legge, ricorrono gli estremi di applicazione dell'articolo 273 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, mentre il giudizio di merito sulla delimitazione delle zone di espansione dovrebbe essere di esclusiva competenza delle giunte provinciali amministrative. (14065)

RISPOSTA. — Numerosi comuni della provincia di Milano, nell'istituire l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, si sono avvalsi, nel presupposto di averne i requisiti, delle facoltà eccezionali consentite dall'articolo 25 della legge medesima, concernenti la fissazione « della data di riferimento », per il computo degli incrementi di valore imponibili, al 1° gennaio del decimo anno antecedente a quello dell'istituzione dell'imposta e la retroattività dell'imposizione per le alienazioni avvenute dalla detta data e prima del 5 aprile 1963 (data di entrata in vigore della legge n. 246), nonché per gli incrementi di valore delle aree di proprietà dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge stessa, verificatisi dalla data di riferimento, o da quella

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

del posteriore acquisto, alla data di adozione della deliberazione istitutiva del tributo.

Le facoltà di cui sopra è cenno sono state esercitate dai comuni anzidetti, tutti con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti, nel presupposto di essere compresi nel piano intercomunale del comune di Milano e, quindi, a norma del disposto di cui all'ultima parte del primo comma dell'articolo 25 della citata legge n. 246.

I provvedimenti istitutivi del tributo, le relative tariffe e gli eventuali contesti regolamentari, adottati congiuntamente o separatamente dalle delibere istitutive, dopo essere stati approvati dalla giunta provinciale amministrativa, sono pervenuti al Ministero delle finanze per il controllo di legittimità previsto, per le tariffe, dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e, per i regolamenti, dall'articolo 102 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383; controllo che, contrariamente a quanto sostenuto nella interrogazione in oggetto, riguarda tutte le deliberazioni relative all'applicazione dei tributi, anche se le aliquote di questi sono tassativamente stabilite dalla legge. In ogni caso, infatti, si rende necessario il sindacato diretto ad accertare che gli atti deliberativi, contenenti — oltre alla fissazione della tariffa in senso stretto — ogni altro elemento necessario per l'applicazione dell'imposta, siano conformi alle disposizioni legislative.

In sede di controllo, si è ritenuto opportuno chiedere notizie alla prefettura di Milano in ordine al piano intercomunale di cui sopra e detto organo ha informato che il piano stesso (comprendente 36 comuni della provincia di Milano, cui hanno aderito, successivamente, numerosi altri) non aveva ancora ricevuto la definitiva approvazione, con decreto del Capo dello Stato, ai sensi della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (articoli 10 e 12).

Conseguentemente il Ministero delle finanze, con note dirette alla prefettura di Milano, ha dovuto rilevare che il piano di che trattasi, fino al suo perfezionamento, non sembra possa dirsi esistente e, quindi, non pare che possa considerarsi soddisfatta la condizione voluta dalla citata legge n. 246, per l'esercizio delle facoltà eccezionali, di cui all'articolo 25 da parte dei comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti.

Identico indirizzo, si aggiunge, è stato seguito in tema di piani intercomunali dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, che, nell'adunanza plenaria del 12 luglio 1965, ha annullato le deliberazioni di alcuni comuni

della provincia di Milano, limitatamente — si intende — ai disposti concernenti l'esercizio delle menzionate facoltà, affermando che « non esiste alcun piano intercomunale milanese regolarmente approvato a norma dell'articolo 12 della legge urbanistica, ma vi è solo un decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 22 febbraio 1959, n. 1637, che ha disposto la formazione del piano ».

Gli enti territoriali anzidetti — essendo tutti prossimi al capoluogo — si sarebbero potuti legittimamente avvalere delle facoltà di cui all'articolo 25, qualora fossero compresi nella zona di espansione urbanistica di Milano. Questo requisito — di mero fatto — come è noto, è previsto dalla legge in alternativa con quello attinente al piano intercomunale.

L'accertamento della situazione di fatto, concernente l'appartenenza dei comuni singolarmente considerati alla zona di espansione urbanistica del comune di Milano, fu rimesso, in mancanza di specifiche disposizioni di legge, al provveditorato regionale delle opere pubbliche per la Lombardia, il quale, per la quasi totalità di essi, ha espresso l'avviso che l'espansione urbanistica sia dovuta prevalentemente al normale e naturale incremento demografico locale e che, di fatto, l'influenza della prossimità di Milano è da ritenersi irrilevante.

Questi sono i motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali il Ministero delle finanze non ha potuto ritenere i comuni in parola legittimati ad avvalersi delle norme di cui all'articolo 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246.

La questione non risulta comunque definita, poiché nessuno degli enti invitati a modificare le deliberazioni istitutive dell'imposta ha finora aderito.

Il Ministro: TREMELLONI.

ROSATI, ARMATO E CAPPELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga opportuno intervenire nei modi giudicati idonei e convenienti al fine di sanare la situazione che di seguito si espone.

Il comune di Sessa Aurunca (Caserta), ottenute le prescritte autorizzazioni, vendite, a suo tempo, alla società Aurunca Litora un lotto di terreno denominato litorale pineta con la clausola contrattuale che vi fosse creato un centro turistico e balneare.

Precedentemente, con decreto del ministro della pubblica istruzione dell'8 dicembre 1961 (*Gazzetta ufficiale* del 24 gennaio 1962, n. 24), la zona in parola era stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

A tale proposito va rilevato che detto decreto chiarisce testualmente che « il vincolo non significa in alcun modo divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente sovrintendenza, per la preventiva approvazione, i progetti delle costruzioni che si intendono erigere nella zona ».

Il progetto di lottizzazione, redatto dalla citata società, fu quindi, a norma delle menzionate disposizioni di legge, inviato, per la prescritta approvazione, alla sovrintendenza ai monumenti della Campania che, con provvedimento del 26 novembre 1963, lo respingeva motivando la propria decisione con il fatto che il progetto medesimo non rispettava la condizione secondo la quale la fascia di pineta doveva rimanere « assolutamente libera da qualsiasi costruzione ».

Ciò premesso, gli interroganti desiderano richiamare l'attenzione del ministro sul duplice danno che da tale decisione deriva. Mentre, infatti, la zona per la quale, in palese e gratuito contrasto con il preciso disposto del citato decreto ministeriale, è stato posto il vincolo assoluto della non edificabilità, trovasi da anni in uno stato di penoso abbandono ed utilizzata a fini vari e comunque contrastanti con le esigenze di tutela del paesaggio, il provvedimento della sovrintendenza sembra trascurare totalmente, e ciò preme agli interroganti, l'interesse del comune di Sessa Aurunca a veder sviluppate turisticamente una zona tra le più depresse della provincia.

Per tali motivi gli interroganti chiedono di conoscere se e quali provvedimenti il ministro della pubblica istruzione intenda adottare perché alla questione prospettata sia data la soluzione più idonea per tutelare, al tempo stesso, le esigenze estetiche e quelle economico-sociali della zona. (4227)

RISPOSTA. — La vasta zona acquistata dalla società Aurunca Litora comprendeva la fascia costiera della pineta e una più ampia fascia tra la pineta e la strada. Sulla delibera comunale dell'atto di vendita la competente soprintendenza aveva espresso parere favorevole a condizione che la fascia costiera fosse considerata di « rispetto ».

Premesso quanto sopra, s'informa che il soprintendente ai monumenti di Napoli, dopo avere respinto un primo progetto, che prevedeva l'utilizzazione della pineta di Sessa Aurunca per inserimenti edilizi, ha esaminato con i progettisti i criteri di valorizzazione paesistica e di conservazione della pineta.

Sui nuovi elaborati, che sono stati approvati, è stato raggiunto un soddisfacente accordo. Pertanto la società Aurunca Litora ha potuto realizzare il suo programma.

Il Ministro: GUI.

ROSSI PAOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga indispensabile e urgente, nel quadro della politica di tutela del paesaggio, intervenire presso gli organi competenti del Ministero della difesa per evitare la progettata installazione sulla sommità del monte di Portofino (Genova) di un radiofaro omnidirezionale nonché la costruzione lungo le pendici del monte di una strada rotabile di accesso che provocherebbe danni irreparabili sia alla vegetazione sia alle caratteristiche ambientali e potrebbero costituire un precedente pericoloso per una speculazione edilizia incontrollata e finora contenuta grazie appunto al vincolo istituito dalla direzione generale delle belle arti su una delle località turistiche più famose e più belle d'Italia. (11177)

RISPOSTA. — La costruzione di un radiofaro è stata prevista in un progetto studiato dal Ministero della difesa, allo scopo di migliorare le comunicazioni aeree che fanno capo all'aeroporto di Genova e di garantire la sicurezza dei voli.

Il Ministero, pur riconoscendo l'importanza di tali finalità, non ha mancato, per altro, di far presente la necessità che la realizzabilità dell'opera sia considerata sotto il profilo delle esigenze della tutela paesistica, alla quale, secondo le vigenti norme, è sottoposto il territorio del monte di Portofino.

Nella questione, che si è venuta a porre, sono, quindi, riflessi due ordini di esigenze di carattere pubblico, che le amministrazioni interessate hanno rappresentato, anche in occasione di contatti promossi dal Ministero.

Per tale suo carattere, la questione medesima è attualmente oggetto di particolare, approfondito esame, nel quale l'aspetto attinente alla tutela del paesaggio non può non essere tenuto nella dovuta considerazione.

Il Ministro: GUI.

ROSSI PAOLO MARIO E Malfatti FRANCESCO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se ritengano giustificato lo stato eccezionale esistente nel tratto di spiaggia fra Ronchi e Cinquale della zona di Marina di Massa, ove non è consentita

la installazione di stabilimenti balneari come sugli arenili circostanti ed analoghi, con grave disagio dei villeggianti delle pensioni vicine, per quanto non esistano ragioni paesistiche particolari che giustifichino tale vincolo.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se risulti ai ministri interrogati che la commissione provinciale prevista dalla legge del 29 giugno 1939, n. 1497, di cui fanno parte i rappresentanti dei ministeri interrogati non si riunisca da lungo tempo e pertanto non eccipisca le istanze scaturite da una situazione assai diversa da quando il vincolo fu posto. (8356)

RISPOSTA. — Dagli atti esistenti presso il sovrintendente ai monumenti e gallerie di Pisa risulta che la commissione interministeriale per l'esame dei piani territoriali paesistici della riviera versiliese deliberò, nel settembre del 1963, di lasciare libera e sgombra di stabilimenti balneari la fascia di arenile tra il Magliano e Cinquale; ciò in ragione della particolare ed eccezionale bellezza paesistica della zona con specifico riferimento alle località Ronchi e Cinquale, dalle quali si gode, ancora intatto, il suggestivo quadro panoramico delle Apuane.

Il Ministero della marina mercantile approvò tale deliberazione con nota del 14 settembre 1953, diretta alla capitaneria di porto di Viareggio.

Tale criterio è precisato nelle norme del piano territoriale paesistico, relative alla zona costiera del comune di Massa, approvato con decreto ministeriale 25 luglio 1960, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* dell'11 agosto 1960, n. 196, e precisamente nel paragrafo « Zona A » di tali norme.

Per quanto riguarda la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Massa Carrara, s'informa che il competente sovrintendente ha fatto presente che detta commissione non si è riunita per un certo periodo di tempo unicamente perché non sono stati proposti argomenti da trattare.

Per altro la predetta commissione decaduta il 10 novembre 1964 è stata regolarmente ricostituita con decreto ministeriale del 10 marzo 1965.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

SANNA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere quali ragioni ostacolano la consegna all'« Enel » degli impianti della Guiso-Gallisai di Nuoro. Malgrado la nazionalizzazione sia avvenuta il 28 di-

cembre 1964 e malgrado i ripetuti impegni assunti durante i mesi scorsi, detti impianti sono ancora nelle mani della ditta Guiso-Gallisai.

Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio che tale stato di cose determina per i dipendenti che ricevono dall'« Enel » solo degli acconti. Inoltre una parte dei dipendenti, pur ricevendo tali acconti ed essendo quindi inquadrati dall'« Enel » vengono impiegati dalla Guiso-Gallisai in settori non elettrici e non nazionalizzati (settore talco, agricolo).

Se ravvisi la necessità di un suo intervento, al fine di definire la situazione descritta, affrettando la consegna degli impianti e la definizione della posizione salariale del personale addetto. (13763)

RISPOSTA. — I beni elettrici della ditta Francesco Guiso Gallisai di Nuoro ed i relativi rapporti giuridici sono stati presi in consegna dal rappresentante dell'« Enel » con verbale dell'intendente di finanza di Nuoro aperto in data 29 settembre e chiuso in data 18 novembre 1965.

Le operazioni di consegna si sono protratte oltre i normali limiti di tempo per la particolare situazione dell'impresa in questione che, essendo una ditta ad attività multiple ed a carattere strettamente familiare, non teneva una regolare contabilità ed amministrava promiscuamente le attività stesse, rendendo così molto difficile e laboriosa, specie per quanto riguarda il personale, la separazione dei beni elettrici da trasferire da quelli da non trasferire.

È stata comunque cura del rappresentante dell'« Enel », per ridurre al massimo il disagio del personale della ditta in questione nella fase di trasferimento, di far corrispondere al personale stesso, se pure a titolo di acconto, fin dal luglio dello scorso anno, un trattamento economico calcolato sulla base del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dell'« Enel ».

Per quanto riguarda eventuali prestazioni rese dal personale in questione per attività non strettamente elettriche prima e durante la fase di consegna, pur non potendosi escludere tale eventualità, data la sopra accennata promiscuità delle attività medesime, il compartimento « Enel » a mezzo del suo servizio ispettivo ha in corso gli accertamenti del caso per i conseguenti addebiti alla ditta Francesco Guiso Gallisai.

Dopo la chiusura del verbale sopra specificato, il compartimento ha iniziato inoltre le operazioni concernenti la definizione del

trattamento salariale del personale trasferito; operazioni attualmente in corso ma che si presentano alquanto laboriose comportando esse l'aggiornamento delle posizioni di ben 147 lavoratori alla data di pubblicazione del decreto di trasferimento del 28 dicembre 1964.

Il Sottosegretario di Stato: OLIVA.

SANTAGATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che l'hanno spinto ad emanare l'ordinanza n. 24, in virtù della quale si imponeva agli aspiranti a supplenza di presentare entro il 5 novembre 1964 una dichiarazione ai presidi intesa ad attestare che gli interessati non avevano ottenuto l'incarico.

La predetta ordinanza, emanata per la prima volta quest'anno, ha creato confusione nel settore scolastico ed ha provocato favoritismi e discriminazioni nella concessione delle supplenze.

Pertanto si chiede di interrogare altresì il ministro della pubblica istruzione per sapere se ritenga opportuno revocare la predetta ordinanza, che ha complicato la già ingarbugliata materia degli incarichi e supplenze, senza alcun beneficio per il settore della scuola.

(9193)

RISPOSTA. — La disposizione dell'ordinanza sugli incarichi e le supplenze nelle scuole secondarie, secondo la quale gli aspiranti alle supplenze nelle singole scuole, inclusi nelle graduatorie d'istituto, sono tenuti ad informare i presidi di non avere ricevuto alcuna nomina da parte del provveditorato agli studi, è stata prevista allo scopo di accelerare, a vantaggio del puntuale inizio dell'attività scolastica, le operazioni per il conferimento delle supplenze di competenza dei capi d'istituto.

Essa, infatti, rende possibile ai presidi di limitare gli atti di nomina ai soli insegnanti effettivamente disponibili e consente, quindi, di evitare, nella copertura dei posti d'insegnamento, il ritardo che si verificherebbe se, sulla base delle graduatorie d'istituto, le quali, com'è noto, riflettono l'ordine di quelle provinciali, venissero con distinti e successivi atti chiamati insegnanti che, essendo già stati assunti in servizio su nomina del provveditore agli studi, non possono, a norma di un'altra disposizione dell'ordinanza, accettare alcun'altra nomina.

Per il predetto motivo, la disposizione è stata riprodotta nella più recente ordinanza relativa al corrente anno scolastico, con la precisazione, inoltre, secondo cui possono ottenere la supplenza da parte dei presidi non

solo coloro che non abbiano ricevuto alcuna nomina dal provveditore agli studi ma anche coloro che, avendola ricevuta, non l'abbiano accettata.

D'altra parte, l'adempimento previsto dalla predetta disposizione non appare gravoso per gli interessati; né risulta che la stessa disposizione abbia provocato gli inconvenienti ai quali l'interrogante accenna.

Il Ministro: GUI.

SANTAGATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che alcuni provveditorati agli studi abbiano dato una interpretazione restrittiva all'applicazione della legge 30 maggio 1965, n. 580, che, sopprimendo nell'organico della scuola elementare la distinzione tra posti maschili, femminili e misti, ha disposto all'articolo 4 che i posti maschili non coperti nel concorso di cui all'ordinanza ministeriale del 31 luglio 1963, n. 1900, per mancanza di vincitori, siano assegnati alle insegnanti, secondo l'ordine della graduatoria femminile e per cui l'amministrazione autorizzò l'aumento del quinto dei posti.

Orbene, tale aumento del quinto dovrebbe essere calcolato, ai sensi della citata legge, su tutti i posti disponibili (femminili, maschili e misti), mentre alcuni provvedimenti l'hanno calcolato soltanto sui posti femminili e misti, escludendo i posti maschili, dei quali sono rimasti quelli vacanti per mancanza di vincitori.

Poiché la legge già citata in sostanza ha inteso estendere gli effetti della medesima anche al concorso bandito nel 1963 (tanto è vero che ha disposto l'assegnazione alle maestre di tutti i posti maschili rimasti vacanti) non si vedono le ragioni per le quali l'amministrazione della pubblica istruzione non debba estendere anche al numero dei posti maschili l'aumento del quinto, già disposto per i posti femminili e misti.

Si tratta, in definitiva, di esercitare una facoltà espressamente prevista dalla legge (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), la quale, dando carattere di uniformità ai criteri di determinazione del numero dei posti messi a concorso, eviterà sperequazioni e risponderà pienamente allo spirito informatore della nuova legge n. 580, che, assegnando alle maestre i posti maschili rimasti vacanti nel 1963, ha esteso a tale concorso gli effetti della unificazione delle graduatorie.

Sarebbe perciò ingiusto negare ora lo aumento del quinto di tali posti (i vincitori

che non v'erano allora, vi sono adesso a seguito dell'assegnazione alle maestre) e si verrebbe meno alle legittime aspettative di un buon numero di insegnanti.

E per sapere altresì se ritenga di intervenire urgentemente presso i predetti provveditorati agli studi con le istruzioni del caso perché le nomine conferite e da conferire in applicazione della citata legge, per l'anno scolastico 1965-66, abbiano luogo secondo una corretta interpretazione della legge. (12592)

RISPOSTA. — L'aumento dei posti del concorso magistrale 1963, fino al limite massimo di un quinto, fu autorizzato dal Ministero con circolare dell'11 settembre 1964, n. 331, subordinatamente alla esistenza di posti vacanti al 1° ottobre 1964.

Il predetto aumento avrebbe dovuto essere effettuato a suo tempo con l'osservanza delle istruzioni contenute nell'ultimo comma di detta circolare, ossia sul numero complessivo dei posti messi a concorso, proporzionalmente distribuito fra ruolo normale e ruolo soprannumerario, con preferenza (per i posti di ruolo normale) alla graduatoria mista, compatibilmente con gli eventuali diritti degli appartenenti alla graduatoria dei posti maschili.

In tal senso il Ministero ha dato risposta ai quesiti formulati dai provveditorati agli studi.

Il Ministro: GUI.

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, in riferimento alla situazione venutasi a creare in seguito alle eccezioni formulate da parte della Corte dei conti sulla delibera del Comitato dei ministri con la quale si determina il passaggio integrale all'« Enel » delle maestranze dell'ex Carbosarda e per conoscere se il Governo intenda mantenere l'impegno assunto nei confronti di tutti i dipendenti della Carbosarda, impegno contenuto nella delibera del Comitato dei ministri, rigettando le argomentazioni della Corte dei conti. (12823)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13022, del deputato Berlinguer Mario, pubblicata a pag. 6614).

SCALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a favore dei lavoratori che, pur avendo maturato 35 anni di contributi richiesti ai sensi dell'articolo 13

della legge 21 luglio 1965, n. 903, che riconosce il diritto alla pensione a tutti coloro che possono far valere 35 anni di effettiva contribuzione, non riescono a beneficiare di questa norma, in quanto nel periodo intercorrente fra il secondo semestre 1944 ed il primo trimestre 1947 non poterono proseguire il pagamento dei contributi volontari.

L'interrogante chiede, pertanto, se il ministro interrogato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 39 della legge succitata, col quale si delega il Governo ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, norme intese a riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, ritenga opportuno disporre con proprio decreto la riapertura dei termini, per permettere a quanti si siano venuti a trovare nelle condizioni di non aver potuto procedere all'assicurazione volontaria nel periodo 1944-1947, a regolarizzare a proprie spese la posizione assicurativa nei confronti dell'I.N.P.S. (13703)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13711, del deputato Cannizzo, pubblicata a pag. 6626).

SCALIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento della legge sul lavoro minorile, ritenga opportuno autorizzare la frequenza ai corsi professionali dei centri di addestramento ai minori nell'età dai tredici anni in poi; e ciò tenuto presente che al tredicesimo anno si completa la scuola d'obbligo.

Il mancato accoglimento della richiesta disorienterebbe gli allievi, che difficilmente, superata l'attesa di due anni, al quindicesimo anno tornerebbero alla scuola di lavoro.

L'interrogante chiede inoltre che sia consentita tale frequenza ai C.A.P. dal tredicesimo anno in poi anche quando i minori siano in corso di ultimazione della scuola d'obbligo, e ciò per evitare il pericolo che i giovani al tredicesimo anno di età col solo titolo di studio abbiano la unica scelta della ricerca di un impiego.

Per altro la simultanea frequenza della scuola e del C.A.P. perfezionerebbe ed integrerebbe le poche ore di educazione tecnica della media unificata e preparerebbe bene gli allievi — trattandosi di primo addestramento — o al proseguimento scolastico presso gli istituti industriali e professionali o al conseguimento della specializzazione nei C.A.P.

L'interrogante, infine, sottopone al ministro il vaglio di opportunità circa la decorrenza di tale autorizzazione fin dall'esercizio 1964-65; e ciò per sanare le situazioni di fatto in tal senso esistenti. (13712)

RISPOSTA. — Si assicura l'interrogante che sono in corso di predisposizione apposite istruzioni al fine di consentire l'ammissione ai corsi di addestramento professionale dei giovani che, al momento iniziale dei corsi stessi, abbiano adempiuto all'obbligo scolastico, conseguendo il diploma di licenza della scuola media o altro titolo equipollente.

Tali istruzioni avranno applicazione per l'anno addestrativo in corso (1966-67).

Il Ministro: DELLE FAVE.

SCARASCIA MUGNOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per essere informato se ritenga opportuno disporre perché gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici agrari, risultati idonei in concorsi a cattedre, siano inclusi nelle graduatorie provinciali degli abilitati per l'insegnamento delle applicazioni tecniche nella scuola media unica. (10144)

RISPOSTA. — Le norme per il conferimento degli incarichi d'insegnamento nelle scuole medie sono state fissate nelle ordinanze ministeriali, tenuto conto sia delle disposizioni di attuazione degli articoli 13 e 17 della legge istitutiva della scuola media, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle cattedre e la corrispondenza dei nuovi ruoli degli insegnanti con quelli delle sopresse scuole secondarie inferiori, sia delle vigenti norme sui titoli di accesso agli insegnamenti delle scuole secondarie di ogni ordine e grado, sia, infine, delle varie situazioni, per quanto riguarda l'utilizzazione del personale delle predette preesistenti scuole, sorte con l'introduzione del nuovo ordinamento.

Ciò premesso, si fa presente che sulla base dei principi di tale disciplina non è stato possibile introdurre in essa la disposizione prospettata dall'interrogante.

Il Ministro: GUI.

SCIONTI E ASSENNATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che il consiglio comunale di Bari, in data 23 aprile 1964, e con deliberazione n. 325, ha approvato, in via definitiva e accettando i suggerimenti espressi dal consiglio superiore dei lavori pubblici, norme integrative per l'attuazione del piano regolatore generale;

che tale deliberazione è stata trasmessa il 29 settembre 1964 dal locale provveditorato regionale alle opere pubbliche alla direzione generale urbanistica del Ministero dei lavori pubblici; che da tale data più nulla di preciso e di ufficiale è stato comunicato al comune circa le sorti di questa deliberazione.

Gli interroganti chiedono di sapere:

1) a che punto si trovi la suddetta deliberazione del comune di Bari e, nel caso che sia stata esaminata e su di essa sia stato preso un provvedimento, se l'esame e la decisione siano stati presi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in sezioni riunite o dalla sezione VI, con quale risultato e in quale data;

2) se sia vera la notizia, divulgata con grande risalto tipografico nei giorni scorsi dal quotidiano locale, secondo la quale il consiglio superiore, in data 15 dicembre 1964, avrebbe approvato la suddetta deliberazione n. 325 del consiglio comunale di Bari « estendendola a due zone agricole » mentre la stessa deliberazione concerneva, proprio per suggerimento precedentemente dato dal consiglio superiore dei lavori pubblici, soltanto le zone ortofrutticole;

3) nel caso, infine, che questa notizia, data dalla stampa locale, fosse vera, si desidera conoscere se il Ministero ritenga legittima una estensione di autorità, da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici, di norme di piano regolatore o di varianti a zone non espressamente indicate e deliberate dai consigli comunali; a quali zone, in particolare, si riferirebbe tale estensione delle norme integrative di piano regolatore e in base a quali criteri motivati sarebbe stata operata una scelta di quelle zone piuttosto che di altre. (9220)

RISPOSTA. — Il comune di Bari, con lettera 21 maggio 1963, n. 41101, richiese ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della vigente legge urbanistica la preventiva autorizzazione di questo Ministero ad apportare alcune modifiche alle norme di attuazione del piano regolatore generale del proprio territorio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1954.

Le modifiche proposte consistevano nell'introduzione nel testo delle predette norme di due nuovi articoli contenenti la regolamentazione delle lottizzazioni nelle zone di espansione residenziale nonché nelle zone non tipizzate.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, al cui esame la predetta richiesta venne sottoposta, con voto n. 1363 emesso nell'adunanza

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

del 21 gennaio 1963 espresse parere favorevole all'accoglimento della richiesta stessa rilevando però la necessità che il comune di Bari, prima dell'adozione delle modifiche in parola, perfezionasse ulteriormente le integrazioni proposte.

Questo Ministero, facendo proprio il parere di cui sopra, autorizzò la variante di che trattasi con nota 18 luglio 1963, n. 3562.

A seguito di detta autorizzazione il comune di Bari, con deliberazione consiliare del 16 dicembre 1963, n. 829, adottò le modifiche alle norme di attuazione del piano regolatore e trasmise la delibera stessa alla prefettura per l'approvazione.

La prefettura di Bari ritenne opportuno, prima di adottare i propri provvedimenti, sentire al riguardo la sezione urbanistica del provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie la quale, avendo rilevato che le modifiche adottate dal comune eccedevano i limiti dell'autorizzazione concessa, inviò la delibera di che trattasi a questo Ministero per esame e parere.

Gli atti vennero sottoposti al Consiglio superiore dei lavori pubblici il quale, con voto del 12 marzo 1964, n. 646, espresse il parere che il testo delle modifiche alle norme di attuazione adottato dal comune di Bari fosse da ritenere ammissibile a condizione che l'altezza dei fabbricati prevista dall'articolo 22 in metri 32 venisse ridotta a metri 26 e che dall'articolo 23 venissero escluse le zone agricole limitando così la possibilità di lottizzazione alle sole zone ortofrutticole le quali, essendo a più diretto contatto con l'abitato vero e proprio, possono considerarsi quali zone di riserva per l'espansione della città.

Quanto sopra venne comunicato al provveditorato alle opere pubbliche di Bari con ministeriale 4 aprile 1964, n. 1145.

Con deliberazione consiliare 23 aprile 1964, n. 325, il comune di Bari ha adottato un nuovo testo delle norme integrative per l'attuazione del piano regolatore generale del proprio territorio, modificato nel senso richiesto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Gli atti, qui trasmessi dal provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie con nota 29 settembre 1964, n. 26363, sono stati sottoposti all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici al quale è stata, altresì, inviata l'osservazione avverso il nuovo testo delle norme presentate direttamente a questo Ministero, ed inviata per conoscenza al comune interessato, da parte dell'associazione

della proprietà edilizia della provincia di Bari. In tale osservazione venivano svolte argomentazioni di carattere giuridico e tecnico al fine di sostenere l'opportunità di consentire lottizzazioni del tipo a villini anche per talune zone agricole in quanto sarebbe particolarmente sentita all'interno di Bari la esigenza di poter costruire gruppi di villette lontani dal nucleo urbano; dette villette, secondo la associazione, non costituirebbero, data la natura dell'insediamento, un pregiudizio al futuro sviluppo del centro urbano, ma, anzi, verrebbero a costituire un alleggerimento della pressione del traffico e di numerose altre esigenze di vita.

Durante l'istruttoria della pratica presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici il sindaco di Bari, al quale, come sopra specificato, la predetta osservazione era stata diretta per conoscenza, sollecitava verbalmente l'accoglimento, sia pure parziale, dell'osservazione.

La competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 15 dicembre 1964, con voto n. 2120, mentre ribadiva l'impossibilità di estendere indiscriminatamente a tutte le zone agricole la possibilità di predisporre lottizzazioni e ciò per ovvi motivi di natura urbanistica, esprimeva il parere, a parziale accoglimento dell'osservazione dell'associazione della proprietà edilizia di Bari, che le disposizioni dell'articolo 23 del nuovo testo di norme integrative di attuazione del piano regolatore di Bari si potessero estendere ad alcuni settori del territorio comunale in relazione alle esigenze di sviluppo dell'abitato ed all'andamento del confine delle zone ortofrutticole.

Con nota 2 febbraio 1965, n. 198, questo Ministero, facendo proprio il voto 15 dicembre 1964, n. 2120 del Consiglio superiore dei lavori pubblici dava incarico al provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia di invitare il comune di Bari ad adottare, con deliberazione consiliare da pubblicarsi ai sensi dell'articolo 9 della vigente legge urbanistica, la modifica al progetto di variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale apportata dal predetto consesso.

Senonché, con lettera 14 marzo 1965, il provveditorato, nel segnalare che le prescrizioni del Consiglio superiore contenute nel citato voto n. 2120 sembravano contrastare con quelle del precedente voto del 12 marzo 1964, n. 646, e con le determinazioni di questo Ministero di cui alla nota 4 aprile 1964, n. 1145, chiedeva ulteriori istruzioni e chiarimenti.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

In relazione a ciò gli atti venivano nuovamente sottoposti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, sospendendosi ogni comunicazione al comune di Bari, per una definitiva pronuncia.

Con voto n. 588, emesso nell'ordinanza del 5 aprile 1965, il superiore consesso, a modifica del citato voto del 15 dicembre 1964, n. 2120, esprimeva il parere che le varianti alle norme di attuazione del piano regolatore generale di Bari si dovessero approvare così come adottate dal comune con delibera 23 aprile 1964, n. 325, e quindi con esclusione della possibilità di lottizzazione per le zone agricole, nell'intesa che una eventuale estensione della possibilità di lottizzazione ad alcune zone agricole che si trovino lungo la direttrice di espansione dell'abitato possa essere dal comune esaminata e proposta in sede di aggiornamento del vigente piano regolatore generale.

Sul progetto di variante si è pronunciato, in senso favorevole, il Consiglio di Stato e di conseguenza è stato predisposto il decreto presidenziale di approvazione della variante che trovasi in corso di firma.

Il Ministro: MANCINI.

SCIONTI, ASSENNATO E MATARRESE.
— *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza dei lavori, in avanzata fase di esecuzione, con un cantiere di lavoro e su iniziativa della curia vescovile di Bari, che deturpano gravemente la cattedrale di Bari, gioiello di arte architettonica romanico-pugliese, con la costruzione — in palese violazione del piano regolatore della città vecchia — di un fabbricato, con una tromba di scale ed un vano per ogni piano, dell'altezza di piani sei compreso il piano-terra.

Gli interroganti premesso ancora che il comune di Bari non ha rilasciato alcuna licenza di costruzione e che la sovrintendenza ai monumenti e alle belle arti afferma di aver approvato soltanto « un restauro » e che attualmente rimane inerte di fronte a questo nuovo scempio della cattedrale di Bari, già in precedenza gravemente deturpata da altre costruzioni effettuate sempre dalla stessa curia, chiedono ai ministri interrogati se ritengano doveroso intervenire con estrema urgenza per il ripristino della legalità e per la salvaguardia della cattedrale di Bari prima che sia compiuto il nuovo scempio in corso di attuazione. (11173)

RISPOSTA. — Le opere cui si riferiscono gli interroganti, necessarie alla sistemazione edilizia della curia arcivescovile di Bari, vengono eseguite in base al progetto generale di riparazione per danni bellici, a suo tempo esaminato favorevolmente dalla soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari ed approvato con decreto ministeriale 4 aprile 1963, n. 752, a seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 12-13 ottobre 1962, sezione 1^a, n. 1872.

Tale progetto, riguardante la sistemazione dell'intero edificio, prevedeva il consolidamento e il restauro di molte sue parti e, fra queste, anche della casa-torre medioevale di via Dottula, collegata con un vecchio cavalcavia a due piani al corpo principale di fabbrica.

Inoltre, per le precarie condizioni di stabilità delle strutture interne, intervenute in epoca tarda a modificare la fisionomia della torre, il progetto, anche per ragioni igienico-sanitarie, prevedeva lo svuotamento della casa-torre, la ricostruzione dell'antica scala di accesso con il numero di piani originari da ripristinare nella stessa torre, nonché la conservazione della facciata e il ripristino delle antiche monofore.

Poiché le opere previste non furono a suo tempo interamente realizzate per insufficienza di fondi, la curia arcivescovile con un cantiere di lavoro, regolarmente approvato e finanziato, ha dato corso ai lavori secondo le previsioni del progetto; per altro, neanche la preesistente volumetria del fabbricato risulta modificata, se si eccettui l'aggiunta irrilevante di un parapetto alto circa un metro al piano del terrazzo di copertura.

Si fa presente, infine, che il progetto di che trattasi, a norma dell'articolo 29 della legge urbanistica, non fu sottoposta all'esame della commissione edilizia per la città vecchia, in quanto redatto dall'ufficio del genio civile di Bari e finanziato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

SERONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga in generale inadeguata, e in taluni punti particolari in contrasto con la legge 22 novembre 1961, n. 1282, la circolare emanata dal Ministero della pubblica istruzione in data 9 novembre 1964, n. 6414, sui servizi dei convitti annessi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

agli istituti di istruzione tecnica e professionale. In particolare:

a) conferimento dell'incarico di vigilanza generale del convitto;

b) disposizione relativa all'alloggio per il censore che ha la responsabilità del convitto (la legge n. 1282, articolo 6, fa obbligo di concedere l'alloggio);

c) disposizione che prevede per il censore addetto alla vigilanza generale « compiti esclusivamente inerenti alla sorveglianza generale dell'andamento convittuale, ecc. », in palese contrasto con quanto stabilito alla nota (a) della tabella C della citata legge n. 1282.

Per sapere inoltre se ritenga necessario affrontare il problema dei semiconvittori, che in molti istituti sono superiori ai convittori, ed emanare norme più precise e adeguate circa il lavoro straordinario e i relativi compensi; se infine ritenga utile porre allo studio un regolamento base per tutti i convitti. (10991)

RISPOSTA. — La circolare ministeriale del 9 novembre 1964, n. 410/6414, è stata emanata per impartire istruzioni circa il conferimento dell'incarico di vigilanza generale del convitto e circa l'alloggio e gli obblighi di servizio del censore.

In particolare si fa presente all'interrogante che per quanto riguarda il punto a) dell'interrogazione la legge 22 novembre 1961, n. 1282, non detta alcuna disposizione inerente il conferimento dell'incarico di vigilanza generale del convitto.

Il Ministero nella citata circolare ha precisato che spetta al consiglio di amministrazione conferire l'incarico di vigilanza generale del convitto al censore di ruolo di coefficiente più elevato. In via eccezionale, tale incarico, con delibera motivata da comunicare al competente provveditore agli studi e al Ministero, può essere conferito ad altro censore ritenuto più idoneo.

Per quanto attiene il punto b), ossia all'alloggio del censore investito della vigilanza generale del convitto, la legge 1282, all'articolo 6, attribuisce al detto funzionario l'alloggio per sé e per la famiglia con tutti gli accessori; la circolare interpreta la legge, chiarendo che l'alloggio spetta quando il convitto disponga di locali idonei e specificando che sono da considerare accessori dell'alloggio l'acqua, la luce e il riscaldamento.

Al riguardo, non sembra che l'interpretazione falsi lo spirito della norma, che è quello di garantire, con la fornitura dell'alloggio, la presenza continua del censore in convitto e non quello di avvantaggiare il cen-

sore stesso con un alloggio gratuito qualsiasi, o con una indennità sostitutiva di questo.

Per quanto si riferisce agli obblighi di servizio del censore incaricato della vigilanza generale, la legge, nello stabilire nell'annessa tabella C il numero dei censori che debbono prestare servizio a seconda dell'entità della popolazione convittuale, stabilisce che, qualunque sia il numero dei convittori, uno dei censori è responsabile della vigilanza generale. La circolare in esame soggiunge che, quando i convittori superino il numero di 25, il censore, che ha tale responsabilità è esonerato dagli obblighi di squadra, cui sono tenuti invece gli altri censori. Per altro, poiché la legge e, in particolare, l'annessa tabella C non dispongono in merito all'esonero dagli obblighi di vigilanza di squadra, per il censore che ha la vigilanza del convitto, non può assumersi che la circolare, nell'attribuire tale beneficio ai soli censori dei convitti con popolazione superiore a 25 unità, si ponga in palese contrasto con la tabella suddetta.

Infine il Ministero non mancherà di porre allo studio le altre questioni segnalate dall'interrogante, per gli eventuali provvedimenti che sarà possibile adottare ai fini del costante miglioramento dei servizi degli istituti interessati.

Il Ministro: GUI.

SERVADEI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga opportuno disporre che il personale stagionale delle aziende di soggiorno delle province di Forlì e Ravenna venga nuovamente assicurato per le malattie presso l'« Inam ».

Ciò in quanto tale personale, per i restanti mesi dell'anno lavora nel settore industriale, è permanentemente assistito dall'I.N.P.S. per gli aspetti previdenziali e, a parità di oneri, riceve dall'« Inam » un'assistenza più prolungata nel tempo. (12092)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 12523, del deputato Mattarelli, pubblicata a pag. 6676).

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per conoscere come intenda far collaborare gli uffici pubblici locali con le amministrazioni comunali, ai fini dell'accertamento dei redditi per l'imposta di famiglia a carico dei dipendenti.

L'interrogante fa presente come ancora molti uffici statali rifiutano di fornire i dati richiesti, con ciò creando incomprensibili disparità con le aziende private e mettendo gli stessi pubblici dipendenti nella condizione di ricevere accertamenti induttivi. (14667)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

RISPOSTA. — Gli enti pubblici, al pari delle ditte private, sono obbligati per legge a fornire, su richiesta degli uffici comunali, ai fini dell'accertamento d'ufficio e del controllo delle denunce, ogni utile notizia concernente gli stipendi e gli altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti.

Tale obbligo, infatti, è sancito dall'ultimo comma dell'articolo 275 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, integrato dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, che testualmente dispone: « ai fini dell'accertamento di ufficio e del controllo delle denunce presentate dai contribuenti, le pubbliche amministrazioni e le ditte private, a richiesta dell'ufficio comunale, sono tenute a fornire le informazioni riguardanti gli stipendi ed emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai loro dipendenti.

Con tale disposizione, pertanto, si è inteso perfezionare, per quanto concerne i redditi di lavoro subordinato — per i quali come è noto, sono previste, ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, particolari riduzioni di imponibile — il procedimento di accertamento tributario da parte dei comuni, fornendo agli stessi la possibilità di procedere alla rettifica, con dati certi, del reddito dichiarato dai contribuenti e di individuare quei contribuenti che si fossero sottratti al dovere giuridico della denuncia, sancito dall'articolo 274 del richiamato testo unico per la finanza locale.

Per altro l'eventuale violazione del suddetto obbligo da parte del datore di lavoro (ditta privata o amministrazione pubblica) è punita, al pari di ogni altra violazione alle norme del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con l'ammenda di cui all'articolo 296 dello stesso testo unico.

È da far presente, infine, che il Ministero delle finanze, in occasione di controversie insorte sull'argomento tra uffici statali ed alcuni comuni, ha già avuto modo più volte di precisare il proprio avviso sull'effettiva sfera di applicazione del menzionato ultimo comma dell'articolo 275 del testo unico per la finanza locale.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere come intende aiutare la ripresa dell'attività peschereccia nel medio e alto Adriatico, ed in particolare se intenda dare estensione alla marineria del centro-nord dei benefici previsti

dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, numero 634.

L'interrogante fa presente lo stato di insostenibilità dell'attività peschereccia, specie nella zona compresa fra Porto San Giorgio e Cesenatico, alla quale è mancata ogni e qualsiasi provvidenza, il che allontana, da un lato, masse sempre più vaste di lavoratori qualificatissimi dalla pesca, con grosse conseguenze sul mercato del lavoro e sulla bilancia commerciale dei pagamenti già largamente deficitaria nel settore ittico, spingendo, nel contempo, chi vuol sopravvivere nell'attività a ricorrere al mezzuccio del domicilio in zone interessate alla Cassa per il mezzogiorno, allo scopo di ottenere i benefici della citata legge n. 634 per il rinnovo e l'adeguamento delle attrezzature pescherecce. (14703)

RISPOSTA. — Il problema della estensione alle marinerie del centro-nord d'Italia dei benefici previsti dalla Cassa per il mezzogiorno è stato seguito da questo Ministero il quale ha richiamato a suo tempo l'attenzione delle amministrazioni interessate.

Purtroppo nel disegno di legge concernente gli « interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale » (approvato dal Consiglio dei ministri il 13 aprile 1965) non è stato possibile prevedere alcun intervento straordinario a favore del ceto peschereccio del centro-nord d'Italia.

Per altro questo Ministero, rendendosi pienamente conto della validità delle considerazioni evidenziate dall'interrogante, ha espresso parere favorevole alla proposta di legge n. 1762 del deputato Macchiavelli, proponendo di modificare l'estensione della stessa (che è prevista, nella proposta suddetta ai « pescatori dell'alto tirreno ») a tutte le « coste del territorio nazionale ».

Il Ministro della marina mercantile:
SPAGNOLLI.

SINESIO. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali concrete iniziative si intendano intraprendere a favore della borgata di Siculiana Marina (Agrigento) dove — di recente — sono state rinvenute preziose tracce del periodo neolitico, e se intendano promuovere la recinzione degli antichi silos granari che si estendono a nord della stazione ferroviaria. Attraverso la testimonianza di insigni studiosi che affermano unanimi che sulla foce del fiume Canne si svolse un attivo commercio nel corso degli eventi che caratterizzarono

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

le guerre puniche, potrebbero essere promosse utilissime ricerche archeologiche e storiche che porterebbero senza dubbio alla valorizzazione di questa località. (12549)

RISPOSTA. — Non si ritiene che i silos granari di Siculiana Marina rivestano un rilevante interesse archeologico. In conseguenza l'amministrazione, attualmente impegnata in lavori di preminente rilievo, non ravvisa la possibilità di promuovere gli espropri necessari per le eventuali opere di recinzione e valorizzazione della zona.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali sia rimasta disattesa la richiesta formulata dal provveditorato agli studi di Agrigento ai fini della istituzione in quella provincia di altre 27 classi differenziali, da aggiungersi alle 17 già esistenti, per bambini disadattati.

Il problema connesso alla istituzione di classi differenziali nel numero richiesto assume carattere di importanza e gravità quanto più conseguente ad un'attenta analisi della situazione e ad un censimento effettuato presso le direzioni didattiche dell'agrigentino. D'altra parte, dalle indagini condotte in Agrigento da un centro di assistenza per bambini disadattati e minorati, cui collaborano insegnanti e medici specialisti, è emerso come i bambini i quali frequentano classi differenziali e possono contare su un minimo di assistenza, siano appena un terzo del numero complessivo di coloro che si trovano in stato di minorazione.

Atteso quanto sopra, l'interrogante chiede di conoscere se si intenda riesaminare la detta richiesta, tenendo presente, per il caso in esame, del fatto che la provincia di Agrigento ha un elevato coefficiente di depressione economica con inevitabili conseguenze sul piano sociologico-sanitario e culturale. (13479)

RISPOSTA. — I posti di classe differenziale istituiti con decorrenza dall'inizio del corrente anno scolastico sono stati prevalentemente utilizzati per la regolarizzazione formale delle classi differenziali di fatto nel precedente anno scolastico.

Nel quadro comparativo delle nuove esigenze prospettate dai provveditori agli studi per le singole province, sono state, quindi, tenute presenti le richieste che presentavano carattere di maggiore urgenza.

È mancata, in conseguenza, la possibilità di accogliere la richiesta del provveditorato agli studi di Agrigento, cui per altro, è stato suggerito di prospettare l'opportunità di eventuali sdoppiamenti di classi differenziali all'assessorato alla pubblica istruzione per la Regione siciliana.

Il Ministro: GUI.

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda disporre e richiedere a chi di competenza perché con tutta urgenza si proceda alle necessarie opere murarie per il consolidamento del centro abitato a nord di Porto Empedocle (Agrigento).

I recenti nubifragi abbattutisi sulla zona nei giorni 19 e 20 ottobre 1965, hanno reso ancora più precaria la consistenza della massa marnosa del costone che sovrasta il comune di Porto Empedocle, con imprevedibili conseguenze per il centro abitato interessato. Già, ai primi mesi del presente anno, le incessanti piogge che hanno preceduto la primavera hanno causato pericolosi movimenti franosi. Queste ultime piogge hanno altresì causato lo stacco di blocchi di marna, per ora e fortunatamente di lieve entità.

Atteso quanto sopra, l'interrogante evidenzia come Porto Empedocle necessiti di stanziamenti per opere murarie di consolidamento dell'abitato non più parziali, minimi e gradualmente sino ad oggi operato, bensì di finanziamenti massicci e risolutivi del problema che desta non poche e fondate preoccupazioni fra la cittadinanza e gli amministratori. Sollecita, pertanto, che nel senso indicato si muovano i provvedimenti auspicati e che si andranno ad attuare. (13481)

RISPOSTA. — L'abitato di Porto Empedocle, adagiato tra un costone di natura marnosa fortemente accliva ed il mare, è da tempo interessato da fenomeni di franamento per erosioni e scoscendimenti, che risentono degli andamenti pluviometrici stagionali nonché di particolari eventi meteorici, in quanto, sovrastante all'acclive scarpata, esiste un esteso altopiano denominato « della lanterna », da cui le acque provenienti dal bacino a monte, si riversano nei sottostanti quartieri.

In relazione a tale situazione, l'abitato predetto venne incluso, con il decreto legislativo 24 aprile 1921, n. 908, tra quelli da consolidare a cura e carico dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Dalla data del suddetto provvedimento a tutt'oggi, questa amministrazione vi ha effet-

tuato, con le ordinarie assegnazioni di bilancio, numerosi interventi, che si sono concretati nella costruzione di cunettoni di guardia in murature e di muri di sostegno e rivestimento.

Nell'esercizio 1965 è stata destinata al consolidamento di Porto Empedocle, la somma di lire 5 milioni, con cui si provvede alla sistemazione del rione Santa Croce, particolarmente minacciato da squilibri di massi.

Per una completa e definitiva sistemazione di tutta la zona interessata dal fenomeno franoso, si renderebbero, tuttavia, necessari più cospicui interventi; ma attualmente non è possibile data la limitatezza dei fondi destinati allo specifico settore in relazione agli interventi da effettuare.

Si assicura, comunque, che le esigenze dell'abitato di Porto Empedocle saranno tenute presenti compatibilmente — come detto — con i fondi assegnati per opere del genere.

Il Ministro: MANCINI.

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare alla grave situazione esistente in provincia di Agrigento riguardo alla edilizia scolastica.

In molti comuni della provincia le autorità comunali e scolastiche sono state costrette, per l'inizio dell'anno scolastico, a collocare le aule in ambienti non consoni alla dignità della scuola e il più delle volte addirittura malsani.

Il problema riguarda sia le scuole elementari sia quelle medie.

La situazione dell'edilizia scolastica della scuola media unica a Licata, ad esempio, emersa dai dati forniti dai capi d'istituto si presenta assurda e anacronistica per una scuola d'obbligo in fase di continua espansione.

Si veda il caso della scuola media De Pasquali di Licata, che ha una popolazione scolastica di 510 alunni suddivisi in 22 classi, mentre le aule disponibili sono soltanto 10. Mancano, inoltre, i gabinetti per gli alunni, l'arredamento scolastico è vecchio e disadatto.

Nella indicata situazione si trova la scuola media Bonsignore di Licata, che si trova alloggiata al primo piano dello stesso edificio della De Pasquali (un antico e decrepito convento).

Si veda inoltre il caso del liceo scientifico di Agrigento, i cui alunni sono già scesi in sciopero; il caso dell'istituto tecnico Foderà di Agrigento, ecc.

Certo è sconcertante notare che mentre con ogni mezzo le autorità scolastiche e comunali cercano di convincere i cittadini che è un dovere civico avviare i propri figli alla istruzione elementare e media, nessuno poi si preoccupa di dare agli studenti la possibilità di potere usufruire del diritto allo studio in ambienti idonei.

L'interrogante chiede pertanto al ministro della pubblica istruzione di conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per risolvere finalmente e definitivamente il problema angoscioso della edilizia scolastica in provincia di Agrigento. (13482)

RISPOSTA. — La situazione dell'edilizia scolastica nella provincia di Agrigento è stata già oggetto di attento esame da parte del Ministero, tanto che, pur nei limiti della disponibilità dei fondi, sono state finanziate, per detta provincia, opere per oltre 5 miliardi di spesa.

Le persistenti carenze edilizie della provincia sono, pertanto, in gran parte dovute alla mancata realizzazione da parte degli enti locali delle opere per le quali lo Stato ha concesso notevoli provvidenze.

Il Ministero, dal canto suo, non mancherà, in sede di futura programmazione, di attuare ogni ulteriore opportuno intervento.

Il Ministro: GUI.

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali disposizioni siano state impartite per assicurare il necessario collegamento tra la scuola sperimentale ed i normali corsi del ginnasio e del liceo scientifico, atteso che con l'anno scolastico 1964-65 hanno avuto termine i corsi sperimentali di scuola media unificata e che quindi i giovani diplomati che hanno frequentato i corsi di latino sono stati iscritti al ginnasio o al liceo scientifico.

Ciò in quanto consta all'interrogante come lo studio della lingua latina nella scuola media sperimentale, nella generalità dei casi, non sia adeguatamente approfondito, per cui, non avendo i presidi previsto particolari misure per l'inserimento di questi alunni nei corsi normali attraverso un opportuno aggiornamento delle nozioni di latino, accade che la quasi totalità delle famiglie interessate siano costrette a far impartire privatamente quelle nozioni indispensabili per il proseguimento degli studi con notevole aggravio economico per i bilanci familiari e con scarse possibilità di esito positivo. (13527)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 13248, del deputato Greggi, pubblicata a pag. 6653).

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ravvisi opportuno dettare urgentemente norme generali e regolamentari di esecuzione ai fini dell'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 354, soprattutto al fine di consentire che l'abilitazione delle materie giuridiche ed economiche sia considerata uniformemente, dai consigli di amministrazione degli istituti professionali, « affine » alla materia di insegnamento della cultura generale ed educazione civile.

Risulta infatti che i consigli di amministrazione degli istituti predetti — nonostante la legge richieda motivate deliberazioni ed il ministro abbia insistito con le circolari n. 130 e n. 142 — seguano criteri difformi e conseguenti decisioni arbitrarie, con ciò stesso determinando legittime reazioni da parte della categoria interessata. (13905)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, è rimessa ai consigli di amministrazione degli istituti professionali la competenza a determinare, con apposita deliberazione, in relazione alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti, i titoli ed i requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso, da parte degli aspiranti agli incarichi, della necessaria capacità culturale, didattica e professionale.

Ne consegue la possibilità, per altro sul piano pratico non frequente, che gli stessi titoli di studio o di abilitazione possono subire una valutazione diversa da istituto a istituto.

Il Ministero, al fine di assicurare una esatta ed armonica interpretazione delle disposizioni contenute nella legge sopraccitata e di evitare difformità di criteri, in vista sia di un equo trattamento per i singoli aspiranti, sia dell'effettivo interesse della scuola a raggiungere le proprie finalità, ha impartito le opportune disposizioni, ai presidenti dei consigli di amministrazione ed ai presidi degli istituti professionali, con le circolari citate dall'interrogante del 2 aprile 1964, n. 130, e del 27 marzo 1965, n. 142.

In particolare, per quanto concerne l'insegnamento della cultura generale ed educazione civica, nella citata circolare n. 130, è stata messa nella dovuta evidenza l'opportunità di ammettere anche quei titoli (tra i quali deve comprendersi l'abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed eco-

nomiche), che, in rapporto alla primitiva impostazione della materia, venivano richiesti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 354.

Il Ministro: GUI.

SINESIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ravvisi la opportunità di autorizzare i presidi degli istituti tecnici commerciali per la istituzione di corsi facoltativi anche per la dattilografia, in analogia a quanto disposto per la stenografia con circolare del 23 gennaio 1965, n. 3, protocollo n. 569.

L'interrogante auspica che venga altresì data autorizzazione ai presidi degli istituti professionali, nei quali funzionano le classi IV e V ad ordinamento speciale del nuovo istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, di istituire corsi facoltativi di dattilografia e stenografia.

Si pone in rilievo infatti che l'autorizzazione nei sensi indicati si rende necessaria sia per dare agli allievi la possibilità di proseguire lo studio di due discipline professionali, essenziali ed indispensabili per facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro, sia per venire incontro, e doverosamente, agli insegnanti di queste discipline sacrificate, al fine di una loro utilizzazione nel mondo della scuola. (13907)

RISPOSTA. — Con circolare ministeriale del 30 ottobre 1965, n. 434, è stata autorizzata l'istituzione di corsi facoltativi di dattilografia presso gli istituti tecnici commerciali e di corsi facoltativi di stenografia e dattilografia presso le classi ad ordinamento speciale dell'istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere funzionanti presso istituti professionali.

Il Ministro: GUI.

SORGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali disposizioni intenda impartire ai competenti uffici perché venga rispettato il diritto ad una particolare retribuzione, di cui deve godere il personale dei convitti nazionali che presti servizio durante le festività infrasettimanali. (14497)

RISPOSTA. — Il Ministero ha da tempo impartito le opportune disposizioni in relazione agli oneri di istituto del personale che presta servizio nei convitti.

Con circolare del 29 aprile 1964, n. 174, si è, infatti, stabilito che nelle giornate festive infrasettimanali — nelle quali, per il minor numero di convittori presenti, l'attività

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

del convitto si riduce notevolmente — appositi turni debbano consentire di non gravare, per il funzionamento dei servizi necessari, sempre sugli stessi dipendenti.

Con la stessa circolare è stato inoltre precisato che il lavoro festivo deve essere considerato compensativo di quello non prestato nei giorni feriali.

Pertanto, presso ciascun convitto nazionale il personale che presta servizio nelle festività infrasettimanali è ridotto al minimo ed inoltre il personale che presta la sua opera in un giorno festivo, ha diritto ad una giornata di riposo compensativa.

Il Ministro: GUI.

SPADOLA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se ritengano necessario, ai fini di un più celere espletamento delle pratiche occorrenti per l'espatrio dei lavoratori all'estero, disporre che i certificati di qualifica, rilasciati dagli uffici provinciali del lavoro, siano visti dal prefetto competente anziché essere inviati ai due Ministeri con conseguenti dannosi ritardi, maggiori spese da parte degli interessati e inevitabili lungaggini che, talvolta, compromettono il favorevole esito delle pratiche stesse. (14656)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la procedura di espatrio dei lavoratori che emigrano con l'assistenza del Ministero del lavoro, non viene apposto alcun visto, in quanto tutta la documentazione relativa ad ogni singolo lavoratore, ivi compreso il certificato di preselezione professionale richiesto soltanto ai lavoratori qualificati, è raccolta a cura degli uffici provinciali del lavoro e consegnata agli interessati, all'atto dell'avviamento degli stessi ai centri di emigrazione, per le operazioni definitive di espatrio.

Gli inconvenienti indicati nella interrogazione riguardano soltanto alcuni paesi e i lavoratori che verso tali paesi desiderano espatriare per proprio conto. Infatti le rappresentanze di alcuni paesi, tra cui la Libia, hanno richiesto la legalizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero degli esteri dell'attestato di qualifica (frequenza ai corsi di qualificazione) rilasciato dagli uffici del lavoro.

Nel caso su accennato gli interessati provvedono direttamente alla duplice legalizzazione dell'attestato di qualifica che viene eseguita gratuitamente.

La materia è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957,

n. 678, (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 10 agosto 1957, n. 199, che all'articolo 11, comma primo e secondo, dispone testualmente:

« Le firme su atti e documenti posti in essere nello Stato da valere all'estero nonché posti in essere all'estero da valere nello Stato sono soggetti a legalizzazione, salvo le esenzioni stabilite da leggi o da trattati e accordi internazionali. Le firme sugli atti posti in essere nello Stato da valere all'estero sono legalizzati dal ministro competente e dal ministro degli affari esteri oppure dalle autorità da essi delegate ».

Per quanto riguarda il Ministero del lavoro, la legalizzazione potrebbe essere delegata al prefetto competente per territorio, la cui firma dovrà tuttavia essere legalizzata dal reparto legalizzazioni del Ministero affari esteri.

Si fa tuttavia presente che è attualmente allo studio un progetto di legge che arrecherà ulteriori semplificazioni a tale procedura prevedendo che le firme apposte su tutti gli atti e documenti formati nello Stato italiano, da valere all'estero, dovrebbero essere legalizzate soltanto nel caso in cui ciò sia espressamente richiesto dalle norme vigenti nello Stato ove l'atto dovrà essere fatto valere.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: STORCHI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali ostacoli si frappongono per la definizione della pratica di pensione di guerra n. 1810162 interessante il signor Vincenzo D'Ambrosio, che da anni attende e sollecita invano il relativo decreto. (14695)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 19 ottobre 1956, n. 1713053, al signor Vincenzo D'Ambrosio — riconosciuto affetto da infermità ascrivibile alla ottava categoria, contratta durante il servizio prestato nelle forze armate della repubblica sociale italiana — venne negato l'assegno previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, perché arruolatosi volontariamente nelle forze armate predette. Ciò in applicazione dell'articolo 2 della citata legge n. 14 che, nei casi di arruolamento volontario, limitava l'attribuzione del beneficio (assegno alimentare) in favore dei soli militari affetti da invalidità ascrivibile alle prime quattro categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Avverso l'anzidetto decreto di diniego, l'interessato ebbe a proporre ricorso giurisdizionale n. 488476 che la Corte dei conti, con

decisione del 24 aprile 1965, n. 8515, ha parzialmente accolto riconoscendo che il signor D'Ambrosio, concorrendo le altre condizioni, può conseguire il trattamento previsto dalla legge 24 novembre 1961, n. 1298 — intervenuta nelle more del giudizio — in base alla quale la volontarietà del servizio reso nelle forze armate della repubblica sociale italiana non è più di ostacolo alla concessione del beneficio.

A seguito di tale decisione, trasmessa a questa amministrazione il 21 giugno 1965, veniva iniziato il procedimento istruttorio inteso ad accertare la sussistenza o meno degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni.

In data 4 ottobre 1965 veniva, infatti, eseguita, dalla commissione medica di Bari, visita di aggiornamento al fine di conoscere la entità della menomazione fisica del richiedente dopo l'entrata in vigore (3 gennaio 1962) della summenzionata legge n. 1298 e, successivamente, veniva chiesto, al casellario giudiziario della procura della Repubblica di Brindisi, il certificato penale generale del signor D'Ambrosio, non ancora acquisito agli atti del fascicolo.

Si assicura l'interrogante che, non appena in possesso di detto certificato, verranno adottati, con ogni sollecitudine, i provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: CAPPUGI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se ritenga di dover disporre per il recupero del sommergibile *Pietro Micca*, affondato nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, il cui relitto si troverebbe ad una profondità di circa 80 metri e ad appena due chilometri dalla costa di Santa Maria di Leuca (Lecce).

Siffatto recupero appagherebbe, tra l'altro, anche l'annosa ed ansiosa attesa dei congiunti di quei marinai e ufficiali che immolarono per la patria la loro giovane esistenza.

(14824)

RISPOSTA. — Quanto prospettato dall'interrogante ha già formato oggetto di attento esame da parte dello stato maggiore della marina che, pur consapevole dei motivi umani e di ordine sentimentale che sono a base della richiesta di recupero dello scafo del sommergibile *Pietro Micca*, ha dovuto constatare che tale recupero, anche se teoricamente e tecnicamente possibile, si presenta di difficilissima attuazione.

Lo scafo poggia infatti su un fondale a 85 metri di profondità, in mare aperto e in

una zona particolarmente soggetta a correnti marine e a condizioni meteorologiche avverse.

È da aggiungere comunque che la marina militare non possiede i mezzi e le attrezzature necessarie, tanto è vero che, pur conoscendosi le posizioni esatte di affondamento di molti sommergibili nazionali, spesso in fondali e zone di più facile agibilità, operazioni del genere non sono state mai tentate.

Il Ministro: ANDREOTTI.

TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere con quali immediati provvedimenti intenda venire incontro alle esigenze della città di Teano (Caserta), esigenze provocate dalla carenza di alloggi in proporzione dell'indice di sovraffollamento della popolazione, secondo le recenti statistiche, ed aggravate dal movimento sismico del 21 agosto 1962, che fece sgomberare 53 nuclei familiari.

In seguito al crollo di altri edifici l'amministrazione comunale ha dovuto provvedere allo sgombero di altri 30 nuclei familiari, oltre agli edifici destinati a sedi di pretura, di scuole elementari, di scuola media e di istituto tecnico.

In merito agli alloggi distrutti o danneggiati dal sisma il comune di Teano non ha ancora ottenuto l'applicazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, di cui furono beneficiarie altre province della Campania; e, mentre dispone di aree sufficienti destinate all'edilizia economica popolare, avendo l'amministrazione adottato il piano di zona in virtù della legge 21 aprile 1962, n. 167, con parere favorevole del provveditorato alle opere pubbliche, non ha ottenuto alcun contributo per le necessità urgenti e per la costruzione di un numero pur limitato di alloggi, nonché un contributo alle cooperative edilizie appositamente costruite. (9911)

(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 9959, del deputato Armato, pubblicata a pag. 6610).

TOGNONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda intervenire per l'accoglimento della domanda inoltrata dalla amministrazione comunale di Manciano (Grosseto), tendente ad ottenere il finanziamento delle opere di miglioramento ed ampliamento della pubblica illuminazione nei centri abitati del predetto comune. (14426)

RISPOSTA. — Il comune di Manciano ha presentato domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 10 della legge 3

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

agosto 1949, n. 589, sostituito dalla legge 26 luglio 1961, n. 719, sulla somma di lire 40 milioni per l'ampliamento ed il potenziamento dell'impianto di energia elettrica nel capoluogo e nelle frazioni.

Sino ad oggi non è stato possibile adottare in proposito alcuna favorevole determinazione in considerazione delle esigue disponibilità di bilancio rispetto alle numerosissime richieste pervenute per opere del genere.

Si assicura, tuttavia, che la domanda sarà tenuta presente per quei provvedimenti che potranno essere adottati nei limiti di future disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MANCINI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali disposizioni intenda dare ai provveditorati agli studi per accogliere le giuste richieste degli insegnanti di disegno tecnico presso gli istituti tecnici industriali, per dare agli stessi quella certezza, per l'avvenire, alla quale aspirano. (13558)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 13543, del deputato Grilli, pubblicata a pag. 6654).

USVARDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risponda al vero che clinici universitari abbiano rilasciato e rilascino certificati attestanti che scarpe prodotte da certe ditte « sono rispondenti ai più attuali criteri fisiologici e ortomofici ». Se ritenga di indagare urgentemente e, qualora sia vero, di far vietare il rilascio di tali attestati, usati poi da commercianti per conquistare il consumatore, con disposizione analoga a quella emanata per i prodotti alimentari. (13317)

RISPOSTA. — Il Ministero non dispone di necessari elementi per avviare le indagini nel senso indicato dall'interrogante.

Si fa presente, al riguardo, che le facoltà di medicina e chirurgia esistenti presso le università italiane sono 22 (21 statali e 1 libera) e in tutte l'insegnamento della clinica ortopedica viene impartito da professori di ruolo o incaricati.

Occorrerebbe, pertanto, conoscere in quale università i « clinici universitari » (professori di ruolo, incaricati, liberi docenti o assistenti) abbiano rilasciato i certificati cui fa riferimento l'interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che in sede parlamentare furono date, da rappresentanti qualificati del Governo, assicurazioni relative alla valutazione del servizio militare ai fini della formazione della graduatoria per il conferimento degli incarichi e delle supplenze degli insegnanti elementari — le ragioni per le quali egli non ha ritenuto di adottare, dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della legge sull'unificazione delle graduatorie, con decorrenza dal 1° ottobre 1965, l'anzidetto provvedimento al fine di ristabilire un certo equilibrio a favore degli insegnanti maschi che abbiano adempiuto l'obbligo dopo il conseguimento dell'abilitazione.

L'interrogante si permette far presente che l'anzidetto provvedimento, limitatamente alla valutazione dei titoli per il conferimento degli incarichi, potrebbe essere ancora adottato, rendendone operativi gli effetti sin dal prossimo anno 1966-67. (12742)

RISPOSTA. — Il Ministero ha predisposto un apposito schema di regolamento, attualmente all'esame del Consiglio di Stato, inteso alla valutazione del servizio militare in sede di incarichi e supplenze nelle scuole elementari.

In attesa che tale provvedimento sia perfezionato, si è disposta, per l'anno scolastico in corso, la conferma delle nomine conferite nel decorso anno dai provveditori agli studi agli aspiranti maschi, senza incidere, per altro, sulla disponibilità dei posti conferibili secondo l'ordine della graduatoria unificata.

Il Ministro: GUI.

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle discordanti applicazioni date dai consigli di amministrazione degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato alla legge 15 febbraio 1963, n. 354, specie in riferimento al fatto se l'abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche sia da considerarsi « affine » — ai sensi e per gli effetti della citata legge — alla materia di insegnamento « cultura generale ed educazione civica ».

In mancanza di una precisa norma di legge che specifichi il titolo di abilitazione necessario per tale insegnamento, sembra all'interrogante necessario ed urgente che sul delicato argomento — oggetto anche di ricorsi davanti al Consiglio di Stato — il Ministero emanasse norme regolamentari di esecuzione, o almeno indichi ai consigli di amministrazione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

degli istituti professionali criteri di massima cui uniformarsi per evitare decisioni frammentarie, incongrue e contraddittorie.

(13964)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 354, è rimessa ai consigli di amministrazione degli istituti professionali la competenza a determinare, con apposita deliberazione, in relazione alle specifiche esigenze dei singoli insegnamenti i titoli ed i requisiti riconosciuti idonei ad attestare il possesso, da parte degli aspiranti agli incarichi, della necessaria capacità culturale, didattica e professionale.

Ne consegue la possibilità, per altro sul piano pratico non frequente, che gli stessi titoli di studio o di abilitazione possono subire una valutazione diversa da istituto a istituto.

Il Ministero, al fine di assicurare una esatta ed armonica interpretazione delle disposizioni contenute nella legge sopra citata e di evitare difformità di criteri, in vista sia di un equo trattamento per i singoli aspiranti, sia dell'effettivo interesse della scuola a raggiungere le proprie finalità, ha impartito le opportune disposizioni, ai presidenti dei consigli di amministrazione ed ai presidi degli istituti professionali, con le circolari del 2 aprile 1964 n. 130, del 27 marzo 1965, n. 142.

In particolare, per quanto concerne l'insegnamento della cultura generale ed educazione civica, nella citata circolare n. 130 è stata messa nella dovuta evidenza l'opportunità di ammettere anche quei titoli (tra i quali deve comprendersi l'abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche), che, in rapporto alla primitiva impostazione della materia, venivano richiesti anteriormente all'entrata in vigore della legge 354.

Il Ministro: GUI.

VERONESI E CURTI AURELIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere, in relazione a confuse notizie di stampa, se il credito vantato dalla S.E.A. di Milano, nei riguardi dell'Alitalia, sia stato tenuto in evidenza nella compilazione dei bilanci annuali della società, accantonando prudenzialmente le somme ritenute necessarie. (14194)

RISPOSTA. — L'Alitalia, in relazione alla controversia con la S.E.A. di Milano, ha tenuto presenti, nella impostazione del proprio bilancio, le ragioni di credito vantate da quest'ultima.

Si precisa, comunque, che la nota vertenza fra la compagnia di bandiera e la S.E.A. è stata risolta in questi giorni con l'integrale saldo da parte dell'Alitalia delle competenze per tasse di approdo e di partenza maturate dalla S.E.A. fino al 31 ottobre 1965. Rimane tuttora sospesa la questione relativa ai servizi di *handling* per la quale, come è noto, si è in attesa della decisione della Corte di cassazione.

Il Ministro: Bo.

ZINCONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se corrisponda a verità che l'U.N.I.R.E. ha in progetto l'installazione di totalizzatori elettronici in tutta Italia per il costo di alcuni miliardi;

2) se sia vero che non è stata data al progetto tutta la pubblicità necessaria per permettere a tutte le ditte specializzate di presentare eventuali offerte;

3) se sia vero che l'U.N.I.R.E. ha fornito, in via riservata, informazioni utili alla presentazione delle offerte soltanto a quattro ditte, rifiutando notizie ad altre società specializzate interessate a concorrere. (11489)

RISPOSTA. — Effettivamente l'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) ha assunto l'iniziativa di impiantare apparecchiature elettroniche per la totalizzazione, in sede nazionale, delle scommesse, per meglio tutelare l'interesse del pubblico, in relazione alle garanzie di certezza e di controllo che questi impianti offrono per l'accettazione e la registrazione delle scommesse stesse, nonché per la determinazione delle quote.

Un'apposita commissione di studio, nominata dal consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. nell'aprile 1964, assunse informazioni presso i più grandi complessi italiani in campo elettronico, interessandosi, in particolare, degli impianti tecnici realizzati presso i principali ippodromi americani e, nell'ottobre successivo, iniziò l'esame dei progetti-offerta, elaborati dalle seguenti quattro ditte italiane, tutte esponenti, per altro, delle migliori industrie specializzate in campo mondiale: I.B.M. Italia società per azioni associata alla I.B.M.-U.S.A.; U.N.I.V.A.C. *Remington Rand* Italia società per azioni associata alla *Sperry Rand* U.S.A.; CEA-PEREGO (Edison) società per azioni licenziataria della *Digitronics Westbury*-U.S.A.; Olivetti società per azioni associata alla *General Electric*-U.S.A.

Nel corso dei lavori della commissione, un'altra società e cioè l'*American Totalisator Company* chiese di presentare un proprio pro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 3 MARZO 1966

getto, ma la commissione non ritenne di accoglierlo per non ritardare ulteriormente l'esame dei progetti già presentati dalle citate ditte e per non essere poi costretta ad aderire ad analoghe proposte che eventualmente provenissero da altre ditte, con la conseguenza di un continuo rinvio di ogni definitiva determinazione.

Questo Ministero — al quale il comitato esecutivo dell'U.N.I.R.E. ha chiesto il parere sulla questione e sulla procedura per il proseguimento e la conclusione delle trattative — ha espresso l'avviso che anche l'*American Totalisator Company* possa presentare il proprio progetto-offerta, nella considerazione che, sebbene già iniziato, il lavoro della commissione non può ritenersi giunto alla fase conclusiva, anche per la necessità di approfondire gli aspetti economico-finanziari dell'impianto delle apparecchiature elettroniche.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

ZUGNO E PEDINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga urgente proporre i provvedimenti necessari a consentire che le chiese ed i benefici ecclesiastici possano essere ammessi a contrarre mutui per la costruzione delle case canoniche nelle parrocchie che ne sono sprovviste.

Rilevano gli interroganti la ingiustificata indiscriminazione esistente a danno di una categoria di cittadini che pure ha tutti i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per usufruire dei mutui pure concessi a privati e cooperative per l'incentivazione dell'attività edilizia. (14870)

RISPOSTA. — Per la costruzione o per il completamento di nuovi edifici di culto (chiese parrocchiali, case canoniche e locali di mi-

nistero pastorale) vengono stanziati annualmente, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 350 milioni, per provvedere alla concessione di contributi del 4 e 5 per cento per 35 anni.

Tali contributi, calcolati sulla spesa ritenuta ammissibile, vengono corrisposti agli ordinari diocesani, su proposta della pontificia commissione centrale per l'arte sacra, cui pervengono le istanze degli ordinari stessi.

I medesimi ordinari diocesani possono contrarre i relativi mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito.

Qualora gli interroganti abbiano inteso riferirsi all'ammissione alle agevolazioni creditizie previste dal titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si fa presente che nulla vieta ai titolari dei benefici ecclesiastici ed agli ecclesiastici in genere — come persone fisiche e come tali rientranti nella categoria di cui all'articolo 9, lettera a) del suddetto decreto n. 1022 — di essere ammessi a contrarre i mutui previsti dal decreto-legge stesso, sempreché abbiano presentato domanda in tal senso entro il 31 dicembre 1965.

Non altrettanto invece si verifica per le chiese o i benefici ecclesiastici, intesi come tali, non rientrando essi fra quegli enti ed istituti di cui all'articolo 16 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, ai quali sono estensibili, ai sensi dell'articolo 9, lettera b) del succitato decreto-legge n. 1022, le agevolazioni creditizie in questione.

Il Ministro: MANCINI.